

**Testo della Convenzione CDP-ABI del 24 febbraio 2026**

**CONVENZIONE**

**“Plafond De-linked”**

TRA

**Associazione Bancaria Italiana**, con sede in Roma, Piazza del Gesù 49, codice fiscale n. 02088180589 (di seguito l’**“ABI”**);

E

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Goito 4, capitale sociale pari ad euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito **“CDP”** e, insieme ad ABI, le **“Parti”**).

**PREMESSO CHE**

- (a) Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 22 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e dell’articolo 3, comma 4 *bis*, del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9 aprile 2009, come modificato ai sensi dell’articolo 1, comma 42, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, CDP può utilizzare i fondi di cui all’articolo 5, comma 7 lettera *a*), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, per concedere ai soggetti bancari finanziamenti a condizioni di mercato destinati al finanziamento delle imprese per finalità di sostegno dell’economia.
- (b) Nell’ambito di tale operatività intermediata di CDP, in data 5 agosto 2014, le Parti hanno sottoscritto una convenzione (come successivamente modificata e integrata, da ultimo con l’*addendum* del 29 luglio 2025, la **“Convenzione Piattaforma Imprese”**) per la definizione dei termini e delle condizioni sulla base dei quali è messo a disposizione delle banche, da parte di CDP, un plafond di provvista per un importo massimo di Euro 14.000.000.000,00 (quattordici miliardi/00), ai fini della concessione da parte delle banche di finanziamenti in favore delle imprese aventi le caratteristiche ivi definite.
- (c) La Convenzione Piattaforma Imprese prevede un meccanismo di collateralizzazione basato sulla cessione in garanzia da parte delle banche a CDP di tutti i crediti in bonis derivanti dai finanziamenti concessi alle imprese beneficiarie finali attingendo al plafond di provvista messo a disposizione delle banche da CDP.
- (d) Nell’attuale quadro economico nazionale e internazionale, si è ritenuto opportuno mobilitare ulteriori risorse per supportare l’economia, viste anche le esigenze di diversificazione e stabilità delle fonti di provvista manifestate dal settore bancario.
- (e) Al fine di sostenere ulteriormente l’operatività di finanziamento delle imprese italiane attraverso l’intermediazione del settore bancario, CDP intende attivare un nuovo plafond di provvista avente le medesime caratteristiche della Piattaforma Imprese ma con la previsione di una modalità di collateralizzazione dell’esposizione di CDP consistente nella cessione in garanzia di crediti in bonis derivanti da finanziamenti verso imprese italiane i cui contratti siano già stati stipulati e che le banche abbiano già erogato al momento di utilizzo del Plafond (come *infra* definito), ovvero nella costituzione di pegno su titoli asset backed emessi nel contesto di operazioni di cartolarizzazione aventi come sottostante crediti in bonis. Tale modalità di collateralizzazione, non ammessa nell’ambito della Convenzione Piattaforma Imprese, potrebbe consentire alle banche di utilizzare il volume di collaterale liberato a seguito della conclusione dei programmi TLTRO da parte della Banca Centrale Europea e costituito da crediti verso imprese italiane.
- (f) Le Parti, mediante la sottoscrizione della presente convenzione (la **“Convenzione”**), intendono definire le linee guida e i principi generali relativi al plafond di nuova costituzione di cui alla precedente premessa (e), fino ad un importo massimo di Euro 2.000.000.000,00 (duemiliardi/00) (il **“Plafond”**), il tutto secondo i termini e le condizioni previsti dalla presente Convenzione.

- (g) Il Plafond può beneficiare del supporto finanziario concesso da istituzioni di credito europee (e.g. la Banca europea per gli investimenti (“BEI”) e la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (“CEB”)) attraverso la stipula di specifici contratti di finanziamenti di provvista finalizzati a fornire a CDP risorse (rispettivamente “Provvista BEI” e “Provvista CEB”) al fine di alimentare il Plafond per la concessione, anche in modalità c.d. blending con altre risorse di CDP, dei Finanziamenti (come di seguito definiti), in ogni caso senza alcun incremento dell’importo massimo dello stesso.

**Tutto ciò premesso, che insieme agli Allegati costituisce parte integrante della presente Convenzione, ABI e CDP convengono quanto segue:**

**Articolo 1**

**(Definizioni ed Allegati)**

- 1.1 Nella presente Convenzione, i seguenti termini con lettere iniziali maiuscole avranno il significato indicato di seguito:

**“Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS”**: indica l’atto di costituzione in pegno di Titoli ABS di importo in linea capitale ancora non rimborsato (*outstanding*), determinato con le modalità descritte nell’Allegato F (*Caratteristiche e Valore dei Titoli*) dell’Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, almeno pari al 100% dell’Esposizione Garantita con Pegno, che potrà essere sottoscritto tra il Contraente il Finanziamento e CDP, ai sensi del successivo Articolo 4.1, secondo il testo di cui all’Allegato (1), Parte V ovvero VI (a seconda dei casi) e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8 (*Digitalizzazione*). Resta inteso che l’Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS potrà essere perfezionato successivamente alla data di conclusione del Contratto di Finanziamento Quadro ma, in ogni caso, antecedentemente alla sottoscrizione del primo Contratto di Finanziamento Integrativo relativo a Finanziamenti Garantiti con Pegno.

**“Banca”**: indica una banca italiana o una succursale di una banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’operatività bancaria.

**“Banca Capogruppo”**: indica la banca capogruppo di un gruppo bancario.

**“Banca del Gruppo”**: indica ciascun Contraente il Finanziamento facente parte di un gruppo bancario.

**“Banca Veicolo”**: indica ciascuna Banca o ciascun intermediario finanziario autorizzato ai sensi del TUB appartenente al gruppo bancario di appartenenza del relativo Contraente il Finanziamento, attraverso il quale quest’ultimo abbia deciso, ai sensi del successivo Articolo 2.2, di veicolare (ai fini della concessione dei Finanziamenti Imprese ai Beneficiari) tutta o parte della provvista di cui ai Finanziamenti.

**“Banca Mandataria”**: indica Cassa Centrale Banca o ICCREA, ai sensi di quanto previsto al successivo Articolo 3.5.

**“Banca Non Appartenente al Gruppo”**: indica ciascun Contraente il Finanziamento non facente parte di alcun gruppo bancario.

**“Banche del Credito Cooperativo”**: indica le banche di credito cooperativo e le casse rurali ed artigiane.

**“BEI”**: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (g) alla presente Convenzione.

**“Beneficiari”**: indica le PMI e le Imprese MID.

**“Cassa Centrale Banca”**: indica Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., capogruppo del gruppo bancario Cassa Centrale Banca.

**“CEB”**: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (g) della presente Convenzione.

**“Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo”**: indica:

- (i) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato l’Euribor come tasso di riferimento, lo 0,125% dell’ammontare della relativa Erogazione in essere da rimborsare anticipatamente alla Data di Rimborso Anticipato prescelta dal Contraente il Finanziamento;
- (ii) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, un importo, calcolato da CDP alla data che cade 15 (quindici) Giorni Lavorativi precedenti la Data di Rimborso Anticipato prescelta dal Contraente il Finanziamento per il rimborso

anticipato e comunicato al relativo Contraente il Finanziamento almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi precedenti a tale data, pari alla differenza, se positiva, tra:

- (a) il valore attuale, calcolato tramite i Fattori di Sconto, delle rate (quote capitale così come definite nel Piano di Rimborso e relativi interessi); e
- (b) le quote capitale definite nel Piano di Rimborso.

**“Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio”**: indica (i) lo 0,05% dell'ammontare della porzione del Finanziamento Senza Ponderazione Zero in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato obbligatorio; ovvero (ii) lo 0,10% dell'ammontare della porzione del Finanziamento Ponderazione Zero in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato obbligatorio.

**“Contraente il Finanziamento”**: indica la Banca che stipuli un Contratto di Finanziamento Quadro (eventualmente per mezzo di una delle Banche Mandatarie nei casi di cui all'Articolo 3.5 della presente Convenzione) in conformità a quanto previsto nella presente Convenzione.

**“Contratto di Cessione di Crediti”**: indica il contratto di cessione in garanzia a CDP di Crediti vantati dal Contraente il Finanziamento, secondo il testo di cui all'Allegato (1) alla presente Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8.

**“Contratto di Finanziamento”**: indica, collettivamente, il Contratto di Finanziamento Quadro e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

**“Contratto di Finanziamento Integrativo”**: indica ciascun contratto di finanziamento stipulato tra un Contraente il Finanziamento e CDP, ai sensi dell'Articolo 5 della presente Convenzione e del Contratto di Finanziamento Quadro, al fine di richiedere un Finanziamento a valere sul Plafond.

**“Contratto di Finanziamento Quadro”**: indica il contratto quadro stipulato, al fine di aderire alla presente Convenzione, tra un Contraente il Finanziamento e CDP ai sensi dell'Articolo 3.1 della presente Convenzione, secondo il testo di cui all'Allegato (1) alla presente Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8.

**“Convenzione”**: indica il presente accordo relativo all'utilizzo del Plafond.

**“Crediti”**: indica i crediti di natura pecuniaria già esistenti al momento di ciascuna richiesta di Erogazione a valere sul Plafond, unitamente alle relative garanzie e accessori, vantati a qualsiasi titolo da un Contraente il Finanziamento (o da una società veicolo di cartolarizzazione che abbia emesso Titoli ABS spettanti a un Contraente il Finanziamento) nei confronti di imprese italiane di qualunque dimensione (e di eventuali relativi garanti) ai sensi di contratti di finanziamento (in qualunque forma tecnica e comunque denominati) conclusi tra tali imprese e il Contraente il Finanziamento (o i danti causa di quest'ultimo), ivi inclusi i crediti vantati nei confronti di un Beneficiario derivanti da un Finanziamento Imprese già erogato al momento della richiesta di Erogazione.

**“Crediti Incagli”**: indica i Crediti che siano stati classificati come “incagli” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dal relativo Contraente il Finanziamento e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Veicolo, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

**“Crediti Ponderazione Zero”**: indica la porzione dei Crediti derivanti dall'erogazione di finanziamenti che, in base alle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, possano beneficiare di una Garanzia a Ponderazione Zero, e a condizione che tale strumento di garanzia permanga pienamente valido ed efficace in favore di CDP successivamente, a seconda dei casi, alla cessione in garanzia alla medesima di detti Crediti o alla costituzione del pegno sul Titolo ABS di cui i predetti finanziamenti rappresentino il sottostante ai sensi della presente Convenzione, del relativo Contratto di Finanziamento, del relativo Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS (ove applicabile) e del relativo Contratto di Cessione di Crediti.

**“Crediti Senza Ponderazione Zero”**: indica i Crediti (o porzioni di essi) derivanti dall'erogazione di finanziamenti, diversi dai Crediti Ponderazione Zero.

**“Crediti Sofferenze”**: indica i Crediti che siano stati classificati come “sofferenze” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dal relativo Contraente il Finanziamento e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Veicolo ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

**“Data di Erogazione”**: indica, a decorrere dal 20 marzo 2026 (incluso) per tutto il Periodo di Disponibilità applicabile, i giorni 5 e 20 di ciascun mese solare (restando inteso che, qualora tali date non coincidessero

con un Giorno Lavorativo, la relativa Data di Erogazione coinciderà con il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), ad eccezione del giorno 20 del mese di agosto.

**“Data di Pagamento”**: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), a decorrere dalla Prima Data di Pagamento applicabile sino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa).

**“Data di Pagamento Interessi”**: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dal 30 giugno 2026 (i.e. la prima Data di Pagamento Interessi) fino alla Data di Scadenza Finale, inclusa.

**“Data di Rendicontazione”**: indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2026 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).

**“Data di Rimborso Anticipato”**: indica ciascuna Data di Pagamento Interessi a partire da quella immediatamente successiva alla data che cade 12 (dodici) mesi dopo la relativa Data di Erogazione, in concomitanza con le quali il relativo Contraente il Finanziamento potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond.

**“Data di Rimborso Anticipato per Surroga”**: indica l'ultimo giorno di ciascun mese, a partire dall'ultimo giorno del mese successivo a quello di Erogazione, a decorrere dal quale il relativo Contraente il Finanziamento potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti, per un importo non superiore alla somma degli importi dei Finanziamenti Imprese oggetto di estinzione anticipata per surroga ai sensi dell'articolo 120-quater, comma 9, lettera a-bis) del TUB.

**“Data di Scadenza Finale”**: indica la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 18 (diciotto) mesi, 2 (due), 3 (tre), 5 (cinque), 7 (sette), 10 (dieci), 12 (dodici), 15 (quindici) ovvero 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione, come specificato a scelta del relativo Contraente il Finanziamento in ciascuna Richiesta di Utilizzo, da inviarsi in relazione a ciascuna Erogazione, ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento. Resta inteso che il Contraente il Finanziamento potrà richiedere nella medesima Richiesta di Utilizzo Erogazioni con diverse Date di Scadenza Finali.

**“Erogazione”**: indica:

- (i) prima dell'erogazione delle somme da parte di CDP, ciascun importo richiesto in una Richiesta di Utilizzo; e
- (ii) successivamente, ciascun importo erogato,

a valere su un Finanziamento, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento.

**“Esposizione Garantita con Pegno”**: indica l'importo in linea capitale, di tempo in tempo, erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Garantiti con Pegno, aumentato dell'importo complessivo delle Erogazioni richieste in ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo relativo a Finanziamenti Garantiti con Pegno e rispetto a cui CDP non abbia manifestato la propria intenzione di non accettare tale proposta; resta inteso che la minor somma che CDP abbia accettato di erogare rispetto all'importo delle Erogazioni richieste da un Contraente il Finanziamento in una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo relativo a Finanziamenti Garantiti con Pegno dovrà essere computata al fine del calcolo dell'Esposizione Garantita con Pegno.

**“Euribor”**: indica il tasso di interesse Euribor (*Euro Interbank Offered Rate*) per un periodo pari al Periodo di Interessi pertinente amministrato dall'*European Money Markets Institute* (“EMMI” o altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso per la rilevazione dell'Euribor) e pubblicato alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) nel Giorno di Quotazione Euribor sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360 (o alla pagina che dovesse sostituirla in futuro, anche di altro fornitore del servizio che dovesse sostituire Thomson Reuters), del circuito Reuters, con il metodo di calcolo giorni effettivi/360. Qualora la durata di un periodo di interesse non coincida con le durate oggetto di rilevazione disponibili sul circuito Reuters (la **“Durata Standard”**), sarà utilizzato, ai fini della determinazione degli interessi da corrispondere per tale periodo, il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le rilevazioni dell'Euribor di Durata Standard più vicina per difetto alla durata del periodo di riferimento e di Durata Standard più vicina per eccesso alla durata del periodo di riferimento, arrotondato, qualora non coincida con il terzo decimale, al terzo decimale superiore. In caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzate per la rilevazione dell'Euribor alla data di conclusione della Convenzione, verrà utilizzato l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011 dell'8 giugno 2016, come modificato o eventualmente sostituito (**“Regolamento Benchmark”**). In caso di mancanza di rilevazione temporanea, sarà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor. Ove invece l'Euribor, anche in linea con quanto previsto dall'art.23 ter, comma 2, del Regolamento Benchmark, (i) sia ufficialmente dichiarato da parte dell'autorità di vigilanza competente un

indice di riferimento non più rappresentativo o (ii) cessi in modo definitivo di essere disponibile (per disposizione dell'amministratore o dell'autorità di vigilanza competente o in qualsiasi altro caso) o utilizzabile, verrà utilizzato, dalla data di effettiva non disponibilità, non utilizzabilità o non rappresentatività, l'Indice Alternativo. Per "Indice Alternativo" si intende l'indice (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che (i) nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato in sostituzione dell'Euribor (a) per legge o (b) dalla Banca Centrale Europea, o da altra autorità o organismo competente o (c) dal gruppo di lavoro o comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente o (d) da EMMI (o qualsiasi altro soggetto che subentri nell'amministrazione di tale indice) o, in mancanza di tale individuazione, (ii) venga riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce l'Euribor.

**"Fattori di Sconto"**: indica i fattori ottenuti applicando la metodologia standard di *bootstrapping* alla curva dei tassi depositi-swap rilevata sulle pagine "EURIBOR=" ed "EURSFIXA=" del circuito Reuters alle ore 11:00 del quindicesimo Giorno Lavorativo antecedente la Data di Pagamento Interessi prescelta per il relativo rimborso anticipato facoltativo.

**"Finanziamento"**: indica ciascun finanziamento a valere sul Plafond, concesso ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento da CDP al Contraente il Finanziamento con oneri di rimborso in linea capitale ed interessi a carico di quest'ultimo, secondo quanto previsto nella presente Convenzione e nel relativo Contratto di Finanziamento.

**"Finanziamento/i Garantiti con Pegno"**: indica ciascun Finanziamento assistito dalla garanzia prestata dalla Parte Finanziata mediante e in forza dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione e dal Contratto di Finanziamento Quadro.

**"Finanziamento/i Imprese"**: indica i finanziamenti, anche nella forma del *leasing* finanziario, concessi alle PMI e alle Imprese MID da parte del Contraente il Finanziamento, e/o, a seconda dei casi, della relativa Banca Veicolo, mediante la provvista derivante da Finanziamenti erogati da CDP a valere sul Plafond.

**"Finanziamenti Ponderazione Zero"**: indica l'importo in linea capitale di ciascun Finanziamento a fronte del quale il relativo Contraente il Finanziamento, ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro, ha ceduto o ha fatto sì che venissero ceduti in garanzia a CDP Crediti Ponderazione Zero o ha costituito un pegno su Titolo ABS con un portafoglio sottostante rappresentato da finanziamenti assistiti da una Garanzia a Ponderazione Zero per un importo nominale in linea capitale corrispondente.

**"Finanziamento Senza Ponderazione Zero"**: indica l'importo in linea capitale di ciascun Finanziamento diverso da un Finanziamento Ponderazione Zero.

**"Fondo di Garanzia"**: indica il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge n. 662/96, art. 2, comma 100, lett. a).

**"Garanzia a Ponderazione Zero"**: indica uno strumento di garanzia che, per le proprie caratteristiche nonché per le caratteristiche del relativo garante (ad esempio il Fondo di Garanzia, SACE S.p.A. e/o ISMEA), consenta una ponderazione dello zero per cento nel bilancio del soggetto che eroga il finanziamento assistito da tale garanzia.

**"Giorno di Quotazione Euribor"**: indica, in relazione ad ogni Periodo di Interessi, il secondo giorno TARGET2 precedente il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi.

**"Giorno di Quotazione TFE"**: indica il secondo giorno TARGET2 precedente la relativa Data di Erogazione.

**"Giorno Lavorativo"**: indica qualsiasi giorno in cui sia funzionante il sistema che regola i pagamenti in euro, TARGET2, ed in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività.

**"ICCREA"**: indica ICCREA Banca S.p.A., capogruppo del gruppo bancario cooperativo ICCREA.

**"Imprese MID"**: indica le imprese operanti in Italia con un organico minimo di 250 dipendenti e inferiore a 3.000 dipendenti (equivalenti a tempo pieno), così come meglio previsto nell'Allegato (5) alla presente Convenzione.

**"Lettera di Accettazione"**: indica la lettera di accettazione, nella forma di cui all'Allegato (4) alla presente Convenzione e resa disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8, delle proposte tempo per tempo ricevute relative ai Contratti di Finanziamento Quadro, ai Contratti di Cessione di Crediti e all'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS (a seconda dei casi).

**"Margine"**: indica, a seconda dei casi, il Margine Euribor ovvero il Margine TFE.

**“Margine Euribor”**: indica, per i Finanziamenti per i quali il Contraente il Finanziamento indichi nella Richiesta di Utilizzo l'Euribor come tasso di riferimento e ferma restando la facoltà di CDP prevista all'Articolo 5 (i) che segue, i valori del margine determinati da CDP e che saranno pubblicati sui siti internet di ABI e CDP per la prima volta entro il 10 marzo 2026 e successivamente, in caso di variazioni, entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione, distinti secondo le seguenti categorie:

- (a) Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 18 (diciotto) mesi dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
  - (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
  - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
- (b) Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 2 (due) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
  - (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
  - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
- (c) Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
  - (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;  
e
  - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
  - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve;
- (d) Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
  - (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
  - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
  - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;
- (e) Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
  - (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
  - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
  - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;

- (f) Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
  - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
  - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;
- (g) Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 12 (dodici) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
  - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
  - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;
- (h) Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
  - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
  - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;
- (i) Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
  - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
  - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo.

Resta inteso che CDP determinerà il Margine Euribor applicabile ai Finanziamenti fino alla data di scadenza del relativo Periodo di Disponibilità, in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato e tenendo conto dei valori dei relativi Tier 1 Ratio, a seconda che si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo e a seconda che si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero. Tale Margine Euribor modificato si applicherà solamente alle Erogazioni successive a tale modifica e verrà comunicato dalla CDP con 8 (otto) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione tramite pubblicazione sul sito internet di CDP.

**“Margine TFE”:** indica, per i Finanziamenti per i quali il Contraente il Finanziamento indichi nella Richiesta di utilizzo il TFE come tasso di riferimento e ferma restando la facoltà di CDP prevista all'Articolo 5 (j) che segue, i valori del margine determinati da CDP e che saranno pubblicati sui siti internet di ABI e CDP per la prima volta entro il 10 marzo 2026 e successivamente, in caso di variazioni, entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione, distinti secondo le seguenti categorie:

- (a) Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 18 (diciotto) mesi dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
  - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
- (b) Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 2 (due) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
  - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
- (c) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;  
e
  - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
  - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve;
- (d) Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
  - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
  - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;
- (e) Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
  - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero e di Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
  - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;
- (f) Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;



- (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
  - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;
- (g) Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 12 (dodici) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
  - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
  - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;
- (h) Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
  - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
  - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;
- (i) Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che:
- (1) il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9,00% ma superiore al 7,00%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7,00%;
  - (2) si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
  - (3) si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo.

Resta inteso che CDP determinerà il Margine TFE applicabile ai Finanziamenti fino alla data di scadenza del relativo Periodo di Disponibilità in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato e tenendo conto dei valori dei relativi Tier 1 Ratio, a seconda che si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Fast, di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo e a seconda che si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero. Tale Margine TFE modificato si applicherà solamente alle Erogazioni successive a tale modifica e verrà comunicato dalla CDP con 8 (otto) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione tramite pubblicazione sul sito internet di CDP.

**“Paesi Sanzionati”**: nazioni o territori che sono, o il cui governo è, oggetto di Sanzioni che limitano in misura ampia i rapporti con tale nazione, territorio o governo.

**“Periodo di Disponibilità”**: indica, in relazione a ciascun Contraente il Finanziamento, il periodo compreso tra la data di stipula del relativo Contratto di Finanziamento Quadro e la scadenza del Periodo di Stipula.

**“Periodo di Interessi”**: indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 31 dicembre al 30 giugno e dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno (primo estremo escluso, secondo estremo incluso), fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che:

- (i) per le Erogazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 30 giugno immediatamente successivo (incluso); e

- (ii) per le Erogazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 31 dicembre immediatamente successivo (incluso).

**“Periodo di Stipula”**: indica il periodo compreso tra il 12 marzo 2026 e la data di esaurimento delle risorse del Plafond in cui potranno pervenire a CDP le proposte di Contratto di Finanziamento Quadro ai sensi dell'Articolo 3.3 che segue.

**“Persona Sanzionata”**: indica qualsiasi persona fisica o giuridica (a mero scopo di chiarezza, l'espressione persona giuridica include, senza limitazioni, qualsiasi governo, qualsiasi gruppo o qualsiasi organizzazione terroristica) che è un obiettivo designato di, o che è altrimenti soggetto a, Sanzioni (incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in conseguenza del fatto di essere posseduto o altrimenti controllato, direttamente o indirettamente, da, o agire per conto di, qualsiasi persona fisica o giuridica, che è un obiettivo designato di, o che è altrimenti soggetto a, Sanzioni).

**“Piano di Rimborso”**: indica, con riferimento a ciascun rimborso anticipato facoltativo di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, il piano di ammortamento della quota capitale dell'Erogazione oggetto di rimborso anticipato determinato come prodotto tra il piano di ammortamento originale (a partire dalla Data di Pagamento Interessi successiva a quella prescelta per il rimborso anticipato) ed il rapporto tra la quota capitale dell'Erogazione rimborsata anticipatamente ed il debito residuo pre-rimborso.

**“PMI”**: indica le micro, piccole e medie imprese operanti in Italia con meno di 250 dipendenti (equivalenti a tempo pieno), secondo quanto meglio previsto nell'Allegato (5) alla presente Convenzione.

**“Policy di Gruppo Anti-corrruzione”**: indica la policy pubblicata sul sito internet di CDP ([www.cdp.it](http://www.cdp.it)) relativa a principi e misure adottati da CDP medesima e dalle società soggette a direzione e coordinamento di CDP ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile.

**“Pre-ammortamento Breve”**: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi del Paragrafo (ii) della definizione di *“Prima Data di Pagamento”*.

**“Pre-ammortamento Fast”**: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi del Paragrafo (i) della definizione di *“Prima Data di Pagamento”*.

**“Pre-ammortamento Lungo”**: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi del Paragrafo (iii) della definizione di *“Prima Data di Pagamento”*.

**“Prima Data di Pagamento”**: indica:

- (i) con riferimento alle Erogazioni aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 18 (diciotto) mesi o 2 (due) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi), e 3 (tre), 5 (cinque), 7 (sette), 10 (dieci), 12 (dodici), 15 (quindici) o 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-ammortamento Fast, la Data di Pagamento che coincide (a) con la prima Data di Pagamento Interessi delle Erogazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre ovvero (b) con la seconda Data di Pagamento Interessi delle Erogazioni effettuate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, luglio, agosto e settembre;
- (ii) con riferimento alle Erogazioni aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre), 5 (cinque), 7 (sette), 10 (dieci), 12 (dodici), 15 (quindici) o 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione e con Pre-ammortamento Breve, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;
- (iii) con riferimento alle Erogazioni aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque), 7 (sette), 10 (dieci), 12 (dodici), 15 (quindici) o 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-ammortamento Lungo, la Data di Pagamento che coincide con la settima Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;

**“Provvista BEI”**: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (g) alla presente Convenzione.

**“Provvista CEB”**: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (g) alla presente Convenzione

**“Rapporto di Vigilanza Stand Alone”**: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della presente Convenzione, il rapporto tra:

- (i) l’Esposizione Complessiva; e
- (ii) il Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento (come denominatore);

laddove:

- **“Esposizione Complessiva”** indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo al relativo Contraente il Finanziamento e non ancora rimborsati a tale data; e (ii) degli importi per i quali CDP è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni al relativo Contraente il Finanziamento.
- **“Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento”** indica, alla relativa data: (A) con riferimento ad una Banca Non Appartenente al Gruppo, il patrimonio di vigilanza quale risultante dal più recente tra l’ultimo bilancio annuale e l’ultima relazione semestrale del relativo Contraente il Finanziamento; ovvero (B) nel caso di Banca Capogruppo e/o di Banca del Gruppo il minore tra (i) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall’ultimo bilancio annuale, ovvero relazione semestrale, approvato del relativo Contraente il Finanziamento e (ii) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall’ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di appartenenza del relativo Contraente il Finanziamento; fermo restando che qualora successivamente all’ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta del relativo Contraente il Finanziamento, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione dei relativi patrimoni di vigilanza.

**“Rapporto di Vigilanza Consolidato”**: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della presente Convenzione, il rapporto tra:

- (i) l’Esposizione Complessiva Consolidata; e
- (ii) il Patrimonio di Vigilanza Consolidato (come denominatore);

laddove:

- **“Esposizione Complessiva Consolidata”** indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo a ciascuno dei membri del gruppo di appartenenza del relativo Contraente il Finanziamento e non ancora rimborsati a tale data e (ii) degli importi per i quali CDP è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni a ciascuno dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario del relativo Contraente il Finanziamento.
- **“Patrimonio di Vigilanza Consolidato”** indica, alla relativa data, il patrimonio di vigilanza quale risultante dal più recente tra l’ultimo bilancio annuale consolidato e l’ultima relazione semestrale consolidata del gruppo di appartenenza del relativo Contraente il Finanziamento; fermo restando che qualora successivamente all’ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta del relativo Contraente il Finanziamento, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione dei relativi patrimoni di vigilanza.

**“Richiesta di Utilizzo”**: indica ciascuna richiesta di utilizzo delle Erogazioni, redatta secondo il modello allegato al Contratto di Finanziamento Quadro.

**“Sanzioni”**: indica le leggi, i regolamenti, le misure restrittive di carattere commerciale e di export control o altre misure restrittive in materia di sanzioni economiche o finanziarie (comprese, in particolare, a mero scopo esemplificativo ma non esaustivo, le misure in relazione al finanziamento del terrorismo, misure di congelamento dei fondi o risorse economiche) emanate, amministrare, attuate e / o applicate di volta in volta da uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

- (a) le Nazioni Unite e qualsiasi agenzia o persona – fisica o giuridica – debitamente nominata, legittimata o autorizzata dalle Nazioni Unite a emanare, amministrare, attuare e / o far rispettare tali misure;
- (b) l’Unione europea e qualsiasi agenzia o persona – fisica o giuridica – debitamente nominata, legittimata o autorizzata dall’Unione europea a emanare, amministrare, attuare e / o far rispettare tali misure;
- (c) il Regno Unito e qualsiasi agenzia o persona – fisica o giuridica – debitamente nominata, legittimata o autorizzata dal Regno Unito a emanare, amministrare, attuare e / o far rispettare tali misure;

- (d) il governo degli Stati Uniti d'America e qualsiasi dipartimento, divisione, agenzia o ufficio dello stesso, incluso l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America e / o il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d'America.

“**TARGET2**”: indica il *Trans European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*.

“**Tasso Finanziariamente Equivalente**” o “**TFE**”: indica il tasso percentuale annuo che, utilizzato per il computo della quota interessi delle rate del relativo Finanziamento, garantisce l'equivalenza tra il valore attuale delle rate per capitale e interessi ed il valore attuale dell'importo erogato. Tali valori attuali saranno calcolati da CDP utilizzando, come riferimento, la curva Depositi-IRS pubblicata alle ore 11:00 del Giorno di Quotazione TFE sulle pagine “EURIBOR=” ed “EURSFIXA=” del circuito Reuters.

“**Tasso di Interesse**”: ha il significato attribuito a tale termine al Paragrafo (iii) dell'Articolo 3.2 della presente Convezione.

“**Tier 1 Ratio**”: indica, a seconda dei casi:

- (a) con riferimento ai Contraenti il Finanziamento che siano Banche Capogruppo del relativo gruppo bancario, il maggiore tra: (i) il rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate su base consolidata di gruppo, ai sensi della normativa applicabile; e (ii) il rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate su base individuale, ai sensi della normativa applicabile; ovvero
- (b) con riferimento ai Contraenti il Finanziamento diversi da quelli di cui al punto (a) che precede, il rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate su base individuale, ai sensi della normativa applicabile,

in tutti i casi come inizialmente determinato con riferimento al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente precedente la data di stipula del Contratto di Finanziamento Quadro. Resta fermo che, qualora successivamente all'ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento patrimoniale, su richiesta del relativo Contraente il Finanziamento, CDP potrà valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione dei relativi Margini applicabili al relativo Contraente il Finanziamento.

“**Titoli ABS**”: indica titoli (“*asset backed securities*”) emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, mono o multi-tranche, aventi come sottostante portafogli di Crediti rivendenti da finanziamenti concessi a imprese italiane di qualsiasi dimensione, il cui originator sia il Contraente il Finanziamento e/o una o più Banche appartenenti al medesimo gruppo bancario, aventi le caratteristiche meglio individuate nell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS.

“**TUB**”: indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato.

1.2 Lista degli allegati (l'/gli “**Allegato/i**”) alla presente Convezione:

<b>Allegato 1, Parte I</b>	Modello di Contratto di Finanziamento Quadro (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca che agisce in nome e per conto proprio
<b>Allegato 1, Parte II</b>	Modello di Contratto di Finanziamento Quadro (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca del Credito Cooperativo per il tramite della Banca Mandataria
<b>Allegato 1, Parte III</b>	Modello di Contratto di Cessione di Crediti (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca che agisce in nome e per conto proprio
<b>Allegato 1, Parte IV</b>	Modello di Contratto di Cessione di Crediti (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca del Credito Cooperativo per il tramite della Banca Mandataria
<b>Allegato 1, Parte V</b>	Modello di Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca che agisce in nome e per conto proprio
<b>Allegato 1, Parte VI</b>	Modello di Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca del Credito Cooperativo per il tramite della Banca Mandataria

<b>Allegato 2, Parte I</b>	Modello di Comunicazione Banche Capogruppo, Banche del Gruppo e Banche del Credito Cooperativo
<b>Allegato 2, Parte II</b>	Modello di Comunicazione Banche Non Appartenenti al Gruppo
<b>Allegato 3, Parte I</b>	Modello di Dichiarazione del Contraente il Finanziamento che sia una Banca che agisce in nome e per conto proprio
<b>Allegato 3, Parte II</b>	Modello di Dichiarazione del Contraente il Finanziamento che sia una Banca del Credito Cooperativo per il tramite della Banca Mandataria
<b>Allegato 3, Parte III</b>	Modello di Dichiarazione del Contraente il Finanziamento che sia una Banca che agisce in nome e per conto proprio, relativa al Contratto di Cessione di Crediti
<b>Allegato 3, Parte IV</b>	Modello di Dichiarazione del Contraente il Finanziamento che sia una Banca del Credito Cooperativo per il tramite della Banca Mandataria, relativa al Contratto di Cessione di Crediti
<b>Allegato 3, Parte V</b>	Modello di Dichiarazione del Contraente il Finanziamento che sia una Banca che agisce in nome e per conto proprio, relativa all'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS
<b>Allegato 3, Parte VI</b>	Modello di Dichiarazione del Contraente il Finanziamento che sia una Banca del Credito Cooperativo per il tramite della Banca Mandataria, relativa all'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS
<b>Allegato 4</b>	Modello di Lettera di Accettazione
<b>Allegato 5</b>	Definizione di PMI e Impresa MID

Tali allegati saranno resi disponibili in formato digitale, per gli usi previsti nella presente Convenzione, sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8.

## **Articolo 2**

### **Scopo**

- 2.1 Con la presente Convenzione si definiscono le linee guida, i flussi informativi e le regole applicative sulla base delle quali CDP procederà alla stipula dei Contratti di Finanziamento con ciascun Contraente il Finanziamento, al fine di fornire a questi ultimi la provvista per la concessione dei Finanziamenti Imprese.
- 2.2 Al fine di erogare i Finanziamenti Imprese, i Contraenti il Finanziamento potranno veicolare la provvista CDP di cui alla presente Convenzione attraverso le Banche Veicolo, purché siano state previamente costituite a favore di CDP idonee garanzie ai sensi del successivo Articolo 4 (*Cessione di crediti e altre garanzie in favore di CDP*).
- 2.3 Resta inteso che nel caso di cui al precedente Articolo 2.2, gli obblighi di cui alla presente Convenzione, al Contratto di Finanziamento e al Contratto di Cessione di Crediti graveranno, in ogni caso, primariamente e solidalmente sul relativo Contraente il Finanziamento e che ogni responsabilità derivante da eventuali inadempimenti da parte delle Banche Veicolo sarà comunque a carico del Contraente il Finanziamento e tali inadempimenti non potranno in alcun modo essere opposti da quest'ultimo a CDP al fine, tra l'altro, di evitare o limitare l'imputabilità al Contraente il Finanziamento di eventuali suoi inadempimenti agli obblighi assunti ai sensi della presente Convenzione, del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Cessione di Crediti.
- 2.4 ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere nota la Convenzione tramite pubblicazione sul proprio sito internet.
- 2.5 CDP si impegna a svolgere una campagna d'informazione sul progetto relativo alla concessione dei Finanziamenti Imprese di cui alla presente Convenzione ed in particolare darà evidenza del Plafond sul proprio sito internet; ABI potrà informare le proprie rappresentanze territoriali per favorire una adeguata conoscenza dello strumento anche a livello locale.
- 2.6 La presente Convenzione costituisce uno strumento quadro relativo ai rapporti tra CDP e l'ABI in merito all'erogazione di finanziamenti da parte di CDP, per il tramite del settore bancario, alle imprese, per finalità di sostegno all'economia. Di conseguenza, su impulso di CDP in accordo con l'ABI, nell'ambito della presente Convenzione - e apportando a quest'ultima le modifiche all'uopo eventualmente necessarie -

potranno essere implementate altre iniziative e/o messi a disposizione plafond di risorse ulteriori per il perseguimento delle suddette finalità.

### Articolo 3

#### I Finanziamenti

3.1 Il Contratto di Finanziamento Quadro potrà essere stipulato entro il Periodo di Stipula. I Finanziamenti saranno erogati in favore del Contraente il Finanziamento successivamente alla stipula (ed in esecuzione) di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sottoscritto nell'ambito ed in esecuzione del relativo Contratto di Finanziamento Quadro. Il Contratto di Finanziamento Quadro è pertanto un contratto quadro che regola i termini e le condizioni generali che si applicheranno a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

3.2 Ciascun Contratto di Finanziamento Quadro prevedrà, tra l'altro, quanto segue:

- (i) senza pregiudizio per i casi di rimborso anticipato obbligatorio e/o volontario più oltre descritti, ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento verrà rimborsata alle Date di Pagamento secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti su base semestrale;
- (ii) il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:
  - all'Euribor 6 (sei) mesi, con riferimento alle Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento; ovvero
  - al Tasso Finanziariamente Equivalente per le Erogazioni di Finanziamenti per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento,

come pubblicati sul sito internet di CDP e, in entrambi i casi, aumentati del Margine applicabile (il "**Tasso di Interesse**"). Qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale, l'Euribor applicabile a tale Periodo di Interessi sarà l'Euribor interpolato di pari durata come pubblicato sul sito internet di CDP e determinato ai sensi della definizione di "Euribor". Il Margine verrà reso noto da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione e sarà efficace con riferimento alle Erogazioni relative alle Richieste di Utilizzo cui la Data di Erogazione si riferisce. In ogni caso e nonostante ogni altra previsione contenuta nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, resta inteso che il Tasso di Interesse applicabile in relazione a ciascun Periodo di Interesse non potrà mai essere inferiore a zero;

- (iii) gli interessi maturati al Tasso di Interesse sui Finanziamenti in relazione a ciascun Periodo di Interessi dovranno essere corrisposti a CDP alla relativa Data di Pagamento Interessi;
- (iv) sulle somme a qualsiasi titolo dovute e non corrisposte ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento saranno dovuti a CDP, dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso), interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Interesse, maggiorato di ulteriori 100 *basis points*;
- (v) qualora sulla base della rendicontazione semestrale oltre descritta, risulti che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 31 dicembre 2026:
  - (a) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), alla somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero; e/o
  - (b) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), alla somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, non assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero;

il relativo Contraente il Finanziamento dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione:

- (1) nel caso di cui al precedente Paragrafo (a), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero e la somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero;
- (2) nel caso di cui al precedente Paragrafo (b), i relativi Finanziamenti Senza Ponderazione Zero (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero e la somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, non assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero;

laddove gli importi oggetto di rimborso anticipato ai sensi del presente Paragrafo (v) siano superiori al 40% dell'importo nominale in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti concessi al Contraente il Finanziamento, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere a CDP la Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio.

- (vi) resta inteso che ai fini della applicazione del rimborso anticipato obbligatorio (e relativa Commissione) di cui al precedente (v): (a) nella determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti non si terrà conto di quei Crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze e (b) nella determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP non concorrono i relativi crediti che siano Crediti Incagli o Crediti Sofferenze;
- (vii) qualora sulla base della rendicontazione semestrale fornita entro la terza Data di Rendicontazione successiva alla relativa Erogazione, l'importo in linea capitale erogato dei Finanziamenti sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo in linea capitale erogato dei Finanziamenti Imprese, il relativo Contraente il Finanziamento dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione i relativi Finanziamenti (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla predetta differenza; laddove gli importi oggetto di rimborso anticipato ai sensi del presente Paragrafo (vii) siano superiori al 40% dell'importo nominale in linea capitale erogato dei Finanziamenti a cui si riferisce la relativa rendicontazione, il Contraente il Finanziamento sarà tenuto a corrispondere a CDP la Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio;
- (viii) oltre ai casi previsti dalla legge e/o descritti nel Contratto di Finanziamento Quadro, CDP si riserverà, altresì, la facoltà, a suo giudizio ed agendo in buona fede, previa consultazione con il Contraente il Finanziamento, di non procedere ad ulteriori Erogazioni laddove abbia accertato il verificarsi di eventi che possano incidere negativamente sulla capacità del Contraente il Finanziamento di adempiere alle proprie obbligazioni previste dal Contratto di Finanziamento e/o dal Contratto di Cessione di Crediti e/o dall'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS;
- (ix) CDP si riserva di non procedere ad ulteriori Erogazioni di Finanziamenti nei confronti di un Contraente il Finanziamento qualora, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione, la differenza tra l'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati a detto Contraente il Finanziamento e non rimborsati e la somma tra (i) l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP e (ii) l'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, ecceda il 75% dell'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati a detto Contraente il Finanziamento e non rimborsati;
- (x) i rimborsi anticipati facoltativi, parziali o totali, dei Finanziamenti potranno essere effettuati soltanto in concomitanza con una Data di Rimborso Anticipato, previo pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo, con un preavviso scritto di almeno 25 (venticinque) Giorni Lavorativi da comunicarsi mediante utilizzo di un apposito modello allegato al Contratto di Finanziamento Quadro e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8;
- (xi) con riferimento ad ogni Data di Rendicontazione a partire dal 31 dicembre 2026, ciascun Contraente il Finanziamento fornirà a CDP tutte le informazioni richieste nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, evidenziando, tra l'altro, (i) gli elementi essenziali dei Crediti ceduti in garanzia, e ; (ii) con riferimento ai Titoli ABS oggetto di pegno in favore di CDP, il valore nominale del titolo, il valore in aggregato dei Crediti connessi ai finanziamenti sottostanti erogati e

non rimborsati, distinto nelle quote rispettivamente assistite e non assistite da una Garanzia a Ponderazione Zero e il valore in aggregato dei Crediti Incagli e Crediti Sofferenze, unitamente a una nota informativa contenente il dettaglio dei singoli finanziamenti sottostanti. La rendicontazione dovrà essere fornita a partire dalla prima Data di Rendicontazione (inclusa) successiva alla relativa Data di Erogazione e fino all'ultima Data di Rendicontazione (inclusa).

- (xii) entro la terza Data di Rendicontazione successiva ad ogni Data di Erogazione, ciascun Contraente il Finanziamento, anche in nome e per conto di ciascuna Banca Veicolo per le informazioni relative ai Finanziamenti Imprese dalla medesima concessi utilizzando la provvista di cui al Plafond, dovrà fornire a CDP il dettaglio dei Finanziamenti Imprese erogati nel periodo cui si riferisce la relativa rendicontazione;
- (xiii) le rendicontazioni su base semestrale previste ai precedenti paragrafi (xi) e (xii) dovranno: (a) avvenire in via telematica sulla base del modello predisposto da CDP e reso disponibile sul proprio sito internet e secondo le modalità pubblicate da CDP sul proprio sito internet; (b) pervenire a CDP entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla relativa Data di Rendicontazione sottoscritte con apposizione di firma digitale da un soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza del relativo Contraente il Finanziamento; e (c) comprendere, oltre alle informazioni di dettaglio (anche economiche) relative a ciascun Finanziamento Imprese concesso, anche – a seconda dei casi – quelle (i) di dettaglio, anche economiche, relative a ciascun finanziamento dal quale sorga un Credito ceduto in garanzia a CDP oppure (ii) in aggregato relative ai Crediti sottostanti al Titolo ABS costituito in pegno a favore di CDP. La nota informativa di cui al punto (ii) del precedente paragrafo (xi), come meglio precisato nell'apposita sezione del sito internet di CDP, dovrà essere prodotta tramite file in formato excel e contenere informazioni di dettaglio sulla composizione del portafoglio dei Crediti connessi ai finanziamenti sottostanti il Titolo ABS oggetto di pegno in favore di CDP, con evidenza, in relazione a ciascun finanziamento, delle quote rispettivamente assistite e non assistite da una Garanzia a Ponderazione Zero, del relativo ammontare del Credito erogato e non rimborsato e dei Crediti Incagli e Crediti Sofferenze. CDP si riserva di apportare al modello di rendicontazione gli adeguamenti necessari ad acquisire le informazioni di cui al presente Paragrafo. In caso di ritardo nell'invio delle informazioni di cui sopra, in relazione a ciascuna Data di Rendicontazione, CDP avrà facoltà di sospendere le Erogazioni;
- (xiv) senza pregiudizio per la facoltà di comunicare a CDP il rafforzamento del Patrimonio di Vigilanza e/o del Patrimonio di Vigilanza Consolidato e/o del Tier 1 Ratio, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 30 settembre 2026 e sino al termine del Periodo di Disponibilità, ciascun Contraente il Finanziamento dovrà comunicare a CDP il valore del proprio Tier 1 Ratio, del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato aggiornati, rispettivamente, al 31 dicembre dell'anno precedente ed al 30 giugno precedente. Sulla base del valore del Tier 1 Ratio comunicato, CDP avrà il diritto di modificare, con riguardo ai Finanziamenti ancora da erogare a beneficio di tale Contraente il Finanziamento, in aumento o in diminuzione, il valore del Margine applicabile, fermi restando in ogni caso i meccanismi di determinazione del Margine descritti nella presente Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata comunicazione del Tier 1 Ratio alle date sopra indicate, troverà applicazione il maggior valore del Margine applicabile ai Finanziamenti aventi analoghe caratteristiche come individuate ai sensi della definizione di "Margine" di cui alla presente Convenzione. Inoltre, CDP si riserva di sospendere le Erogazioni nei confronti del Contraente il Finanziamento che non trasmetta, nei termini stabiliti, i valori del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato;
- (xv) fatte salve le circostanze che saranno rese note a CDP e che quest'ultima valuterà secondo il proprio ragionevole giudizio, il Contraente il Finanziamento (a) dichiara per sé stesso, per le eventuali Banche Veicolo e, per quanto di propria conoscenza, per il legale rappresentante o gli amministratori del Contraente il Finanziamento e delle eventuali Banche Veicolo medesimi, di non aver agito in violazione di Sanzioni e di non essere una Persona Sanzionata; e (b) si impegna, per quanto a propria conoscenza, a (i) non utilizzare, investire, o comunque mettere a disposizione, al momento dell'erogazione dei relativi Finanziamenti Imprese, i proventi del Finanziamento a beneficio di una Persona Sanzionata, in un Paese Sanzionato o con altre modalità che comportino la violazione delle Sanzioni o l'imposizione di misure restrittive in base alle Sanzioni, e (ii) assicurare che i soggetti stabiliti al di fuori dell'Unione Europea di sua proprietà o posti sotto il suo controllo non prendano parte ad attività che compromettano il rispetto delle Sanzioni adottate nei confronti della Russia, Bielorussia e delle Zone Ucraine non Controllate, nonché di quelle relative ad azioni che compromettano o minaccino l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina;
- (xvi) resta inteso che l'inadempimento da parte dei Contraenti il Finanziamento e/o delle Banche Veicolo alle obbligazioni previste dal Contratto di Finanziamento, dai Contratti di Cessione di Crediti e dall'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS costituirà una causa di risoluzione del relativo Contratto di Finanziamento secondo quanto ivi previsto e, di conseguenza, a seguito di tale inadempimento, CDP potrà richiedere la risoluzione del Contratto di Finanziamento Quadro e dei Contratti di Finanziamento



Integrativi ed il conseguente rimborso integrale dei Finanziamenti, il pagamento degli interessi maturati e il rimborso di ogni altro costo dovuto;

- (xvii) tutti i calcoli e le determinazioni relativi ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto di Finanziamento saranno effettuati da CDP che agirà in qualità di agente di calcolo in via esclusiva;
  - (xviii) tutti i pagamenti effettuati a CDP ai sensi dei Contratti di Finanziamento dovranno indicare nella relativa causale il Contratto di Finanziamento Quadro, il Contratto di Finanziamento Integrativo ed il Contraente il Finanziamento a cui si riferiscono;
  - (xix) tutte le Erogazioni ed i pagamenti relativi ai Finanziamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario;
  - (xx) fermi restando gli obblighi di rimborso dei Finanziamenti e il pagamento dei relativi interessi, nonché gli obblighi di rimborso anticipato obbligatorio sopra descritti, si precisa che i Contraenti il Finanziamento potranno reimpiegare, al fine di concedere nuovi Finanziamenti Imprese della medesima tipologia, le somme già rimborsate dai Beneficiari, anche anticipatamente, a valere sui relativi Finanziamenti Imprese precedentemente erogati;
  - (xxi) si precisa che, fatti salvi gli obblighi di rimborso anticipato sopra previsti, in caso di mancato impiego, totale o parziale, da parte del relativo Contraente il Finanziamento delle Erogazioni, il relativo Contraente il Finanziamento non incorrerà in alcuna penale e/o obbligo di indennizzo, salvo il pagamento, se del caso, della Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio;
  - (xxii) i rimborsi anticipati facoltativi, parziali o totali, dei Finanziamenti, a fronte di operazioni di surroga ai sensi dell'articolo 120-quater, comma 9, lettera a-bis) del TUB, potranno essere effettuati, senza applicazione di alcuna commissione di rimborso anticipato, soltanto a partire dalla relativa Data di Rimborso Anticipato per Surroga, con un preavviso scritto di almeno 20 giorni, utilizzando un apposito modello predisposto da CDP ed allegato al Contratto di Finanziamento Quadro e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8. I rimborsi anticipati facoltativi, parziali o totali, dei Finanziamenti di cui al presente paragrafo potranno essere effettuati per un importo massimo pari alla somma delle estinzioni anticipate per surroga dei relativi Finanziamenti Imprese perfezionate nel mese precedente a quello della Data di Rimborso Anticipato per Surroga prescelta dal relativo Contraente il Finanziamento e individuate nell'apposito elenco allegato alla relativa richiesta di rimborso anticipato. Resta inteso che gli importi relativi a Finanziamenti Imprese oggetto di estinzione anticipata per surroga a fronte dei quali il relativo Contraente il Finanziamento non abbia proceduto a richiedere a CDP il rimborso anticipato facoltativo del relativo Finanziamento ai sensi del presente paragrafo, potranno essere utilizzati dal relativo Contraente il Finanziamento per la concessione di ulteriori Finanziamenti Imprese ai sensi della presente Convenzione.
- 3.3 I Contratti di Finanziamento Quadro e i Contratti di Cessione di Crediti o (a seconda dei casi) l'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS verranno sottoscritti per scambio di corrispondenza. Ai fini della stipula di tali contratti, ciascun Contraente il Finanziamento trasmetterà, in unico originale, a CDP, in un Giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Stipula, la proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Quadro e contestualmente, ovvero in un Giorno Lavorativo successivo (purché nel corso del Periodo di Disponibilità e anteriormente alla presentazione di una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo), la proposta irrevocabile di Contratto di Cessione di Crediti o (a seconda dei casi) la proposta irrevocabile di Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, in ciascun caso debitamente sottoscritte, secondo il testo di cui alla rispettiva parte dell'Allegato (1), completo in tutte le sue parti, unitamente a:
- (A) in relazione alla proposta di Contratto di Finanziamento Quadro, una dichiarazione, in originale, del Contraente il Finanziamento - redatta secondo il modello di cui all'Allegato (2) - contenente, tra l'altro, i valori aggiornati del Tier 1 Ratio, del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato; e
  - (B) una dichiarazione, in originale, del Contraente il Finanziamento – redatta secondo il modello di cui all'Allegato (3) alla presente Convenzione – che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove tale documentazione sia già in possesso di CDP: (a) la data di avvenuta consegna a CDP; (b) la vigenza; e (c) lo stato di aggiornamento, della documentazione di seguito elencata, necessaria per il compimento dell'istruttoria da parte di CDP:
    - (i) documentazione attestante i poteri e la capacità del relativo Contraente il Finanziamento di stipulare (a seconda dei casi) il Contratto di Finanziamento Quadro, il Contratto di Cessione di Crediti, l'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS e i Contratti di Finanziamento Integrativi (ivi incluse eventuali delibere e/o procure, e, se del caso, il mandato con rappresentanza rilasciato dalla relativa Banca del Credito Cooperativo ad ICCREA ovvero a Cassa Centrale

Banca ai fini dell'Articolo 3.5 che segue) la cui vigenza e conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante;

- (ii) certificato camerale con dicitura di vigenza, in originale, attestante l'assenza di procedure concorsuali relative al Contraente il Finanziamento aggiornato a non oltre 4 (quattro) mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Quadro, nonché del Contratto di Cessione di Crediti o dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS (a seconda dei casi); e
  - (iii) dichiarazione, in originale, del Contraente il Finanziamento che indichi i soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento Quadro, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo nonché del Contratto di Cessione di Crediti o (a seconda dei casi) dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, oltre ai soggetti autorizzati a richiedere le Erogazioni, con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale.
- 3.4 Una volta ricevuta la proposta di Contratto di Finanziamento Quadro, di Contratto di Cessione di Crediti e/o (a seconda dei casi) di Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS e la ulteriore documentazione di cui al precedente Articolo 3.3, CDP potrà procedere alla sottoscrizione, con data certa attribuita a propria cura e spese con le modalità che CDP stessa definirà a proprio giudizio, della Lettera di Accettazione, che verrà inviata a mezzo messaggio di posta elettronica certificata da CDP al relativo Contraente il Finanziamento presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo indicato nella proposta di Contratto di Finanziamento Quadro, o (a seconda dei casi) nella proposta di Contratto di Cessione di Crediti o nella proposta di Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS. Il Contratto di Finanziamento Quadro, il Contratto di Cessione di Crediti e/o l'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS si intenderanno conclusi tra le parti alla data in cui CDP abbia ricevuto conferma di avvenuta consegna al Contraente il Finanziamento del messaggio di posta elettronica certificata recante la Lettera di Accettazione avente ad oggetto la/e proposta/e contrattuale/i tempo per tempo ricevuta/e (ribadendosi al riguardo, a solo scopo di chiarezza, che nel rispetto dei termini previsti dalla presente Convenzione, saranno ammissibili anche proposte pervenute in momenti differenti e non contestualmente).
- 3.5 Anche in deroga a quanto altrimenti previsto nella presente Convenzione, ciascuna Banca del Credito Cooperativo - tramite la Banca Mandataria del proprio gruppo bancario – potrà: (i) stipulare il Contratto di Finanziamento Quadro, il Contratto di Cessione di Crediti, l'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ; e (ii) sottoscrivere le Richieste di Utilizzo e le richieste di rimborso anticipato facoltativo (anche a fronte di operazioni di surroga). In tali casi ciascuna Banca Mandataria agirà in nome e per conto delle Banche del Credito Cooperativo, appartenenti al gruppo della relativa Banca Mandataria, che avranno fornito loro, mandato con rappresentanza e svolgerà la funzione di banca agente (i.e. mandatario con rappresentanza) ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento Quadro, Contratti di Cessione di Crediti, Atti di Costituzioni di Pegno su Titoli ABS e Contratti di Finanziamento Integrativi e di banca depositaria dei relativi conti correnti, fermo restando che CDP rimarrà del tutto estranea ai rapporti interni tra la Banca Mandataria e le Banche del Credito Cooperativo del rispettivo gruppo bancario, che verranno dalle stesse gestiti in via autonoma.

In conseguenza di quanto precede, in particolare:

- (i) la Banca Mandataria sottoscriverà la proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Quadro di cui all'Articolo 3.3 che precede, del Contratto di Cessione di Crediti, dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ciascuna Richiesta di Utilizzo in nome e per conto delle relative Banche del Credito Cooperativo;
- (ii) la Banca Mandataria fornirà a CDP i documenti di cui all'Articolo 3.3 che precede e l'ulteriore documentazione richiesta ai sensi della presente Convenzione e/o del Contratto di Finanziamento Quadro in relazione a ciascuna Banca del Credito Cooperativo che sia il Contraente il Finanziamento;
- (iii) le Banche del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento per il tramite della rispettiva Banca Mandataria dovranno indicare nel Contratto di Finanziamento Quadro un conto corrente bancario aperto presso la Banca Mandataria che sia funzionale all'operatività di ciascun relativo Finanziamento. Al riguardo, la Banca Mandataria, unitamente alla proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Quadro e del Contratto di Cessione di Crediti dovrà fornire a CDP (a) un *file* di dati in formato aperto (ad esempio, .txt, .csv, .xml) contenente, con riferimento al relativo Contraente il Finanziamento, il Tier 1 Ratio, il Patrimonio di Vigilanza e il Patrimonio di Vigilanza Consolidato; (b) un *file* di dati in formato aperto contenente i dati necessari per censire i Contraenti il Finanziamento con l'indicazione dei relativi conti correnti aperti presso la Banca Mandataria (incluso il relativo codice IBAN) secondo quanto indicato da CDP;
- (iv) le Erogazioni alle Banche del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento per il tramite della rispettiva Banca Mandataria verranno effettuate mediante bonifico bancario sui suddetti conti

correnti aperti presso la Banca Mandataria ed i pagamenti dovuti ai sensi dei Contratti di Finanziamento verranno effettuati dalla Banca Mandataria nei termini stabiliti con bonifico bancario, mediante addebito delle relative somme sui suddetti conti correnti;

- (v) CDP, in prossimità di ciascuna Data di Pagamento Interessi e di ciascuna Data di Pagamento, invierà alla relativa Banca Mandataria un file di dati in formato aperto che indicherà gli importi dovuti per capitale ed interessi da ciascuna Banca del Credito Cooperativo che sia un Contraente il Finanziamento;
  - (vi) la Banca Mandataria, nella sua qualità di mandatario con rappresentanza delle Banche del Credito Cooperativo del rispettivo gruppo bancario di riferimento che siano Contraenti il Finanziamento, provvederà a trasferire a CDP quanto necessario ad adempiere a tutti gli obblighi informativi previsti nella presente Convenzione, nel Contratto di Finanziamento Quadro, nel Contratto di Cessione di Crediti e/o nell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS e nel Contratto di Finanziamento Integrativo, ivi incluso l'obbligo di informativa su base semestrale da adempersi ad ogni Data di Rendicontazione;
  - (vii) fermo restando quanto previsto nel presente Articolo 3.5, la Banca Mandataria, nella sua qualità di mandatario con rappresentanza delle Banche del Credito Cooperativo del rispettivo gruppo bancario di riferimento che siano Contraenti il Finanziamento, sarà l'unico ed esclusivo interlocutore di CDP, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 8, in relazione ai relativi Finanziamenti, in tutte le fasi della relativa procedura;
  - (viii) la Banca Mandataria manterrà una gestione unitaria di tutti i Finanziamenti relativi alle Banche del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento con riferimento sia ai flussi finanziari che ai flussi informativi.
- 3.6 Con riferimento ai Contraenti il Finanziamento che siano Banche del Credito Cooperativo che aderiscono per il tramite di una Banca Mandataria, la rispettiva Banca Mandataria procederà alle verifiche concernenti la completezza dei documenti consegnati ai sensi del precedente Articolo 3.3. Dell'esito delle relative verifiche la Banca Mandataria darà comunicazione a CDP a mezzo messaggio di posta elettronica certificata o e-mail entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della suddetta documentazione. Di conseguenza, CDP potrà procedere alla sottoscrizione della relativa Lettera di Accettazione.
- 3.7 Le Parti si danno atto che le risorse a valere sul Plafond potranno derivare dall'utilizzo da parte di CDP, in tutto o in parte, della Provvista BEI ovvero della Provvista CEB e che, nel caso in cui un Finanziamento sia erogato mediante utilizzo, in tutto o in parte, della Provvista BEI ovvero della Provvista CEB, troveranno applicazione le ulteriori previsioni che saranno oggetto di eventuali futuri addenda alla presente Convenzione al fine di recepire eventuali ulteriori nuove previsioni, obblighi e condizioni dei relativi contratti riferiti alla Provvista BEI ovvero alla Provvista CEB, idonei ad incidere sul contenuto della presente Convenzione e/o dei suoi allegati, qualora gli stessi non siano già disciplinati nella presente Convenzione e nei relativi allegati o non siano recepibili mediante aggiornamenti di natura meramente tecnica secondo le modalità di cui all'Articolo 7.9 che segue.

Nel caso in cui una Banca del Credito Cooperativo intenda revocare il mandato con rappresentanza già conferito alla relativa Banca Mandataria, la Banca del Credito Cooperativo potrà agire in nome e per conto proprio ai sensi e in conformità a quanto previsto all'Articolo 3.3, assumendo gli obblighi di cui al rapporto con CDP governato dalla presente Convenzione e dai relativi Allegati direttamente in nome e per conto proprio. Resta fermo che, in tal caso, la Banca del Credito Cooperativo dovrà revocare il mandato conferito alla Banca Mandataria, mediante comunicazione scritta a mezzo messaggio di posta elettronica certificata, da inviare contestualmente alla relativa Banca Mandataria e a CDP entro 60 giorni prima della Data di Rendicontazione immediatamente successiva. Resta inteso che detta revoca si intenderà efficace nei confronti di CDP e della relativa Banca Mandataria, anche con riferimento ai Finanziamenti concessi antecedentemente alla revoca, al momento della ricezione da parte della Banca del Credito Cooperativo della ricevuta di avvenuta consegna della posta elettronica certificata.

#### **Articolo 4**

##### **Cessione di crediti e altre garanzie in favore di CDP**

- 4.1 Al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento, i Contraenti il Finanziamento (se del caso, anche per conto delle relative Banche Veicolo, ove esistenti) dovranno, antecedentemente all'invio della relativa Richiesta di Utilizzo:
- (i) cedere in garanzia a CDP Crediti di importo in linea capitale ancora non rimborsato (*outstanding*) almeno pari all'Esposizione massima maturanda ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo garantito con la cessione di Crediti, secondo quanto previsto nel Contratto di Cessione di Crediti; o, in alternativa,

- (ii) costituire in favore di CDP un pegno su Titoli ABS di importo in linea capitale ancora non rimborsato (*outstanding*), determinato con le modalità descritte nell'Allegato F (*Caratteristiche e Valore dei Titoli*) dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, almeno pari al 100% (cento per cento) dell'Esposizione maturanda ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo garantito con pegno su Titoli ABS, secondo quanto previsto nell'Atto di Costituzioni di Pegno su titoli ABS, e fornire a CDP tutta la documentazione disciplinante l'operazione di cartolarizzazione cui i Titoli ABS oggetto del pegno si riferiscono, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il prospetto (o *information memorandum*), il contratto di cessione di crediti, il contratto (o contratti) di *servicing*.
- 4.2 Come meglio specificato nei Contratti di Cessione di Crediti, entro ciascuna Data di Erogazione, ciascun Contraente il Finanziamento e – per quanto applicabile – ciascuna Banca Veicolo dovranno porre in essere tutte le formalità necessarie ai sensi delle disposizioni di legge applicabili per rendere opponibili le cessioni dei Crediti, per un ammontare almeno pari all'importo dell'Erogazione richiesta, ai relativi debitori ceduti e ai terzi (compresi i garanti). Tra tali formalità si intendono espressamente comprese, a titolo meramente esemplificativo, ove applicabili, le comunicazioni al Fondo di Garanzia, a SACE S.p.A. e/o a ogni altro garante in grado di rilasciare una Garanzia a Ponderazione Zero nelle forme previste dalla legge e dalle relative disposizioni operative e/o circolari, della circostanza che i Crediti generati con il relativo finanziamento eventualmente dallo stesso garantito sono oggetto di cessione in garanzia in favore di CDP. A solo scopo di chiarezza, si conviene che il predetto obbligo di notifica non si applicherà ai finanziamenti assistiti da una Garanzia a Ponderazione Zero sottostanti il Titolo ABS oggetto di pegno a CDP.
- 4.3 CDP si riserva di acquisire in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio qualsiasi documento (anche in originale) relativo ai Crediti ricevuti in garanzia e alle formalità eseguite ai sensi del precedente Articolo 4.2.
- 4.4 Come meglio previsto nel Contratto di Cessione di Crediti, ciascun Contraente il Finanziamento si impegna a conservare e a far sì che siano conservati da ciascuna Banca Veicolo, anche in nome e per conto di CDP, gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun finanziamento ceduto in garanzia a CDP e/o a ciascun Credito e alle formalità eseguite ai sensi del precedente Articolo 4.2, nonché a rendere tale documentazione accessibile a CDP presso i propri locali nei normali orari d'ufficio nonché a consegnarla in originale ovvero in copia autentica a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi.
- 4.5 In ogni caso, CDP potrà disporre e/o cedere a sua volta, anche in garanzia, in tutto o in parte, i crediti da essa vantati nei confronti dei Contraenti il Finanziamento e/o delle Banche Veicolo, con ogni garanzia accessoria, ivi inclusi i Crediti ricevuti in garanzia.
- 4.6 Resta inteso che il Titolo ABS costituito in pegno ai sensi del precedente articolo 4.1 (ii), dovrà avere, con riserva di CDP di sospendere la relativa richiesta di Erogazione, una durata media ponderata (Weighted Average Life, c.d. "WAL") minima pari a:
- (i) 6 (sei) mesi, in caso il pegno sia costituito a garanzia di Finanziamenti le cui Date di Scadenza Finale cadano alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 18 (diciotto) mesi o 2 (due) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
  - (ii) 1 (uno) anno, in caso il pegno sia costituito a garanzia di Finanziamenti le cui Date di Scadenza Finale cadano alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade fino a 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
  - (iii) 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi, in caso il pegno sia costituito a garanzia di Finanziamenti le cui Date di Scadenza Finale cadano alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade fino a 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione e con Pre-ammortamento Fast o Pre-ammortamento Breve;
  - (iv) 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, in caso il pegno sia costituito a garanzia di Finanziamenti le cui Date di Scadenza Finale cadano alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade (a) fino a 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione e con Pre-ammortamento Lungo ovvero (b) fino a 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione e con Pre-ammortamento Fast o Pre-ammortamento Breve;
  - (v) 4 (quattro) anni, in caso il pegno sia costituito a garanzia di Finanziamenti le cui Date di Scadenza Finale cadano alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade (a) fino a 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione e con Pre-ammortamento Lungo ovvero (b) fino a 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione e con Pre-ammortamento Fast o Pre-ammortamento Breve;
  - (vi) 5 (cinque) anni e 6 (sei) mesi, in caso il pegno sia costituito a garanzia di Finanziamenti le cui Date di Scadenza Finale cadano alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade (a)

fino a 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione e con Pre-ammortamento Lungo ovvero (b) fino a 12 (dodici) anni dopo la relativa Data di Erogazione e con Pre-ammortamento Fast o Pre-ammortamento Breve;

- (vii) 7 (sette) anni, in caso il pegno sia costituito a garanzia di Finanziamenti le cui Date di Scadenza Finale cadano alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade (a) fino a 12 (dodici) anni dopo la relativa Data di Erogazione e con Pre-ammortamento Lungo ovvero (b) fino a 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione e con Pre-ammortamento Fast o Pre-ammortamento Breve;
- (viii) 8 (otto) anni, in caso il pegno sia costituito a garanzia di Finanziamenti le cui Date di Scadenza Finale cadano alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade (a) fino a 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione e con Pre-ammortamento Lungo ovvero (b) fino a 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione e con Pre-ammortamento Fast o Pre-ammortamento Breve;
- (ix) 8 (otto) anni e 6 (sei) mesi, in caso il pegno sia costituito a garanzia di Finanziamenti le cui Date di Scadenza Finale cadano alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade fino a 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione e con Pre-ammortamento Lungo.

## Articolo 5

### Plafond

L'utilizzo del Plafond da parte del Contraente il Finanziamento sarà effettuato sulla base dei seguenti elementi e principi:

- (a) ciascun Contratto di Finanziamento Quadro prevedrà la facoltà del relativo Contraente il Finanziamento di richiedere gli importi a valere sul Plafond secondo quanto previsto nel presente Articolo 5;
- (b) subordinatamente al verificarsi di tutte le condizioni previste nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, l'utilizzo del Plafond sarà riservato a quei Contraenti il Finanziamento che: (i) abbiano stipulato il Contratto di Finanziamento Quadro nel corso del Periodo di Stipula; e (ii) abbiano presentato, con riferimento a ciascun importo richiesto a valere sul Plafond, una proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo (completo della relativa Richiesta di Utilizzo) nel corso del Periodo di Disponibilità, secondo quanto previsto nel presente Articolo 5 e nel Contratto di Finanziamento Quadro;
- (c) subordinatamente alla verifica delle condizioni oltre previste e di quelle previste nel Contratto di Finanziamento Quadro, ciascun Finanziamento potrà essere erogato a ciascuna Data di Erogazione in più Erogazioni, a favore del relativo Contraente il Finanziamento, con le riserve e condizioni che seguono:
  - (i) CDP potrà a sua discrezione decidere di non procedere all'Erogazione per gli importi che eccedano il limite complessivo di concentrazione, di tempo in tempo, determinato da CDP, in conformità alla vigente disciplina dell'Unione Europea, con riferimento alla Esposizione Complessiva del relativo Contraente il Finanziamento (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza *Stand Alone*), nonché alla Esposizione Complessiva Consolidata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Consolidato), fermo restando che la verifica dell'Esposizione Complessiva Consolidata non sarà effettuata nel caso in cui il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca Non Appartenente al Gruppo;
  - (ii) CDP potrà a sua discrezione decidere di non procedere all'Erogazione – ovvero di porre un limite di utilizzo mensile per singolo Contraente il Finanziamento inferiore al limite di cui al successivo Paragrafo (vi) – sulla base di criteri, determinati dalla stessa CDP in via generale per tutti i Contraenti il Finanziamento, di valutazione dell'andamento della qualità degli attivi dei singoli Contraenti il Finanziamento e/o, ove applicabile, dei relativi gruppi bancari di appartenenza nonché di limitare e/o declinare la provvista richiesta dal Contraente il Finanziamento connotato da rilevanti elementi di debolezza (quali, esemplificando, criticità di carattere creditizio e/o reputazionale, anche relative al sistema dei controlli interni adottato), a proprio insindacabile giudizio;
  - (iii) con riferimento alle richieste di Finanziamenti con Data di Scadenza Finale immediatamente successiva alla data che cade 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione, CDP potrà decidere di non procedere alla relativa Erogazione sulla base di criteri, determinati dalla stessa CDP in via generale per tutti i Contraenti il Finanziamento, di valutazione dello *standing* creditizio del singolo Contraente il Finanziamento e/o, ove applicabile, del relativo gruppo bancario di appartenenza;
  - (iv) il Rapporto di Vigilanza Stand Alone non sia superiore al 30% restando inteso che tale limite non troverà applicazione nel caso in cui il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca Capogruppo;

- (v) il Rapporto di Vigilanza Consolidato non sia superiore al 30% restando inteso che tale limite non troverà applicazione nel caso in cui il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca Non Appartenente al Gruppo;
- (vi) viene posto un limite di utilizzo mensile per singolo Contraente il Finanziamento pari a Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00). Su motivata richiesta del Contraente il Finanziamento, che dia evidenza di straordinarie esigenze di finanziamento dei Beneficiari, CDP può, a sua insindacabile discrezione, accordare deroghe a tale limite;
- (vii) Il Contraente il Finanziamento abbia provveduto alla cessione di Crediti, ai sensi di quanto previsto dal Contratto di Cessione di Crediti, ovvero abbia costituito un pegno su Titoli ABS, ai sensi di quanto previsto dall'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, in misura (determinata con riferimento all'importo in linea capitale ancora non rimborsato (*outstanding*), secondo quanto previsto nel Contratto di Cessione di Crediti ovvero nell'Allegato F (*Caratteristiche e Valore dei Titoli*) dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS) almeno pari all'importo dell'Erogazione richiesta. Inoltre, sarà ulteriore condizione per l'Erogazione l'avvenuta consegna a CDP, almeno entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi antecedenti la relativa Data di Erogazione, (i) nel caso di costituzione di pegno su Titoli ABS, della documentazione disciplinante l'operazione di cartolarizzazione ai sensi dell'Articolo 4.1 della presente Convenzione e (ii) nel caso di cessione di Crediti, del Contratto di Cessione Integrativo, come definito nel Contratto di Cessione di Crediti, unitamente all'elenco dei relativi Crediti ceduti che dovrà essere inviato per via telematica, sulla base del modello e secondo le modalità predisposte da CDP e pubblicate sul proprio sito internet.

In aggiunta a quanto precede, CDP avrà la facoltà di modificare, per la generalità dei Contraenti il Finanziamento ed al fine di contenere il rischio di concentrazione e mantenere l'impostazione di un'esposizione equilibrata del prodotto al rischio sistemico bancario italiano, i suddetti limiti ovvero di introdurne di ulteriori, dandone comunicazione, almeno con 10 (dieci) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla data di efficacia delle predette modifiche, attraverso apposita pubblicazione sui siti internet di CDP e di ABI;

- (d) ferme restando le condizioni di cui sopra e quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro, al fine di richiedere a CDP un Finanziamento ad una determinata Data di Erogazione, ciascun Contraente il Finanziamento dovrà inviare di volta in volta a CDP una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (completa della relativa Richiesta di Utilizzo), nella forma e con le modalità indicate nel Contratto di Finanziamento Quadro. Tale proposta dovrà essere inviata successivamente all'avvenuta pubblicazione da parte di CDP, ai sensi dell'Articolo 3.2 (ii) della presente Convenzione, dei valori del Margine applicabili alle Erogazioni da effettuarsi alla relativa Data di Erogazione ed almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima di tale Data di Erogazione.

Ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà per lo meno indicare:

- (i) la tipologia di garanzia a fronte della quale si richiede l'Erogazione (i.e. cessione in garanzia di Crediti o costituzione di un pegno su Titoli ABS, in favore di CDP);
- (ii) la relativa Data di Erogazione (che dovrà necessariamente essere la prima Data di Erogazione immediatamente successiva alla consegna della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo);
- (iii) l'importo complessivo delle Erogazioni richieste;

un'attestazione da cui risulti che, alla data della proposta del Contratto di Finanziamento Integrativo, il Rapporto di Vigilanza Stand Alone (salvo che il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca Capogruppo) e il Rapporto di Vigilanza Consolidato (salvo che il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca Non Appartenente al Gruppo) non sono superiori al 30%.

Ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, comprenderà, come documento ad essa allegato, la relativa Richiesta di Utilizzo, secondo quanto meglio previsto nel successivo Articolo 5 (g) e nel Contratto di Finanziamento Quadro;

- (e) l'originale di ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere inviato a CDP, con le modalità previste nel relativo Contratto di Finanziamento Quadro, unitamente alla documentazione ivi indicata;
- (f) una volta ricevuta una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, CDP avrà facoltà di comunicare, entro la relativa Data di Erogazione, la propria intenzione di non poter accettare tale proposta per l'indisponibilità, totale o parziale, delle somme richieste ovvero per la mancanza dei presupposti e/o dei requisiti per potervi accedere, previsti nel Contratto di Finanziamento e nella presente Convenzione, ovvero, in considerazione della disciplina dell'Unione Europea vigente in materia di concentrazione dei rischi. In mancanza di tale comunicazione da parte di CDP entro la Data di Erogazione, il Contratto di Finanziamento

Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriore formalità da parte di CDP o del Contraente il Finanziamento, a decorrere dal momento dell'Erogazione effettuata da CDP alla Data di Erogazione indicata nella proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e nella allegata Richiesta di Utilizzo;

- (g) ciascuna Erogazione dei Finanziamenti sarà, inoltre, condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni:
- (i) la ricezione da parte di CDP dal relativo Contraente il Finanziamento, nel rispetto dei termini indicati al precedente Paragrafo (d), della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e della relativa Richiesta di Utilizzo. La Richiesta di Utilizzo, che si intenderà irrevocabile, dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione: (i) dell'ammontare delle Erogazioni richieste, la cui somma dovrà coincidere con l'importo complessivo delle Erogazioni indicato nella relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo; (ii) della relativa Data di Erogazione; (iii) della/delle Data/e di Scadenza Finale relativa/e a ciascuna Erogazione richiesta nella Richiesta di Utilizzo, da indicarsi a scelta del relativo Contraente il Finanziamento; (iv) della Prima Data di Pagamento, che dovrà essere unica per ciascuna Erogazione avente la medesima Data di Scadenza Finale; (v) con riferimento a ciascuna Erogazione richiesta, a scelta della Parte Finanziata, se si tratti di una Erogazione regolata dall'Euribor ovvero dal Tasso Finanziariamente Equivalente; (vi) di quali debbano essere considerate Erogazioni di Finanziamenti Ponderazione Zero e quali Erogazioni di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e (vii) con riferimento a ciascuna Erogazione richiesta se si tratti di una Erogazione garantita con la cessione di Crediti o con la costituzione di pegni su Titoli ABS;
  - (ii) l'assenza di inadempimenti del Contraente il Finanziamento (e/o delle relative Banche Veicolo, se del caso) alle obbligazioni dagli stessi assunte ai sensi del Contratto di Finanziamento, del Contratto di Cessione di Crediti e/o dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS;
  - (iii) le ulteriori condizioni indicate nel Contratto di Finanziamento Quadro; e
  - (iv) nel caso di collateralizzazione mediante costituzione di pegno su Titoli ABS, la ricezione di un prospetto nella forma di cui all'Allegato B all'Atto di Costituzione di Pegno, aggiornato alla data di trasmissione del Contratto di Finanziamento Integrativo circa le caratteristiche del loro sottostante (ivi inclusa, senza limitazione, un dettaglio circa la quota di Crediti cartolarizzati che beneficino di Garanzia a Ponderazione Zero.
- (h) ferma restando la facoltà di CDP di cui al successivo Paragrafo (l), l'utilizzo del Plafond avverrà fino ad esaurimento delle relative risorse (anche con riferimento alle singole tipologie di durata del Finanziamento indicate dai Contraenti il Finanziamento) sulla base dell'ordine cronologico di ricezione da parte di CDP delle proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo, che siano state accettate da CDP ai sensi del precedente Paragrafo (f). CDP renderà pubblica sul proprio sito internet, con aggiornamenti periodici, la disponibilità residua del Plafond;
- (i) resta inteso che CDP, previa consultazione con ABI, potrà variare o diversamente articolare i parametri per la determinazione del Margine ai sensi della definizione di "Margine", dandone comunicazione sul proprio sito internet con almeno 8 (otto) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione prescelta per l'efficacia di tale variazione. Il Margine così diversamente calcolato si applicherà soltanto alle Erogazioni effettuate a partire dalla Data di Erogazione (inclusa) prescelta per l'efficacia di tale variazione;
  - (j) resta inteso che CDP avrà la facoltà di introdurre periodi di rimborso ulteriori rispetto a quelli richiamati nella definizione di "Data di Scadenza Finale". La previsione di tali nuove Date di Scadenza Finali sarà comunicata da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet e con comunicazione ad ABI che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet, con almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione prescelta per l'efficacia di tale introduzione;
  - (k) CDP si riserva la facoltà di trasformare il Plafond in uno strumento il cui utilizzo avvenga su base rotativa. In tal caso, a far data dalla relativa comunicazione da parte di CDP sul proprio sito internet, gli importi dei Finanziamenti di volta in volta rimborsati andranno nuovamente ad alimentare le risorse del Plafond e saranno messi nuovamente a disposizione di tutti Contraenti il Finanziamento che li potranno utilizzare secondo le modalità, i termini e le condizioni di cui alla presente Convenzione ed ai relativi Contratti di Finanziamento;
  - (l) CDP si riserva la facoltà di destinare, per le finalità della presente Convenzione, nuove risorse, aggiuntive per incrementare la dotazione del Plafond, dandone comunicazione mediante pubblicazione sui siti internet di CDP e di ABI;
  - (m) resta inteso che in caso di esercizio delle facoltà di cui ai Paragrafi (k) e (l) che precedono resteranno applicabili le modalità, i termini e le condizioni di cui alla presente Convenzione ed ai relativi Contratti di Finanziamento, come eventualmente modificati e/o integrati da parte di CDP in accordo con ABI, mediante comunicazione a ciascun Contraente il Finanziamento. I nuovi termini e condizioni introdotti da CDP e comunicati a ciascun Contraente il Finanziamento si applicheranno soltanto alle Erogazioni effettuate

successivamente alle suddette comunicazioni e si intenderanno espressamente accettate da ciascun Contraente il Finanziamento che, successivamente al ricevimento della predetta comunicazione, presenti una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.

## Articolo 6

### Finanziamenti Imprese

- 6.1 Fatto salvo quanto previsto nel presente Articolo 6 ovvero nei Contratti di Finanziamento Quadro, i termini e le condizioni dei Finanziamenti Imprese verranno negoziati e determinati dai relativi Contraenti il Finanziamento nella loro assoluta autonomia. I procedimenti istruttori e di delibera interni non verranno in alcun modo influenzati o monitorati da CDP che lascia tali processi alla esclusiva competenza e responsabilità dei relativi Contraenti il Finanziamento, i quali autonomamente esamineranno le richieste e decideranno di procedere con le operazioni assumendosene il relativo rischio.
- 6.2 Gravano pertanto esclusivamente sui Contraenti il Finanziamento – che si impegnano nei confronti di CDP anche per il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per qualsiasi componente del proprio gruppo che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP, con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità di CDP - tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti Imprese, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – gli obblighi in materia di antiriciclaggio e di identificazione della clientela, gli obblighi di trasparenza, gli obblighi in materia di legge sull'usura, il divieto di concedere finanziamenti alle società di cui all'art. 1, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220, e più in generale tutti gli obblighi derivanti in capo al Contraente il Finanziamento dalla stipula dei Finanziamenti Imprese, nonché tutti gli ulteriori eventuali obblighi derivanti dalla peculiare natura della provvista utilizzata.
- 6.3 Ciascuna Banca - con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per qualsiasi componente del proprio gruppo che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP - dovrà (i) a fronte di richieste di finanziamento formulate dai Beneficiari, informare la propria clientela dell'esistenza dei prodotti che si avvalgono della provvista CDP; (ii) dare adeguata e diffusa pubblicità all'iniziativa di cui alla presente Convenzione che la relativa Banca intenda attivare sia nelle proprie filiali che attraverso la diffusione presso la propria clientela di documentazione informativa cartacea o via web; e (iii) garantire l'accesso ai propri processi di istruttoria a tutti i Beneficiari su tutto il territorio nazionale di effettiva operatività senza alcuna discriminazione. Ciascuna Banca prende atto che CDP si riserva la facoltà di sottoporre direttamente ai Beneficiari questionari finalizzati a misurare l'impatto degli interventi effettuati dai Beneficiari con i Finanziamenti Imprese supportati dalla provvista messa a disposizione da CDP.
- 6.4 In relazione a ciascun Finanziamento Imprese verrà specificato all'interno del relativo contratto ovvero con comunicazioni a latere che l'operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione da CDP, indicandone il relativo costo e la relativa durata. Le condizioni finali applicate ai Beneficiari dovranno tenere conto del costo della provvista resa disponibile da CDP senza con ciò pregiudicare la valutazione delle condizioni relative ai Finanziamenti Imprese.
- 6.5 I Finanziamenti Imprese saranno concessi, nel rispetto delle soglie massime di cui al successivo Articolo 6.7, per i seguenti scopi:
- (a) finanziare, anche nella forma del *leasing* finanziario iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa PMI o Impresa MID ovvero spese della stessa riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali ovvero esigenze di capitale circolante della stessa, per quanto riguarda i Finanziamenti Imprese erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 18 (diciotto) mesi, 2 (due) anni, 3 (tre) anni ovvero 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione; e/o
  - (b) finanziare iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa PMI o Impresa MID ovvero spese della stessa riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali, per quanto riguarda i Finanziamenti Imprese erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 7 (sette) anni, 10 (dieci) anni, 12 (dodici) anni, 15 (quindici) anni ovvero 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione;

Resta in ogni caso inteso che non potranno essere richiesti Finanziamenti con Data di Scadenza Finale che cade 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione.

A scopo di chiarezza, si precisa che i Finanziamenti Imprese potranno essere concessi in *pool* e il Contraente il Finanziamento potrà rendicontare la quota di tali Finanziamenti Imprese di propria partecipazione, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 3.2 (xi).



Resta in ogni caso esclusa la possibilità di usufruire delle risorse messe a disposizione da CDP con la presente Convenzione per:

- (1) operazioni di ristrutturazione di debiti pregressi, che non potranno, pertanto, essere oggetto dei Finanziamenti Imprese, restando inteso che ferma ogni previsione della presente Convenzione e del Contratto di Finanziamento Quadro (ivi inclusi, a scopo di chiarezza, gli importi massimi dei Finanziamenti Imprese ivi previsti), saranno ammessi i Finanziamenti Imprese erogati a fronte di operazioni di rinegoziazione aventi le caratteristiche di cui all'art. 13, comma 1, lettera e) del decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (così come modificato dalla legge di conversione n. 40/2020) del debito del relativo Beneficiario (ivi incluse operazioni di rifinanziamento), purché il nuovo Finanziamento Imprese preveda l'erogazione al medesimo Beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, restando inteso in tal caso che: (i) ove finalizzato a finanziare investimenti, non sarà necessario che tali investimenti siano da realizzare e/o in corso di realizzazione, salvo che per gli investimenti da finanziarsi mediante le porzioni di credito aggiuntivo; e, a scopo di chiarezza (ii) non costituirà requisito strettamente necessario l'effettiva concessione della garanzia del Fondo di Garanzia di cui al suddetto art. 13, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (così come modificato dalla legge di conversione n. 40/2020) in relazione al relativo Finanziamento Imprese, e
- (2) finanziare PMI e Imprese MID che operano nell'ambito dei settori merceologici classificati con i seguenti codici ATECO<sup>1</sup>: (i) 92.00 Attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo; (ii) 01.15.00 Coltivazione di tabacco; (iii) 12.00.00 Produzione di prodotti di tabacco; (iv) 46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo; (v) 46.35 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco, (vi) 47.26.01 Commercio al dettaglio di tabacco in qualsiasi forma e (vii) 96.99.92 Servizi di incontro ed eventi simili.

6.6 Resta inteso che i Finanziamenti Imprese dovranno avere una durata non inferiore a:

- (i) 9 (nove) mesi, per quanto riguarda i Finanziamenti Imprese erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 18 (diciotto) mesi dopo la relativa Data di Erogazione;
- (ii) 1 (uno) anno, per quanto riguarda i Finanziamenti Imprese erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 2 (due) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
- (iii) 1 (uno) anno, per quanto riguarda i Finanziamenti Imprese erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
- (iv) 2 (due) anni, per quanto riguarda i Finanziamenti Imprese erogati mediante utilizzo della provvista derivante dai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
- (v) 3 (tre) anni, per quanto riguarda i Finanziamenti Imprese erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
- (vi) 5 (cinque) anni, per quanto riguarda i Finanziamenti Imprese erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
- (vii) 10 (dieci) anni, per quanto riguarda i Finanziamenti Imprese erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 12 (dodici) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
- (viii) 12 (dodici) anni, per quanto riguarda i Finanziamenti Imprese erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione.

<sup>1</sup> Come modificati ai sensi della classificazione delle attività economiche - ATECO 2025.

- (ix) 15 (quindici) anni, per quanto riguarda i Finanziamenti Imprese erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione.
- 6.7 Ciascun Finanziamento Imprese potrà essere concesso nel rispetto delle seguenti soglie massime di importo unitario:
- (i) Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) in caso di Finanziamento Impresa concesso a una PMI;
- (ii) Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) in caso di Finanziamento Impresa concesso a una Impresa MID.
- 6.8 A mero scopo di chiarezza si precisa che, nel rispetto di ogni altra previsione contenuta nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, ciascun Contraente il Finanziamento (e ciascuna Banca Veicolo, se del caso) potrà erogare in favore del medesimo Beneficiario più Finanziamenti Imprese di diversa o della medesima tipologia.
- 6.9 Con riferimento ai Finanziamenti Imprese, è fatta salva la possibilità che gli stessi beneficino di tutti gli interventi di garanzia, pubblici e privati, eventualmente disponibili che siano compatibili con le disposizioni del relativo contratto di Finanziamento Imprese (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie rilasciate da parte del Fondo di Garanzia, SACE S.p.A., ISMEA, fondi regionali di garanzia, Confidi, etc.).
- 6.10 Resta inteso che il Finanziamento Imprese è realizzato utilizzando la provvista del Plafond messo a disposizione da CDP e che l'erogazione del Finanziamento Imprese è, quindi, subordinata al ricevimento da parte del Contraente il Finanziamento della quota di Plafond corrispondente da parte di CDP. Pertanto, ove anche le istruttorie del Contraente il Finanziamento siano state completate con esito positivo, in caso di mancato ottenimento - secondo le previsioni della presente Convenzione e/o del Contratto di Finanziamento Quadro - della quota di Plafond da parte di CDP o comunque dell'ottenimento in misura parziale, il Finanziamento Imprese non potrà essere concesso o potrà essere eventualmente ridotto rispetto alla richiesta iniziale, senza alcuna responsabilità a carico del Contraente il Finanziamento, né di CDP.
- 6.11 Il possesso, a seconda dei casi, dei requisiti soggettivi di "PMI" e "Impresa MID" previsti nella presente Convenzione potrà essere dichiarato dal relativo Beneficiario.
- 6.12 A scopo di chiarezza si precisa che i Finanziamenti Imprese non potranno erogarsi nella forma tecnica di strumenti rotativi (quale, ad esempio, lo scoperto bancario).

## **Articolo 7**

### **Miscellanea**

- 7.1 La presente Convenzione costituisce la trasposizione integrale di tutte le intese intervenute tra ABI e CDP in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo.
- 7.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola.
- 7.3 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (e/o dell'analoga normativa di volta in volta vigente in materia di *privacy*) laddove applicabili.
- 7.4 Tutti i costi, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e dei Contratti di Finanziamento e per l'implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione e dal Contratto di Finanziamento, resteranno a carico della parte che li ha sostenuti.
- 7.5 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni tra le Parti relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi e numeri:
- (i) se ad ABI:

**Associazione Bancaria Italiana**

Piazza del Gesù n. 49

00186 – Roma

PEC: [abi@pec.abi.it](mailto:abi@pec.abi.it)

Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale

- (ii) se a CDP:

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito n. 4

00185 – Roma

PEC: [cdpspa@pec.cdp.it](mailto:cdpspa@pec.cdp.it)

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

ovvero presso il diverso indirizzo, compresi nel territorio italiano, che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data della presente Convenzione in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo alla presente Convenzione, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi nel corso ovvero comunque in relazione a procedimenti contenziosi.

- 7.6 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1419 del codice civile, nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute nella presente Convenzione risultino invalide, le Parti negozieranno in buona fede e si adopereranno per sostituire le pattuizioni invalide in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico della presente Convenzione e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti.
- 7.7 Le Parti riconoscono e prendono atto che i Finanziamenti erogati a valere sul Plafond, nonché le relative formalità e garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento e forma prestate, compresi gli atti relativi alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, godranno delle esenzioni dalle imposte indirette di cui all'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003.
- 7.8 Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici etici e modelli organizzativi (rispettivamente il "Codice Etico di Ciascuna delle Parti" e il "Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti" e, con riferimento esclusivo a CDP, "il Codice Etico CDP" e il "Modello CDP"), disponibili sui rispettivi siti internet, e di conoscerne integralmente il contenuto. ABI dichiara inoltre di aver preso visione della Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti, a tale riguardo, si impegnano reciprocamente, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:
- (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ciascuna delle Parti o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
  - (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e
  - (iii) i collaboratori su base continuativa di ciascuna delle Parti,

a violare i principi specificati nel Codice Etico di Ciascuna delle Parti e nel Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti e nella Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP.

- 7.9 Alla presente Convenzione ed ai relativi Allegati CDP potrà apportare, previa intesa con ABI, aggiornamenti di natura meramente tecnica, successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, dandone comunicazione sul proprio sito internet, antecedentemente alla data di entrata in vigore dei predetti aggiornamenti.

## **Articolo 8**

### **Digitalizzazione**

- 8.1 I documenti previsti dalla presente Convenzione, ivi inclusi la modulistica e gli schemi finalizzati (i) al perfezionamento del Contratto di Finanziamento Quadro, dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun Contratto di Cessione Integrativo e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo; (ii) alle Erogazioni a valere sui Plafond; e (iii) ad ogni altro adempimento connesso con ciascun Finanziamento, verranno resi disponibili da CDP in una specifica area ad accesso riservato del proprio sito internet: [www.cdp.it](http://www.cdp.it).
- 8.2 I Contraenti il Finanziamento saranno tenuti ad utilizzare esclusivamente i documenti di cui al precedente Articolo 8.1, a pena di irricevibilità dei medesimi. La procedura di accreditamento all'area ad accesso riservato sarà resa disponibile da CDP entro 3 (tre) giorni precedenti il termine iniziale del Periodo di Stipula.
- 8.3 Ferme restando le modalità di trasmissione dei documenti previste ai sensi della presente Convenzione, CDP si riserva la possibilità di offrire procedure di gestione attraverso il canale digitale, anche attraverso strumenti di cooperazione applicativa, di alcune fasi o dell'intero processo di concessione dei Finanziamenti,

ivi inclusi il perfezionamento dei relativi contratti, la trasmissione delle varie richieste, i flussi di rendicontazione e ogni altro documento prodromico, accessorio e conseguente ai Finanziamenti, previa comunicazione sul sito internet di CDP [www.cdp.it](http://www.cdp.it), con un preavviso di 3 (tre) giorni rispetto all'avvio della relativa operatività. Tali procedure saranno conformi alla vigente normativa in materia di documento informatico, di firma digitale e di strumenti e/o canali di comunicazione digitali, di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e delle relative regole tecniche.

## **Articolo 9**

### **(Legge regolatrice – Foro competente)**

- 9.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
- 9.2 La soluzione di ogni controversia inerente la presente Convenzione, la sua validità, efficacia ed adempimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

**ALLEGATO 1 – PARTE I**  
**ALLA CONVENZIONE**

**CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO (PROPOSTA) NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE  
SIA UNA BANCA CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO PROPRIO**

Spett.le

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito, 4

00185 Roma

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

Egredi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto (come di seguito definito)

## CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

tra

(1)

\_\_\_\_\_ una banca, con sede legale  
in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ capitale sociale pari ad euro \_\_\_\_\_, interamente versato, iscritta al Registro delle  
Imprese \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e Partita IVA  
n. \_\_\_\_\_ iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario  
\_\_\_\_\_], iscritto all'Albo dei  
Gruppi Bancari al n. \_\_\_\_\_] (la "Parte Finanziata");

e

(2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "CDP" o la "Parte Finanziatrice" e/o in qualità di agente di calcolo, l'"Agente di Calcolo").

(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le "Parti" e ciascuna una "Parte")

### PREMESSO CHE

- A Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 22 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e dell'articolo 3, comma 4 *bis*, del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9 aprile 2009, come modificato ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, CDP può utilizzare i fondi di cui all'articolo 5, comma 7 lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, per concedere ai soggetti bancari finanziamenti a condizioni di mercato destinati al finanziamento delle imprese per finalità di sostegno dell'economia.
- B In data 24 febbraio 2026, CDP e l'Associazione Bancaria Italiana (l'"ABI"), hanno sottoscritto una convenzione (la "Convenzione"), ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle Banche a valere sul Plafond, per consentire alle Banche di effettuare operazioni di finanziamento in favore dei Beneficiari (ciascuno dei suddetti termini come definiti nella Convenzione), mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP a condizioni di mercato e garantita mediante la cessione in garanzia di crediti in bonis verso imprese italiane già perfezionati ed erogati al momento di utilizzo del Plafond, ovvero mediante la costituzione di pegno su titoli "asset backed" emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui alla Convenzione.
- C La Parte Finanziata ha richiesto alla Parte Finanziatrice di aderire alla Convenzione al fine di poter richiedere l'Erogazione dei Finanziamenti (come di seguito definiti) per i fini di cui all'Articolo 2.2 ("Scopo") del presente Contratto.
- D La Parte Finanziatrice, in virtù di quanto previsto ai sensi della Convenzione, è disposta a sottoscrivere il presente Contratto e a mettere a disposizione della Parte Finanziata i Finanziamenti ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.

### TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ARTICOLO 1

##### PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1.1 **Premesse:** le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

## 1.2 Definizioni:

Ove non altrimenti definiti nel presente Contratto, i termini qui indicati con le iniziali in lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nella Convenzione.

Nel presente Contratto:

**“Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS”**: indica l'atto di costituzione in pegno di Titoli ABS di importo in linea capitale ancora non rimborsato (*outstanding*), determinato con le modalità descritte nell'Allegato F (*Caratteristiche e Valore dei Titoli*) dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, almeno pari al 100% dell'Esposizione Garantita con Pegno, che potrà essere sottoscritto tra la Parte Finanziata e CDP, ai sensi dell'Articolo 4 della Convenzione, secondo il testo di cui all'Allegato 1, Parte V (*Modello di Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS*) della Convenzione stessa e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'Articolo 8 (*Digitalizzazione*) della Convenzione. Resta inteso che l'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS potrà essere perfezionato successivamente alla data di conclusione del presente Contratto ma, in ogni caso, antecedentemente alla sottoscrizione del primo Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi del quale maturerà una quota parte di Esposizione Complessiva non garantita dalla cessione di Crediti.

**“Banca Veicolo”**: indica ciascuna Banca o ciascun intermediario finanziario autorizzato ai sensi del TUB appartenente al gruppo bancario di appartenenza della Parte Finanziata attraverso il quale quest'ultima abbia deciso, ai sensi del successivo Articolo 2.4 (*“Banche Veicolo”*), di veicolare (ai fini della concessione dei Finanziamenti Imprese ai Beneficiari) tutta o parte della provvista di cui al presente Contratto.

**“Beneficiari”**: indica le PMI e le Imprese MID.

**“Codice della Crisi e dell'Insolvenza”**: indica il decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), come successivamente modificato e integrato.

**“Codice Etico”**: ha il significato di cui all'Articolo 8.1.8 del presente Contratto.

**“Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo”**: indica:

- (i) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento, lo 0,125% dell'ammontare della relativa Erogazione in essere da rimborsare anticipatamente alla Data di Rimborso Anticipato prescelta dalla Parte Finanziata;
- (ii) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, un importo, calcolato da CDP alla data che cade 15 (quindici) Giorni Lavorativi precedenti la Data di Rimborso Anticipato prescelta dalla Parte Finanziata per il rimborso anticipato e comunicato alla Parte Finanziata almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi precedenti a tale data, pari alla differenza, se positiva, tra:
  - (a) il valore attuale, calcolato tramite i Fattori di Sconto, delle rate (quote capitale così come definite nel Piano di Rimborso e relativi interessi); e
  - (b) le quote capitale definite nel Piano Rimborso.

**“Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio”**: indica (i) lo 0,05% dell'ammontare della porzione del Finanziamento Senza Ponderazione Zero in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato obbligatorio; ovvero (ii) lo 0,10% dell'ammontare della porzione del Finanziamento Ponderazione Zero in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato obbligatorio.

**“Contratto”**: indica il presente contratto di finanziamento quadro, le sue premesse ed ogni suo Allegato, così come eventualmente, di tempo in tempo, modificati e/o integrati.

**“Contratto di Cessione di Crediti”**: indica il contratto di cessione in garanzia a CDP di Crediti vantati dalla Parte Finanziata, secondo il testo di cui alla rispettiva parte dell'allegato (1) alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

**“Contratto/i di Finanziamento Integrativo/i”**: indica ciascun contratto stipulato tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice ai sensi dell'Articolo 4.1 (*“Stipula dei Contratti di Finanziamento Integrativi”*), in base al quale vengono precisati i termini del presente Contratto con riferimento ai Finanziamenti a valere sul Plafond, secondo il testo di cui all'Allegato (1) al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

**“Crediti”**: indica i crediti di natura pecuniaria già esistenti al momento di ciascuna richiesta di Erogazione a valere sul Plafond, unitamente alle relative garanzie e accessorie, vantati a qualsiasi titolo dalla Parte Finanziata (o da una società veicolo di cartolarizzazione che abbia emesso Titoli ABS spettanti alla Parte Finanziata) nei confronti di imprese italiane di qualunque dimensione (e di eventuali relativi garanti) ai sensi di contratti di finanziamento (in qualunque forma tecnica e comunque denominati) conclusi tra tali imprese e la Parte Finanziata (o i danti causa di quest’ultima), ivi inclusi i crediti vantati nei confronti di un Beneficiario derivanti da un Finanziamento Imprese già erogato al momento della richiesta di Erogazione.

**“Crediti Incagli”**: indica i Crediti che siano stati classificati come “incagli” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dalla Parte Finanziata e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Veicolo, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

**“Crediti Ponderazione Zero”**: indica la porzione dei Crediti derivanti dall’erogazione di finanziamenti che, in base alle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, possano beneficiare di una Garanzia a Ponderazione Zero e a condizione che tale strumento di garanzia permanga pienamente valido ed efficace in favore di CDP successivamente, a seconda dei casi, alla cessione in garanzia alla medesima di detti Crediti ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti o alla costituzione del pegno sul Titolo ABS di cui i predetti finanziamenti rappresentino il sottostante, ai sensi dell’Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS.

**“Crediti Senza Ponderazione Zero”**: indica i Crediti (o porzioni di essi) derivanti dall’erogazione di finanziamenti, diversi dai Crediti Ponderazione Zero.

**“Crediti Sofferenze”**: indica i Crediti che siano stati classificati come “sofferenze” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dalla Parte Finanziata e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Veicolo ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

**“Data di Erogazione”**: indica, a decorrere dal 20 marzo 2026 (incluso) per tutto il Periodo di Disponibilità applicabile, i giorni 5 e 20 di ciascun mese solare, (restando inteso che, qualora tali date non coincidessero con un Giorno Lavorativo, la relativa Data di Erogazione coinciderà con il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), ad eccezione del giorno 20 del mese di agosto.

**“Data di Firma”**: indica la data in cui la Parte Finanziatrice abbia ricevuto conferma di avvenuta consegna alla Parte Finanziata del messaggio di posta elettronica certificata recante la Lettera di Accettazione del presente Contratto sottoscritta dalla Parte Finanziatrice, secondo quanto previsto dalla Convenzione.

**“Data di Pagamento”**: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), a decorrere dalla Prima Data di Pagamento applicabile sino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa).

**“Data di Pagamento Interessi”**: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dal 30 giugno 2026 (i.e. la prima Data di Pagamento Interessi) fino alla Data di Scadenza Finale, inclusa.

**“Data di Rendicontazione”**: indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2026 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).

**“Data di Rimborso Anticipato”**: indica ciascuna Data di Pagamento Interessi a partire da quella immediatamente successiva alla data che cade 12 (dodici) mesi dopo la relativa Data di Erogazione, in concomitanza con le quali la Parte Finanziata potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond.

**“Data di Rimborso Anticipato per Surroga”**: indica l’ultimo giorno di ciascun mese, a partire dall’ultimo giorno del mese successivo a quello di Erogazione, a decorrere dal quale la Parte Finanziata potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti, per un importo non superiore alla somma degli importi dei finanziamenti da cui sorgano Crediti ceduti in garanzia a CDP ovvero sottostanti il Titolo ABS su cui è stato costituito il pegno in favore di CDP, che siano oggetto di estinzione anticipata per surroga ai sensi dell’articolo 120-quater, comma 9, lettera a-bis) del TUB.

**“Data di Scadenza Finale”**: indica la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 18 (diciotto) mesi, 2 (due), 3 (tre), 5 (cinque), 7 (sette), 10 (dieci), 12 (dodici), 15 (quindici) ovvero 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione, come specificato a scelta della Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Utilizzo, da inviarsi in relazione a ciascuna Erogazione, ai sensi del presente Contratto e/o di un Contratto di Finanziamento Integrativo. Resta inteso che la Parte Finanziata potrà richiedere nella medesima



Richiesta di Utilizzo Erogazioni con diverse Date di Scadenza Finali.

**“D.lgs. 231/2001”**: indica il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla *“disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, come successivamente modificato e integrato.

**“Erogazione”**: indica:

- (i) prima dell'erogazione delle somme da parte di CDP, ciascun importo richiesto, in una Richiesta di Utilizzo; e/o
- (ii) successivamente, ciascun importo erogato,

a valere su un Finanziamento, ai sensi del presente Contratto e di un Contratto di Finanziamento Integrativo.

**“Esposizione Garantita con Pegno”**: indica l'importo in linea capitale, di tempo in tempo, erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Garantiti con Pegno, aumentato dell'importo complessivo delle Erogazioni richieste in ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo relativo a Finanziamenti Garantiti con Pegno e rispetto a cui CDP non abbia manifestato la propria intenzione di non accettare tale proposta; resta inteso che la minor somma che CDP abbia accettato di erogare rispetto all'importo delle Erogazioni richieste da un Contraente il Finanziamento in una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo relativo a Finanziamenti Garantiti con Pegno dovrà essere computata al fine del calcolo dell'Esposizione Garantita con Pegno.

**“Euribor”**: indica il tasso di interesse Euribor (*Euro Interbank Offered Rate*) per un periodo pari al Periodo di Interessi pertinente amministrato dall'*European Money Markets Institute* (“EMMI” o altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso per la rilevazione dell'Euribor) e pubblicato alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) nel Giorno di Quotazione Euribor sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360 (o alla pagina che dovesse sostituirla in futuro, anche di altro fornitore del servizio che dovesse sostituire Thomson Reuters), del circuito Reuters, con il metodo di calcolo giorni effettivi/360. Qualora la durata di un periodo di interesse non coincida con le durate oggetto di rilevazione disponibili sul circuito Reuters (la **“Durata Standard”**), sarà utilizzato, ai fini della determinazione degli interessi da corrispondere per tale periodo, il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le rilevazioni dell'Euribor di Durata Standard più vicina per difetto alla durata del periodo di riferimento e di Durata Standard più vicina per eccesso alla durata del periodo di riferimento, arrotondato, qualora non coincida con il terzo decimale, al terzo decimale superiore. In caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzate per la rilevazione dell'Euribor alla data di conclusione della Convenzione, verrà utilizzato l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011 dell'8 giugno 2016, come modificato o eventualmente sostituito (**“Regolamento Benchmark”**). In caso di mancanza di rilevazione temporanea, sarà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor. Ove invece l'Euribor, anche in linea con quanto previsto dall'art.23 ter, comma 2, del Regolamento Benchmark, (i) sia ufficialmente dichiarato da parte dell'autorità di vigilanza competente un indice di riferimento non più rappresentativo o (ii) cessi in modo definitivo di essere disponibile (per disposizione dell'amministratore o dell'autorità di vigilanza competente o in qualsiasi altro caso) o utilizzabile, verrà utilizzato, dalla data di effettiva non disponibilità, non utilizzabilità o non rappresentatività, l'Indice Alternativo. Per “Indice Alternativo” si intende l'indice (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che (i) nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato in sostituzione dell'Euribor (a) per legge o (b) dalla Banca Centrale Europea, o da altra autorità o organismo competente o (c) dal gruppo di lavoro o comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente o (d) da EMMI (o qualsiasi altro soggetto che subentri nell'amministrazione di tale indice) o, in mancanza di tale individuazione, (ii) venga riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce l'Euribor.

**“Evento di Decadenza”**: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.1.1 (*“Decadenza dal beneficio del termine”*) del presente Contratto.

**“Evento di Recesso”**: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.3.1 (*“Recesso”*) del presente Contratto.

**“Evento di Risoluzione”**: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.2.1 (*“Risoluzione”*) del presente Contratto.

**“Evento Rilevante”**: indica un Evento di Decadenza, un Evento di Recesso o un Evento di Risoluzione.

**“Finanziamento”**: indica ciascun finanziamento concesso, ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, da CDP alla Parte Finanziata con oneri di rimborso in linea capitale ed interessi a carico di quest'ultima, secondo quanto previsto nella Convenzione e nel presente Contratto.

**“Finanziamento/i Garantiti con Pegno”**: indica ciascun Finanziamento assistito dalla garanzia prestata dalla

Parte Finanziata mediante e in forza dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione e dal presente Contratto.

**"Finanziamento/i Imprese"**: indica i finanziamenti, anche nella forma del *leasing* finanziario, concessi ai Beneficiari dalla Parte Finanziata, e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Veicolo, mediante la provvista derivante da Finanziamenti erogati da CDP a valere sul Plafond, come disciplinati dall'articolo 6 della Convenzione.

**"Finanziamenti Ponderazione Zero"**: indica l'importo in linea capitale di ciascun Finanziamento per ottenere il quale la Parte Finanziata, ai sensi del presente Contratto, ha ceduto o ha fatto sì che siano stati ceduti in garanzia a CDP Crediti Ponderazione Zero o ha costituito un pegno su Titoli ABS con un portafoglio sottostante rappresentato da finanziamenti assistiti da una Garanzia a Ponderazione Zero, per un importo nominale in linea capitale corrispondente.

**"Finanziamenti Senza Ponderazione Zero"**: indica l'importo in linea capitale di ciascun Finanziamento diverso da un Finanziamento Ponderazione Zero.

**"Fondo di Garanzia"**: ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

**"Garanzia a Ponderazione Zero"**: indica uno strumento di garanzia che, per le proprie caratteristiche nonché per le caratteristiche del relativo garante (ad esempio il Fondo di Garanzia, SACE S.p.A. e/o ISMEA), consenta una ponderazione dello zero per cento nel bilancio del soggetto che eroga il finanziamento assistito da tale garanzia.

**"Importo Aggiuntivo"**: ha il significato di cui all'Articolo 7.2.

**"Imprese MID"**: ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

**"Lettera di Accettazione"**: indica la lettera di accettazione, secondo il modello di cui all'allegato (4) alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, mediante la quale CDP accetterà la presente proposta di Contratto di Finanziamento e, ove presenti, la proposta di Contratto di Cessione di Crediti e la proposta dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS tempo per tempo ricevute, ai termini, subordinatamente alle condizioni e con le modalità previsti nella Convenzione.

**"Margine"**: indica, a seconda dei casi, il Margine Euribor ovvero il Margine TFE.

**"Margine Euribor"**: indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo l'Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall'Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (*i.e.* [www.cdp.it](http://www.cdp.it)) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente la relativa Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine Euribor relativo all'Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente.

**"Margine TFE"**: indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo il TFE come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall'Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (*i.e.* [www.cdp.it](http://www.cdp.it)) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine TFE relativo all'Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente.

**"Modello"**: indica il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da CDP per la prevenzione dei reati disciplinati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

**"Paesi Sanzionati"**: nazioni o territori che sono, o il cui governo è, oggetto di Sanzioni che limitano in misura ampia i rapporti con tale nazione, territorio o governo.

**"Parte/I"**: ha il significato attribuito a tale espressione nel preambolo del presente Contratto.

**"Parte Finanziata"**: ha il significato attribuito a tale termine nel preambolo del presente Contratto.

**"Parte Finanziatrice"**: ha il significato attribuito a tale termine nel preambolo del presente Contratto.

**"Periodo di Disponibilità"**: indica il periodo compreso tra la Data di Firma e la scadenza del Periodo di Stipula Integrativo.

**"Periodo di Interessi"**: indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 31 dicembre al 30 giugno e dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno (primo estremo escluso, secondo estremo incluso), fatta eccezione

per il primo Periodo di Interessi che:

- (i) per le Erogazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 30 giugno immediatamente successivo (incluso); e
- (ii) per le Erogazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 31 dicembre immediatamente successivo (incluso).

**“Periodo di Stipula Integrativo”**: indica il periodo in cui potranno pervenire a CDP le proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi del successivo Articolo 4.1 (*“Stipula dei Contratti di Finanziamento Integrativi”*), compreso tra la Data di Firma e la data in cui risulteranno esaurite le risorse del Plafond.

**“Persona Sanzionata”**: indica qualsiasi persona fisica o giuridica (a mero scopo di chiarezza, l'espressione persona giuridica include, senza limitazioni, qualsiasi governo, qualsiasi gruppo o qualsiasi organizzazione terroristica) che è un obiettivo designato di, o che è altrimenti soggetto a, Sanzioni (incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in conseguenza del fatto di essere posseduto o altrimenti controllato, direttamente o indirettamente, da, o agire per conto di, qualsiasi persona fisica o giuridica, che è un obiettivo designato di, o che è altrimenti soggetto a, Sanzioni).

**“Piano di Rimborso”**: indica, con riferimento a ciascun rimborso anticipato facoltativo di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, il piano di ammortamento della quota capitale dell'Erogazione oggetto di rimborso anticipato determinato come prodotto tra il piano di ammortamento originale (a partire dalla Data di Pagamento Interessi successiva a quella prescelta per il rimborso anticipato) ed il rapporto tra la quota capitale dell'Erogazione rimborsata anticipatamente ed il debito residuo pre-rimborso.

**“PMI”**: ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

**“Policy di Gruppo Anti-corrruzione”**: indica la policy pubblicata sul sito internet di CDP ([www.cdp.it](http://www.cdp.it)) relativa a principi e misure adottati da CDP medesima e dalle società soggette a direzione e coordinamento di CDP ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile.

**“Pre-ammortamento Breve”**: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi del Paragrafo (ii) della definizione di *“Prima Data di Pagamento”*.

**“Pre-ammortamento Fast”**: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi del Paragrafo (i) della definizione di *“Prima Data di Pagamento”*.

**“Pre-ammortamento Lungo”**: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi del Paragrafo (iii) della definizione di *“Prima Data di Pagamento”*.

**“Prima Data di Pagamento”**: indica:

- (i) con riferimento alle Erogazioni aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 18 (diciotto) mesi o 2 (due) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi), e 3 (tre), 5 (cinque), 7 (sette), 10 (dieci), 12 (dodici), 15 (quindici) o 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-ammortamento Fast, la Data di Pagamento che coincide (a) con la prima Data di Pagamento Interessi delle Erogazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre ovvero (b) con la seconda Data di Pagamento Interessi delle Erogazioni effettuate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, luglio, agosto e settembre;
- (ii) con riferimento alle Erogazioni aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre), 5 (cinque), 7 (sette), 10 (dieci), 12 (dodici), 15 (quindici) o 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-ammortamento Breve, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;
- (iii) con riferimento alle Erogazioni aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque), 7 (sette), 10 (dieci), 12 (dodici), 15 (quindici) o 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-ammortamento Lungo, la Data di Pagamento che coincide con la settima Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione.

**“Procedura Concorsuale”**: indica (i) la liquidazione volontaria, (ii) la liquidazione coatta amministrativa, (iii) una procedura di risoluzione, (iv) un provvedimento di amministrazione straordinaria nonché (v) altre procedure concorsuali o provvedimenti previsti dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza, laddove applicabili alla Parte Finanziata, ovvero procedure concorsuali e provvedimenti connessi all’insolvenza previsti da leggi e/o da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure e/o ai provvedimenti previsti nei precedenti punti.

**“Rapporto di Vigilanza Stand Alone”**: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della Convenzione, il rapporto tra:

- (i) l’Esposizione Complessiva; e
- (ii) il Patrimonio di Vigilanza della Parte Finanziata (come denominatore);

laddove:

- **“Esposizione Complessiva”** indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo alla Parte Finanziata e non ancora rimborsati a tale data e (ii) degli importi per i quali CDP è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni alla Parte Finanziata.
- **“Patrimonio di Vigilanza della Parte Finanziata”** indica, alla relativa data: (A) con riferimento ad una Banca Non Appartenente al Gruppo, il patrimonio di vigilanza quale risultante dal più recente tra l’ultimo bilancio annuale e l’ultima relazione semestrale della Parte Finanziata; ovvero (B) nel caso di Banca Capogruppo e/o di Banca del Gruppo, il minore tra (i) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall’ultimo bilancio annuale, ovvero relazione semestrale, approvato della Parte Finanziata; e (ii) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall’ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata; fermo restando che qualora successivamente all’ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta della Parte Finanziata, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione del relativo patrimonio di vigilanza.

**“Rapporto di Vigilanza Consolidato”**: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della Convenzione, il rapporto tra:

- (i) l’Esposizione Complessiva Consolidata; e
- (ii) il Patrimonio di Vigilanza Consolidato (come denominatore);

laddove:

- **“Esposizione Complessiva Consolidata”** indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo a ciascuno dei membri del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata e non ancora rimborsati a tale data; e (ii) degli importi per i quali CDP si è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni a ciascuno dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario della Parte Finanziata.
- **“Patrimonio di Vigilanza Consolidato”** indica, alla relativa data, il patrimonio di vigilanza quale risultante dal più recente tra l’ultimo bilancio annuale consolidato e l’ultima relazione semestrale consolidata del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata; fermo restando che qualora successivamente all’ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta della Parte Finanziata, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione del relativo patrimonio di vigilanza.

**“Richiesta di Utilizzo”**: indica ciascuna richiesta di una o più Erogazioni del Finanziamento inviata, in allegato a ciascun relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice nel testo di cui all’Allegato (2) al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.

**“Sanzione 231”**: ha il significato di cui all’Articolo 11.3.1.

**“Sanzioni”**: indica le leggi, i regolamenti, le misure restrittive di carattere commerciale e di export control o altre misure restrittive in materia di sanzioni economiche o finanziarie (comprese, in particolare, a mero scopo esemplificativo ma non esaustivo, le misure in relazione al finanziamento del terrorismo, misure di congelamento dei fondi o risorse economiche) emanate, amministrare, attuate e / o applicate di volta in volta da uno qualsiasi

dei seguenti soggetti:

(a) le Nazioni Unite e qualsiasi agenzia o persona – fisica o giuridica – debitamente nominata, legittimata o autorizzata dalle Nazioni Unite a emanare, amministrare, attuare e / o far rispettare tali misure;

(b) l'Unione europea e qualsiasi agenzia o persona – fisica o giuridica – debitamente nominata, legittimata o autorizzata dall'Unione europea a emanare, amministrare, attuare e / o far rispettare tali misure;

(c) il Regno Unito e qualsiasi agenzia o persona – fisica o giuridica – debitamente nominata, legittimata o autorizzata dal Regno Unito a emanare, amministrare, attuare e / o far rispettare tali misure;

(d) il governo degli Stati Uniti d'America e qualsiasi dipartimento, divisione, agenzia o ufficio dello stesso, incluso l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America e / o il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d'America.

**"Tasso di Interesse"**: indica il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti ai sensi del successivo Articolo 5.1.

**"Tasso Finanziariamente Equivalente"** o **"TFE"**: indica il tasso percentuale annuo che, utilizzato per il computo della quota interessi delle rate del relativo Finanziamento, garantisce l'equivalenza tra il valore attuale delle rate per capitale e interessi ed il valore attuale dell'importo erogato. Tali valori attuali saranno calcolati da CDP utilizzando, come riferimento, la curva Depositi-IRS pubblicata alle ore 11:00 del Giorno di Quotazione TFE sulle pagine "EURIBOR=" ed "EURSFIXA=" del circuito Reuters.

**"Titoli ABS"**: indica titoli ("*asset backed securities*") emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, mono o multi-tranche, aventi come sottostante portafogli di crediti rivenienti da finanziamenti concessi a imprese italiane di qualsiasi dimensione, il cui originator sia la Parte Finanziata e/o una o più Banche appartenenti al medesimo gruppo bancario, aventi le caratteristiche meglio individuate nell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS.

### 1.3 Riferimenti

(i) Salvo sia diversamente indicato nel presente Contratto, nel presente Contratto ogni riferimento a:

**"Parte Finanziata"** e **"Parte Finanziatrice"** sarà interpretato in modo da includere i suoi successori, aventi causa e cessionari;

**"Allegato"** sarà interpretato come un riferimento ad un allegato al presente Contratto;

**"Paragrafo"** e/o **"Articolo"** sarà interpretato come un riferimento ad un paragrafo e/o articolo del presente Contratto;

**"autorità"** indica qualsiasi autorità e/o ente internazionale, sopra nazionale, nazionale, locale, legislativa, normativa, giurisdizionale, amministrativa, pubblica, privata, indipendente avente, in virtù di legge, potere, giurisdizione, competenza sulla Parte Finanziata e/o su un ente;

**"autorizzazione"** indica anche qualsiasi autorizzazione, concessione, consenso, esenzione, registrazione, licenza, nulla osta, ordine, permesso, (e i riferimenti all'ottenimento di **"autorizzazione"** deve essere interpretato conformemente) emesso o da emettere da parte di qualsiasi autorità o ente;

**"debito"** sarà interpretato in modo da includere qualsiasi obbligazione, ancorché condizionata ovvero non ancora liquida ed esigibile, che comporti il pagamento di somme di denaro;

**"imposta"** sarà interpretata in modo da includere qualsiasi imposta (compresa l'IVA), tassa, tributo, ritenuta od onere di natura analoga, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle stesse;

**"mese"** costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo (escluso) o, se tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fermo restando in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2963 del codice civile;

**"persistente"** sarà interpretato, in relazione ad un Evento Rilevante, come un riferimento ad un Evento Rilevante che non sia stato oggetto di rinuncia da parte della Parte Finanziatrice o non sia stato sanato dalla Parte Finanziata conformemente a quanto previsto nel presente Contratto.

(ii) Nel presente Contratto ogni riferimento a costi, oneri, spese, corrispettivi ed ogni altra somma o

ammontare dovrà intendersi come un riferimento anche all'IVA eventualmente applicabile su detti costi, oneri, spese, corrispettivi e ammontari, restando inteso che gli stessi saranno indicati al netto di detta imposta.

- (iii) Qualsiasi riferimento ad un genere includerà anche l'altro genere, l'uso di parole al singolare includerà anche il plurale e viceversa, salvo che non sia diversamente specificato.

**1.4** I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- (i) Allegato 1 (*proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo*)
- (ii) Allegato 2 (*Richiesta di Utilizzo*);
- (iii) Allegato 3, Parte I (*Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato*);
- (iv) Allegato 3, Parte II (*Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato a fronte di operazioni di surroga*).

Tali allegati sono reperibili in formato digitale, per gli usi previsti nel presente Contratto, sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

## **ARTICOLO 2**

### **I FINANZIAMENTI**

#### **2.1 Finanziamenti**

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previsti nel presente Contratto, la Parte Finanziatrice si impegna a concedere alla Parte Finanziata, che accetta, uno o più Finanziamenti.

I Finanziamenti saranno erogati in favore della Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo stipulato in esecuzione del presente Contratto, secondo quanto di seguito previsto. Il presente Contratto è pertanto un contratto di finanziamento quadro che regola i termini e le condizioni che si applicheranno a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo che sarà sottoscritto in conformità ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto.

#### **2.2 Scopo**

**2.2.1** Ciascun Finanziamento concesso dalla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo a valere sul Plafond dovrà essere utilizzato dalla Parte Finanziata esclusivamente al fine di concedere i corrispondenti Finanziamenti Imprese, i quali saranno finalizzati a finanziare, anche nella forma del *leasing* finanziario: (a) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte del relativo Beneficiario ovvero spese dello stesso riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali ovvero esigenze di capitale circolante dello stesso, per quanto riguarda i Finanziamenti Imprese erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 18 (diciotto) mesi, 2 (due) anni, 3 (tre) anni ovvero 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione; e/o (b) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte del relativo Beneficiario ovvero spese dello stesso riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali, per quanto riguarda i Finanziamenti Imprese erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 7 (sette) anni ovvero 10 (dieci) anni ovvero 12 (dodici) anni ovvero 15 (quindici) anni ovvero 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione.

Resta in ogni caso inteso che non potranno essere richiesti Finanziamenti con Data di Scadenza Finale che cade 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione.

A scopo di chiarezza, si precisa che i Finanziamenti Imprese potranno essere concessi in *pool* e il Contraente il Finanziamento potrà rendicontare la quota di tali Finanziamenti Imprese di propria partecipazione, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 3.2 (xi) della Convenzione.

**2.2.2** Resta, in ogni caso, esclusa la possibilità di usufruire delle risorse messe a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto per:

- (1) operazioni di ristrutturazione di debiti pregressi che non potranno, pertanto, essere oggetto dei Finanziamenti Imprese restando inteso che, ferma ogni previsione della Convenzione e del presente Contratto (ivi inclusi, a scopo di chiarezza, gli importi massimi dei Finanziamenti Imprese ivi previsti), saranno ammessi i Finanziamenti Imprese erogati a fronte di operazioni di rinegoziazione aventi le caratteristiche di cui all'art. 13, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (così come

modificato dalla legge di conversione n. 40/2020) del debito del relativo Beneficiario (ivi incluse operazioni di rifinanziamento), purché il nuovo Finanziamento Imprese preveda l'erogazione al medesimo Beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, restando inteso in tal caso che: (i) ove finalizzato a finanziare investimenti, non sarà necessario che tali investimenti siano da realizzare e/o in corso di realizzazione, salvo che per gli investimenti da finanziarsi mediante le porzioni di credito aggiuntivo; e, a scopo di chiarezza (ii) non sarà requisito strettamente necessario l'effettiva concessione della garanzia Fondo di Garanzia di cui al suddetto art. 13, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (così come modificato dalla legge di conversione n. 40/2020) in relazione al relativo Finanziamento Imprese, e

- (2) finanziare PMI e Imprese MID che operano nell'ambito dei settori merceologici classificati con i seguenti codici ATECO<sup>2</sup>: (i) 92.00 Attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo; (ii) 01.15.00 Coltivazione di tabacco; (iii) 12.00.00 Produzione di prodotti del tabacco; (iv) 46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo; (v) 46.35 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco; (vi) 47.26.01 Commercio al dettaglio di tabacco in qualsiasi forma, e (vii) 96.99.92 - Servizi di incontro ed eventi simili.

### **2.3 Finanziamenti Imprese**

Senza pregiudizio per quanto previsto nella Convenzione e/o nel presente Contratto, resta inteso che i termini e le condizioni dei Finanziamenti Imprese verranno negoziati e determinati dalla Parte Finanziata nella sua assoluta autonomia. I procedimenti istruttori e di delibera interni non verranno in alcun modo influenzati o monitorati dalla Parte Finanziatrice che lascia tali processi alla esclusiva competenza e responsabilità della Parte Finanziata, la quale autonomamente esaminerà le richieste e deciderà di procedere con le operazioni assumendosene il relativo rischio.

### **2.4 Banche Veicolo**

**2.4.1** Al fine di erogare i Finanziamenti Imprese, la Parte Finanziata potrà veicolare la provvista CDP di cui al presente Contratto attraverso le Banche Veicolo, le quali, pertanto potranno anch'esse stipulare contratti di finanziamento relativi ai Finanziamenti Imprese, utilizzando la provvista a valere sui Finanziamenti erogati da CDP, a propria volta messa a disposizione delle Banche Veicolo da parte della Parte Finanziata. Resta inteso che la facoltà di veicolare la provvista CDP di cui al presente Contratto attraverso le Banche Veicolo al fine di erogare Finanziamenti Imprese è subordinata all'avvenuta preventiva sottoscrizione da parte della relativa Banca Capogruppo del relativo Contratto di Cessione di Crediti e/o dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS (a seconda dei casi).

**2.4.2** Resta inteso che nel caso di cui al precedente Articolo 2.4.1, gli obblighi di cui al presente Contratto, ai Contratti di Finanziamento Integrativi e al Contratto di Cessione di Crediti ovvero all'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS graveranno in ogni caso, primariamente e solidalmente, sulla Parte Finanziata e che ogni responsabilità derivante da eventuali inadempimenti da parte delle Banche Veicolo sarà comunque a carico della Parte Finanziata e tali inadempimenti non potranno in alcun modo essere opposti da quest'ultima a CDP al fine, tra l'altro, di evitare o limitare l'imputabilità alla Parte Finanziata di eventuali suoi inadempimenti agli obblighi assunti (anche per conto delle eventuali Banche Veicolo) ai sensi del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o del Contratto di Cessione di Crediti ovvero dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS.

### **2.4.3 Strumento quadro**

La Parte Finanziata prende atto che, in esecuzione di quanto previsto all'Articolo 2.9 della Convenzione, il presente Contratto potrà costituire uno strumento quadro relativo ai rapporti tra CDP e la Parte Finanziata in merito all'erogazione di finanziamenti da parte di CDP in favore della Parte Finanziata, nell'ambito della Convenzione, al fine di consentire alla Parte Finanziata la concessione di finanziamenti alle imprese, per finalità di sostegno all'economia. Di conseguenza, anche eventualmente in esecuzione di modifiche alla Convenzione convenute tra CDP e l'ABI, sarà facoltà di CDP (in accordo con la Parte Finanziata) utilizzare il presente Contratto per l'erogazione di ulteriori risorse rese disponibili da CDP per le suddette finalità in favore della Parte Finanziata, previa eventuale modifica dei termini e condizioni del presente Contratto, in ogni caso di gradimento di CDP, da formalizzarsi anche eventualmente mediante integrazione del contenuto di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

## **ARTICOLO 3**

<sup>2</sup> Come modificati ai sensi della classificazione delle attività economiche - ATECO 2025.

## CONDIZIONI SOSPENSIVE

### 3.1 Condizioni sospensive alla stipula del Contratto

La Parte Finanziata dà atto che, unitamente alla presente proposta di Contratto, viene trasmessa a CDP tutta la documentazione di cui all'articolo 3.3 della Convenzione. La Parte Finanziata prende atto che (i) la correttezza e completezza di tale documentazione costituisce una condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice della accettabilità o meno del presente Contratto e (ii) l'efficacia del presente Contratto è sospensivamente condizionata altresì a che, alla data di invio della Lettera di Accettazione da parte di CDP, la Parte Finanziata abbia consegnato i documenti richiesti da CDP ai fini dell'adempimento ai propri obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2007 e s.m.i in relazione alla Parte Finanziata medesima.

### 3.2 Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione

Fermo restando quanto previsto all'ultimo periodo dell'articolo 5 paragrafo (c) della Convenzione, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto, l'obbligazione della Parte Finanziatrice di effettuare qualsiasi Erogazione dei Finanziamenti richiesta mediante ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ciascuna relativa Richiesta di Utilizzo è sospensivamente condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- (i) l'avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo - che non sia stata rifiutata dalla stessa - ai sensi del (e nel rispetto dei termini di cui al) successivo Articolo 4.1, unitamente alla documentazione di cui al successivo Articolo 4.1.5, che sia in forma e sostanza soddisfacente per CDP;
- (ii) l'avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice, in allegato alla relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, della relativa Richiesta di Utilizzo, sottoscritta da un soggetto autorizzato da parte della Parte Finanziata, secondo quanto previsto al successivo Articolo 4.2 ("*Utilizzo dei Finanziamenti*");
- (iii) il perfezionamento, a seconda dei casi, (a) del Contratto di Cessione di Crediti e la ricezione almeno entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi antecedenti la relativa Data di Erogazione, del relativo Contratto di Cessione Integrativo, unitamente all'elenco dei relativi Crediti ceduti che dovrà essere inviato per via telematica, sulla base del modello e secondo le modalità predisposte da CDP e pubblicate sul proprio sito internet, o (b) dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS nonché la ricezione (i) almeno entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi antecedenti la relativa Data di Erogazione, della documentazione disciplinante l'operazione di cartolarizzazione cui i Titoli ABS oggetto del pegno si riferiscono, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il prospetto (o *information memorandum*), il contratto di cessione di crediti, il contratto (o contratti) di *servicing*, e dell'ulteriore documentazione prevista dall' Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, e (ii) dell'evidenza dell'avvenuto perfezionamento del pegno, almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione, nonché la perdurante validità ed efficacia delle suddette garanzie;
- (iv) l'avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice di una dichiarazione della Parte Finanziata, secondo il testo contenuto nel Contratto di Finanziamento Integrativo, attestante che: (a) alla data della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell'Articolo 8 ("*Dichiarazioni e Garanzie*") del presente Contratto sono veritiere, corrette e complete e non sono in essere situazioni e/o eventi che possano fare sì che tali dichiarazioni e garanzie non saranno veritiere, corrette e complete alla relativa Data di Erogazione e (b) alla data della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo non si è verificato alcun Evento Rilevante e che, per effetto dell'Erogazione richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà;
- (v) l'avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice di una dichiarazione, secondo il testo contenuto nel Contratto di Finanziamento Integrativo, attestante che, alla data della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata abbia provveduto alla cessione, ai sensi di quanto previsto dal Contratto di Cessione di Crediti, di Crediti di importo nominale in linea capitale non rimborsato ovvero abbia costituito un pegno, ai sensi di quanto previsto dall'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, su Titoli ABS di importo in linea capitale ancora non rimborsato (*outstanding*), determinato con le modalità descritte nell'Allegato F (*Caratteristiche e Valore dei Titoli*) dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, in ciascun caso almeno pari all'importo dell'Erogazione richiesta;
- (vi) l'esistenza di risorse disponibili a valere sul Plafond;
- (vii) il Finanziamento richiesto ai sensi della relativa Richiesta di Utilizzo non ecceda il limite di utilizzo mensile della Parte Finanziata, pari a Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00) (ferma restando la facoltà in capo a CDP di accordare deroghe ai sensi dell'articolo 5 paragrafo (c)(vi), ultimo periodo, della



Convenzione), ovvero i diversi limiti di utilizzo mensile che CDP abbia posto, in funzione dell'andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata e/o ove applicabile del relativo gruppo bancario di appartenenza, ai sensi di quanto previsto all'articolo 5 paragrafo (c)(ii) della Convenzione;

- (viii) l'assenza di Eventi Rilevanti;
- (ix) l'assenza di inadempimenti a tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata (anche per conto di ciascuna Banca Veicolo, se del caso) ai sensi del presente Contratto (ivi incluse, pertanto, le obbligazioni previste nella Convenzione), del Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti e/o dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS (a seconda dei casi);
- (x) l'assenza di eventi che possano incidere negativamente sulla capacità della Parte Finanziata di adempiere alle proprie obbligazioni previste dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, da ciascun Contratto di Cessione di Crediti, e/o dall'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, come accertati da CDP a suo giudizio ed agendo in buona fede, previa consultazione con la Parte Finanziata;
- (xi) l'inesistenza di modifiche del quadro normativo che ha consentito la sottoscrizione del presente Contratto;
- (xii) la verifica da parte di CDP del rispetto dei criteri, determinati dalla stessa CDP in via generale per tutti i Contraenti il Finanziamento, di valutazione dell'andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata e/o, ove applicabile, del relativo gruppo bancario di appartenenza;
- (xiii) con riferimento alle richieste di Finanziamenti con Data di Scadenza Finale immediatamente successiva alla data che cade 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione, CDP potrà decidere di non procedere alla relativa Erogazione sulla base di criteri, determinati dalla stessa CDP in via generale per tutti i Contraenti il Finanziamento, di valutazione dello standing creditizio del singolo Contraente il Finanziamento e/o, ove applicabile, del relativo gruppo bancario di appartenenza;
- (xiv) la verifica da parte di CDP del rispetto del limite complessivo di concentrazione dalla medesima determinato in conformità alla vigente disciplina dell'Unione europea, con riferimento alla Esposizione Complessiva della Parte Finanziata (come individuata ai sensi della definizione di "*Rapporto di Vigilanza Stand Alone*"), nonché, ove applicabile ai sensi della Convenzione, della Esposizione Complessiva Consolidata (come individuata ai sensi della definizione di "*Rapporto di Vigilanza Consolidato*");
- (xv) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Stand Alone, ove applicabile ai sensi della Convenzione, non sia superiore al 30%;
- (xvi) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Consolidato, ove applicabile ai sensi della Convenzione, non sia superiore al 30%;
- (xvii) quanto alle Erogazioni successive alla prima, la circostanza per cui la Parte Finanziata, anche tramite ciascuna Banca Veicolo di cui si sia avvalsa nella concessione di Finanziamenti Imprese, abbia utilizzato la provvista già erogata da CDP a valere sul Plafond per la concessione dei Finanziamenti Imprese nei termini e alle condizioni previsti dalla Convenzione e dal presente Contratto di Finanziamento Quadro; in caso contrario, a solo scopo di chiarezza, CDP, avrà la facoltà, anche sulla base delle informazioni fornite dalla Parte Finanziata ai sensi del successivo Articolo 6.3.2., di non procedere alla relativa Erogazione;
- (xviii) l'avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice di ogni ulteriore informazione o documentazione relativa al rispetto delle misure di adeguata verifica della clientela di CDP, inclusa ogni informazione o documentazione per l'identificazione del cliente (c.d. "*know your customer*"), su richiesta di quest'ultima ed entro un termine ragionevole.

Le suddette condizioni sospensive dovranno essere soddisfatte (i) alla data di ricezione da parte di CDP della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e (ii) con riferimento alle condizioni sospensive di cui ai precedenti Paragrafi da (v) a (xviii), alla relativa Data di Erogazione.

### **3.3 Rinuncia alle condizioni**

Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sospensive di cui al presente Articolo 3 ("*Condizioni Sospensive*") non sono meramente potestative in quanto sono previste allo scopo di portare a compimento le operazioni previste dal presente Contratto. Tali condizioni sono poste nell'esclusivo interesse della Parte Finanziatrice, la quale, pertanto, potrà, a suo giudizio ed agendo in buona fede, decidere di rinunciare, in tutto o in parte, a ciascuna di tali condizioni.

## ARTICOLO 4

### CONTRATTI DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVI - UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI

#### 4.1 Stipula dei Contratti di Finanziamento Integrativi

- 4.1.1** Al fine di richiedere l'erogazione di un Finanziamento ad una determinata Data di Erogazione, la Parte Finanziata dovrà sottoscrivere ed inviare di volta in volta alla Parte Finanziatrice una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo secondo quanto previsto nel presente Articolo 4.1 e nella Convenzione.
- 4.1.2** La Parte Finanziata potrà inviare, con riferimento ad una medesima Data di Erogazione, una singola proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.
- 4.1.3** Ai fini della stipula di un Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata dovrà inviare alla Parte Finanziatrice, in unico originale, una proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo, sottoscritta secondo il testo di cui all'Allegato (1) al presente Contratto, completo in tutte le sue parti, in un Giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Stipula Integrativo che cada: (i) successivamente all'avvenuta pubblicazione da parte di CDP, ai sensi dell'articolo 3.2 paragrafo (iii) della Convenzione, dei valori del Margine applicabili alle Erogazioni da effettuarsi alla relativa Data di Erogazione prescelta per l'Erogazione del relativo Finanziamento; e (ii) almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti tale Data di Erogazione. La proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere inoltre trasmessa entro i suddetti termini anche via messaggio di posta elettronica certificata alla Parte Finanziatrice.
- 4.1.4** La proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo indicherà, tra l'altro:
- (i) la tipologia di garanzia a fronte della quale si richiede l'Erogazione (i.e. cessione in garanzia di Crediti o costituzione di un pegno su Titoli ABS, in favore di CDP);
  - (ii) la relativa Data di Erogazione (che dovrà necessariamente essere la prima Data di Erogazione immediatamente successiva alla consegna della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo);
  - (iii) l'importo complessivo delle Erogazioni richieste, e
  - (iv) un'attestazione da cui risulti che, alla data della proposta del Contratto di Finanziamento Integrativo, il Rapporto di Vigilanza Stand Alone e il Rapporto di Vigilanza Consolidato (ove applicabili ai sensi della Convenzione) non sono superiori al 30%.

Ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo recherà in allegato la Richiesta di Utilizzo delle Erogazioni, debitamente sottoscritta da un rappresentante della Parte Finanziata a ciò autorizzato, indicate nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, secondo quanto previsto al successivo Articolo 4.2 (*"Utilizzo dei Finanziamenti"*).

- 4.1.5** Unitamente alla proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà, altresì, essere inviata alla Parte Finanziatrice, in aggiunta alla documentazione espressamente richiesta ai sensi del precedente Articolo 3.2 (*"Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti"*), la seguente documentazione:
- (i) documentazione attestante i poteri e la capacità della Parte Finanziata (ivi incluse eventuali delibere e/o procure) di stipulare il Contratto di Finanziamento Integrativo, la cui vigenza e conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante;
  - (ii) certificato camerale con dicitura di vigenza, in originale, attestante l'assenza di procedure concorsuali relative alla Parte Finanziata aggiornato a non oltre 4 (quattro) mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Integrativo; e
  - (iii) dichiarazione della Parte Finanziata che indichi i soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento Integrativo e autorizzati a richiedere le Erogazioni con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità, con evidenza della firma autografa, nonché copia del codice fiscale; e
  - (iv) nel caso di collateralizzazione mediante costituzione di pegno su Titoli ABS, un prospetto nella forma di cui all'Allegato B all'Atto di Costituzione di Pegno, aggiornato alla data di trasmissione del Contratto di Finanziamento Integrativo circa le caratteristiche del loro sottostante (ivi inclusa, senza limitazione, un dettaglio circa la quota di Crediti cartolarizzati che beneficino di Garanzia a Ponderazione Zero).

Resta inteso che, laddove la suddetta documentazione (o parte di essa) sia già stata precedentemente consegnata alla Parte Finanziatrice (ai sensi del presente Contratto e/o di un precedente Contratto di

Finanziamento Integrativo) e sia ancora vigente alla data di invio della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tale documentazione (o la relativa porzione di essa già consegnata) potrà essere sostituita da una dichiarazione contenuta nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo che attesti che i documenti (o parte di essi) già consegnati sono vigenti e non hanno subito modificazioni alla data in cui viene inviata la proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.

**4.1.6** Il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Parte Finanziata, a decorrere dal momento dell'Erogazione effettuata da CDP alla Data di Erogazione indicata nella proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e nella Richiesta di Utilizzo allo stesso allegata. Resta inteso che, in caso di mancato soddisfacimento delle condizioni di cui al presente Contratto (come eventualmente comunicato, a sua discrezione, da CDP alla Parte Finanziata), CDP non procederà all'Erogazione alla Data di Erogazione indicata nella proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e quest'ultimo non sarà pertanto concluso, restando inteso che la Parte Finanziata, in tal caso, non incorrerà in alcuna penale e/o obbligo di indennizzo.

## **4.2 Utilizzo dei Finanziamenti**

**4.2.1** Subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste nei precedenti Articoli 3.1 e 3.2 del presente Contratto e a quanto di seguito indicato, la Parte Finanziatrice effettuerà ciascuna Erogazione, con valuta alla relativa Data di Erogazione richiesta, purché ricompresa nel Periodo di Disponibilità, mediante bonifico bancario sul conto corrente della Parte Finanziata avente codice IBAN \_\_\_\_\_ (il "**Conto Corrente Banca**"), a condizione che la Parte Finanziatrice abbia ricevuto, in allegato alla relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, nel rispetto dei termini di cui al precedente Articolo 4.1.3, la Richiesta di Utilizzo. La Richiesta di Utilizzo, che si intenderà irrevocabile, dovrà:

- (i) ribadire la relativa Data di Erogazione già indicata nel Contratto di Finanziamento Integrativo (che dovrà necessariamente essere la prima Data di Erogazione immediatamente successiva alla data di consegna della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo);
- (ii) ribadire la tipologia di garanzia a fronte della quale si richiede l'Erogazione (i.e. cessione in garanzia di Crediti o costituzione di un pegno su Titoli ABS, in favore di CDP);
- (iii) indicare l'importo di ciascuna Erogazione richiesta, fermo restando che la somma di tutte le Erogazioni richieste dovrà coincidere con l'importo complessivo delle Erogazioni richieste nella relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo;
- (iv) indicare, per ciascuna Erogazione richiesta, le relative Prime Date di Pagamento e le relative Date di Scadenza Finale (restando inteso che la Prima Data di Pagamento dovrà essere unica per ciascuna Erogazione avente la medesima Data di Scadenza Finale);
- (v) con riferimento a ciascuna Erogazione, indicare se si tratti di una Erogazione regolata dall'Euribor ovvero dal Tasso Finanziariamente Equivalente; e
- (vi) indicare, per ciascuna Erogazione, se si tratti di una Erogazione a valere su un Finanziamento Ponderazione Zero ovvero su un Finanziamento Senza Ponderazione Zero.

**4.2.2** Resta inteso che l'accredito integrale dell'importo richiesto sul Conto Corrente Banca secondo quanto previsto nella relativa Richiesta di Utilizzo rappresenterà per la Parte Finanziatrice il puntuale ed esatto adempimento dell'obbligo di erogazione dalla stessa assunto ai sensi del presente Contratto.

## **4.3 Mancato utilizzo dei Finanziamenti**

**4.3.1** Qualora non fosse stato erogato alcun importo a valere sui Finanziamenti per il mancato inoltro da parte della Parte Finanziata di almeno una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (e della relativa Richiesta di Utilizzo allo stesso allegata) entro la scadenza del Periodo di Disponibilità, il presente Contratto si intenderà risolto a tutti gli effetti.

## ARTICOLO 5

### INTERESSI

#### 5.1 Tasso di Interesse

Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:

- all'Euribor 6 (sei) mesi, con riferimento alle Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento; ovvero
- al Tasso Finanziariamente Equivalente per le Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento,

come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione (il "**Tasso di Interesse**"). Qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale o annuale (a seconda dei casi), l'Euribor applicabile a tale Periodo di Interessi sarà l'Euribor interpolato di pari durata come pubblicato sul sito internet di CDP e determinato ai sensi della definizione di "Euribor". Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione.

In ogni caso e nonostante ogni altra previsione contenuta nel presente Contratto e nella Convenzione, resta inteso che il Tasso di Interesse applicabile a ciascun Periodo di Interessi non potrà mai essere inferiore a zero.

#### 5.2 Limite Legale al Tasso di Interesse applicabile

Resta inteso che qualora il Tasso di Interesse di ciascuna Erogazione, unitamente, se rilevante ai fini di usura, agli interessi di mora di cui al presente Articolo 5 ("*Interessi*") e alle altre voci di remunerazione rilevanti ai fini usura dovessero eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 ("*Disposizioni in materia di usura*"), come successivamente modificata e/o integrata, e relativa normativa di attuazione, essi si intenderanno automaticamente ridotti, senza necessità di alcuna formalità, e saranno pari al limite massimo consentito; in tale caso, la riduzione del tasso sarà effettuata, in primo luogo, riducendo le voci di remunerazione diverse dal Tasso di Interesse e dal tasso di mora, poi, qualora tale riduzione non sia idonea a portare il tasso rilevante ai fini di usura entro la soglia consentita, riducendo la percentuale degli interessi di mora e, una volta ridotta tale percentuale a zero, qualora ciò non sia ancora idoneo a portare il tasso entro il limite del tasso soglia, si procederà a ridurre il Margine.

#### 5.3 Pagamento degli interessi

La Parte Finanziata corrisponderà in via posticipata gli interessi maturati durante il Periodo di Interessi sulle Erogazioni al Tasso di Interesse a ciascuna Data di Pagamento Interessi e con pari valuta. A scopo di chiarezza si precisa che a ciascuna Data di Pagamento Interessi a decorrere dalla prima Data di Pagamento Interessi applicabile (inclusa) fino alla Prima Data di Pagamento applicabile (esclusa) saranno dovute solamente rate interessi in regime di preammortamento.

Gli interessi sul capitale di volta in volta erogato e non rimborsato inizieranno a maturare dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa) e saranno corrisposti alla Parte Finanziatrice a ciascuna Data di Pagamento Interessi.

#### 5.4 Calcolo degli interessi

L'ammontare degli interessi relativi a ciascuna Erogazione per ciascun Periodo di Interessi sarà calcolato dall'Agente di Calcolo per il numero dei giorni effettivamente trascorsi, diviso per 360 (trecentosessanta).

#### 5.5 Interessi di mora

Sulle somme a qualsiasi titolo dovute e non corrisposte nei termini di cui al presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, saranno dovuti a CDP gli interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Interesse applicabile, calcolato sulla base di un periodo avente una durata pari al periodo del ritardo, maggiorato di ulteriori 100 punti base *per annum*, dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso). Gli interessi di mora così come determinati ai sensi del presente paragrafo (*i.e.*, Tasso di Interesse più ulteriore margine 100 punti base *per annum*) saranno sostitutivi degli interessi convenzionali altrimenti previsti nel presente Contratto.

Tali interessi di mora decorreranno senza necessità di formale messa in mora, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine della Parte Finanziata e senza pregiudizio per la facoltà della Parte Finanziatrice di

dichiarare risolto il presente Contratto per inadempimento della Parte Finanziata, nonché per la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno. I suddetti interessi saranno capitalizzati nei limiti di legge.

## ARTICOLO 6

### OBBLIGO DI RIMBORSO

#### 6.1 Rimborso

La Parte Finanziata si obbliga a rimborsare ciascuna Erogazione secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti dovute a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa).

Gli importi oggetto di rimborso di cui al presente Articolo 6.1 ("*Rimborso in generale*") non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata.

#### 6.2 Rimborso Anticipato Facoltativo

**6.2.1** La Parte Finanziata potrà, previa comunicazione scritta con un preavviso minimo di almeno 25 (venticinque) Giorni Lavorativi, utilizzando un apposito modello allegato al presente Contratto *sub* Allegato (3), Parte I (*Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato*) e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, rimborsare anticipatamente, parzialmente o totalmente, ciascuna Erogazione ad una Data di Rimborso Anticipato, contestualmente al pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo.

**6.2.2** La Parte Finanziata potrà, previa comunicazione scritta con un preavviso minimo di almeno 20 giorni, utilizzando un apposito modello allegato al presente Contratto *sub* Allegato (3), Parte II (*Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato a fronte di operazioni di surroga*) e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, rimborsare parzialmente o totalmente ciascun Finanziamento, a fronte di operazioni di surroga ai sensi dell'articolo 120-quater, comma 9, lettera a-bis) del TUB, a partire dalla relativa Data di Rimborso Anticipato per Surroga, senza pagamento di alcuna penale e/o Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo. I rimborsi anticipati facoltativi, parziali o totali, dei Finanziamenti di cui al presente Articolo 6.2.2 potranno essere effettuati per un importo massimo pari alla somma delle estinzioni anticipate per surroga dei relativi finanziamenti ceduti in garanzia a CDP ovvero sottostanti il Titolo ABS su cui è stato costituito il pegno in favore di CDP perfezionati entro il mese precedente a quello della Data di Rimborso Anticipato per Surroga prescelta dalla Parte Finanziata e individuati nell'apposito elenco allegato alla relativa richiesta di rimborso anticipato. Resta inteso che la Parte Finanziata potrà cedere in garanzia a CDP nuovi Crediti ovvero integrare il pegno su Titoli ABS costituito in favore di CDP, per un valore pari agli importi relativi ai suddetti finanziamenti oggetto di estinzione anticipata per surroga a fronte dei quali la Parte Finanziata non abbia proceduto a richiedere a CDP il rimborso anticipato facoltativo del relativo Finanziamento ai sensi del presente Articolo.

**6.2.3** Resta inteso che gli importi oggetto di rimborso anticipato di cui al presente Articolo 6.2 ("*Rimborso Anticipato Facoltativo*") non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata.

#### 6.3 Rimborso Anticipato Obbligatorio

**6.3.1** Qualora sulla base della rendicontazione dovuta ai sensi dell'Articolo 9.1 del presente Contratto, risultasse che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 31 dicembre 2026:

- (a) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), alla somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero; e/o
- (b) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), alla somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, non assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero;

la Parte Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione:

- (1) nel caso di cui al precedente Paragrafo (a), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero (oltre ai relativi interessi e la Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovuta ai sensi del successivo Articolo

6.3.3) per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero e la somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero;

- (2) nel caso di cui al precedente Paragrafo (b), i relativi Finanziamenti Senza Ponderazione Zero (oltre ai relativi interessi e la Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovuta ai sensi del successivo Articolo 6.3.3), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero e la somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, non assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero.

Laddove gli importi oggetto di rimborso anticipato ai sensi del presente Articolo 6.3 siano superiori al 40% dell'importo nominale in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti concessi al Contraente il Finanziamento, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere a CDP la Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio.

Ai fini dell'Articolo 6.3, resta inteso che per la determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti non si terrà conto di quei Crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze. Resta inteso che, nella determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP non concorrono i relativi crediti che siano Crediti Incagli o Crediti Sofferenze.

**6.3.2** Qualora sulla base della rendicontazione semestrale fornita entro la terza Data di Rendicontazione successiva alla relativa Erogazione, l'importo in linea capitale erogato dei Finanziamenti sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo in linea capitale erogato dei Finanziamenti Imprese, la Parte Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione i relativi Finanziamenti (oltre ai relativi interessi e alla Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabile), per un importo pari alla predetta differenza e a concorrenza dell'importo erogato e non rimborsato del Finanziamento a cui si riferisce la differenza rilevata.

**6.3.3** Laddove l'importo oggetto di rimborso anticipato ai sensi del precedente Articolo 6.3.2 sia superiore al 40% dell'importo nominale in linea capitale erogato dei Finanziamenti a cui si riferisce la relativa rendicontazione, la Parte Finanziata sarà tenuta a corrispondere a CDP la Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio.

**6.3.4** Gli importi oggetto di rimborso anticipato obbligatorio di cui al presente Articolo 6.3 (*"Rimborso Anticipato Obbligatorio"*) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata.

#### **6.4 Imputazione dei pagamenti**

Gli importi rimborsati dalla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 6, una volta percepiti dalla Parte Finanziatrice, saranno imputati nell'ordine che segue:

- (i) **in primo luogo**, al rimborso delle spese, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, dovute alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto;
- (ii) **in secondo luogo**, al pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo e/o della Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio, se dovute;
- (iii) **in terzo luogo**, al pagamento degli interessi di mora maturati sui Finanziamenti prima della o alla data in cui il rimborso anticipato viene effettuato e, successivamente, al pagamento degli interessi al Tasso di Interesse maturati sino a tale data sui Finanziamenti, a partire dal Finanziamento erogato per primo; e
- (iv) **in quarto luogo**, al rimborso in linea capitale dei Finanziamenti, a partire dal Finanziamento erogato per primo e, pertanto, in caso di rimborso anticipato parziale, tali rimborsi ridurranno pro-quota le rate di ammortamento in linea capitale di detti Finanziamenti.

### **ARTICOLO 7**

#### **IMPOSTE E TASSE**

##### **7.1 Imposte e tasse**

Sono a carico della Parte Finanziata gli oneri relativi a tutte le imposte, tasse, tributi ed oneri anche governativi a

cui il Contratto, il Contratto di Cessione di Crediti, ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e l'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS o eventuali atti o provvedimenti ad essi collegati possano alla data odierna ed in futuro essere soggetti.

## 7.2 Pagamenti al lordo di imposte e tasse

Tutti i pagamenti da effettuarsi da parte della Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovranno essere effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta relativa a tasse, imposte o altro, a meno che la deduzione o la ritenuta sia prevista per legge, nel qual caso la Parte Finanziata dovrà:

- (a) assicurarsi che la deduzione o la ritenuta non ecceda l'importo minimo legalmente richiesto;
- (b) corrispondere immediatamente alla Parte Finanziatrice un importo aggiuntivo (**"Importo Aggiuntivo"**) affinché l'importo ricevuto dalla Parte Finanziatrice sia pari all'importo che sarebbe stato dalla medesima ricevuto se la deduzione o la ritenuta non fosse stata effettuata;
- (c) pagare alle relative autorità fiscali entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento, l'intero importo della deduzione o ritenuta, compreso l'importo della deduzione o ritenuta su qualsiasi Importo Aggiuntivo corrisposto alla Parte Finanziatrice;
- (d) fornire alla Parte Finanziatrice, entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento:
  - (i) una ricevuta validamente rilasciata dall'autorità fiscale competente da cui risultino tutti gli importi dedotti o trattenuti; o
  - (ii) qualora tale ricevuta non dovesse essere rilasciata, un documento scritto comprovante che la relativa deduzione o ritenuta è stata debitamente effettuata.

## 7.3 Credito di imposta

Qualora a seguito del pagamento dell'Importo Aggiuntivo ai sensi dell'Articolo 7.2 (*"Pagamenti al lordo di imposte e tasse"*) che precede, la Parte Finanziatrice conseguisse un credito d'imposta, essa sarà tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata, allorché il credito di imposta sia stato utilizzato dalla Parte Finanziatrice, un importo, che sarà determinato secondo buona fede da detta parte, tale che, a seguito di tale pagamento, la Parte Finanziatrice sia nella stessa posizione patrimoniale, al netto dell'effetto fiscale, in cui si sarebbe trovata se non fosse stato dovuto il pagamento di alcun Importo Aggiuntivo. Rimane comunque nell'assoluta discrezionalità della Parte Finanziatrice compiere ogni azione che possa essere volta a conseguire un credito d'imposta. La Parte Finanziatrice non è in nessun caso obbligata a tenere al corrente la Parte Finanziata della propria situazione fiscale e contabile, fermo l'impegno di comunicare alla Parte Finanziata l'insorgenza del credito d'imposta che la Parte Finanziatrice sia tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 7.3.

## 7.4 Obblighi di indennizzo a beneficio della Parte Finanziatrice.

### 7.4.1 Qualora:

- (i) la Parte Finanziatrice fosse obbligata ad effettuare un pagamento per tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (*"Imposte e tasse"*), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- (ii) la Parte Finanziatrice fosse ritenuta responsabile o richiesta comunque di effettuare un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (*"Imposte e tasse"*), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- (iii) la Parte Finanziata non effettuasse ovvero effettuasse con ritardo un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (*"Imposte e tasse"*);

la Parte Finanziata, a semplice richiesta della Parte Finanziatrice, ogni eccezione rimossa, si obbliga ad indennizzare e manlevare tale Parte Finanziatrice di tutte le somme (a titolo di sorte capitale, interessi, eventuali sanzioni nelle quali la Parte Finanziatrice sia incorsa) costi e spese pagabili o pagate in relazione a quanto sopra indicato.

- 7.4.2 Qualora la Parte Finanziatrice intenda richiedere gli indennizzi di cui al precedente Articolo 7.4.1 ne darà prontamente comunicazione alla Parte Finanziata, fornendogli tutti gli elementi necessari per ottenere il pagamento di quanto dovuto dalla Parte Finanziata. Quest'ultima procederà al pagamento entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione.

## ARTICOLO 8

### DICHIARAZIONI E GARANZIE

La Parte Finanziata rende alla Parte Finanziatrice le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 (*"Dichiarazioni e Garanzie"*). La Parte Finanziata dà atto che la Parte Finanziatrice ha sottoscritto il Contratto facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate alla Data di Firma del presente Contratto ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dall'Articolo 8.2 (*"Effettività delle dichiarazioni e garanzie"*) del presente Contratto. La Parte Finanziata dà atto di aver effettuato tutte le indagini necessarie e opportune al fine di accertarsi che le dichiarazioni rese siano complete, veritiere e non fuorvianti in ogni loro aspetto rilevante, e si impegna per tutta la durata del Contratto, non appena venutane a conoscenza, ad informare per iscritto la Parte Finanziatrice circa ogni fatto, circostanza o altra informazione che potrebbe rendere le dichiarazioni rese fuorvianti o non più complete o veritiere, in ogni aspetto rilevante.

#### 8.1 Dichiarazioni e garanzie generali

##### 8.1.1 Costituzione e capacità

- (a) la Parte Finanziata è una società regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- (b) la Parte Finanziata è dotata di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto, il Contratto di Cessione di Crediti, e/o l' Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad essa ai sensi di tali contratti;
- (c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, e dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, l'osservanza delle rispettive obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate.

##### 8.1.2 Consensi ed approvazioni

- (a) La Parte Finanziata ha i poteri, ed è in possesso di ogni autorizzazione, permesso, licenza o approvazione, di natura governativa o di altra natura, in conformità a qualsiasi legge applicabile per lo svolgimento della propria attività nel pieno rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti ad essa applicabili.
- (b) I consensi da parte di creditori della Parte Finanziata o di altri terzi, eventualmente necessari per la stipula del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti, e dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS nonché l'esecuzione delle obbligazioni derivanti da tali atti sono stati ottenuti e sono pienamente validi ed efficaci.

##### 8.1.3 Obbligazioni

- (a) Tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata nel presente Contratto, nel Contratto di Cessione di Crediti, in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, e nell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS sono valide, legittime, vincolanti ed efficaci nei suoi confronti.
- (b) La stipula ed esecuzione del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti, e dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS rientrano nell'oggetto sociale della Parte Finanziata.
- (c) La Parte Finanziata non è tenuta a effettuare alcuna ritenuta in relazione ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

##### 8.1.4 Contrarietà ad altri contratti o impegni

La stipula e l'esecuzione del presente Contratto, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS da parte della Parte Finanziata e l'esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dalla stessa contemplate non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, obbligo di effettuare rimborsi anticipati ovvero revoche o decadenze dal beneficio del termine, modifica di alcuna disposizione contenuta in:

- (a) qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui la Parte Finanziata è parte o da cui è vincolata



ovvero dalla quale sono vincolati i suoi beni;

- (b) l'atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere della Parte Finanziata; e/o
- (c) qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente.

#### **8.1.5 Assenza dello stato di crisi e/o di insolvenza e Procedure Concorsuali**

- (a) Non sussistono cause di scioglimento di qualunque genere ovvero di nullità da parte della Parte Finanziata né, per quanto a propria conoscenza, è stata promossa o minacciata un'azione in tal senso.
- (b) La Parte Finanziata non si trova nell'incapacità, anche solo temporanea, di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, non si trova in stato di crisi e/o di insolvenza e non è assoggettata a Procedure Concorsuali, né a procedimenti a seguito dei quali possa essere assoggettata a Procedure Concorsuali, e non sono state avanzate nei suoi confronti richieste di assoggettamento a Procedure Concorsuali.
- (c) Non è stato nominato un commissario con riferimento a tutte o parte delle attività della Parte Finanziata e gli organi amministrativi della Parte Finanziata sono nella pienezza dei loro poteri.

#### **8.1.6 Evento Rilevante**

Nessun Evento Rilevante o altro evento che, con l'invio di una comunicazione e/o per l'effetto del decorso del tempo, potrebbe trasformarsi in un Evento Rilevante si è verificato antecedentemente alla Data di Firma del presente Contratto o è persistente, né vi sono state omissioni ovvero ancora si sono verificate circostanze che possano ragionevolmente dare luogo ad uno di tali eventi.

#### **8.1.7 D.lgs. 231/2001**

La Parte Finanziata dichiara alla Parte Finanziatrice, con riferimento alla situazione esistente alla data odierna:

- (a) di non aver riportato condanne definitive in procedimenti avviati ai sensi del D.lgs. 231/2001 (ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.) ovvero in procedimenti, anche in Stati diversi da quello italiano, avviati per reati che, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale, siano analoghi a quelli richiamati dal medesimo decreto, né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- (b) di non essere stata sottoposta a misure cautelari, anche di tipo interdittivo, quantunque sospese, previste dal D.lgs. 231/2001; e
- (c) di aver adottato nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D.lgs. 231/2001.

#### **8.1.8 Codice Etico, Modello e Policy di Gruppo Anti-corruzione della Parte Finanziatrice**

La Parte Finanziata dichiara di aver preso visione del codice etico della Parte Finanziatrice (il "**Codice Etico**"), del Modello e della Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP disponibili sul sito internet della stessa e di conoscerne integralmente il contenuto.

#### **8.1.9 Correttezza ed accuratezza delle informazioni**

Tutte le informazioni fornite dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in relazione alla, e/o in esecuzione della, Convenzione e del presente Contratto e ai dati ed alle operazioni ivi contemplate sono veritiere, accurate, corrette e complete.

La Parte Finanziata non ha omesso di fornire alla Parte Finanziatrice alcuna informazione che, secondo il ragionevole giudizio di quest'ultima, avrebbe potuto indurre la Parte Finanziatrice a non stipulare la Convenzione e/o il Contratto, o a stipularli a condizioni diverse.

#### **8.1.10 Assenza di inadempimenti**

La Parte Finanziata non è inadempiente rispetto a qualsiasi obbligazione dalla medesima assunta nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalla medesima sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo).

### 8.1.11 Convenzione

La Parte Finanziata dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte la Convenzione, che, per espressa volontà delle Parti, forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

### 8.1.12 Assenza di Sanzioni

Fatte salve le circostanze che saranno rese note a CDP e che quest'ultima valuterà secondo il proprio ragionevole giudizio, la Parte Finanziata (a) dichiara per sé stessa, per le eventuali Banche Veicolo e, per quanto di propria conoscenza, per il legale rappresentante o gli amministratori della Parte Finanziata e delle eventuali Banche Veicolo medesime, di non aver agito in violazione di Sanzioni e di non essere un individuo o un ente che è, o è controllato da, o agisce per conto di, individui o enti che sono Persone Sanzionate.

## 8.2 Effettività delle dichiarazioni e garanzie

Salvo ove espressamente riferite ad una specifica data, le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 ("*Dichiarazioni e Garanzie*") avranno efficacia ultrattiva e dovranno essere veritiere, accurate, complete e corrette:

- (a) alla Data di Firma;
- (b) alla data in cui è inviata ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e la relativa Richiesta di Utilizzo;
- (c) a ciascuna Data di Erogazione; e
- (d) a ciascuna Data di Pagamento Interessi,

sulla base delle circostanze di fatto di volta in volta esistenti.

## ARTICOLO 9

### OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Gli obblighi assunti dalla Parte Finanziata, ai sensi del presente Articolo 9 ("*Obblighi di Informazione*"), rimarranno in forza dalla Data di Firma del presente Contratto e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo. La Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.

### 9.1 Rendicontazione

- (i) La Parte Finanziata, entro 30 (trenta) giorni da ogni Data di Rendicontazione a partire dalla Data di Rendicontazione che cade il 31 dicembre 2026, fornirà alla Parte Finanziatrice: (a) sia con riferimento ai Titoli ABS oggetto di pegno in favore di CDP sia con riferimento ai Crediti ceduti in garanzia a CDP (a seconda dei casi), tutte le informazioni richieste nel presente Contratto e nella Convenzione, con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione, secondo il modello predisposto dalla Parte Finanziatrice e reso disponibile sul sito internet di quest'ultima, che dovrà essere inviato per via telematica secondo le istruzioni della Parte Finanziatrice (anch'esse pubblicate sul relativo sito internet) sottoscritto con apposizione di firma digitale da uno dei soggetti munito dei necessari poteri di rappresentanza della Parte Finanziata; e (b) per quanto riguarda i Titoli ABS oggetto di pegno, l'ultimo *servicer report* disponibile, comunque non antecedente a sei mesi rispetto alla Data di Rendicontazione.

Tali informazioni devono, tra l'altro, evidenziare con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione: (a) gli elementi essenziali di tutti i Crediti ceduti in garanzia alla Parte Finanziatrice ai sensi dei Contratti di Cessione dei Crediti fino alla data di invio della relativa comunicazione, e (b) con riferimento ai Titoli ABS oggetto di pegno in favore di CDP, il valore nominale del titolo, l'importo in linea capitale ancora non rimborsato (*outstanding*), il valore in aggregato dei Crediti che compongono il portafoglio sottostante erogati e non rimborsati, distinto nelle quote rispettivamente assistite e non assistite da una Garanzia a Ponderazione Zero e il valore in aggregato dei Crediti Incagli e Crediti Sofferenze, unitamente a una nota informativa contenente il dettaglio dei singoli finanziamenti sottostanti. La nota informativa come meglio precisato nell'apposita sezione del sito internet di CDP, dovrà essere prodotta tramite file in formato excel e contenere informazioni di dettaglio sulla composizione del portafoglio dei Crediti connessi ai finanziamenti sottostanti il Titolo ABS oggetto di pegno in favore di CDP, con evidenza, in relazione a ciascun finanziamento, delle quote rispettivamente assistite e non assistite da una Garanzia a Ponderazione Zero, del relativo ammontare del Credito erogato e non rimborsato e dei Crediti Incagli e

Crediti Sofferenze. Resta inteso che non dovranno essere oggetto della comunicazione di cui alla precedente lettera (a) quei Crediti che siano divenuti Crediti Incagli o Crediti Sofferenze.

Entro la terza Data di Rendicontazione successiva ad ogni Data di Erogazione, la Parte Finanziata, anche in nome e per conto di ciascuna Banca Veicolo per le informazioni relative ai Finanziamenti Imprese dalla medesima concessi utilizzando la provvista di cui al Plafond dovrà inoltre fornire a CDP il dettaglio dei Finanziamenti Imprese erogati nel periodo cui si riferisce la relativa rendicontazione.

In caso di ritardo nell'invio delle informazioni di cui sopra, in relazione a ciascuna Data di Rendicontazione, la Parte Finanziatrice avrà facoltà di sospendere le Erogazioni.

- (ii) Senza pregiudizio per la facoltà di comunicare a CDP il rafforzamento del Patrimonio di Vigilanza e/o del Patrimonio di Vigilanza Consolidato e/o del Tier 1 Ratio, ai fini di cui all'articolo 3.2 paragrafo (xiii) della Convenzione, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 30 settembre 2026, la Parte Finanziata dovrà inoltre comunicare alla Parte Finanziatrice il valore del proprio Tier 1 Ratio, del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato (come definiti, rispettivamente, nelle definizioni di "Rapporto di Vigilanza Stand Alone" e "Rapporto di Vigilanza Consolidato" di cui alla Convenzione) e aggiornati, rispettivamente, al 31 dicembre e al 30 giugno precedente. Alla luce di tale valore del Tier 1 Ratio, la Parte Finanziatrice avrà il diritto di modificare, con riguardo alle porzioni di Finanziamento ancora da erogare in favore della Parte Finanziata, in aumento o in diminuzione, il valore del Margine applicabile, fermi restando in ogni caso i meccanismi di determinazione del Margine descritti nella Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata comunicazione del Tier 1 Ratio alla data sopra indicata, troverà applicazione il maggior valore del Margine applicabile al Finanziamento ai sensi della definizione di "Margine" di cui alla Convenzione.

Inoltre, la Parte Finanziatrice si riserva di sospendere le Erogazioni nei confronti della Parte Finanziata ove quest'ultima non trasmetta, nei termini stabiliti, i valori del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato.

## 9.2 Informazioni

La Parte Finanziata dovrà prontamente comunicare alla Parte Finanziatrice ogni evento di carattere straordinario che possa modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Parte Finanziata.

## 9.3 Comunicazione di un Evento Rilevante

La Parte Finanziata dovrà informare prontamente la Parte Finanziatrice del verificarsi di un qualsiasi Evento Rilevante o altro evento che, con l'invio di una comunicazione e/o per l'effetto del decorso del tempo potrebbe trasformarsi in un Evento Rilevante.

## 9.4 D.lgs. 231/2001

La Parte Finanziata si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, ad informare tempestivamente CDP della pronuncia a proprio carico di condanne definitive in procedimenti avviati ai sensi del D.lgs. 231/2001 (ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.) ovvero in procedimenti, anche in Stati diversi da quello italiano, avviati per reati che, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale, siano analoghi a quelli richiamati dal medesimo decreto, o della applicazione di misure cautelari, anche di tipo interdittivo, quantunque sospese, ai sensi del D.lgs. 231/2001.

## ARTICOLO 10

### OBBLIGHI DELLA PARTE FINANZIATA

Ai fini del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del Contratto, la Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti nell'Articolo 10 ("Obblighi della Parte Finanziata") del presente Contratto e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.

#### 10.1.1 Status

- (a) La Parte Finanziata dovrà preservare lo *status* giuridico di Banca.
- (b) Qualora la Parte Finanziata sia una banca straniera, la Parte Finanziata si impegna a mantenere in Italia una propria succursale.

- (c) La Parte Finanziata informerà prontamente, nel rispetto della normativa vigente alla medesima applicabile, la Parte Finanziatrice di ogni modifica sostanziale del proprio statuto ovvero, qualora sia un soggetto straniero, delle norme legislative e regolamentari che la riguardano.
- (d) La Parte Finanziata comunicherà prontamente, nel rispetto della normativa vigente alla medesima applicabile, alla Parte Finanziatrice l'approvazione di ogni progetto di fusione, scissione o conferimento di ramo d'azienda da parte dei propri organi deliberanti.

#### **10.1.2 Osservanza della legge**

La Parte Finanziata dovrà osservare in ogni aspetto sostanziale, ogni legge e normativa applicabili ivi incluse a titolo esemplificativo le leggi ed i regolamenti in materia amministrativa, fiscale e lavoristica che possano riguardare i propri beni o proprietà ovvero l'attività svolta. La Parte Finanziata comunicherà prontamente alla Parte Finanziatrice qualunque violazione di tali leggi e normative che possano pregiudicare la capacità della Parte Finanziata di adempiere le obbligazioni assunte in forza del presente Contratto (e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo) e/o di svolgere la propria attività, e compirà prontamente ogni azione necessaria per sanare tale violazione informando prontamente la Parte Finanziatrice con riguardo all'esecuzione di tali attività.

#### **10.1.3 Impegni di *compliance* e regolamentari**

La Parte Finanziata – che si impegna nei confronti di CDP anche per il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per qualsiasi Banca Veicolo che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo – con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità della Parte Finanziatrice, si obbliga a rispettare la normativa applicabile, nonché tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti Imprese, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – gli obblighi in materia antiriciclaggio e di identificazione della clientela, gli obblighi di trasparenza, gli obblighi in materia di legge sull'usura, il divieto di concedere finanziamenti alle società di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220 e più in generale tutti gli obblighi derivanti dalla stipula dei Finanziamenti Imprese nonché tutti gli ulteriori eventuali obblighi derivanti dalla peculiare natura della provvista utilizzata.

#### **10.1.4 *Pari Passu***

Le obbligazioni di pagamento nascenti dal presente Contratto e da un qualsiasi Contratto di Finanziamento Integrativo, finché non saranno state pienamente adempiute, non saranno subordinate o postergate agli obblighi assunti nei confronti di altri finanziatori.

#### **10.1.5 Divieto di Cessione**

La Parte Finanziata – che si impegna nei confronti di CDP, per quanto occorrer possa, anche per il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per qualsiasi Banca Veicolo che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo – non potrà in alcun modo disporre o cedere, parzialmente e/o integralmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti dal presente Contratto (e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo) e/o ad esso connessi. A scopo di chiarezza, si precisa altresì che non potranno essere ceduti in nessun modo, dalla Parte Finanziata, totalmente e/o parzialmente, nemmeno i Crediti, salvo la cessione in garanzia a favore della Parte Finanziatrice ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti .

La Parte Finanziata prende atto e accetta che in ogni caso, CDP potrà disporre e/o cedere, anche in garanzia, in tutto o in parte, i crediti da essa vantati nei confronti della Parte Finanziata e/o (ove applicabile) delle Banche Veicolo derivanti dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, con ogni garanzia accessoria, ivi inclusi i Crediti ricevuti in garanzia ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e il pegno sui Titoli ABS costituiti in pegno ai sensi dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS.

#### **10.1.6 Requisiti dei Finanziamenti Imprese**

La Parte Finanziata si impegna – con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per qualsiasi Banca Veicolo che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo – con riferimento a ciascun Finanziamento Imprese a:

- (i) specificare, all'interno del relativo contratto ovvero con comunicazioni a latere, che l'operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione dalla Parte Finanziatrice e indicarne il relativo costo e la relativa durata; e
- (ii) fare sì che i Finanziamenti Imprese effettuati utilizzando la provvista derivante dai Finanziamenti rispettino

quanto previsto dall'articolo 6 della Convenzione, in relazione al relativo scopo, importo massimo e durata.

Resta inteso che le condizioni finali applicate ai Beneficiari dovranno tenere conto del costo della provvista resa disponibile dalla Parte Finanziatrice senza con ciò pregiudicare la valutazione delle condizioni relative ai Finanziamenti Imprese.

Infine, la Parte Finanziata si impegna a dare adeguata e diffusa pubblicità all'iniziativa di cui alla Convenzione sia nelle proprie filiali che attraverso la diffusione presso la propria clientela di documentazione informativa cartacea o via web e garantire peraltro l'accesso ai propri processi di istruttoria a tutti i Beneficiari su tutto il territorio nazionale di effettiva operatività senza alcuna discriminazione.

La Parte Finanziata prende atto che CDP si riserva la facoltà di sottoporre direttamente ai Beneficiari questionari finalizzati a misurare l'impatto degli interventi effettuati dai Beneficiari con i Finanziamenti Imprese supportati dalla provvista messa a disposizione da CDP.

Gli obblighi di cui al presente Articolo 10.1.6 dovranno essere adempiuti anche da ciascuna Banca Veicolo.

#### **10.1.7 Codice Etico, Modello e Policy di Gruppo Anti-corruzione**

La Parte Finanziata si impegna a rispettare i principi del Codice Etico, del Modello e della Policy di Gruppo Anti-corruzione e, in particolare, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:

- (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Parte Finanziatrice o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e
- (c) i collaboratori esterni della Parte Finanziatrice,

a violare i principi specificati nel Codice Etico, nel Modello e nella Policy di Gruppo Anti-corruzione della Parte Finanziatrice.

Violazioni del Codice Etico, del Modello e della Policy di Gruppo Anti-corruzione sono comunicate per iscritto alla Parte Finanziatrice, nei casi in cui la Parte Finanziata ne sia venuta a conoscenza.

#### **10.1.8 Cessione di crediti in garanzia**

Come meglio specificato nel Contratto di Cessione di Crediti, al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata si obbliga a cedere in garanzia a CDP i Crediti ai sensi di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Cessione dei Crediti.

Con riferimento a ciascun contratto relativo a un finanziamento da cui sorgano Crediti ceduti in garanzia a CDP, la Parte Finanziata si impegna a concordare (o a fare sì che la relativa Banca Veicolo concordi) con la relativa controparte una modifica di tale contratto di finanziamento, anche mediante una dichiarazione integrativa dello stesso, al fine di prevedere espressamente: (i) il divieto per la Parte Finanziata (e/o la relativa Banca Veicolo) e per la relativa controparte (i.e. l'impresa finanziata) di disporre o cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti dal, e/o connessi (ivi comprese le relative garanzie) al, relativo contratto di finanziamento, ad eccezione della cessione, anche in garanzia, dei Crediti da parte della Parte Finanziata a favore della Parte Finanziatrice ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti; (ii) l'accettazione della relativa controparte della cessione di Crediti di cui al Contratto di Cessione dei Crediti; e (iii) l'assenso preventivo della relativa impresa finanziata alla facoltà di CDP di disporre e/o cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, anche in garanzia, i Crediti alla stessa ceduti in garanzia. A solo scopo di chiarezza, si conviene che gli adempimenti previsti nel presente capoverso non si applicano ai finanziamenti sottostanti i Titoli ABS oggetto di pegno a favore di CDP.

#### **10.1.9 Finanziamenti Ponderazione Zero**

Come meglio specificato nel Contratto di Cessione di Crediti e nell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, per ciascuna erogazione di un Finanziamento Ponderazione Zero, la Parte Finanziata si obbliga (i) a cedere in garanzia in favore di CDP Crediti Ponderazione Zero di importo nominale corrispondente, ovvero (ii) a costituire un pegno su Titoli ABS con un portafoglio sottostante che presenti una quota di finanziamenti assistiti da una Garanzia a Ponderazione Zero per un importo nominale in linea capitale corrispondente. La Parte Finanziata si obbliga, inoltre, far sì che l'importo nominale in linea capitale delle Erogazioni di Finanziamenti Ponderazione Zero non rimborsate sia sempre corrispondente (i) all'importo nominale in linea capitale dei Crediti Ponderazione

Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e non rimborsati, ovvero (ii) al valore nominale in linea capitale della quota di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno a CDP che sia assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero, fermi restando gli obblighi di rimborso anticipato obbligatorio di cui all'Articolo 6.3.

#### **10.1.10 Trattamento dei dati personali**

La Parte Finanziata garantisce di possedere e continuerà ad assicurare il possesso di una base giuridica idonea per il trattamento e la comunicazione alla Parte Finanziatrice dei dati personali che possano essere oggetto di condivisione con CDP nell'ambito dei rapporti regolati dalla Convenzione, dal presente Contratto e dai restanti documenti e allegati connessi ai medesimi (ivi inclusi i Contratti di Cessione di Crediti e gli Atti di costituzione di Pegno su Titoli ABS), fermo restando in ogni caso il rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5(1)(c) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e degli ulteriori obblighi in materia di privacy.

#### **10.1.11 Convenzione**

La Parte Finanziata si impegna ad adempiere (e a fare sì che ciascuna Banca Veicolo adempia) puntualmente ad ogni obbligazione prevista ai sensi della Convenzione a carico di un "*Contraente il Finanziamento*" o di una "*Banca Veicolo*" (tali termini come definiti nella Convenzione) che devono intendersi integralmente richiamati nel presente Contratto.

#### **10.1.12 D.lgs. 231/2001**

La Parte Finanziata si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, a mantenere nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D.lgs. 231/2001.

#### **10.1.13 Integrazione del pegno**

Ove applicabile e come meglio specificato nell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, antecedentemente all'invio della relativa richiesta di Erogazione, la Parte Finanziata dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie (ivi incluso il deposito e integrazione dei Titoli ABS sull'apposito conto titoli vincolato) affinché il valore dei Titoli ABS oggetto di pegno, determinato secondo i criteri indicati nella Parte II (*Valore dei Titoli*) dell'Allegato F (*Caratteristiche e Valore dei Titoli*) dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, sia almeno pari al 100% (cento per cento) dell'Esposizione maturanda. Resta fermo che qualora a una Data di Rendicontazione il valore dei Titoli ABS oggetto di pegno ecceda il 100% (cento per cento) dell'Esposizione Complessiva assistita dal pegno su Titoli ABS, la Parte Finanziatrice, su richiesta scritta della Parte Finanziata, provvederà a liberare i Titoli ABS in eccedenza, secondo quanto descritto nell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS.

#### **10.1.14 D.lgs. 231/2007 – decreto antiriciclaggio**

La Parte Finanziata si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, ad adempiere puntualmente alle richieste di informazioni e documenti presentate da CDP ai fini dell'adempimento ai propri obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2007 e s.m.i., utilizzando per il rilascio delle dichiarazioni la specifica modulistica resa disponibile dalla stessa CDP sul proprio sito *web*.

#### **10.1.15 Sanzioni**

La Parte Finanziata si impegna, per quanto in proprio potere e conoscenza, in proprio nonché per conto - anche ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile – delle eventuali Banche Veicolo, a:

- (i) non utilizzare, investire, o comunque mettere a disposizione, al momento dell'erogazione del relativo Finanziamento Imprese, i proventi dei Finanziamenti a beneficio di un Persona Sanzionata, in un Paese Sanzionato o con altre modalità che comportino la violazione delle Sanzioni o l'imposizione di misure restrittive in base alle Sanzioni; e
- (ii) assicurare che i soggetti stabiliti al di fuori dell'Unione Europea di sua proprietà o posti sotto il suo controllo non prendano parte ad attività che compromettano il rispetto delle Sanzioni adottate nei confronti della Russia, Bielorussia e delle Zone Ucraine non Controllate, nonché di quelle relative ad azioni che compromettano o minaccino l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

## ARTICOLO 11

### EVENTI DI DECADENZA, EVENTI DI RISOLUZIONE ED EVENTI DI RECESSO

#### 11.1 Eventi di Decadenza

##### 11.1.1 Decadenza dal beneficio del termine

Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza della Parte Finanziata dal beneficio di ogni termine stabilito nel presente Contratto e in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo il verificarsi di qualsiasi circostanza di cui all'articolo 1186 del codice civile, cui vengono convenzionalmente parificati ciascuno dei seguenti eventi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.1.3 ("*Restituzione del Finanziamento*"):

- (a) la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Veicolo versi in stato di insolvenza;
- (b) l'assoggettamento della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Veicolo ad una Procedura Concorsuale; e
- (c) il venir meno, per qualsiasi ragione, di una o più cessioni di crediti di cui al Contratto di Cessione di Crediti, del pegno di cui all'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS ovvero della validità ed efficacia delle obbligazioni previste ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e/o dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, ove, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data in cui una qualsiasi delle suddette circostanze si sia verificata, la Parte Finanziata non abbia costituito in favore della Parte Finanziatrice garanzie reali equivalenti che siano in ogni caso, in forma e sostanza, di gradimento della Parte Finanziatrice.

##### 11.1.2 Efficacia della decadenza

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata della propria intenzione di esercitare i diritti di cui all'Articolo 11.1.1 ("*Decadenza dal beneficio del termine*") attraverso una comunicazione inviata alla Parte Finanziata attraverso messaggio di posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento e la decadenza dal beneficio del termine del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo diventerà immediatamente efficace a partire dal ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.

##### 11.1.3 Restituzione dei Finanziamenti

Alla data in cui la decadenza dal beneficio del termine divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.1.2 ("*Efficacia della decadenza*") del presente Contratto:

- (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato e nessuna ulteriore Erogazione sarà dovuta, ancorché sia stata oggetto di una Richiesta di Utilizzo; e
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

#### 11.2 Eventi di Risoluzione

##### 11.2.1 Risoluzione

Salvo ogni rimedio permesso ai sensi della legge applicabile e salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.2.2 ("*Efficacia della Risoluzione*"), il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo si risolveranno di diritto, ad iniziativa e a discrezione della Parte Finanziatrice, ai sensi degli articoli 1453 e/o 1456 del codice civile, a seconda dei casi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.2.2 ("*Efficacia della Risoluzione*") al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- (a) la Parte Finanziata non adempia puntualmente al pagamento di qualsiasi somma dalla stessa dovuta ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, nel tempo e nei termini, nella valuta e nel modo specificato nel presente Contratto e/o nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo a meno che tale pagamento non sia compiuto nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla data in cui sarebbe dovuto avvenire;
- (b) un qualsiasi Finanziamento, o porzione di esso, venga utilizzato dalla Parte Finanziata in tutto o in parte, per uno scopo diverso da quello indicato all'Articolo 2.2 ("*Scopo*") del presente Contratto;

- (c) fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo (d), una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Veicolo nel presente Contratto, in qualsiasi Contratto di Finanziamento Integrativo, nel Contratto di Cessione di Crediti, nell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS o in qualsiasi allegato agli stessi o altro documento, certificato o dichiarazione da essa consegnato ai sensi dei suddetti documenti, sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta e ciò pregiudichi sostanzialmente le ragioni di credito della Parte Finanziatrice, a meno che, ove rimediabile, tale violazione sia stata rimediata entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui tale violazione si è verificata;
- (d) una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata ai sensi degli Articoli 8.1.7 ("*D.lgs 231/2001*"), 8.1.8 ("*Codice Etico, Modello e Policy Di Gruppo Anti-corruzione della Parte Finanziatrice*") e 8.1.9 ("*Correttezza ed accuratezza delle informazioni*") del Contratto sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta;
- (e) fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo (f), in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli Articoli 9 ("*Obblighi di Informazione*") e 10 ("*Obblighi della Parte Finanziata*") del presente Contratto non sia adempiuto dalla Parte Finanziata a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato;
- (f) in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli Articoli 9.4 (*D.lgs. 231/2001*), 10.1.7 (*Codice Etico, Modello e Policy di Gruppo Anti-corruzione*), 10.1.12 (*D.lgs. 231/2001*), 10.1.14 (*D.lgs. 231/2007 – Decreto anticiclaggio*) e 10.1.15 (*Sanzioni*) del presente Contratto non sia adempiuto dalla Parte Finanziata;
- (g) senza pregiudizio per le altre disposizioni di cui al presente Articolo 11.2.1, la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Veicolo non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni previste nella Convenzione, nel presente Contratto, in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, nel Contratto di Cessione di Crediti, e/o nell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato; e
- (h) la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Veicolo non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni dalle stesse assunte nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalle medesime sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo) a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro: (i) 15 (quindici) Giorni Lavorativi, nel caso in cui l'inadempimento riguardi un'obbligazione di pagamento; ovvero (ii) 30 (trenta) Giorni Lavorativi, nel caso in cui l'inadempimento riguardi un'obbligazione di altra natura, in entrambi i casi decorrenti dalla data in cui tale inadempimento si è verificato.

### **11.2.2 Efficacia della risoluzione**

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di risolvere il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell'Articolo 11.2.1 ("*Risoluzione*") del presente Contratto mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata attraverso messaggio di posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della predetta comunicazione della Parte Finanziatrice.

### **11.2.3 Restituzione dei Finanziamenti**

Alla data in cui la risoluzione divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.2.2 ("*Efficacia della risoluzione*") del presente Contratto:

- (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato e nessuna ulteriore Erogazione sarà dovuta, ancorché sia stata oggetto di una Richiesta di Utilizzo;
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo salvo ogni maggior danno;
- (c) in caso di risoluzione del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo derivante dalla non correttezza, imprecisione, inesattezza e/o incompletezza delle informazioni comunicate dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi della Convenzione relative alla determinazione degli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto, la Parte Finanziata dovrà pagare alla Parte Finanziatrice una penale



per un ammontare pari alla differenza (se esistente) tra gli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto e il maggior importo che sarebbe stato dovuto applicando le informazioni corrette, fatto salvo ogni maggior danno; e

- (d) in caso di risoluzione del Contratto per: (i) inadempimento agli obblighi di cui agli Articoli 9.4 e 10.1.12 del presente Contratto e/o (ii) violazione delle dichiarazioni e garanzie rese dalla Parte Finanziata ai sensi dell'Articolo 8.1.7 ("D.lgs. 231/2001"), fermo restando quanto previsto all'Articolo 14.7 che segue, la Parte Finanziata è obbligata a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa e perdita, sostenuto da o richiesto a CDP in conseguenza dell'esercizio della risoluzione e/o in relazione a una Sanzione 231 (come di seguito definita), in ogni caso debitamente documentato.

### **11.3 Eventi di Recesso**

#### **11.3.1 Recesso**

Senza pregiudizio alcuno per la configurabilità degli stessi come Eventi di Decadenza ovvero Eventi di Risoluzione ai sensi degli Articoli 11.1 e 11.2 che precedono, e fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.3.2 ("*Efficacia del Recesso*"), si conviene espressamente che la Parte Finanziatrice potrà recedere dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi degli articoli 1373 e 1845 del codice civile, con le conseguenze previste all'Articolo 11.3.3 ("*Restituzione dei Finanziamenti*"), al verificarsi dei seguenti eventi: (i) una qualsiasi delle circostanze descritte negli Articoli 11.1.1 e 11.2.1 che precedono a seguito delle quali la Parte Finanziatrice non si avvalga, per qualsiasi ragione, delle facoltà di cui, rispettivamente, agli Articoli 11.1.2 e/o 11.2.2; (ii) nel caso in cui il quadro normativo e regolamentare che ha consentito la conclusione del presente Contratto e la concessione alla Parte Finanziata dei Finanziamenti sia modificato in modo tale da non permettere alla Parte Finanziatrice e/o alla Parte Finanziata di svolgere le attività connesse con la Convenzione e/o il presente Contratto; (iii) non sia rinnovata, se scaduta o venga revocata da una delle autorizzazioni la cui mancanza avrebbe effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'attività della Parte Finanziata; (iv) la Parte Finanziata interrompa o sospenda la propria attività così come svolta alla Data di Firma ovvero la modifichi in maniera sostanziale; (v) il venir meno, per qualsiasi motivo, della validità e/o efficacia del presente Contratto, di un Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti, e dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS; e/o (vi) qualora nei confronti della Parte Finanziata (a) sia una condanna passata in giudicato ai sensi del D.lgs. 231/2001, o (b) sia applicata una misura interdittiva, anche di tipo cautelare, prevista dal D.lgs. 231/2001 (di seguito, ciascuna delle predette ipotesi sub (a) e (b), una "**Sanzione 231**"). Le Parti convengono espressamente che il verificarsi di una qualsiasi di tali circostanze si qualifica come giusta causa ai fini degli articoli 1373 e 1845 del codice civile.

#### **11.3.2 Efficacia del recesso**

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di recedere dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell'Articolo 11.3.1 ("*Recesso*") mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.

#### **11.3.3 Restituzione dei Finanziamenti**

Alla data in cui il recesso divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.3.2 ("*Efficacia del Recesso*") del presente Contratto:

- (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato e nessuna ulteriore Erogazione sarà dovuta, ancorché sia stata oggetto di una Richiesta di Utilizzo; e
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo; e
- (c) in caso di recesso dal Contratto per il verificarsi di uno dei casi di cui al precedente Articolo 11.3.1 paragrafo (vi), fermo restando quanto previsto all'Articolo 14.7 che segue, la Parte Finanziata è obbligata a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa e perdita, sostenuto da o richiesto a CDP in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso e/o in relazione a una Sanzione 231, in ogni caso debitamente documentato.

## ARTICOLO 12

### PAGAMENTI

#### 12.1 Modalità dei pagamenti

Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in adempimento del Contratto e di ciascun contratto di Finanziamento Integrativo dovranno essere effettuati in Euro mediante bonifico bancario con regolamento entro la data prevista nel Contratto e/o nel Contratto di Finanziamento Integrativo sul conto corrente intestato alla Parte Finanziatrice (IBAN IT65S0760203200000000000011). La Parte Finanziatrice ha la facoltà di variare detto conto corrente dandone comunicazione alla Parte Finanziata con un preavviso di almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi. La Parte Finanziatrice avrà il diritto di rifiutare pagamenti effettuati da terzi. Resta inteso che tutti i pagamenti effettuati alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovranno indicare nella relativa causale il Contratto, il Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata e la Richiesta di Utilizzo (con dettaglio delle differenti Erogazioni aventi una Data di Scadenza Finale diversificata) a cui si riferiscono.

#### 12.2 Compensazione

Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per la Parte Finanziata e suoi aventi causa di procedere a compensare suoi debiti con qualunque credito da essa vantato nei confronti della Parte Finanziatrice a qualsiasi titolo.

#### 12.3 Contestazioni

La Parte Finanziata dovrà effettuare puntualmente i pagamenti previsti dal Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo per il loro intero ammontare indipendentemente da qualsiasi controversia, anche giudiziale, che possa essere insorta tra la Parte Finanziatrice e Parte Finanziata o da qualsiasi contestazione che possa essere stata sollevata dalla Parte Finanziata.

## ARTICOLO 13

### SPESE E COSTI

Tutti i costi (ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto e delle eventuali garanzie e per l'implementazione dei processi informativi richiesti dal presente Contratto) resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.

## ARTICOLO 14

### DISPOSIZIONI VARIE

#### 14.1 Solidarietà nei rapporti obbligatori

Le obbligazioni derivanti dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sono assunte dalla Parte Finanziata con la clausola della solidarietà e della indivisibilità nei riguardi dei suoi successori e aventi causa, che saranno tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dalla legge.

#### 14.2 Beneficio del Contratto

Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo è valido e vincolante e crea e creerà diritti e obblighi a favore delle Parti e dei loro successori, cessionari o aventi causa a qualunque titolo.

#### 14.3 Modifiche e tolleranze

Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo può essere modificato soltanto per iscritto.

Nessun ritardo o mancato esercizio della Parte Finanziatrice di qualunque potere, diritto o rimedio previsto dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Convenzione, dal Contratto di Cessione di Crediti e/o dall'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS potrà essere considerato una rinuncia a tale potere, diritto e rimedio o come tacita abrogazione o modifica dei patti che lo prevedono.

Nessuna tolleranza, anche se reiterata, della Parte Finanziatrice di inadempimenti o ritardi nell'adempimento degli obblighi della Parte Finanziata derivanti dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Convenzione, dal Contratto di Cessione di Crediti e/o dall'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS potrà

essere considerata come una rinuncia della Parte Finanziatrice ad eccepire tali eventi o a far valere i relativi diritti ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Il singolo o parziale esercizio da parte della Parte Finanziatrice di un potere, diritto o rimedio previsto presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Convenzione, dal Contratto di Cessione di Crediti e/o dall'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS non precluderà l'ulteriore esercizio di tale potere, diritto o rimedio ovvero l'esercizio di altri poteri o diritti o rimedi previsti ai sensi di tali atti o dalla normativa applicabile.

#### **14.4 Prova del credito**

Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Parte Finanziatrice costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Parte Finanziatrice verso la Parte Finanziata in dipendenza del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

#### **14.5 Invalidità parziale**

La circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Contratto e/o del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.

#### **14.6 Riservatezza**

Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni delle quali venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, della Convenzione, del Contratto di Cessione di Crediti /o all'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS e delle operazioni in essi contemplate, salvo diverso accordo scritto fra le Parti o salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio, per ragioni diverse dalla violazione degli impegni di riservatezza di cui al presente Articolo 14.6 (*Riservatezza*), ovvero ancora la loro divulgazione sia dovuta in base a disposizioni normative o regolamentari o per ordine di autorità amministrativa o giudiziaria o, infine, sia necessaria in caso di disposizione, cessione o trasferimento da parte di CDP: (i) dei propri crediti ai sensi del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti,; e/o (ii) dei Crediti ricevuti in garanzia ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti. Resta ferma, comunque, la facoltà delle Parti di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative all'altra Parte che, a seconda dei casi, la Parte Finanziatrice o la Parte Finanziata consideri necessario divulgare a detta autorità.

#### **14.7 Indennizzo**

La Parte Finanziata manterrà la Parte Finanziatrice indenne e manlevata in relazione ad ogni azione, rivendicazione, richiesta o responsabilità rispettivamente intentata, avanzata nei confronti delle medesime o ad esse ascritta, nonché in relazione ad ogni perdita, danno o costo (ivi incluse le competenze dei legali, degli altri eventuali professionisti e le altre spese sostenute per la difesa di ogni richiesta, procedimento od azione) da esse subiti, a causa del mancato adempimento da parte della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Veicolo di uno qualsiasi degli obblighi su di essa gravanti in base al Contratto, a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, al Contratto di Cessione di Crediti e/o all'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS ovvero a causa della non veridicità o dell'inesattezza delle dichiarazioni e garanzie da esso rese ai sensi di tali documenti. Resta inteso che la Parte Finanziatrice dovrà informare la Parte Finanziata in merito ad ogni azione, rivendicazione e/o richiesta avanzata nei confronti della Parte Finanziatrice in relazione al presente Contratto e/o a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o al Contratto di Cessione di Crediti e/o all'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS previa assunzione di impegno di riservatezza da parte della Parte Finanziata.

#### **14.8 Rinuncia a diritti e/o facoltà**

Ogni rinuncia di un diritto e/o di facoltà effettuata ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o del Contratto di Cessione di Crediti, dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS e riferita ad uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace esclusivamente riguardo a tali eventi o clausole, non potendo in alcun modo essere estesa ad altri eventi o clausole o alle medesime clausole in relazione ad eventi diversi.

#### **14.9 Divulgazione di informazioni**

In relazione al presente Contratto e a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ciascuna Parte prende atto e consente ai sensi delle disposizioni ivi contenute (e/o dell'analogia normativa di volta in volta vigente in materia di

privacy) che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dall'altra Parte, formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza del settore bancario e finanziario.

#### **14.10 Comunicazioni**

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice e dalla Parte Finanziatrice alla Parte Finanziata. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dalla Parte Finanziatrice ovvero dalla Parte Finanziata:

Per la Parte Finanziata:

\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
PEC: \_\_\_\_\_  
All'attenzione di \_\_\_\_\_

Per la Parte Finanziatrice:

##### **CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC [cdpspa@pec.cdp.it](mailto:cdpspa@pec.cdp.it)

Alla cortese attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

#### **14.11 Ruolo dell'Agente di Calcolo**

Ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo la Parte Finanziatrice agisce in qualità di Agente di Calcolo, con il compito di effettuare, in via esclusiva, tutti i calcoli e le determinazioni relative ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

### **ARTICOLO 15**

#### **TRATTAMENTO FISCALE**

Il presente Contratto, le relative formalità e garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento e forma prestate, compresi gli atti relativi alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A. di cui all'articolo 5, commi 7, lettera a), e 8, del D.L. n. 269/2003.

### **ARTICOLO 16**

#### **LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

##### **16.1 Legge applicabile**

Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sono regolati dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

##### **16.2 Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.

\*\*\*\*\*

La Parte Finanziata dà espressamente atto che il presente Contratto costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto per il tramite dell'ABI.

Se siete d'accordo sul contenuto del presente Contratto, Vi preghiamo di confermarcelo inviandoci la Lettera di Accettazione da Voi debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione ed anticipandocela via messaggio di posta elettronica certificata. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1329 del codice civile e potrà essere da voi sottoscritta entro non oltre 6 (sei) mesi dalla data odierna, restando inteso che, al termine di tale periodo, tale proposta si intenderà automaticamente decaduta. Il presente Contratto si intenderà concluso tra le Parti alla data in cui CDP abbia ricevuto conferma di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata recante la Lettera di Accettazione.

Distinti saluti

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
[Luogo e Data]

\_\_\_\_\_  
[La Parte Finanziata]

\_\_\_\_\_  
[Nome e Qualifica]

\_\_\_\_\_  
[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

\_\_\_\_\_  
[Firma]

La Parte Finanziata dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, secondo comma, e dell'articolo 1342 del codice civile:

**(A)** le seguenti clausole contenute nel presente Contratto:

- i Paragrafi 2.2.1 e 2.2.2 dell'Articolo 2.2 (*Scopo*);
- ii Paragrafi 2.4.2 dell'Articolo 2.4 (*Banche Veicolo*);
- iii Articolo 2.5 (*Disposizioni applicabili a specifiche categorie di Finanziamenti*);
- iv Paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 dell'Articolo 3 (*Condizioni Sospensive*);
- v Articolo 4 (*Contratti di Finanziamento Integrativi - Utilizzo del Finanziamento*);
- vi Articolo 5.2 (*Limite legale al Tasso di Interesse applicabile*);
- vii Articolo 5.5 (*Interessi di mora*);
- viii Articolo 6.2 (*Rimborso Anticipato Facoltativo*);
- ix Articolo 6.3 (*Rimborso Anticipato Obbligatorio*);
- x Articolo 7 (*Imposte e Tasse*);
- xi Articolo 10.1.3 (*Impegni di compliance e regolamentari*);
- xii Articolo 10.1.5 (*Divieto di Cessione*);
- xiii Articolo 10.1.6 (*Requisiti dei Finanziamenti Imprese*);
- xiv Articolo 10.1.8 (*Cessione di crediti in garanzia*);
- xv Paragrafi 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 dell'Articolo 11.1 (*Eventi di Decadenza*);
- xvi Paragrafi 11.2.1, 11.2.2 e 11.2.3 dell'Articolo 11.2 (*Eventi di Risoluzione*);
- xvii Paragrafi 11.3.1, 11.3.2 e 11.3.3 dell'Articolo 11.3 (*Eventi di Recesso*);
- xviii Articolo 12.2 (*Compensazione*);
- xix Articolo 12.3 (*Contestazioni*);
- xx Articolo 14.4 (*Prova del credito*);
- xxi Articolo 14.7 (*Indennizzo*);
- xxii Articolo 14.8 (*Rinuncia a diritti e/o facoltà*);
- xxiii Articolo 14.10 (*Comunicazioni*);
- xxiv Articolo 16.2 (*Foro Competente*);
- xxv Clausole contenute alla Premessa (c) ed agli articoli 2.2, 3.1, 3.3 e 5 del modello di Contratto di Finanziamento Integrativo allegato al presente Contratto quale Allegato (1); e

**(B)** le seguenti clausole della Convenzione:

- i paragrafo 2.3 dell'articolo 2 (*Scopo*);

- ii sotto-paragrafi (iv), (vii), (viii), (xi) e (xiii) del paragrafo 3.2 dell'articolo 3 (*I Finanziamenti*);
- iii paragrafo 3.3 dell'articolo 3 (*I Finanziamenti*);
- iv articolo 4 (*Cessione di crediti e altre garanzie in favore di CDP*);
- v lettere (b), (c), (d), (f), (g), (h) e (i) dell'articolo 5 (*Plafond Piattaforma Imprese*);
- vi paragrafi 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, e 6.10 dell'articolo 6 (*Finanziamenti Imprese*);
- vii paragrafo 7.9 dell'articolo 7 (*Miscellanea*);
- viii paragrafi 8.2 e 8.3 dell'articolo 8 (*Digitalizzazione*).

---

[La Parte Finanziata]

---

[Nome e Qualifica]

---

[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

---

[Firma]

**ALLEGATO 1**  
**AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO**  
**SOTTOSCRITTO TRA [...] E CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. IN DATA [...]**  
**(POSIZIONE XXXXXXX)**

**CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO (PROPOSTA)**  
**NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO**  
**PROPRIO**

Spett.le

**Cassa depositi e prestiti S.p.A**

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo (come di seguito definito)

**CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO**

**tra**

**(1)**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ una banca, con sede legale

in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ capitale sociale pari ad euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, interamente, versato, iscritta al Registro

delle Imprese \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e Partita IVA n. \_\_\_\_\_ iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario \_\_\_\_\_, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. \_\_\_\_\_] (la "**Parte Finanziata**");

e

- (2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "**CDP**" o la "**Parte Finanziatrice**" e/o in qualità di agente di calcolo, l'**"Agente di Calcolo"**).

(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le "**Parti**" e ciascuna una "**Parte**")

#### PREMESSO CHE

- A In data [●], la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice hanno sottoscritto un contratto di finanziamento quadro (il "**Contratto di Finanziamento Quadro**"), ai sensi della convenzione sottoscritta tra CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, in data 24 febbraio 2026, ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle Banche da CDP a valere sul c.d. "Plafond De-linked" (la "**Convenzione**").
- B La Parte Finanziata ha preso atto dei Margini applicabili alla Data di Erogazione (come di seguito indicata), secondo le modalità previste dalla Convenzione.
- C Mediante l'invio della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (di seguito, il "**Contratto di Finanziamento Integrativo**") e della Richiesta di Utilizzo qui allegata, la Parte Finanziata intende richiedere alla Parte Finanziatrice l'erogazione di un Finanziamento a valere sul Plafond (come di seguito definito), ai sensi e per gli effetti degli Articoli 2 ("*Il Finanziamento*") e 4 ("*Contratti di Finanziamento Integrativi - Utilizzo dei Finanziamenti*") del Contratto di Finanziamento Quadro.
- D La Parte Finanziatrice, ai termini e subordinatamente alle condizioni previsti nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, è disposta a mettere a disposizione della Parte Finanziata il Finanziamento Plafond (come di seguito definito) ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

##### ARTICOLO 1

##### PREMESSE E DEFINIZIONI

- 1.1 **Premesse e allegati:** le premesse e l'allegata Richiesta di Utilizzo formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Finanziamento Integrativo.
- 1.2 **Definizioni:** i termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo e qui non espressamente definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro.
- 1.3 **Riferimenti:** le regole di interpretazione di cui all'articolo 1.3 del Contratto di Finanziamento Quadro troveranno applicazione anche con riferimento al presente Contratto di Finanziamento Integrativo.

##### ARTICOLO 2

##### IL FINANZIAMENTO PLAFOND

###### 2.1 Finanziamento

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previste nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, la Parte Finanziatrice concede alla Parte Finanziata, che accetta, un Finanziamento, in una o più Erogazioni, per un importo massimo complessivo pari ad Euro \_\_\_\_\_, secondo le caratteristiche di dettaglio indicate nella Richiesta di Utilizzo allegata alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (il "**Finanziamento Plafond**"), da erogarsi alla Data di Erogazione (come di seguito indicata) secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro.

###### 2.2 Termini e condizioni

Con riferimento al Finanziamento Plafond e al presente Contratto di Finanziamento Integrativo, troveranno applicazione tutti i termini e le condizioni previsti nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, che si intendono integralmente riprodotti nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo onde costituirne parte integrante e sostanziale.



### ARTICOLO 3

#### DICHIARAZIONI DELLA PARTE FINANZIATA

3.1 La Parte Finanziata dichiara:

- (i) di aver consegnato alla Parte Finanziatrice, trasmettendola unitamente alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tutta la documentazione indicata all'articolo 4.1.5 del Contratto di Finanziamento Quadro; e
- (ii) con riferimento alla documentazione di cui all'articolo 4.1.5 del Contratto di Finanziamento Quadro eventualmente non consegnata unitamente alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, che la stessa è già stata precedentemente consegnata alla Parte Finanziatrice ed è alla data odierna ancora valida e vigente e non ha subito modificazioni.

Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice della suddetta documentazione, nonché la verifica da parte della Parte Finanziatrice delle condizioni sospensive di cui all'articolo 3.2 (*Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione*) del Contratto di Finanziamento Quadro e delle altre condizioni altrimenti previste nel Contratto di Finanziamento Quadro e nella Convenzione, costituisce condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice circa l'accettabilità o meno della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e per l'erogazione del Finanziamento Plafond.

3.2 La Parte Finanziata dichiara e garantisce a CDP che alla data di firma del presente Contratto di Finanziamento Integrativo:

- (i) il Rapporto di Vigilanza Stand Alone, ove applicabile alla Parte Finanziata ai sensi della Convenzione, non è superiore al 30%, ai sensi di quanto previsto nell'articolo 5 (c) (iv) della Convenzione; e
- (ii) il Rapporto di Vigilanza Consolidato, ove applicabile alla Parte Finanziata ai sensi della Convenzione, non è superiore al 30%, ai sensi di quanto previsto nell'articolo 5 (c) (v) della Convenzione.

3.3 La Parte Finanziata dichiara e garantisce alla Parte Finanziatrice che: (a) alla data odierna le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell'articolo 8 (*Dichiarazioni e Garanzie*) del Contratto di Finanziamento Quadro sono veritiere, corrette e complete e non sono in essere situazioni e/o eventi che possano fare sì che tali dichiarazioni e garanzie non saranno veritiere, corrette e complete alla Data di Erogazione (come di seguito definita), (b) alla data odierna non si è verificato alcun Evento Rilevante e, per effetto dell'Erogazione del Finanziamento Plafond qui richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà; e (c) le garanzie costituite ai sensi, a seconda dei casi, del Contratto di Cessione di Crediti e del relativo Contratto di Cessione Integrativo ovvero dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS sono tuttora valide ed efficaci.

### ARTICOLO 4

#### UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO PLAFOND

Il Finanziamento Plafond sarà erogato, in conformità a quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro e nella Richiesta di Utilizzo allegata alla presente, il \_\_\_\_\_ (la "**Data di Erogazione**")<sup>[3]</sup>.

Qualora il Finanziamento Plafond non sia erogato alla Data di Erogazione per il mancato verificarsi delle condizioni sospensive indicate nel Contratto di Finanziamento Quadro e/o nella Convenzione, la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo non avrà alcun effetto.

### ARTICOLO 5

#### GARANZIE

Tutte le obbligazioni derivanti dall'erogazione del Finanziamento di cui si domanda l'erogazione sono garantite [dalla Cessione di Crediti, ai sensi di quanto previsto dal Contratto di Cessione di Crediti] [OVVERO]<sup>[4]</sup> [dal pegno, costituito su Titoli ABS, ai sensi di quanto previsto dall'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS].

\*\*\*\*\*

Salvo il diritto di CDP di non accettare la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo – e pertanto di non procedere all'erogazione del Finanziamento Plafond - per il mancato soddisfacimento delle condizioni sospensive di cui al Contratto di Finanziamento Quadro e/o alla Convenzione secondo quanto ivi previsto, il presente Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Parte Finanziata, a decorrere dal momento dell'erogazione del Finanziamento Plafond effettuata da CDP alla Data di Erogazione.

<sup>3</sup> Inserire la Data di Erogazione immediatamente successiva alla data della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.

<sup>4</sup> Mantenere la sola alternativa applicabile al caso di specie.

Distinti saluti

*[La Parte Finanziata]*

*[Nome e Qualifica]*

*[Codice Fiscale del soggetto firmatario]*

*[Luogo e Data]*

*[Firma]*

ALLEGATO 2, AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO - Modello di "RICHIESTA DI UTILIZZO"  
 Rif. Contratto di Finanziamento Quadro – POSIZIONE <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_  
 tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e \_\_\_\_\_

Spett.le **CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.**  
**Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità**  
 Via Goito, 4  
 00185 Roma  
 PEC cdpspa@pec.cdp.it

**Parte Finanziata**

Denominazione: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

Codice ABI: \_\_\_\_\_

[Codice ABI Gruppo: \_\_\_\_\_] *[da valorizzare nel caso il Contraente il Finanziamento sia una Banca appartenente a un gruppo bancario]*

Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente Richiesta di Utilizzo:

\_\_\_\_\_  
(Nome, Cognome e Qualifica)

Estremi dell'autorizzazione: \_\_\_\_\_

La presente costituisce una Richiesta di Utilizzo ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro, nonché ai sensi della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo inviata in data odierna cui la presente Richiesta di Utilizzo è allegata, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Utilizzo hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro. La presente Richiesta di Utilizzo è irrevocabile.

**Dati della Richiesta di Utilizzo**

Data di Erogazione: \_\_\_\_\_

Importo totale delle Erogazioni richieste (Sez. 1 + Sez. 2): € \_\_\_\_\_

così suddiviso:

Sezione 1						Sezione 2							
Erogazioni richieste a valere su Finanziamenti Senza Ponderazione Zero		€ <sup>(2)</sup>	F <sup>(4)</sup>	B <sup>(4)</sup>	L <sup>(4)</sup>	<sup>(5)</sup>	Erogazioni richieste a valere su Finanziamenti Ponderazione Zero		€ <sup>(3)</sup>	F <sup>(4)</sup>	B <sup>(4)</sup>	L <sup>(4)</sup>	<sup>(5)</sup>
Data Scadenza Finale <sup>(6)</sup>	18M					E	18M						E
						TFE							TFE
	2Y					E	2Y						E
						TFE							TFE
	3Y					E	3Y						E
						TFE							TFE
	5Y					E	5Y						E
						TFE							TFE
	7Y					E	7Y						E
						TFE							TFE
	10Y					E	10Y						E
						TFE							TFE
12Y					E	12Y						E	
					TFE							TFE	
15Y					E	15Y						E	
					TFE							TFE	
18Y					E	18Y						E	
					TFE							TFE	
<b>Totale Sez. 1</b>							<b>Totale Sez. 2</b>						

Con la presente vi chiediamo irrevocabilmente di voler effettuare l'erogazione dei suddetti importi sul Conto Corrente Banca (come indicato all'Articolo 4.2.1 del Contratto di Finanziamento Quadro) alla Data di Erogazione.

Luogo e data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Nome Cognome)

\_\_\_\_\_  
(Qualifica)

\_\_\_\_\_  
(Codice Fiscale)

\_\_\_\_\_  
FIRMA

Riferimenti per comunicazioni operative: Tel. \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> numero identificativo assegnato da CDP.

<sup>(2)</sup> comprende il complemento degli ammontari della Sezione 2, non assistito dall'intervento del Fondo Centrale di Garanzia, di SACE o di ISMEA.

<sup>(3)</sup> porzione di Finanziamenti Ponderazione Zero assistiti dall'intervento del Fondo Centrale di Garanzia, di SACE o di ISMEA.

<sup>(4)</sup> F: Pre-ammortamento Fast; B: Pre-ammortamento Breve; L: Pre-ammortamento Lungo.

<sup>(5)</sup> E: Euribor; TFE: Tasso Finanziariamente Equivalente.

<sup>(6)</sup> si fa riferimento alla definizione di Data di Scadenza Finale di cui all'articolo 1 della Convenzione.

ALLEGATO 3, PARTE I AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO – Modello per la “**RICHIESTA DI RIMBORSO ANTICIPATO**”  
 Rif. Contratto di Finanziamento Integrativo  
 POSIZIONE <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e \_\_\_\_\_

Spett.le **CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.**  
**Alla cortese attenzione di: Back Office Finanziamenti**  
 Via Goito, 4  
 00185 Roma  
 PEC cdpspa@pec.cdp.it

**Parte Finanziata**

Denominazione: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

Codice ABI: \_\_\_\_\_

[Codice ABI Gruppo: \_\_\_\_\_] *[da valorizzare nel caso il Contraente il Finanziamento sia una Banca o un Intermediario Finanziario appartenente a un gruppo bancario]*

Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente richiesta di rimborso anticipato facoltativo:

\_\_\_\_\_  
*(Nome, Cognome e Qualifica)*

Estremi dell'autorizzazione: \_\_\_\_\_

**Dati della richiesta di rimborso anticipato facoltativo**

Data di Rimborso Anticipato: \_\_\_\_\_<sup>(2)</sup>

Importo in linea capitale da rimborsare: € \_\_\_\_\_

Rimborso totale

Rimborso parziale

Il sottoscritto dichiara che per effetto del rimborso anticipato facoltativo qui richiesto, nessun Evento Rilevante si verificherà o potrà verificarsi e prende atto che, come previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro, gli importi oggetto di rimborso anticipato facoltativo ai sensi della presente richiesta non potranno più essere utilizzati dalla Parte Finanziata.

L'importo complessivo oggetto del rimborso anticipato facoltativo richiesto sarà comunicato da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro.

Il pagamento dovuto a seguito della richiesta di rimborso anticipato facoltativo avverrà secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento Quadro.

*Luogo e data* \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(Nome Cognome)*

\_\_\_\_\_  
*(Qualifica)*

\_\_\_\_\_  
*(Codice Fiscale)*

\_\_\_\_\_  
 FIRMA

Riferimenti per comunicazioni operative: Tel. \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> numero identificativo assegnato da CDP.

<sup>(2)</sup> tale data deve coincidere con una Data di Pagamento Interessi, a decorrere dalla Data di Pagamento Interessi successiva alla data che cade 12 mesi dopo la relativa Data di Erogazione.

ALLEGATO 3, PARTE II AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO – Modello per la “**RICHIESTA DI RIMBORSO ANTICIPATO A FRONTE DI OPERAZIONI DI SURROGA**”

POSIZIONE <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_  
tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e \_\_\_\_\_

Spett.le  
**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**  
Via Goito, 4  
00185 Roma  
PEC cdpspa@pec.cdp.it  
Alla cortese attenzione di: Back Office Finanziamenti

**Parte Finanziata**

Denominazione: [●]

Codice Fiscale: [●]      Codice ABI: [●]      Codice ABI Gruppo: [●]

Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente richiesta di rimborso anticipato:

[Nome], [Cognome] e [Qualifica]

Estremi dell'autorizzazione: [●]

**Dati della richiesta di rimborso anticipato a fronte di operazioni di surroga**

Data di Rimborso Anticipato per Surroga: [●]

Importo in linea capitale da rimborsare: € [●]

UTILIZZI	
RAPPORTO <sup>(2)</sup>	IMPORTO DA RIMBORSARE

Il sottoscritto dichiara che per effetto del rimborso anticipato facoltativo qui richiesto, nessun Evento Rilevante si verificherà o potrà verificarsi e che, ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro, l'importo in linea capitale oggetto di rimborso su indicato corrisponde alla somma delle estinzioni anticipate per surroga dei relativi Finanziamenti Imprese perfezionate nel mese precedente a quello della presente richiesta e individuate nell'elenco allegato alla presente. Il sottoscritto prende atto che, come previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro, gli importi oggetto del rimborso anticipato facoltativo ai sensi della presente richiesta non potranno più essere utilizzati dalla Parte Finanziata.

Il pagamento dovuto a seguito della richiesta di rimborso anticipato facoltativo avverrà secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento Quadro e/o dal Contratto di Finanziamento Integrativo.

[Luogo], [data]

[La Parte Finanziata]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

(1) numero identificativo assegnato da CDP al Contratto di Finanziamento Quadro.

(2) numero identificativo del rapporto attribuito da CDP alla quota di Finanziamento erogata, rilevabile da piano di ammortamento.

**Allegato alla Richiesta di Rimborso Anticipato a fronte di Operazioni di Surroga**

**Elenco dei Finanziamenti Imprese oggetto di estinzioni anticipate per surroga**

Codice Fiscale Beneficiario	Codice anagrafico aziendale del rapporto di Finanziamento Impresa	Data di stipula del Finanziamento Impresa	Data di scadenza originaria del Finanziamento Impresa	Data di estinzione anticipata del Finanziamento Impresa	Importo nominale concesso Finanziamento Impresa	Debito residuo del Finanziamento Impresa al momento dell'estinzione anticipata per surroga
-----------------------------	---	---	---	---	---	--

**ALLEGATO 1 – PARTE II**

**ALLA CONVENZIONE**

**CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO (PROPOSTA) NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE  
SIA UNA BANCA DEL CREDITO COOPERATIVO PER IL TRAMITE DELLA BANCA MANDATARIA**

Spett.le

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito, 4

00185 Roma

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità



Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto (come di seguito definito)

## CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

tra

(1)

\_\_\_\_\_ una banca, con sede legale  
in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ capitale sociale pari ad euro \_\_\_\_\_, interamente versato, iscritta al Registro delle  
Imprese \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e Partita IVA  
n. \_\_\_\_\_ iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario  
Gruppi Bancari al n. \_\_\_\_\_], qui debitamente rappresentata da \_\_\_\_\_ [da completare con  
l'indicazione della Banca Mandataria] con sede legale in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, capitale sociale pari ad euro \_\_\_\_\_, interamente versato, iscritta al  
Registro delle Imprese \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e  
Partita IVA n. \_\_\_\_\_ (di seguito, "**Banca Mandataria**") in virtù del mandato con  
rappresentanza del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ (la "**Parte Finanziata**");

e

(2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "**CDP**" o la "**Parte Finanziatrice**" e/o in qualità di agente di calcolo, l'**Agente di Calcolo**").

(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le "**Parti**" e ciascuna una "**Parte**")

### PREMESSO CHE

- A Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 22 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e dell'articolo 3, comma 4 *bis*, del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9 aprile 2009, come modificato ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, CDP può utilizzare i fondi di cui all'articolo 5, comma 7 lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, per concedere ai soggetti bancari finanziamenti a condizioni di mercato destinati al finanziamento delle imprese per finalità di sostegno dell'economia.
- B In data 24 febbraio 2026, CDP e l'Associazione Bancaria Italiana (l'**ABI**"), hanno sottoscritto una convenzione (la "**Convenzione**"), ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle Banche a valere sul Plafond, per consentire alle Banche di effettuare operazioni di finanziamento in favore dei Beneficiari (ciascuno dei suddetti termini come definiti nella Convenzione), mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP a condizioni di mercato e garantita mediante la cessione in garanzia di crediti in bonis verso imprese italiane già perfezionati ed erogati al momento di utilizzo del Plafond, ovvero mediante la costituzione di pegno su titoli "asset backed" emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui alla Convenzione.
- C La Parte Finanziata ha richiesto alla Parte Finanziatrice di aderire alla Convenzione al fine di poter richiedere l'Erogazione dei Finanziamenti (come di seguito definiti) per i fini di cui all'Articolo 2.2 ("**Scopo**") del presente Contratto.
- D La Parte Finanziatrice, in virtù di quanto previsto ai sensi della Convenzione, è disposta a sottoscrivere il presente Contratto e a mettere a disposizione della Parte Finanziata i Finanziamenti ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.
- E In virtù del mandato con rappresentanza sottoscritto tra la Parte Finanziata e la Banca Mandataria in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, quest'ultima agirà quale mandatario con rappresentanza della Parte Finanziata in relazione al

presente Contratto ed ai Finanziamenti ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 3.5 e 3.6 della Convenzione.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1**

**PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI**

**1.1 Premesse:** le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

**1.2 Definizioni:**

Ove non altrimenti definiti nel presente Contratto, i termini qui indicati con le iniziali in lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nella Convenzione.

Nel presente Contratto:

**“Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS”:** indica l’atto di costituzione in pegno di Titoli ABS di importo in linea capitale ancora non rimborsato (*outstanding*), determinato con le modalità descritte nell’Allegato F (*Caratteristiche e Valore dei Titoli*) dell’Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, almeno pari al 100% dell’Esposizione Garantita con Pegno, che potrà essere sottoscritto tra la Parte Finanziata e CDP, ai sensi dell’Articolo 4 della Convenzione, secondo il testo di cui all’Allegato 1, Parte V (*Modello di Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS*) della Convenzione stessa e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’Articolo 8 (*Digitalizzazione*) della Convenzione. Resta inteso che l’Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS potrà essere perfezionato successivamente alla data di conclusione del presente Contratto ma, in ogni caso, antecedentemente alla sottoscrizione del primo Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi del quale maturerà una quota parte di Esposizione Complessiva non garantita dalla cessione di Crediti.

**“Banca Veicolo”:** indica ciascuna Banca o ciascun intermediario finanziario autorizzato ai sensi del TUB appartenente al gruppo bancario di appartenenza della Parte Finanziata attraverso il quale quest’ultima abbia deciso, ai sensi del successivo Articolo 2.4 (*“Banche Veicolo”*), di veicolare (ai fini della concessione dei Finanziamenti Imprese ai Beneficiari) tutta o parte della provvista di cui al presente Contratto.

**“Beneficiari”:** indica le PMI e le Imprese MID.

**“Codice della Crisi e dell’Insolvenza”:** indica il decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), come successivamente modificato e integrato.

**“Codice Etico”:** ha il significato di cui all’Articolo 8.1.8 del presente Contratto.

**“Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo”:** indica:

- (i) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l’Euribor come tasso di riferimento, lo 0,125% dell’ammontare della relativa Erogazione in essere da rimborsare anticipatamente alla Data di Rimborso Anticipato prescelta dalla Parte Finanziata;
- (ii) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, un importo, calcolato da CDP alla data che cade 15 (quindici) Giorni Lavorativi precedenti la Data di Rimborso Anticipato prescelta dalla Parte Finanziata per il rimborso anticipato e comunicato alla Parte Finanziata almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi precedenti a tale data, pari alla differenza, se positiva, tra:
  - (a) il valore attuale, calcolato tramite i Fattori di Sconto, delle rate (quote capitale così come definite nel Piano di Rimborso e relativi interessi); e
  - (b) le quote capitale definite nel Piano Rimborso.

**“Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio”:** indica (i) lo 0,05% dell’ammontare della porzione del Finanziamento Senza Ponderazione Zero in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato obbligatorio; ovvero (ii) lo 0,10% dell’ammontare della porzione del Finanziamento Ponderazione Zero in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato obbligatorio.

**“Contratto”:** indica il presente contratto di finanziamento quadro, le sue premesse ed ogni suo Allegato, così come eventualmente, di tempo in tempo, modificati e/o integrati.

**“Contratto di Cessione di Crediti”**: indica il contratto di cessione in garanzia a CDP di Crediti vantati dalla Parte Finanziata, secondo il testo di cui alla rispettiva parte dell'allegato (1) alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

**“Contratto/i di Finanziamento Integrativo/i”**: indica ciascun contratto stipulato tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice ai sensi dell'Articolo 4.1 (*“Stipula dei Contratti di Finanziamento Integrativi”*), in base al quale vengono precisati i termini del presente Contratto con riferimento ai Finanziamenti a valere sul Plafond, secondo il testo di cui all'Allegato (1) al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

**“Crediti”**: indica i crediti di natura pecuniaria già esistenti al momento di ciascuna richiesta di Erogazione a valere sul Plafond, unitamente alle relative garanzie e accessori, vantati a qualsiasi titolo dalla Parte Finanziata (o da una società veicolo di cartolarizzazione che abbia emesso Titoli ABS spettanti alla Parte Finanziata) nei confronti di imprese italiane di qualunque dimensione (e di eventuali relativi garanti) ai sensi di contratti di finanziamento (in qualunque forma tecnica e comunque denominati) conclusi tra tali imprese e la Parte Finanziata (o i danti causa di quest'ultima), ivi inclusi i crediti vantati nei confronti di un Beneficiario derivanti da un Finanziamento Imprese già erogato al momento della richiesta di Erogazione.

**“Crediti Incagli”**: indica i Crediti che siano stati classificati come “incagli” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dalla Parte Finanziata e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Veicolo, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

**“Crediti Ponderazione Zero”**: indica la porzione dei Crediti derivanti dall'erogazione di finanziamenti che, in base alle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, possano beneficiare di una Garanzia a Ponderazione Zero e a condizione che tale strumento di garanzia permanga pienamente valido ed efficace in favore di CDP successivamente, a seconda dei casi, alla cessione in garanzia alla medesima di detti Crediti ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti o alla costituzione del pegno sul Titolo ABS di cui i predetti finanziamenti rappresentino il sottostante, ai sensi dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS.

**“Crediti Senza Ponderazione Zero”**: indica i Crediti (o porzioni di essi) derivanti dall'erogazione di finanziamenti, diversi dai Crediti Ponderazione Zero.

**“Crediti Sofferenze”**: indica i Crediti che siano stati classificati come “sofferenze” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dalla Parte Finanziata e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Veicolo ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

**“Data di Erogazione”**: indica, a decorrere dal 20 marzo 2026 (incluso) per tutto il Periodo di Disponibilità applicabile, i giorni 5 e 20 di ciascun mese solare, (restando inteso che, qualora tali date non coincidessero con un Giorno Lavorativo, la relativa Data di Erogazione coinciderà con il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), ad eccezione del giorno 20 del mese di agosto.

**“Data di Firma”**: indica la data in cui la Parte Finanziatrice abbia ricevuto conferma di avvenuta consegna alla Parte Finanziata del messaggio di posta elettronica certificata recante la Lettera di Accettazione del presente Contratto sottoscritta dalla Parte Finanziatrice, secondo quanto previsto dalla Convenzione.

**“Data di Pagamento”**: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), a decorrere dalla Prima Data di Pagamento applicabile sino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa).

**“Data di Pagamento Interessi”**: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dal 30 giugno 2026 (i.e. la prima Data di Pagamento Interessi) fino alla Data di Scadenza Finale, inclusa.

**“Data di Rendicontazione”**: indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2026 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).

**“Data di Rimborso Anticipato”**: indica ciascuna Data di Pagamento Interessi a partire da quella immediatamente successiva alla data che cade 12 (dodici) mesi dopo la relativa Data di Erogazione, in concomitanza con le quali la Parte Finanziata potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond.

**“Data di Rimborso Anticipato per Surroga”**: indica l'ultimo giorno di ciascun mese, a partire dall'ultimo giorno del mese successivo a quello di Erogazione, a decorrere dal quale la Parte Finanziata potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti, per un importo non superiore alla somma degli importi dei

finanziamenti da cui sorgano Crediti ceduti in garanzia a CDP ovvero sottostanti il Titolo ABS su cui è stato costituito il pegno in favore di CDP, che siano oggetto di estinzione anticipata per surroga ai sensi dell'articolo 120-quater, comma 9, lettera a-bis) del TUB.

**“Data di Scadenza Finale”**: indica la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 18 (diciotto) mesi, 2 (due), 3 (tre), 5 (cinque), 7 (sette), 10 (dieci), 12 (dodici), 15 (quindici) ovvero 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione, come specificato a scelta della Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Utilizzo, da inviarsi in relazione a ciascuna Erogazione, ai sensi del presente Contratto e/o di un Contratto di Finanziamento Integrativo. Resta inteso che la Parte Finanziata potrà richiedere nella medesima Richiesta di Utilizzo Erogazioni con diverse Date di Scadenza Finali.

**“D.lgs. 231/2001”**: indica il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla *“disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, come successivamente modificato e integrato.

**“Erogazione”**: indica:

- (i) prima dell'erogazione delle somme da parte di CDP, ciascun importo richiesto, in una Richiesta di Utilizzo; e/o
- (ii) successivamente, ciascun importo erogato,

a valere su un Finanziamento, ai sensi del presente Contratto e di un Contratto di Finanziamento Integrativo.

**“Esposizione Garantita con Pegno”**: indica l'importo in linea capitale, di tempo in tempo, erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Garantiti con Pegno, aumentato dell'importo complessivo delle Erogazioni richieste in ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo relativo a Finanziamenti Garantiti con Pegno e rispetto a cui CDP non abbia manifestato la propria intenzione di non accettare tale proposta; resta inteso che la minor somma che CDP abbia accettato di erogare rispetto all'importo delle Erogazioni richieste da un Contraente il Finanziamento in una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo relativo a Finanziamenti Garantiti con Pegno dovrà essere computata al fine del calcolo dell'Esposizione Garantita con Pegno.

**“Euribor”**: indica il tasso di interesse Euribor (Euro Interbank Offered Rate) per un periodo pari al Periodo di Interessi pertinente amministrato dall'European Money Markets Institute (“EMMI” o altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso per la rilevazione dell'Euribor) e pubblicato alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) nel Giorno di Quotazione Euribor sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360 (o alla pagina che dovesse sostituirla in futuro, anche di altro fornitore del servizio che dovesse sostituire Thomson Reuters), del circuito Reuters, con il metodo di calcolo giorni effettivi/360. Qualora la durata di un periodo di interesse non coincida con le durate oggetto di rilevazione disponibili sul circuito Reuters (la “Durata Standard”), sarà utilizzato, ai fini della determinazione degli interessi da corrispondere per tale periodo, il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le rilevazioni dell'Euribor di Durata Standard più vicina per difetto alla durata del periodo di riferimento e di Durata Standard più vicina per eccesso alla durata del periodo di riferimento, arrotondato, qualora non coincida con il terzo decimale, al terzo decimale superiore. In caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzate per la rilevazione dell'Euribor alla data di conclusione della Convenzione, verrà utilizzato l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011 dell'8 giugno 2016, come modificato o eventualmente sostituito (“Regolamento Benchmark”). In caso di mancanza di rilevazione temporanea, sarà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor. Ove invece l'Euribor, anche in linea con quanto previsto dall'art.23 ter, comma 2, del Regolamento Benchmark, (i) sia ufficialmente dichiarato da parte dell'autorità di vigilanza competente un indice di riferimento non più rappresentativo o (ii) cessi in modo definitivo di essere disponibile (per disposizione dell'amministratore o dell'autorità di vigilanza competente o in qualsiasi altro caso) o utilizzabile, verrà utilizzato, dalla data di effettiva non disponibilità, non utilizzabilità o non rappresentatività, l'Indice Alternativo. Per “Indice Alternativo” si intende l'indice (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che (i) nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato in sostituzione dell'Euribor (a) per legge o (b) dalla Banca Centrale Europea, o da altra autorità o organismo competente o (c) dal gruppo di lavoro o comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente o (d) da EMMI (o qualsiasi altro soggetto che subentri nell'amministrazione di tale indice) o, in mancanza di tale individuazione, (ii) venga riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce l'Euribor.

**“Evento di Decadenza”**: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.1.1 (*“Decadenza dal beneficio del termine”*) del presente Contratto.

**“Evento di Recesso”**: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.3.1 (*“Recesso”*) del presente Contratto.

**“Evento di Risoluzione”**: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all’Articolo 11.2.1 (“*Risoluzione*”) del presente Contratto.

**“Evento Rilevante”**: indica un Evento di Decadenza, un Evento di Recesso o un Evento di Risoluzione.

**“Finanziamento”**: indica ciascun finanziamento concesso, ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, da CDP alla Parte Finanziata con oneri di rimborso in linea capitale ed interessi a carico di quest’ultima, secondo quanto previsto nella Convenzione e nel presente Contratto.

**“Finanziamento/i Garantiti con Pegno”**: indica ciascun Finanziamento assistito dalla garanzia prestata dalla Parte Finanziata mediante e in forza dell’Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione e dal presente Contratto.

**“Finanziamento/i Imprese”**: indica i finanziamenti, anche nella forma del *leasing* finanziario, concessi ai Beneficiari dalla Parte Finanziata, e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Veicolo, mediante la provvista derivante da Finanziamenti erogati da CDP a valere sul Plafond, come disciplinati dall’articolo 6 della Convenzione.

**“Finanziamenti Ponderazione Zero”**: indica l’importo in linea capitale di ciascun Finanziamento per ottenere il quale la Parte Finanziata, ai sensi del presente Contratto, ha ceduto o ha fatto sì che siano stati ceduti in garanzia a CDP Crediti Ponderazione Zero o ha costituito un pegno su Titoli ABS con un portafoglio sottostante rappresentato da finanziamenti assistiti da una Garanzia a Ponderazione Zero, per un importo nominale in linea capitale corrispondente.

**“Finanziamenti Senza Ponderazione Zero”**: indica l’importo in linea capitale di ciascun Finanziamento diverso da un Finanziamento Ponderazione Zero.

**“Fondo di Garanzia”**: ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

**“Garanzia a Ponderazione Zero”**: indica uno strumento di garanzia che, per le proprie caratteristiche nonché per le caratteristiche del relativo garante (ad esempio il Fondo di Garanzia, SACE S.p.A. e/o ISMEA), consenta una ponderazione dello zero per cento nel bilancio del soggetto che eroga il finanziamento assistito da tale garanzia.

**“Importo Aggiuntivo”**: ha il significato di cui all’Articolo 7.2.

**“Imprese MID”**: ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

**“Lettera di Accettazione”**: indica la lettera di accettazione, secondo il modello di cui all’allegato (4) alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, mediante la quale CDP accetterà la presente proposta di Contratto di Finanziamento e, ove presenti, la proposta di Contratto di Cessione di Crediti e la proposta dell’Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS tempo per tempo ricevute, ai termini, subordinatamente alle condizioni e con le modalità previsti nella Convenzione.

**“Margine”**: indica, a seconda dei casi, il Margine Euribor ovvero il Margine TFE.

**“Margine Euribor”**: indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo l’Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall’Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (*i.e.* [www.cdp.it](http://www.cdp.it)) dell’Agente di Calcolo entro e non oltre l’ottavo Giorno Lavorativo precedente la relativa Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine Euribor relativo all’Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente.

**“Margine TFE”**: indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo il TFE come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall’Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (*i.e.* [www.cdp.it](http://www.cdp.it)) dell’Agente di Calcolo entro e non oltre l’ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine TFE relativo all’Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente.

**“Modello”**: indica il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da CDP per la prevenzione dei reati disciplinati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

**“Paesi Sanzionati”**: nazioni o territori che sono, o il cui governo è, oggetto di Sanzioni che limitano in misura ampia i rapporti con tale nazione, territorio o governo.

**“Parte/i”**: ha il significato attribuito a tale espressione nel preambolo del presente Contratto.

**“Parte Finanziata”**: ha il significato attribuito a tale termine nel preambolo del presente Contratto.

**“Parte Finanziatrice”**: ha il significato attribuito a tale termine nel preambolo del presente Contratto.

**“Periodo di Disponibilità”**: indica il periodo compreso tra la Data di Firma e la scadenza del Periodo di Stipula Integrativo.

**“Periodo di Interessi”**: indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 31 dicembre al 30 giugno e dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno (primo estremo escluso, secondo estremo incluso), fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che:

- (i) per le Erogazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 30 giugno immediatamente successivo (incluso); e
- (ii) per le Erogazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 31 dicembre immediatamente successivo (incluso).

**“Periodo di Stipula Integrativo”**: indica il periodo in cui potranno pervenire a CDP le proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi del successivo Articolo 4.1 (*“Stipula dei Contratti di Finanziamento Integrativi”*), compreso tra la Data di Firma e la data in cui risulteranno esaurite le risorse del Plafond.

**“Persona Sanzionata”**: indica qualsiasi persona fisica o giuridica (a mero scopo di chiarezza, l'espressione persona giuridica include, senza limitazioni, qualsiasi governo, qualsiasi gruppo o qualsiasi organizzazione terroristica) che è un obiettivo designato di, o che è altrimenti soggetto a, Sanzioni (incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in conseguenza del fatto di essere posseduto o altrimenti controllato, direttamente o indirettamente, da, o agire per conto di, qualsiasi persona fisica o giuridica, che è un obiettivo designato di, o che è altrimenti soggetto a, Sanzioni).

**“Piano di Rimborso”**: indica, con riferimento a ciascun rimborso anticipato facoltativo di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, il piano di ammortamento della quota capitale dell'Erogazione oggetto di rimborso anticipato determinato come prodotto tra il piano di ammortamento originale (a partire dalla Data di Pagamento Interessi successiva a quella prescelta per il rimborso anticipato) ed il rapporto tra la quota capitale dell'Erogazione rimborsata anticipatamente ed il debito residuo pre-rimborso.

**“PMI”**: ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

**“Policy di Gruppo Anti-corrruzione”**: indica la policy pubblicata sul sito internet di CDP ([www.cdp.it](http://www.cdp.it)) relativa a principi e misure adottati da CDP medesima e dalle società soggette a direzione e coordinamento di CDP ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile.

**“Pre-ammortamento Breve”**: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi del Paragrafo (ii) della definizione di *“Prima Data di Pagamento”*.

**“Pre-ammortamento Fast”**: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi del Paragrafo (i) della definizione di *“Prima Data di Pagamento”*.

**“Pre-ammortamento Lungo”**: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi del Paragrafo (iii) della definizione di *“Prima Data di Pagamento”*.

**“Prima Data di Pagamento”**: indica:

- (i) con riferimento alle Erogazioni aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 18 (diciotto) mesi o 2 (due) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi), e 3 (tre), 5 (cinque), 7 (sette), 10 (dieci), 12 (dodici), 15 (quindici) o 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-ammortamento Fast, la Data di Pagamento che coincide (a) con la prima Data di Pagamento Interessi delle Erogazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre ovvero (b) con la seconda Data di Pagamento Interessi delle Erogazioni effettuate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, luglio, agosto e settembre;
- (ii) con riferimento alle Erogazioni aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre), 5 (cinque), 7 (sette), 10 (dieci), 12 (dodici), 15

(quindici) o 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-ammortamento Breve, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;

- (iii) con riferimento alle Erogazioni aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque), 7 (sette), 10 (dieci), 12 (dodici), 15 (quindici) o 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-ammortamento Lungo, la Data di Pagamento che coincide con la settima Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione.

**“Procedura Concorsuale”**: indica (i) la liquidazione volontaria, (ii) la liquidazione coatta amministrativa, (iii) una procedura di risoluzione, (iv) un provvedimento di amministrazione straordinaria nonché (v) altre procedure concorsuali o provvedimenti previsti dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza, laddove applicabili alla Parte Finanziata, ovvero procedure concorsuali e provvedimenti connessi all’insolvenza previsti da leggi e/o da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure e/o ai provvedimenti previsti nei precedenti punti.

**“Rapporto di Vigilanza Stand Alone”**: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della Convenzione, il rapporto tra:

- (i) l’Esposizione Complessiva; e  
(ii) il Patrimonio di Vigilanza della Parte Finanziata (come denominatore);

laddove:

- **“Esposizione Complessiva”** indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo alla Parte Finanziata e non ancora rimborsati a tale data e (ii) degli importi per i quali CDP è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni alla Parte Finanziata.
- **“Patrimonio di Vigilanza della Parte Finanziata”** indica, alla relativa data: (A) con riferimento ad una Banca Non Appartenente al Gruppo, il patrimonio di vigilanza quale risultante dal più recente tra l’ultimo bilancio annuale e l’ultima relazione semestrale della Parte Finanziata; ovvero (B) nel caso di Banca Capogruppo e/o di Banca del Gruppo, il minore tra (i) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall’ultimo bilancio annuale, ovvero relazione semestrale, approvato della Parte Finanziata; e (ii) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall’ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata; fermo restando che qualora successivamente all’ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta della Parte Finanziata, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione del relativo patrimonio di vigilanza.

**“Rapporto di Vigilanza Consolidato”**: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della Convenzione, il rapporto tra:

- (i) l’Esposizione Complessiva Consolidata; e  
(ii) il Patrimonio di Vigilanza Consolidato (come denominatore);

laddove:

- **“Esposizione Complessiva Consolidata”** indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo a ciascuno dei membri del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata e non ancora rimborsati a tale data; e (ii) degli importi per i quali CDP si è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni a ciascuno dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario della Parte Finanziata.
- **“Patrimonio di Vigilanza Consolidato”** indica, alla relativa data, il patrimonio di vigilanza quale risultante dal più recente tra l’ultimo bilancio annuale consolidato e l’ultima relazione semestrale consolidata del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata; fermo restando che qualora successivamente all’ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta della Parte Finanziata, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione del relativo patrimonio di vigilanza.

**“Richiesta di Utilizzo”**: indica ciascuna richiesta di una o più Erogazioni del Finanziamento inviata, in allegato a ciascun relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice nel testo di

cui all'Allegato (2) al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

**"Sanzione 231"**: ha il significato di cui all'Articolo 11.3.1.

**"Sanzioni"**: indica le leggi, i regolamenti, le misure restrittive di carattere commerciale e di export control o altre misure restrittive in materia di sanzioni economiche o finanziarie (comprese, in particolare, a mero scopo esemplificativo ma non esaustivo, le misure in relazione al finanziamento del terrorismo, misure di congelamento dei fondi o risorse economiche) emanate, amministrare, attuate e / o applicate di volta in volta da uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

(a) le Nazioni Unite e qualsiasi agenzia o persona – fisica o giuridica – debitamente nominata, legittimata o autorizzata dalle Nazioni Unite a emanare, amministrare, attuare e / o far rispettare tali misure;

(b) l'Unione europea e qualsiasi agenzia o persona – fisica o giuridica – debitamente nominata, legittimata o autorizzata dall'Unione europea a emanare, amministrare, attuare e / o far rispettare tali misure;

(c) il Regno Unito e qualsiasi agenzia o persona – fisica o giuridica – debitamente nominata, legittimata o autorizzata dal Regno Unito a emanare, amministrare, attuare e / o far rispettare tali misure;

(d) il governo degli Stati Uniti d'America e qualsiasi dipartimento, divisione, agenzia o ufficio dello stesso, incluso l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America e / o il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d'America.

**"Tasso di Interesse"**: indica il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti ai sensi del successivo Articolo 5.1.

**"Tasso Finanziariamente Equivalente"** o **"TFE"**: indica il tasso percentuale annuo che, utilizzato per il computo della quota interessi delle rate del relativo Finanziamento, garantisce l'equivalenza tra il valore attuale delle rate per capitale e interessi ed il valore attuale dell'importo erogato. Tali valori attuali saranno calcolati da CDP utilizzando, come riferimento, la curva Depositi-IRS pubblicata alle ore 11:00 del Giorno di Quotazione TFE sulle pagine "EURIBOR=" ed "EURSFIXA=" del circuito Reuters.

**"Titoli ABS"**: indica titoli ("*asset backed securities*") emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, mono o multi-tranche, aventi come sottostante portafogli di crediti rivenienti da finanziamenti concessi a imprese italiane di qualsiasi dimensione, il cui originator sia la Parte Finanziata e/o una o più Banche appartenenti al medesimo gruppo bancario, aventi le caratteristiche meglio individuate nell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS.

### 1.3 Riferimenti

(i) Salvo sia diversamente indicato nel presente Contratto, nel presente Contratto ogni riferimento a:

**"Parte Finanziata"** e **"Parte Finanziatrice"** sarà interpretato in modo da includere i suoi successori, aventi causa e cessionari;

**"Allegato"** sarà interpretato come un riferimento ad un allegato al presente Contratto;

**"Paragrafo"** e/o **"Articolo"** sarà interpretato come un riferimento ad un paragrafo e/o articolo del presente Contratto;

**"autorità"** indica qualsiasi autorità e/o ente internazionale, sopra nazionale, nazionale, locale, legislativa, normativa, giurisdizionale, amministrativa, pubblica, privata, indipendente avente, in virtù di legge, potere, giurisdizione, competenza sulla Parte Finanziata e/o su un ente;

**"autorizzazione"** indica anche qualsiasi autorizzazione, concessione, consenso, esenzione, registrazione, licenza, nulla osta, ordine, permesso, (e i riferimenti all'ottenimento di **"autorizzazione"** deve essere interpretato conformemente) emesso o da emettere da parte di qualsiasi autorità o ente;

**"debito"** sarà interpretato in modo da includere qualsiasi obbligazione, ancorché condizionata ovvero non ancora liquida ed esigibile, che comporti il pagamento di somme di denaro;

**"imposta"** sarà interpretata in modo da includere qualsiasi imposta (compresa l'IVA), tassa, tributo, ritenuta od onere di natura analoga, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle stesse;



“mese” costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo (escluso) o, se tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fermo restando in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2963 del codice civile;

“persistente” sarà interpretato, in relazione ad un Evento Rilevante, come un riferimento ad un Evento Rilevante che non sia stato oggetto di rinuncia da parte della Parte Finanziatrice o non sia stato sanato dalla Parte Finanziata conformemente a quanto previsto nel presente Contratto.

- (ii) Nel presente Contratto ogni riferimento a costi, oneri, spese, corrispettivi ed ogni altra somma o ammontare dovrà intendersi come un riferimento anche all'IVA eventualmente applicabile su detti costi, oneri, spese, corrispettivi e ammontari, restando inteso che gli stessi saranno indicati al netto di detta imposta.
- (iii) Qualsiasi riferimento ad un genere includerà anche l'altro genere, l'uso di parole al singolare includerà anche il plurale e viceversa, salvo che non sia diversamente specificato.

**1.4** I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- (i) Allegato 1 (*proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo*)
- (ii) Allegato 2 (*Richiesta di Utilizzo*);
- (iii) Allegato 3, Parte I (*Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato*);
- (iv) Allegato 3, Parte II (*Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato a fronte di operazioni di surroga*).

Tali allegati sono reperibili in formato digitale, per gli usi previsti nel presente Contratto, sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

## **ARTICOLO 2**

### **I FINANZIAMENTI**

#### **2.1 Finanziamenti**

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previsti nel presente Contratto, la Parte Finanziatrice si impegna a concedere alla Parte Finanziata, che accetta, uno o più Finanziamenti.

I Finanziamenti saranno erogati in favore della Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo stipulato in esecuzione del presente Contratto, secondo quanto di seguito previsto. Il presente Contratto è pertanto un contratto di finanziamento quadro che regola i termini e le condizioni che si applicheranno a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo che sarà sottoscritto in conformità ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto.

#### **2.2 Scopo**

- 2.2.1** Ciascun Finanziamento concesso dalla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo a valere sul Plafond dovrà essere utilizzato dalla Parte Finanziata esclusivamente al fine di concedere i corrispondenti Finanziamenti Imprese, i quali saranno finalizzati a finanziare, anche nella forma del *leasing* finanziario: (a) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte del relativo Beneficiario ovvero spese dello stesso riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali ovvero esigenze di capitale circolante dello stesso, per quanto riguarda i Finanziamenti Imprese erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 18 (diciotto) mesi, 2 (due) anni, 3 (tre) anni ovvero 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione; e/o (b) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte del relativo Beneficiario ovvero spese dello stesso riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali, per quanto riguarda i Finanziamenti Imprese erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 7 (sette) anni ovvero 10 (dieci) anni ovvero 12 (dodici) anni ovvero 15 (quindici) anni ovvero 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione.

Resta in ogni caso inteso che non potranno essere richiesti Finanziamenti con Data di Scadenza Finale che cade 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione.

A scopo di chiarezza, si precisa che i Finanziamenti Imprese potranno essere concessi in *pool* e il Contraente il Finanziamento potrà rendicontare la quota di tali Finanziamenti Imprese di propria partecipazione, ai sensi di

quanto previsto dall'Articolo 3.2 (xi) della Convenzione.

**2.2.2** Resta, in ogni caso, esclusa la possibilità di usufruire delle risorse messe a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto per:

- (1) operazioni di ristrutturazione di debiti pregressi che non potranno, pertanto, essere oggetto dei Finanziamenti Imprese restando inteso che, ferma ogni previsione della Convenzione e del presente Contratto (ivi inclusi, a scopo di chiarezza, gli importi massimi dei Finanziamenti Imprese ivi previsti), saranno ammessi i Finanziamenti Imprese erogati a fronte di operazioni di rinegoziazione aventi le caratteristiche di cui all'art. 13, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (così come modificato dalla legge di conversione n. 40/2020) del debito del relativo Beneficiario (ivi incluse operazioni di rifinanziamento), purché il nuovo Finanziamento Imprese preveda l'erogazione al medesimo Beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, restando inteso in tal caso che: (i) ove finalizzato a finanziare investimenti, non sarà necessario che tali investimenti siano da realizzare e/o in corso di realizzazione, salvo che per gli investimenti da finanziarsi mediante le porzioni di credito aggiuntivo; e, a scopo di chiarezza (ii) non sarà requisito strettamente necessario l'effettiva concessione della garanzia Fondo di Garanzia di cui al suddetto art. 13, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (così come modificato dalla legge di conversione n. 40/2020) in relazione al relativo Finanziamento Imprese, e
- (2) finanziare PMI e Imprese MID che operano nell'ambito dei settori merceologici classificati con i seguenti codici ATECO<sup>5</sup>: (i) 92.00 Attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo; (ii) 01.15.00 Coltivazione di tabacco; (iii) 12.00.00 Produzione di prodotti del tabacco; (iv) 46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo; (v) 46.35 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco; (vi) 47.26.01 Commercio al dettaglio di tabacco in qualsiasi forma, e (vii) 96.99.92 - Servizi di incontro ed eventi simili.

### **2.3 Finanziamenti Imprese**

Senza pregiudizio per quanto previsto nella Convenzione e/o nel presente Contratto, resta inteso che i termini e le condizioni dei Finanziamenti Imprese verranno negoziati e determinati dalla Parte Finanziata nella sua assoluta autonomia. I procedimenti istruttori e di delibera interni non verranno in alcun modo influenzati o monitorati dalla Parte Finanziatrice che lascia tali processi alla esclusiva competenza e responsabilità della Parte Finanziata, la quale autonomamente esaminerà le richieste e deciderà di procedere con le operazioni assumendosene il relativo rischio.

### **2.4 Banche Veicolo**

**2.4.1** Al fine di erogare i Finanziamenti Imprese, la Parte Finanziata potrà veicolare la provvista CDP di cui al presente Contratto attraverso le Banche Veicolo, le quali, pertanto potranno anch'esse stipulare contratti di finanziamento relativi ai Finanziamenti Imprese, utilizzando la provvista a valere sui Finanziamenti erogati da CDP, a propria volta messa a disposizione delle Banche Veicolo da parte della Parte Finanziata. Resta inteso che la facoltà di veicolare la provvista CDP di cui al presente Contratto attraverso le Banche Veicolo al fine di erogare Finanziamenti Imprese è subordinata all'avvenuta preventiva sottoscrizione da parte della relativa Banca Capogruppo del relativo Contratto di Cessione di Crediti e/o dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS (a seconda dei casi).

**2.4.2** Resta inteso che nel caso di cui al precedente Articolo 2.4.1, gli obblighi di cui al presente Contratto, ai Contratti di Finanziamento Integrativi e al Contratto di Cessione di Crediti ovvero all'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS graveranno in ogni caso, primariamente e solidalmente, sulla Parte Finanziata e che ogni responsabilità derivante da eventuali inadempimenti da parte delle Banche Veicolo sarà comunque a carico della Parte Finanziata e tali inadempimenti non potranno in alcun modo essere opposti da quest'ultima a CDP al fine, tra l'altro, di evitare o limitare l'imputabilità alla Parte Finanziata di eventuali suoi inadempimenti agli obblighi assunti (anche per conto delle eventuali Banche Veicolo) ai sensi del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o del Contratto di Cessione di Crediti ovvero dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS.

### **2.4.3 Strumento quadro**

La Parte Finanziata prende atto che, in esecuzione di quanto previsto all'Articolo 2.9 della Convenzione, il presente Contratto potrà costituire uno strumento quadro relativo ai rapporti tra CDP e la Parte Finanziata in merito all'erogazione di finanziamenti da parte di CDP in favore della Parte Finanziata, nell'ambito della

<sup>5</sup> Come modificati ai sensi della classificazione delle attività economiche - ATECO 2025.

Convenzione, al fine di consentire alla Parte Finanziata la concessione di finanziamenti alle imprese, per finalità di sostegno all'economia. Di conseguenza, anche eventualmente in esecuzione di modifiche alla Convenzione convenute tra CDP e l'ABI, sarà facoltà di CDP (in accordo con la Parte Finanziata) utilizzare il presente Contratto per l'erogazione di ulteriori risorse rese disponibili da CDP per le suddette finalità in favore della Parte Finanziata, previa eventuale modifica dei termini e condizioni del presente Contratto, in ogni caso di gradimento di CDP, da formalizzarsi anche eventualmente mediante integrazione del contenuto di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

## ARTICOLO 3

### CONDIZIONI SOSPENSIVE

#### 3.1 Condizioni sospensive alla stipula del Contratto

La Parte Finanziata dà atto che, unitamente alla presente proposta di Contratto, viene trasmessa a CDP tutta la documentazione di cui all'articolo 3.3 della Convenzione. La Parte Finanziata prende atto che (i) la correttezza e completezza di tale documentazione costituisce una condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice della accettabilità o meno del presente Contratto e (ii) l'efficacia del presente Contratto è sospensivamente condizionata altresì a che, alla data di invio della Lettera di Accettazione da parte di CDP, la Parte Finanziata abbia consegnato i documenti richiesti da CDP ai fini dell'adempimento ai propri obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2007 e s.m.i in relazione alla Parte Finanziata medesima.

#### 3.2 Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione

Fermo restando quanto previsto all'ultimo periodo dell'articolo 5 paragrafo (c) della Convenzione, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto, l'obbligazione della Parte Finanziatrice di effettuare qualsiasi Erogazione dei Finanziamenti richiesta mediante ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ciascuna relativa Richiesta di Utilizzo è sospensivamente condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- (i) l'avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo - che non sia stata rifiutata dalla stessa - ai sensi del (e nel rispetto dei termini di cui al) successivo Articolo 4.1, unitamente alla documentazione di cui al successivo Articolo 4.1.5, che sia in forma e sostanza soddisfacente per CDP;
- (ii) l'avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice, in allegato alla relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, della relativa Richiesta di Utilizzo, sottoscritta dalla Banca Mandataria ai sensi dell'articolo 3.5 della Convenzione, secondo quanto previsto al successivo Articolo 4.2 (*"Utilizzo dei Finanziamenti"*);
- (iii) il perfezionamento, a seconda dei casi, (a) del Contratto di Cessione di Crediti e la ricezione almeno entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi antecedenti la relativa Data di Erogazione, del relativo Contratto di Cessione Integrativo, unitamente all'elenco dei relativi Crediti ceduti che dovrà essere inviato per via telematica, sulla base del modello e secondo le modalità predisposte da CDP e pubblicate sul proprio sito internet, o (b) dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS nonché la ricezione (i) almeno entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi antecedenti la relativa Data di Erogazione, della documentazione disciplinante l'operazione di cartolarizzazione cui i Titoli ABS oggetto del pegno si riferiscono, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il prospetto (o *information memorandum*), il contratto di cessione di crediti, il contratto (o contratti) di *servicing*, e dell'ulteriore documentazione prevista dall' Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, e (ii) dell'evidenza dell'avvenuto perfezionamento del pegno, almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione, nonché la perdurante validità ed efficacia delle suddette garanzie;
- (iv) l'avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice di una dichiarazione della Parte Finanziata, secondo il testo contenuto nel Contratto di Finanziamento Integrativo, attestante che: (a) alla data della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell'Articolo 8 (*"Dichiarazioni e Garanzie"*) del presente Contratto sono veritiere, corrette e complete e non sono in essere situazioni e/o eventi che possano fare sì che tali dichiarazioni e garanzie non saranno veritiere, corrette e complete alla relativa Data di Erogazione e (b) alla data della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo non si è verificato alcun Evento Rilevante e che, per effetto dell'Erogazione richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà;
- (v) l'avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice di una dichiarazione, secondo il testo contenuto nel Contratto di Finanziamento Integrativo, attestante che, alla data della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata abbia provveduto alla cessione, ai sensi di quanto previsto dal Contratto di Cessione di Crediti, di Crediti di importo nominale in linea capitale non rimborsato ovvero

abbia costituito un pegno, ai sensi di quanto previsto dall'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, su Titoli ABS di importo in linea capitale ancora non rimborsato (*outstanding*), determinato con le modalità descritte nell'Allegato F (*Caratteristiche e Valore dei Titoli*) dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, in ciascun caso almeno pari all'importo dell'Erogazione richiesta;

- (vi) l'esistenza di risorse disponibili a valere sul Plafond;
- (vii) il Finanziamento richiesto ai sensi della relativa Richiesta di Utilizzo non ecceda il limite di utilizzo mensile della Parte Finanziata, pari a Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00) (ferma restando la facoltà in capo a CDP di accordare deroghe ai sensi dell'articolo 5 paragrafo (c)(vi), ultimo periodo, della Convenzione), ovvero i diversi limiti di utilizzo mensile che CDP abbia posto, in funzione dell'andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata e/o ove applicabile del relativo gruppo bancario di appartenenza, ai sensi di quanto previsto all'articolo 5 paragrafo (c)(ii) della Convenzione;
- (viii) l'assenza di Eventi Rilevanti;
- (ix) l'assenza di inadempimenti a tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata (anche per conto di ciascuna Banca Veicolo, se del caso) ai sensi del presente Contratto (ivi incluse, pertanto, le obbligazioni previste nella Convenzione), del Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti e/o dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS (a seconda dei casi);
- (x) l'assenza di eventi che possano incidere negativamente sulla capacità della Parte Finanziata di adempiere alle proprie obbligazioni previste dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, da ciascun Contratto di Cessione di Crediti, e/o dall'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, come accertati da CDP a suo giudizio ed agendo in buona fede, previa consultazione con la Parte Finanziata;
- (xi) l'inesistenza di modifiche del quadro normativo che ha consentito la sottoscrizione del presente Contratto;
- (xii) la verifica da parte di CDP del rispetto dei criteri, determinati dalla stessa CDP in via generale per tutti i Contraenti il Finanziamento, di valutazione dell'andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata e/o, ove applicabile, del relativo gruppo bancario di appartenenza;
- (xiii) con riferimento alle richieste di Finanziamenti con Data di Scadenza Finale immediatamente successiva alla data che cade 18 (diciotto) anni dopo la relativa Data di Erogazione, CDP potrà decidere di non procedere alla relativa Erogazione sulla base di criteri, determinati dalla stessa CDP in via generale per tutti i Contraenti il Finanziamento, di valutazione dello standing creditizio del singolo Contraente il Finanziamento e/o, ove applicabile, del relativo gruppo bancario di appartenenza;
- (xiv) la verifica da parte di CDP del rispetto del limite complessivo di concentrazione dalla medesima determinato in conformità alla vigente disciplina dell'Unione europea, con riferimento alla Esposizione Complessiva della Parte Finanziata (come individuata ai sensi della definizione di "*Rapporto di Vigilanza Stand Alone*"), nonché, ove applicabile ai sensi della Convenzione, della Esposizione Complessiva Consolidata (come individuata ai sensi della definizione di "*Rapporto di Vigilanza Consolidato*");
- (xv) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Stand Alone, ove applicabile ai sensi della Convenzione, non sia superiore al 30%;
- (xvi) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Consolidato, ove applicabile ai sensi della Convenzione, non sia superiore al 30%;
- (xvii) quanto alle Erogazioni successive alla prima, la circostanza per cui la Parte Finanziata, anche tramite ciascuna Banca Veicolo di cui si sia avvalsa nella concessione di Finanziamenti Imprese, abbia utilizzato la provvista già erogata da CDP a valere sul Plafond per la concessione dei Finanziamenti Imprese nei termini e alle condizioni previsti dalla Convenzione e dal presente Contratto di Finanziamento Quadro; in caso contrario, a solo scopo di chiarezza, CDP, avrà la facoltà, anche sulla base delle informazioni fornite dalla Parte Finanziata ai sensi del successivo Articolo 6.3.2., di non procedere alla relativa Erogazione;
- (xviii) l'avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice di ogni ulteriore informazione o documentazione relativa al rispetto delle misure di adeguata verifica della clientela di CDP, inclusa ogni informazione o documentazione per l'identificazione del cliente (c.d. "*know your customer*"), su richiesta di quest'ultima ed entro un termine ragionevole.

Le suddette condizioni sospensive dovranno essere soddisfatte (i) alla data di ricezione da parte di CDP della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e (ii) con riferimento alle condizioni sospensive di cui ai precedenti Paragrafi da (v) a (xviii), alla relativa Data di Erogazione.

### **3.3 Rinuncia alle condizioni**

Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sospensive di cui al presente Articolo 3 (“*Condizioni Sospensive*”) non sono meramente potestative in quanto sono previste allo scopo di portare a compimento le operazioni previste dal presente Contratto. Tali condizioni sono poste nell’esclusivo interesse della Parte Finanziatrice, la quale, pertanto, potrà, a suo giudizio e agendo in buona fede, decidere di rinunciare, in tutto o in parte, a ciascuna di tali condizioni.

## **ARTICOLO 4**

### **CONTRATTI DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVI - UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI**

#### **4.1 Stipula dei Contratti di Finanziamento Integrativi**

**4.1.1** Al fine di richiedere l’erogazione di un Finanziamento ad una determinata Data di Erogazione, la Parte Finanziata dovrà sottoscrivere ed inviare di volta in volta alla Parte Finanziatrice una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo secondo quanto previsto nel presente Articolo 4.1 e nella Convenzione.

**4.1.2** La Parte Finanziata potrà inviare, con riferimento ad una medesima Data di Erogazione, una singola proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.

**4.1.3** Ai fini della stipula di un Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata dovrà inviare alla Parte Finanziatrice, in unico originale, una proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo, sottoscritta secondo il testo di cui all’Allegato (1) al presente Contratto, completo in tutte le sue parti, in un Giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Stipula Integrativo che cada: (i) successivamente all’avvenuta pubblicazione da parte di CDP, ai sensi dell’articolo 3.2 paragrafo (iii) della Convenzione, dei valori del Margine applicabili alle Erogazioni da effettuarsi alla relativa Data di Erogazione prescelta per l’Erogazione del relativo Finanziamento; e (ii) almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti tale Data di Erogazione. La proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere inoltre trasmessa entro i suddetti termini anche via messaggio di posta elettronica certificata alla Parte Finanziatrice.

**4.1.4** La proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo indicherà, tra l’altro:

- (i) la tipologia di garanzia a fronte della quale si richiede l’Erogazione (i.e. cessione in garanzia di Crediti o costituzione di un pegno su Titoli ABS, in favore di CDP);
- (ii) la relativa Data di Erogazione (che dovrà necessariamente essere la prima Data di Erogazione immediatamente successiva alla consegna della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo);
- (iii) l’importo complessivo delle Erogazioni richieste, e
- (iv) un’attestazione da cui risulti che, alla data della proposta del Contratto di Finanziamento Integrativo, il Rapporto di Vigilanza Stand Alone e il Rapporto di Vigilanza Consolidato (ove applicabili ai sensi della Convenzione) non sono superiori al 30%.

Ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo recherà in allegato la Richiesta di Utilizzo delle Erogazioni, debitamente sottoscritta da un rappresentante della Parte Finanziata a ciò autorizzato, indicate nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, secondo quanto previsto al successivo Articolo 4.2 (“*Utilizzo dei Finanziamenti*”).

**4.1.5** Unitamente alla proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà, altresì, essere inviata alla Parte Finanziatrice, in aggiunta alla documentazione espressamente richiesta ai sensi del precedente Articolo 3.2 (“*Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti*”), la seguente documentazione:

- (i) documentazione attestante i poteri e la capacità della Parte Finanziata (ivi incluse eventuali delibere e/o procure) di stipulare il Contratto di Finanziamento Integrativo, la cui vigenza e conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante;
- (ii) certificato camerale con dicitura di vigenza, in originale, attestante l’assenza di procedure concorsuali relative alla Parte Finanziata aggiornato a non oltre 4 (quattro) mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Integrativo; e

- (iii) dichiarazione della Parte Finanziata che indichi i soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento Integrativo e autorizzati a richiedere le Erogazioni con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità, con evidenza della firma autografa, nonché copia del codice fiscale;
- (iv) nel caso di collateralizzazione mediante costituzione di pegno su Titoli ABS, un prospetto nella forma di cui all'Allegato B all'Atto di Costituzione di Pegno, aggiornato alla data di trasmissione del Contratto di Finanziamento Integrativo circa le caratteristiche del loro sottostante (ivi inclusa, senza limitazione, un dettaglio circa la quota di Crediti cartolarizzati che beneficino di Garanzia a Ponderazione Zero); e
- (v) copia del mandato con rappresentanza sottoscritto tra la Parte Finanziata e la Banca Mandataria in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, in forza del quale quest'ultima agirà quale mandatario con rappresentanza della Parte Finanziata in relazione al presente Contratto, a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, a ciascun Contratto di Cessione di Crediti e/o all'Atto di Costituzione di Pegno ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 3.5 e 3.6 della Convenzione.

Resta inteso che, laddove la suddetta documentazione (o parte di essa) sia già stata precedentemente consegnata alla Parte Finanziatrice (ai sensi del presente Contratto e/o di un precedente Contratto di Finanziamento Integrativo) e sia ancora vigente alla data di invio della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tale documentazione (o la relativa porzione di essa già consegnata) potrà essere sostituita da una dichiarazione contenuta nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo che attesti che i documenti (o parte di essi) già consegnati sono vigenti e non hanno subito modificazioni alla data in cui viene inviata la proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.

**4.1.6** Il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Parte Finanziata, a decorrere dal momento dell'Erogazione effettuata da CDP alla Data di Erogazione indicata nella proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e nella Richiesta di Utilizzo allo stesso allegata. Resta inteso che, in caso di mancato soddisfacimento delle condizioni di cui al presente Contratto (come eventualmente comunicato, a sua discrezione, da CDP alla Parte Finanziata), CDP non procederà all'Erogazione alla Data di Erogazione indicata nella proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e quest'ultimo non sarà pertanto concluso, restando inteso che la Parte Finanziata, in tal caso, non incorrerà in alcuna penale e/o obbligo di indennizzo.

## **4.2 Utilizzo dei Finanziamenti**

**4.2.1** Subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste nei precedenti Articoli 3.1 e 3.2 del presente Contratto e a quanto di seguito indicato, la Parte Finanziatrice effettuerà ciascuna Erogazione, con valuta alla relativa Data di Erogazione richiesta, purché ricompresa nel Periodo di Disponibilità, mediante bonifico bancario sul conto corrente della Parte Finanziata aperto presso la Banca Mandataria avente codice IBAN \_\_\_\_\_ (il "**Conto Corrente Banca**"), a condizione che la Parte Finanziatrice abbia ricevuto, in allegato alla relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, nel rispetto dei termini di cui al precedente Articolo 4.1.3, la Richiesta di Utilizzo. La Richiesta di Utilizzo, che si intenderà irrevocabile, dovrà:

- (i) ribadire la relativa Data di Erogazione già indicata nel Contratto di Finanziamento Integrativo (che dovrà necessariamente essere la prima Data di Erogazione immediatamente successiva alla data di consegna della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo);
- (ii) ribadire la tipologia di garanzia a fronte della quale si richiede l'Erogazione (i.e. cessione in garanzia di Crediti o costituzione di un pegno su Titoli ABS, in favore di CDP);
- (iii) indicare l'importo di ciascuna Erogazione richiesta, fermo restando che la somma di tutte le Erogazioni richieste dovrà coincidere con l'importo complessivo delle Erogazioni richieste nella relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo;
- (iv) indicare, per ciascuna Erogazione richiesta, le relative Prime Date di Pagamento e le relative Date di Scadenza Finale (restando inteso che la Prima Data di Pagamento dovrà essere unica per ciascuna Erogazione avente la medesima Data di Scadenza Finale);
- (v) con riferimento a ciascuna Erogazione, indicare se si tratti di una Erogazione regolata dall'Euribor ovvero dal Tasso Finanziariamente Equivalente; e
- (vi) indicare, per ciascuna Erogazione, se si tratti di una Erogazione a valere su un Finanziamento Ponderazione Zero ovvero su un Finanziamento Senza Ponderazione Zero.

**4.2.2** Resta inteso che l'accredito integrale dell'importo richiesto sul Conto Corrente Banca secondo quanto previsto nella relativa Richiesta di Utilizzo rappresenterà per la Parte Finanziatrice il puntuale ed esatto adempimento dell'obbligo di erogazione dalla stessa assunto ai sensi del presente Contratto.

### **4.3 Mancato utilizzo dei Finanziamenti**

**4.3.1** Qualora non fosse stato erogato alcun importo a valere sui Finanziamenti per il mancato inoltro da parte della Parte Finanziata di almeno una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (e della relativa Richiesta di Utilizzo allo stesso allegata) entro la scadenza del Periodo di Disponibilità, il presente Contratto si intenderà risolto a tutti gli effetti.

## **ARTICOLO 5**

### **INTERESSI**

#### **5.1 Tasso di Interesse**

Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:

- all'Euribor 6 (sei) mesi, con riferimento alle Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento; ovvero
- al Tasso Finanziariamente Equivalente per le Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento,

come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione (il "**Tasso di Interesse**"). Qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale o annuale (a seconda dei casi), l'Euribor applicabile a tale Periodo di Interessi sarà l'Euribor interpolato di pari durata come pubblicato sul sito internet di CDP e determinato ai sensi della definizione di "Euribor". Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione.

In ogni caso e nonostante ogni altra previsione contenuta nel presente Contratto e nella Convenzione, resta inteso che il Tasso di Interesse applicabile a ciascun Periodo di Interessi non potrà mai essere inferiore a zero.

#### **5.2 Limite Legale al Tasso di Interesse applicabile**

Resta inteso che qualora il Tasso di Interesse di ciascuna Erogazione, unitamente, se rilevante ai fini di usura, agli interessi di mora di cui al presente Articolo 5 ("*Interessi*") e alle altre voci di remunerazione rilevanti ai fini usura dovessero eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 ("*Disposizioni in materia di usura*"), come successivamente modificata e/o integrata, e relativa normativa di attuazione, essi si intenderanno automaticamente ridotti, senza necessità di alcuna formalità, e saranno pari al limite massimo consentito; in tale caso, la riduzione del tasso sarà effettuata, in primo luogo, riducendo le voci di remunerazione diverse dal Tasso di Interesse e dal tasso di mora, poi, qualora tale riduzione non sia idonea a portare il tasso rilevante ai fini di usura entro la soglia consentita, riducendo la percentuale degli interessi di mora e, una volta ridotta tale percentuale a zero, qualora ciò non sia ancora idoneo a portare il tasso entro il limite del tasso soglia, si procederà a ridurre il Margine.

#### **5.3 Pagamento degli interessi**

La Parte Finanziata corrisponderà in via posticipata gli interessi maturati durante il Periodo di Interessi sulle Erogazioni al Tasso di Interesse a ciascuna Data di Pagamento Interessi e con pari valuta. A scopo di chiarezza si precisa che a ciascuna Data di Pagamento Interessi a decorrere dalla prima Data di Pagamento Interessi applicabile (inclusa) fino alla Prima Data di Pagamento applicabile (esclusa) saranno dovute solamente rate interessi in regime di preammortamento.

Gli interessi sul capitale di volta in volta erogato e non rimborsato inizieranno a maturare dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa) e saranno corrisposti alla Parte Finanziatrice a ciascuna Data di Pagamento Interessi.

#### **5.4 Calcolo degli interessi**

L'ammontare degli interessi relativi a ciascuna Erogazione per ciascun Periodo di Interessi sarà calcolato dall'Agente di Calcolo per il numero dei giorni effettivamente trascorsi, diviso per 360 (trecentosessanta).

#### **5.5 Interessi di mora**

Sulle somme a qualsiasi titolo dovute e non corrisposte nei termini di cui al presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, saranno dovuti a CDP gli interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Interesse applicabile, calcolato sulla base di un periodo avente una durata pari al periodo del ritardo, maggiorato di ulteriori 100 punti base *per annum*, dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso). Gli interessi di mora così come determinati ai sensi del presente paragrafo (*i.e.*, Tasso di Interesse più ulteriore margine 100 punti base *per annum*) saranno sostitutivi degli interessi convenzionali altrimenti previsti nel presente Contratto.

Tali interessi di mora decorreranno senza necessità di formale messa in mora, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine della Parte Finanziata e senza pregiudizio per la facoltà della Parte Finanziatrice di dichiarare risolto il presente Contratto per inadempimento della Parte Finanziata, nonché per la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno. I suddetti interessi saranno capitalizzati nei limiti di legge.

## ARTICOLO 6

### OBBLIGO DI RIMBORSO

#### 6.1 Rimborsamento

La Parte Finanziata si obbliga a rimborsare ciascuna Erogazione secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti dovute a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa).

Gli importi oggetto di rimborso di cui al presente Articolo 6.1 ("*Rimborsamento in generale*") non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata.

#### 6.2 Rimborsamento Anticipato Facoltativo

6.2.1 La Parte Finanziata potrà, previa comunicazione scritta con un preavviso minimo di almeno 25 (venticinque) Giorni Lavorativi, utilizzando un apposito modello allegato al presente Contratto *sub* Allegato (3), Parte I (*Modello per la richiesta di Rimborsamento Anticipato*) e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, rimborsare anticipatamente, parzialmente o totalmente, ciascuna Erogazione ad una Data di Rimborsamento Anticipato, contestualmente al pagamento della Commissione di Rimborsamento Anticipato Facoltativo.

6.2.2 La Parte Finanziata potrà, previa comunicazione scritta con un preavviso minimo di almeno 20 giorni, utilizzando un apposito modello allegato al presente Contratto *sub* Allegato (3), Parte II (*Modello per la richiesta di Rimborsamento Anticipato a fronte di operazioni di surroga*) e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, rimborsare parzialmente o totalmente ciascun Finanziamento, a fronte di operazioni di surroga ai sensi dell'articolo 120-quater, comma 9, lettera a-bis) del TUB, a partire dalla relativa Data di Rimborsamento Anticipato per Surroga, senza pagamento di alcuna penale e/o Commissione di Rimborsamento Anticipato Facoltativo. I rimborsi anticipati facoltativi, parziali o totali, dei Finanziamenti di cui al presente Articolo 6.2.2 potranno essere effettuati per un importo massimo pari alla somma delle estinzioni anticipate per surroga dei relativi finanziamenti ceduti in garanzia a CDP ovvero sottostanti il Titolo ABS su cui è stato costituito il pegno in favore di CDP perfezionati entro il mese precedente a quello della Data di Rimborsamento Anticipato per Surroga prescelta dalla Parte Finanziata e individuati nell'apposito elenco allegato alla relativa richiesta di rimborso anticipato. Resta inteso che la Parte Finanziata potrà cedere in garanzia a CDP nuovi Crediti ovvero integrare il pegno su Titoli ABS costituito in favore di CDP, per un valore pari agli importi relativi ai suddetti finanziamenti oggetto di estinzione anticipata per surroga a fronte dei quali la Parte Finanziata non abbia proceduto a richiedere a CDP il rimborso anticipato facoltativo del relativo Finanziamento ai sensi del presente Articolo.

6.2.3 Resta inteso che gli importi oggetto di rimborso anticipato di cui al presente Articolo 6.2 ("*Rimborsamento Anticipato Facoltativo*") non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata.

#### 6.3 Rimborsamento Anticipato Obbligatorio

6.3.1 Qualora sulla base della rendicontazione dovuta ai sensi dell'Articolo 9.1 del presente Contratto, risultasse che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 31 dicembre 2026:

- (a) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), alla somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero; e/o
- (b) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), alla somma (i) dell'importo



nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, non assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero;

la Parte Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione:

- (1) nel caso di cui al precedente Paragrafo (a), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero (oltre ai relativi interessi e la Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovuta ai sensi del successivo Articolo 6.3.3) per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero e la somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero;
- (2) nel caso di cui al precedente Paragrafo (b), i relativi Finanziamenti Senza Ponderazione Zero (oltre ai relativi interessi e la Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovuta ai sensi del successivo Articolo 6.3.3), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero e la somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, non assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero.

Laddove gli importi oggetto di rimborso anticipato ai sensi del presente Articolo 6.3 siano superiori al 40% dell'importo nominale in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti concessi al Contraente il Finanziamento, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere a CDP la Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio.

Ai fini dell'Articolo 6.3, resta inteso che per la determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti non si terrà conto di quei Crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze. Resta inteso che, nella determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP non concorrono i relativi crediti che siano Crediti Incagli o Crediti Sofferenze.

**6.3.2** Qualora sulla base della rendicontazione semestrale fornita entro la terza Data di Rendicontazione successiva alla relativa Erogazione, l'importo in linea capitale erogato dei Finanziamenti sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo in linea capitale erogato dei Finanziamenti Imprese, la Parte Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione i relativi Finanziamenti (oltre ai relativi interessi e alla Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabile), per un importo pari alla predetta differenza e a concorrenza dell'importo erogato e non rimborsato del Finanziamento a cui si riferisce la differenza rilevata.

**6.3.3** Laddove l'importo oggetto di rimborso anticipato ai sensi del precedente Articolo 6.3.2 sia superiore al 40% dell'importo nominale in linea capitale erogato dei Finanziamenti a cui si riferisce la relativa rendicontazione, la Parte Finanziata sarà tenuta a corrispondere a CDP la Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio.

**6.3.4** Gli importi oggetto di rimborso anticipato obbligatorio di cui al presente Articolo 6.3 (*"Rimborso Anticipato Obbligatorio"*) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata.

#### **6.4 Imputazione dei pagamenti**

Gli importi rimborsati dalla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 6, una volta percepiti dalla Parte Finanziatrice, saranno imputati nell'ordine che segue:

- (i) **in primo luogo**, al rimborso delle spese, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, dovute alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto;
- (ii) **in secondo luogo**, al pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo e/o della Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio, se dovute;
- (iii) **in terzo luogo**, al pagamento degli interessi di mora maturati sui Finanziamenti prima della o alla data in cui il rimborso anticipato viene effettuato e, successivamente, al pagamento degli interessi al Tasso di Interesse maturati sino a tale data sui Finanziamenti, a partire dal Finanziamento erogato per primo; e
- (iv) **in quarto luogo**, al rimborso in linea capitale dei Finanziamenti, a partire dal Finanziamento erogato per

primo e, pertanto, in caso di rimborso anticipato parziale, tali rimborsi ridurranno pro-quota le rate di ammortamento in linea capitale di detti Finanziamenti.

## ARTICOLO 7

### IMPOSTE E TASSE

#### 7.1 Imposte e tasse

Sono a carico della Parte Finanziata gli oneri relativi a tutte le imposte, tasse, tributi ed oneri anche governativi a cui il Contratto, il Contratto di Cessione di Crediti, ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e l'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS o eventuali atti o provvedimenti ad essi collegati possano alla data odierna ed in futuro essere soggetti.

#### 7.2 Pagamenti al lordo di imposte e tasse

Tutti i pagamenti da effettuarsi da parte della Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovranno essere effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta relativa a tasse, imposte o altro, a meno che la deduzione o la ritenuta sia prevista per legge, nel qual caso la Parte Finanziata dovrà:

- (a) assicurarsi che la deduzione o la ritenuta non ecceda l'importo minimo legalmente richiesto;
- (b) corrispondere immediatamente alla Parte Finanziatrice un importo aggiuntivo (**"Importo Aggiuntivo"**) affinché l'importo ricevuto dalla Parte Finanziatrice sia pari all'importo che sarebbe stato dalla medesima ricevuto se la deduzione o la ritenuta non fosse stata effettuata;
- (c) pagare alle relative autorità fiscali entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento, l'intero importo della deduzione o ritenuta, compreso l'importo della deduzione o ritenuta su qualsiasi Importo Aggiuntivo corrisposto alla Parte Finanziatrice;
- (d) fornire alla Parte Finanziatrice, entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento:
  - (i) una ricevuta validamente rilasciata dall'autorità fiscale competente da cui risultino tutti gli importi dedotti o trattenuti; o
  - (ii) qualora tale ricevuta non dovesse essere rilasciata, un documento scritto comprovante che la relativa deduzione o ritenuta è stata debitamente effettuata.

#### 7.3 Credito di imposta

Qualora a seguito del pagamento dell'Importo Aggiuntivo ai sensi dell'Articolo 7.2 (*"Pagamenti al lordo di imposte e tasse"*) che precede, la Parte Finanziatrice conseguisse un credito d'imposta, essa sarà tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata, allorché il credito di imposta sia stato utilizzato dalla Parte Finanziatrice, un importo, che sarà determinato secondo buona fede da detta parte, tale che, a seguito di tale pagamento, la Parte Finanziatrice sia nella stessa posizione patrimoniale, al netto dell'effetto fiscale, in cui si sarebbe trovata se non fosse stato dovuto il pagamento di alcun Importo Aggiuntivo. Rimane comunque nell'assoluta discrezionalità della Parte Finanziatrice compiere ogni azione che possa essere volta a conseguire un credito d'imposta. La Parte Finanziatrice non è in nessun caso obbligata a tenere al corrente la Parte Finanziata della propria situazione fiscale e contabile, fermo l'impegno di comunicare alla Parte Finanziata l'insorgenza del credito d'imposta che la Parte Finanziatrice sia tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 7.3.

#### 7.4 Obblighi di indennizzo a beneficio della Parte Finanziatrice.

##### 7.4.1 Qualora:

- (i) la Parte Finanziatrice fosse obbligata ad effettuare un pagamento per tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (*"Imposte e tasse"*), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- (ii) la Parte Finanziatrice fosse ritenuta responsabile o richiesta comunque di effettuare un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (*"Imposte e tasse"*), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- (iii) la Parte Finanziata non effettuasse ovvero effettuasse con ritardo un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (*"Imposte e tasse"*);

la Parte Finanziata, a semplice richiesta della Parte Finanziatrice, ogni eccezione rimossa, si obbliga ad indennizzare e manlevare tale Parte Finanziatrice di tutte le somme (a titolo di sorte capitale, interessi, eventuali sanzioni nelle quali la Parte Finanziatrice sia incorsa) costi e spese pagabili o pagate in relazione a quanto sopra indicato.

- 7.4.2 Qualora la Parte Finanziatrice intenda richiedere gli indennizzi di cui al precedente Articolo 7.4.1 ne darà prontamente comunicazione alla Parte Finanziata, fornendogli tutti gli elementi necessari per ottenere il pagamento di quanto dovuto dalla Parte Finanziata. Quest'ultima procederà al pagamento entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione.

## **ARTICOLO 8**

### **DICHIARAZIONI E GARANZIE**

La Parte Finanziata rende alla Parte Finanziatrice le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 (*"Dichiarazioni e Garanzie"*). La Parte Finanziata dà atto che la Parte Finanziatrice ha sottoscritto il Contratto facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate alla Data di Firma del presente Contratto ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dall'Articolo 8.2 (*"Effettività delle dichiarazioni e garanzie"*) del presente Contratto. La Parte Finanziata dà atto di aver effettuato tutte le indagini necessarie e opportune al fine di accertarsi che le dichiarazioni rese siano complete, veritiere e non fuorvianti in ogni loro aspetto rilevante, e si impegna per tutta la durata del Contratto, non appena venutane a conoscenza, ad informare per iscritto la Parte Finanziatrice circa ogni fatto, circostanza o altra informazione che potrebbe rendere le dichiarazioni rese fuorvianti o non più complete o veritiere, in ogni aspetto rilevante.

#### **8.1 Dichiarazioni e garanzie generali**

##### **8.1.1 Costituzione e capacità**

- (a) la Parte Finanziata è una società regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- (b) la Parte Finanziata è dotata di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto, il Contratto di Cessione di Crediti, e/o l'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad essa ai sensi di tali contratti;
- (c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, e dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, l'osservanza delle rispettive obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate.

##### **8.1.2 Consensi ed approvazioni**

- (a) La Parte Finanziata ha i poteri, ed è in possesso di ogni autorizzazione, permesso, licenza o approvazione, di natura governativa o di altra natura, in conformità a qualsiasi legge applicabile per lo svolgimento della propria attività nel pieno rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti ad essa applicabili.
- (b) I consensi da parte di creditori della Parte Finanziata o di altri terzi, eventualmente necessari per la stipula del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti, e dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS nonché l'esecuzione delle obbligazioni derivanti da tali atti sono stati ottenuti e sono pienamente validi ed efficaci.

##### **8.1.3 Obbligazioni**

- (a) Tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata nel presente Contratto, nel Contratto di Cessione di Crediti, in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, e nell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS sono valide, legittime, vincolanti ed efficaci nei suoi confronti.
- (b) La stipula ed esecuzione del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti, e dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS rientrano nell'oggetto sociale della Parte Finanziata.
- (c) La Parte Finanziata non è tenuta a effettuare alcuna ritenuta in relazione ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

#### **8.1.4 Contrarietà ad altri contratti o impegni**

La stipula e l'esecuzione del presente Contratto, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS da parte della Parte Finanziata e l'esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dalla stessa contemplate non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, obbligo di effettuare rimborsi anticipati ovvero revoche o decadenze dal beneficio del termine, modifica di alcuna disposizione contenuta in:

- (a) qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui la Parte Finanziata è parte o da cui è vincolata ovvero dalla quale sono vincolati i suoi beni;
- (b) l'atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere della Parte Finanziata; e/o
- (c) qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente.

#### **8.1.5 Assenza dello stato di crisi e/o di insolvenza e Procedure Concorsuali**

- (a) Non sussistono cause di scioglimento di qualunque genere ovvero di nullità da parte della Parte Finanziata né, per quanto a propria conoscenza, è stata promossa o minacciata un'azione in tal senso.
- (b) La Parte Finanziata non si trova nell'incapacità, anche solo temporanea, di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, non si trova in stato di crisi e/o di insolvenza e non è assoggettata a Procedure Concorsuali, né a procedimenti a seguito dei quali possa essere assoggettata a Procedure Concorsuali, e non sono state avanzate nei suoi confronti richieste di assoggettamento a Procedure Concorsuali.
- (c) Non è stato nominato un commissario con riferimento a tutte o parte delle attività della Parte Finanziata e gli organi amministrativi della Parte Finanziata sono nella pienezza dei loro poteri.

#### **8.1.6 Evento Rilevante**

Nessun Evento Rilevante o altro evento che, con l'invio di una comunicazione e/o per l'effetto del decorso del tempo, potrebbe trasformarsi in un Evento Rilevante si è verificato antecedentemente alla Data di Firma del presente Contratto o è persistente, né vi sono state omissioni ovvero ancora si sono verificate circostanze che possano ragionevolmente dare luogo ad uno di tali eventi.

#### **8.1.7 D.lgs. 231/2001**

La Parte Finanziata dichiara alla Parte Finanziatrice, con riferimento alla situazione esistente alla data odierna:

- (a) di non aver riportato condanne definitive in procedimenti avviati ai sensi del D.lgs. 231/2001 (ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.) ovvero in procedimenti, anche in Stati diversi da quello italiano, avviati per reati che, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale, siano analoghi a quelli richiamati dal medesimo decreto, né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- (b) di non essere stata sottoposta a misure cautelari, anche di tipo interdittivo, quantunque sospese, previste dal D.lgs. 231/2001; e
- (c) di aver adottato nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D.lgs. 231/2001.

#### **8.1.8 Codice Etico, Modello e Policy di Gruppo Anti-corrruzione della Parte Finanziatrice**

La Parte Finanziata dichiara di aver preso visione del codice etico della Parte Finanziatrice (il "Codice Etico"), del Modello e della Policy di Gruppo Anti-corrruzione di CDP disponibili sul sito internet della stessa e di conoscerne integralmente il contenuto.

#### **8.1.9 Correttezza ed accuratezza delle informazioni**

Tutte le informazioni fornite dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in relazione alla, e/o in esecuzione della, Convenzione e del presente Contratto e ai dati ed alle operazioni ivi contemplate sono veritiere, accurate, corrette e complete.

La Parte Finanziata non ha omesso di fornire alla Parte Finanziatrice alcuna informazione che, secondo il ragionevole giudizio di quest'ultima, avrebbe potuto indurre la Parte Finanziatrice a non stipulare la Convenzione e/o il Contratto, o a stipularli a condizioni diverse.

#### **8.1.10 Assenza di inadempimenti**

La Parte Finanziata non è inadempiente rispetto a qualsiasi obbligazione dalla medesima assunta nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalla medesima sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo).

#### **8.1.11 Convenzione**

La Parte Finanziata dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte la Convenzione, che, per espressa volontà delle Parti, forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

#### **8.1.12 Assenza di Sanzioni**

Fatte salve le circostanze che saranno rese note a CDP e che quest'ultima valuterà secondo il proprio ragionevole giudizio, la Parte Finanziata (a) dichiara per sé stessa, per le eventuali Banche Veicolo e, per quanto di propria conoscenza, per il legale rappresentante o gli amministratori della Parte Finanziata e delle eventuali Banche Veicolo medesime, di non aver agito in violazione di Sanzioni e di non essere un individuo o un ente che è, o è controllato da, o agisce per conto di, individui o enti che sono Persone Sanzionate.

### **8.2 Effettività delle dichiarazioni e garanzie**

Salvo ove espressamente riferite ad una specifica data, le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 ("*Dichiarazioni e Garanzie*") avranno efficacia ultrattiva e dovranno essere veritiere, accurate, complete e corrette:

- (a) alla Data di Firma;
- (b) alla data in cui è inviata ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e la relativa Richiesta di Utilizzo;
- (c) a ciascuna Data di Erogazione; e
- (d) a ciascuna Data di Pagamento Interessi,

sulla base delle circostanze di fatto di volta in volta esistenti.

## **ARTICOLO 9**

### **OBBLIGHI DI INFORMAZIONE**

Gli obblighi assunti dalla Parte Finanziata, ai sensi del presente Articolo 9 ("*Obblighi di Informazione*"), rimarranno in forza dalla Data di Firma del presente Contratto e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo. La Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.

#### **9.1 Rendicontazione**

- (i) La Parte Finanziata, entro 30 (trenta) giorni da ogni Data di Rendicontazione a partire dalla Data di Rendicontazione che cade il 31 dicembre 2026, fornirà alla Parte Finanziatrice: (a) sia con riferimento ai Titoli ABS oggetto di pegno in favore di CDP sia con riferimento ai Crediti ceduti in garanzia a CDP (a seconda dei casi), tutte le informazioni richieste nel presente Contratto e nella Convenzione, con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione, secondo il modello predisposto dalla Parte Finanziatrice e reso disponibile sul sito internet di quest'ultima, che dovrà essere inviato per via telematica secondo le istruzioni della Parte Finanziatrice (anch'esse pubblicate sul relativo sito internet) sottoscritto con apposizione di firma digitale da uno dei soggetti munito dei necessari poteri di rappresentanza della Parte Finanziata; e (b) per quanto riguarda i Titoli ABS oggetto di pegno, l'ultimo *servicer report* disponibile, comunque non antecedente a sei mesi rispetto alla Data di Rendicontazione.

Tali informazioni devono, tra l'altro, evidenziare con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione: (a) gli elementi essenziali di tutti i Crediti ceduti in garanzia alla Parte Finanziatrice ai sensi dei Contratti di Cessione dei Crediti fino alla data di invio della relativa comunicazione, e (b) con riferimento ai Titoli ABS

oggetto di pegno in favore di CDP, il valore nominale del titolo, l'importo in linea capitale ancora non rimborsato (*outstanding*), il valore in aggregato dei Crediti che compongono il portafoglio sottostante erogati e non rimborsati, distinto nelle quote rispettivamente assistite e non assistite da una Garanzia a Ponderazione Zero e il valore in aggregato dei Crediti Incagli e Crediti Sofferenze, unitamente a una nota informativa contenente il dettaglio dei singoli finanziamenti sottostanti. La nota informativa come meglio precisato nell'apposita sezione del sito internet di CDP, dovrà essere prodotta tramite file in formato excel e contenere informazioni di dettaglio sulla composizione del portafoglio dei Crediti connessi ai finanziamenti sottostanti il Titolo ABS oggetto di pegno in favore di CDP, con evidenza, in relazione a ciascun finanziamento, delle quote rispettivamente assistite e non assistite da una Garanzia a Ponderazione Zero, del relativo ammontare del Credito erogato e non rimborsato e dei Crediti Incagli e Crediti Sofferenze. Resta inteso che non dovranno essere oggetto della comunicazione di cui alla precedente lettera (a) quei Crediti che siano divenuti Crediti Incagli o Crediti Sofferenze.

Entro la terza Data di Rendicontazione successiva ad ogni Data di Erogazione, la Parte Finanziata, anche in nome e per conto di ciascuna Banca Veicolo per le informazioni relative ai Finanziamenti Imprese dalla medesima concessi utilizzando la provvista di cui al Plafond dovrà inoltre fornire a CDP il dettaglio dei Finanziamenti Imprese erogati nel periodo cui si riferisce la relativa rendicontazione.

In caso di ritardo nell'invio delle informazioni di cui sopra, in relazione a ciascuna Data di Rendicontazione, la Parte Finanziatrice avrà facoltà di sospendere le Erogazioni.

- (ii) Senza pregiudizio per la facoltà di comunicare a CDP il rafforzamento del Patrimonio di Vigilanza e/o del Patrimonio di Vigilanza Consolidato e/o del Tier 1 Ratio, ai fini di cui all'articolo 3.2 paragrafo (xiii) della Convenzione, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 30 settembre 2026, la Parte Finanziata dovrà inoltre comunicare alla Parte Finanziatrice il valore del proprio Tier 1 Ratio, del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato (come definiti, rispettivamente, nelle definizioni di "*Rapporto di Vigilanza Stand Alone*" e "*Rapporto di Vigilanza Consolidato*" di cui alla Convenzione) e aggiornati, rispettivamente, al 31 dicembre e al 30 giugno precedente. Alla luce di tale valore del Tier 1 Ratio, la Parte Finanziatrice avrà il diritto di modificare, con riguardo alle porzioni di Finanziamento ancora da erogare in favore della Parte Finanziata, in aumento o in diminuzione, il valore del Margine applicabile, fermi restando in ogni caso i meccanismi di determinazione del Margine descritti nella Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata comunicazione del Tier 1 Ratio alla data sopra indicata, troverà applicazione il maggior valore del Margine applicabile al Finanziamento ai sensi della definizione di "Margine" di cui alla Convenzione.

Inoltre, la Parte Finanziatrice si riserva di sospendere le Erogazioni nei confronti della Parte Finanziata ove quest'ultima non trasmetta, nei termini stabiliti, i valori del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato.

## **9.2 Informazioni**

La Parte Finanziata dovrà prontamente comunicare alla Parte Finanziatrice ogni evento di carattere straordinario che possa modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Parte Finanziata.

## **9.3 Comunicazione di un Evento Rilevante**

La Parte Finanziata dovrà informare prontamente la Parte Finanziatrice del verificarsi di un qualsiasi Evento Rilevante o altro evento che, con l'invio di una comunicazione e/o per l'effetto del decorso del tempo potrebbe trasformarsi in un Evento Rilevante.

## **9.4 D.lgs. 231/2001**

La Parte Finanziata si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, ad informare tempestivamente CDP della pronuncia a proprio carico di condanne definitive in procedimenti avviati ai sensi del D.lgs. 231/2001 (ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.) ovvero in procedimenti, anche in Stati diversi da quello italiano, avviati per reati che, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale, siano analoghi a quelli richiamati dal medesimo decreto, o della applicazione di misure cautelari, anche di tipo interdittivo, quantunque sospese, ai sensi del D.lgs. 231/2001.

## **ARTICOLO 10**

### **OBBLIGHI DELLA PARTE FINANZIATA**

Ai fini del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del Contratto, la Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti

gli obblighi previsti nell'Articolo 10 (*"Obblighi della Parte Finanziata"*) del presente Contratto e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.

#### **10.1.1 Status**

- (a) La Parte Finanziata dovrà preservare lo *status* giuridico di Banca.
- (b) Qualora la Parte Finanziata sia una banca straniera, la Parte Finanziata si impegna a mantenere in Italia una propria succursale.
- (c) La Parte Finanziata informerà prontamente, nel rispetto della normativa vigente alla medesima applicabile, la Parte Finanziatrice di ogni modifica sostanziale del proprio statuto ovvero, qualora sia un soggetto straniero, delle norme legislative e regolamentari che la riguardano.
- (d) La Parte Finanziata comunicherà prontamente, nel rispetto della normativa vigente alla medesima applicabile, alla Parte Finanziatrice l'approvazione di ogni progetto di fusione, scissione o conferimento di ramo d'azienda da parte dei propri organi deliberanti.

#### **10.1.2 Osservanza della legge**

La Parte Finanziata dovrà osservare in ogni aspetto sostanziale, ogni legge e normativa applicabili ivi incluse a titolo esemplificativo le leggi ed i regolamenti in materia amministrativa, fiscale e lavoristica che possano riguardare i propri beni o proprietà ovvero l'attività svolta. La Parte Finanziata comunicherà prontamente alla Parte Finanziatrice qualunque violazione di tali leggi e normative che possano pregiudicare la capacità della Parte Finanziata di adempiere le obbligazioni assunte in forza del presente Contratto (e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo) e/o di svolgere la propria attività, e compirà prontamente ogni azione necessaria per sanare tale violazione informando prontamente la Parte Finanziatrice con riguardo all'esecuzione di tali attività.

#### **10.1.3 Impegni di *compliance* e regolamentari**

La Parte Finanziata – che si impegna nei confronti di CDP anche per il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per qualsiasi Banca Veicolo che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo – con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità della Parte Finanziatrice, si obbliga a rispettare la normativa applicabile, nonché tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti Imprese, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – gli obblighi in materia antiriciclaggio e di identificazione della clientela, gli obblighi di trasparenza, gli obblighi in materia di legge sull'usura, il divieto di concedere finanziamenti alle società di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220 e più in generale tutti gli obblighi derivanti dalla stipula dei Finanziamenti Imprese nonché tutti gli ulteriori eventuali obblighi derivanti dalla peculiare natura della provvista utilizzata.

#### **10.1.4 *Pari Passu***

Le obbligazioni di pagamento nascenti dal presente Contratto e da un qualsiasi Contratto di Finanziamento Integrativo, finché non saranno state pienamente adempiute, non saranno subordinate o postergate agli obblighi assunti nei confronti di altri finanziatori.

#### **10.1.5 Divieto di Cessione**

La Parte Finanziata – che si impegna nei confronti di CDP, per quanto occorrer possa, anche per il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per qualsiasi Banca Veicolo che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo – non potrà in alcun modo disporre o cedere, parzialmente e/o integralmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti dal presente Contratto (e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo) e/o ad esso connessi. A scopo di chiarezza, si precisa altresì che non potranno essere ceduti in nessun modo, dalla Parte Finanziata, totalmente e/o parzialmente, nemmeno i Crediti, salvo la cessione in garanzia a favore della Parte Finanziatrice ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti .

La Parte Finanziata prende atto e accetta che in ogni caso, CDP potrà disporre e/o cedere, anche in garanzia, in tutto o in parte, i crediti da essa vantati nei confronti della Parte Finanziata e/o (ove applicabile) delle Banche Veicolo derivanti dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, con ogni garanzia accessoria, ivi inclusi i Crediti ricevuti in garanzia ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e il pegno sui Titoli ABS costituiti in pegno ai sensi dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS.

#### **10.1.6 Requisiti dei Finanziamenti Imprese**

La Parte Finanziata si impegna – con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile per qualsiasi Banca Veicolo che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo – con riferimento a ciascun Finanziamento Imprese a:

- (i) specificare, all’interno del relativo contratto ovvero con comunicazioni a latere, che l’operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione dalla Parte Finanziatrice e indicarne il relativo costo e la relativa durata; e
- (ii) fare sì che i Finanziamenti Imprese effettuati utilizzando la provvista derivante dai Finanziamenti rispettino quanto previsto dall’articolo 6 della Convenzione, in relazione al relativo scopo, importo massimo e durata.

Resta inteso che le condizioni finali applicate ai Beneficiari dovranno tenere conto del costo della provvista resa disponibile dalla Parte Finanziatrice senza con ciò pregiudicare la valutazione delle condizioni relative ai Finanziamenti Imprese.

Infine, la Parte Finanziata si impegna a dare adeguata e diffusa pubblicità all’iniziativa di cui alla Convenzione sia nelle proprie filiali che attraverso la diffusione presso la propria clientela di documentazione informativa cartacea o via web e garantire peraltro l’accesso ai propri processi di istruttoria a tutti i Beneficiari su tutto il territorio nazionale di effettiva operatività senza alcuna discriminazione.

La Parte Finanziata prende atto che CDP si riserva la facoltà di sottoporre direttamente ai Beneficiari questionari finalizzati a misurare l’impatto degli interventi effettuati dai Beneficiari con i Finanziamenti Imprese supportati dalla provvista messa a disposizione da CDP.

Gli obblighi di cui al presente Articolo 10.1.6 dovranno essere adempiuti anche da ciascuna Banca Veicolo.

#### **10.1.7 Codice Etico, Modello e Policy di Gruppo Anti-corrruzione**

La Parte Finanziata si impegna a rispettare i principi del Codice Etico, del Modello e della Policy di Gruppo Anti-corrruzione e, in particolare, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:

- (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Parte Finanziatrice o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e
- (c) i collaboratori esterni della Parte Finanziatrice,

a violare i principi specificati nel Codice Etico, nel Modello e nella Policy di Gruppo Anti-corrruzione della Parte Finanziatrice.

Violazioni del Codice Etico, del Modello e della Policy di Gruppo Anti-corrruzione sono comunicate per iscritto alla Parte Finanziatrice, nei casi in cui la Parte Finanziata ne sia venuta a conoscenza.

#### **10.1.8 Cessione di crediti in garanzia**

Come meglio specificato nel Contratto di Cessione di Crediti, al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata si obbliga a cedere in garanzia a CDP i Crediti ai sensi di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Cessione dei Crediti.

Con riferimento a ciascun contratto relativo a un finanziamento da cui sorgano Crediti ceduti in garanzia a CDP, la Parte Finanziata si impegna a concordare (o a fare sì che la relativa Banca Veicolo concordi) con la relativa controparte una modifica di tale contratto di finanziamento, anche mediante una dichiarazione integrativa dello stesso, al fine di prevedere espressamente: (i) il divieto per la Parte Finanziata (e/o la relativa Banca Veicolo) e per la relativa controparte (i.e. l’impresa finanziata) di disporre o cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti dal, e/o connessi (ivi comprese le relative garanzie) al, relativo contratto di finanziamento, ad eccezione della cessione, anche in garanzia, dei Crediti da parte della Parte Finanziata a favore della Parte Finanziatrice ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti; (ii) l’accettazione della relativa controparte della cessione di Crediti di cui al Contratto di Cessione dei Crediti; e (iii) l’assenso preventivo della relativa impresa finanziata alla facoltà di CDP di disporre e/o cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, anche in garanzia, i Crediti alla stessa ceduti in garanzia. A solo scopo di chiarezza, si conviene che gli adempimenti previsti nel presente capoverso non si applicano ai finanziamenti sottostanti i Titoli ABS oggetto di pegno a favore di CDP.



### 10.1.9 Finanziamenti Ponderazione Zero

Come meglio specificato nel Contratto di Cessione di Crediti e nell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, per ciascuna Erogazione di un Finanziamento Ponderazione Zero, la Parte Finanziata si obbliga (i) a cedere in garanzia in favore di CDP Crediti Ponderazione Zero di importo nominale corrispondente, ovvero (ii) a costituire un pegno su Titoli ABS con un portafoglio sottostante che presenti una quota di finanziamenti assistiti da una Garanzia a Ponderazione Zero per un importo nominale in linea capitale corrispondente. La Parte Finanziata si obbliga, inoltre, far sì che l'importo nominale in linea capitale delle Erogazioni di Finanziamenti Ponderazione Zero non rimborsate sia sempre corrispondente (i) all'importo nominale in linea capitale dei Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e non rimborsati, ovvero (ii) al valore nominale in linea capitale della quota di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno a CDP che sia assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero, fermi restando gli obblighi di rimborso anticipato obbligatorio di cui all'Articolo 6.3.

### 10.1.10 Trattamento dei dati personali

La Parte Finanziata garantisce di possedere e continuerà ad assicurare il possesso di una base giuridica idonea per il trattamento e la comunicazione alla Parte Finanziatrice dei dati personali che possano essere oggetto di condivisione con CDP nell'ambito dei rapporti regolati dalla Convenzione, dal presente Contratto e dai restanti documenti e allegati connessi ai medesimi (ivi inclusi i Contratti di Cessione di Crediti e gli Atti di costituzione di Pegno su Titoli ABS), fermo restando in ogni caso il rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5(1)(c) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e degli ulteriori obblighi in materia di privacy.

### 10.1.11 Convenzione

La Parte Finanziata si impegna ad adempiere (e a fare sì che ciascuna Banca Veicolo adempia) puntualmente ad ogni obbligazione prevista ai sensi della Convenzione a carico di un "*Contraente il Finanziamento*" o di una "*Banca Veicolo*" (tali termini come definiti nella Convenzione) che devono intendersi integralmente richiamati nel presente Contratto.

### 10.1.12 D.lgs. 231/2001

La Parte Finanziata si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, a mantenere nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D.lgs. 231/2001.

### 10.1.13 Integrazione del pegno

Ove applicabile e come meglio specificato nell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, antecedentemente all'invio della relativa richiesta di Erogazione, la Parte Finanziata dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie (ivi incluso il deposito e integrazione dei Titoli ABS sull'apposito conto titoli vincolato) affinché il valore dei Titoli ABS oggetto di pegno, determinato secondo i criteri indicati nella Parte II (*Valore dei Titoli*) dell'Allegato F (*Caratteristiche e Valore dei Titoli*) dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, sia almeno pari al 100% (cento per cento) dell'Esposizione maturanda. Resta fermo che qualora a una Data di Rendicontazione il valore dei Titoli ABS oggetto di pegno ecceda il 100% (cento per cento) dell'Esposizione Complessiva assistita dal pegno su Titoli ABS, la Parte Finanziatrice, su richiesta scritta della Parte Finanziata, provvederà a liberare i Titoli ABS in eccedenza, secondo quanto descritto nell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS.

### 10.1.14 D.lgs. 231/2007 – decreto antiriciclaggio

La Parte Finanziata si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, ad adempiere puntualmente alle richieste di informazioni e documenti presentate da CDP ai fini dell'adempimento ai propri obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2007 e s.m.i., utilizzando per il rilascio delle dichiarazioni la specifica modulistica resa disponibile dalla stessa CDP sul proprio sito *web*.

### 10.1.15 Sanzioni

La Parte Finanziata si impegna, per quanto in proprio potere e conoscenza, in proprio nonché per conto - anche ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile – delle eventuali Banche Veicolo, a:

- (i) non utilizzare, investire, o comunque mettere a disposizione, al momento dell'erogazione del relativo Finanziamento Imprese, i proventi dei Finanziamenti a beneficio di un Persona Sanzionata, in un Paese Sanzionato o con altre modalità che comportino la violazione delle Sanzioni o l'imposizione di misure restrittive in base alle Sanzioni; e

- (ii) assicurare che i soggetti stabiliti al di fuori dell'Unione Europea di sua proprietà o posti sotto il suo controllo non prendano parte ad attività che compromettano il rispetto delle Sanzioni adottate nei confronti della Russia, Bielorussia e delle Zone Ucraine non Controllate, nonché di quelle relative ad azioni che compromettano o minaccino l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

## ARTICOLO 11

### EVENTI DI DECADENZA, EVENTI DI RISOLUZIONE ED EVENTI DI RECESSO

#### 11.1 Eventi di Decadenza

##### 11.1.1 Decadenza dal beneficio del termine

Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza della Parte Finanziata dal beneficio di ogni termine stabilito nel presente Contratto e in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo il verificarsi di qualsiasi circostanza di cui all'articolo 1186 del codice civile, cui vengono convenzionalmente parificati ciascuno dei seguenti eventi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.1.3 (*"Restituzione del Finanziamento"*):

- (a) la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Veicolo versi in stato di insolvenza;
- (b) l'assoggettamento della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Veicolo ad una Procedura Concorsuale; e
- (c) il venir meno, per qualsiasi ragione, di una o più cessioni di crediti di cui al Contratto di Cessione di Crediti, del pegno di cui all'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS ovvero della validità ed efficacia delle obbligazioni previste ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e/o dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, ove, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data in cui una qualsiasi delle suddette circostanze si sia verificata, la Parte Finanziata non abbia costituito in favore della Parte Finanziatrice garanzie reali equivalenti che siano in ogni caso, in forma e sostanza, di gradimento della Parte Finanziatrice.

##### 11.1.2 Efficacia della decadenza

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata della propria intenzione di esercitare i diritti di cui all'Articolo 11.1.1 (*"Decadenza dal beneficio del termine"*) attraverso una comunicazione inviata alla Parte Finanziata attraverso messaggio di posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento e la decadenza dal beneficio del termine del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo diventerà immediatamente efficace a partire dal ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.

##### 11.1.3 Restituzione dei Finanziamenti

Alla data in cui la decadenza dal beneficio del termine divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.1.2 (*"Efficacia della decadenza"*) del presente Contratto:

- (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato e nessuna ulteriore Erogazione sarà dovuta, ancorché sia stata oggetto di una Richiesta di Utilizzo; e
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

#### 11.2 Eventi di Risoluzione

##### 11.2.1 Risoluzione

Salvo ogni rimedio permesso ai sensi della legge applicabile e salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.2.2 (*"Efficacia della Risoluzione"*), il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo si risolveranno di diritto, ad iniziativa e a discrezione della Parte Finanziatrice, ai sensi degli articoli 1453 e/o 1456 del codice civile, a seconda dei casi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.2.2 (*"Efficacia della Risoluzione"*) al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- (a) la Parte Finanziata non adempia puntualmente al pagamento di qualsiasi somma dalla stessa dovuta ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, nel tempo e nei termini, nella valuta e nel modo specificato nel presente Contratto e/o nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo a meno che tale pagamento non sia compiuto nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla

data in cui sarebbe dovuto avvenire;

- (b) un qualsiasi Finanziamento, o porzione di esso, venga utilizzato dalla Parte Finanziata in tutto o in parte, per uno scopo diverso da quello indicato all'Articolo 2.2 ("*Scopo*") del presente Contratto;
- (c) fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo (d), una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Veicolo nel presente Contratto, in qualsiasi Contratto di Finanziamento Integrativo, nel Contratto di Cessione di Crediti, nell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS o in qualsiasi allegato agli stessi o altro documento, certificato o dichiarazione da essa consegnato ai sensi dei suddetti documenti, sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta e ciò pregiudichi sostanzialmente le ragioni di credito della Parte Finanziatrice, a meno che, ove rimediabile, tale violazione sia stata rimediata entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui tale violazione si è verificata;
- (d) una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata ai sensi degli Articoli 8.1.7 ("*D.lgs 231/2001*"), 8.1.8 ("*Codice Etico, Modello e Policy Di Gruppo Anti-corrruzione della Parte Finanziatrice*") e 8.1.9 ("*Correttezza ed accuratezza delle informazioni*") del Contratto sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta;
- (e) fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo (f), in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli Articoli 9 ("*Obblighi di Informazione*") e 10 ("*Obblighi della Parte Finanziata*") del presente Contratto non sia adempiuto dalla Parte Finanziata a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato;
- (f) in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli Articoli 9.4 (*D.lgs. 231/2001*), 10.1.7 (*Codice Etico, Modello e Policy di Gruppo Anti-corrruzione*), 10.1.12 (*D.lgs. 231/2001*), 10.1.14 (*D.lgs. 231/2007 – Decreto antiriciclaggio*) e 10.1.15 (*Sanzioni*) del presente Contratto non sia adempiuto dalla Parte Finanziata;
- (g) senza pregiudizio per le altre disposizioni di cui al presente Articolo 11.2.1, la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Veicolo non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni previste nella Convenzione, nel presente Contratto, in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, nel Contratto di Cessione di Crediti, e/o nell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato; e
- (h) la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Veicolo non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni dalle stesse assunte nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalle medesime sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo) a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro: (i) 15 (quindici) Giorni Lavorativi, nel caso in cui l'inadempimento riguardi un'obbligazione di pagamento; ovvero (ii) 30 (trenta) Giorni Lavorativi, nel caso in cui l'inadempimento riguardi un'obbligazione di altra natura, in entrambi i casi decorrenti dalla data in cui tale inadempimento si è verificato.

### **11.2.2 Efficacia della risoluzione**

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di risolvere il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell'Articolo 11.2.1 ("*Risoluzione*") del presente Contratto mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata attraverso messaggio di posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della predetta comunicazione della Parte Finanziatrice.

### **11.2.3 Restituzione dei Finanziamenti**

Alla data in cui la risoluzione divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.2.2 ("*Efficacia della risoluzione*") del presente Contratto:

- (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato e nessuna ulteriore Erogazione sarà dovuta, ancorché sia stata oggetto di una Richiesta di Utilizzo;
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo salvo ogni maggior danno;

- (c) in caso di risoluzione del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo derivante dalla non correttezza, imprecisione, inesattezza e/o incompletezza delle informazioni comunicate dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi della Convenzione relative alla determinazione degli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto, la Parte Finanziata dovrà pagare alla Parte Finanziatrice una penale per un ammontare pari alla differenza (se esistente) tra gli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto e il maggior importo che sarebbe stato dovuto applicando le informazioni corrette, fatto salvo ogni maggior danno; e
- (d) in caso di risoluzione del Contratto per: (i) inadempimento agli obblighi di cui agli Articoli 9.4 e 10.1.12 del presente Contratto e/o (ii) violazione delle dichiarazioni e garanzie rese dalla Parte Finanziata ai sensi dell'Articolo 8.1.7 ("D.lgs. 231/2001"), fermo restando quanto previsto all'Articolo 14.7 che segue, la Parte Finanziata è obbligata a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa e perdita, sostenuto da o richiesto a CDP in conseguenza dell'esercizio della risoluzione e/o in relazione a una Sanzione 231 (come di seguito definita), in ogni caso debitamente documentato.

### 11.3 Eventi di Recesso

#### 11.3.1 Recesso

Senza pregiudizio alcuno per la configurabilità degli stessi come Eventi di Decadenza ovvero Eventi di Risoluzione ai sensi degli Articoli 11.1 e 11.2 che precedono, e fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.3.2 ("Efficacia del Recesso"), si conviene espressamente che la Parte Finanziatrice potrà recedere dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi degli articoli 1373 e 1845 del codice civile, con le conseguenze previste all'Articolo 11.3.3 ("Restituzione dei Finanziamenti"), al verificarsi dei seguenti eventi: (i) una qualsiasi delle circostanze descritte negli Articoli 11.1.1 e 11.2.1 che precedono a seguito delle quali la Parte Finanziatrice non si avvalga, per qualsiasi ragione, delle facoltà di cui, rispettivamente, agli Articoli 11.1.2 e/o 11.2.2; (ii) nel caso in cui il quadro normativo e regolamentare che ha consentito la conclusione del presente Contratto e la concessione alla Parte Finanziata dei Finanziamenti sia modificato in modo tale da non permettere alla Parte Finanziatrice e/o alla Parte Finanziata di svolgere le attività connesse con la Convenzione e/o il presente Contratto; (iii) non sia rinnovata, se scaduta o venga revocata da una delle autorizzazioni la cui mancanza avrebbe effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'attività della Parte Finanziata; (iv) la Parte Finanziata interrompa o sospenda la propria attività così come svolta alla Data di Firma ovvero la modifichi in maniera sostanziale; (v) il venir meno, per qualsiasi motivo, della validità e/o efficacia del presente Contratto, di un Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti, e dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS; e/o (vi) qualora nei confronti della Parte Finanziata (a) sia una condanna passata in giudicato ai sensi del D.lgs. 231/2001, o (b) sia applicata una misura interdittiva, anche di tipo cautelare, prevista dal D.lgs. 231/2001 (di seguito, ciascuna delle predette ipotesi sub (a) e (b), una "Sanzione 231"). Le Parti convengono espressamente che il verificarsi di una qualsiasi di tali circostanze si qualifica come giusta causa ai fini degli articoli 1373 e 1845 del codice civile.

#### 11.3.2 Efficacia del recesso

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di recedere dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell'Articolo 11.3.1 ("Recesso") mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.

#### 11.3.3 Restituzione dei Finanziamenti

Alla data in cui il recesso divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.3.2 ("Efficacia del Recesso") del presente Contratto:

- (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato e nessuna ulteriore Erogazione sarà dovuta, ancorché sia stata oggetto di una Richiesta di Utilizzo; e
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo; e
- (c) in caso di recesso dal Contratto per il verificarsi di uno dei caso di cui al precedente Articolo 11.3.1 paragrafo (vi), fermo restando quanto previsto all'Articolo 14.7 che segue, la Parte Finanziata è obbligata a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa e perdita, sostenuto

da o richiesto a CDP in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso e/o in relazione a una Sanzione 231, in ogni caso debitamente documentato.

## **ARTICOLO 12**

### **PAGAMENTI**

#### **12.1 Modalità dei pagamenti**

Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in adempimento del Contratto e di ciascun contratto di Finanziamento Integrativo dovranno essere effettuati in Euro mediante bonifico bancario con regolamento entro la data prevista nel Contratto e/o nel Contratto di Finanziamento Integrativo sul conto corrente intestato alla Parte Finanziatrice (IBAN IT65S076020320000000000011). La Parte Finanziatrice ha la facoltà di variare detto conto corrente dandone comunicazione alla Parte Finanziata con un preavviso di almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi. La Parte Finanziatrice avrà il diritto di rifiutare pagamenti effettuati da terzi. Resta inteso che tutti i pagamenti effettuati alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovranno indicare nella relativa causale il Contratto, il Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata e la Richiesta di Utilizzo (con dettaglio delle differenti Erogazioni aventi una Data di Scadenza Finale diversificata) a cui si riferiscono.

#### **12.2 Compensazione**

Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per la Parte Finanziata e suoi aventi causa di procedere a compensare suoi debiti con qualunque credito da essa vantato nei confronti della Parte Finanziatrice a qualsiasi titolo.

#### **12.3 Contestazioni**

La Parte Finanziata dovrà effettuare puntualmente i pagamenti previsti dal Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo per il loro intero ammontare indipendentemente da qualsiasi controversia, anche giudiziale, che possa essere insorta tra la Parte Finanziatrice e Parte Finanziata o da qualsiasi contestazione che possa essere stata sollevata dalla Parte Finanziata.

## **ARTICOLO 13**

### **SPESE E COSTI**

Tutti i costi (ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto e delle eventuali garanzie e per l'implementazione dei processi informativi richiesti dal presente Contratto) resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.

## **ARTICOLO 14**

### **DISPOSIZIONI VARIE**

#### **14.1 Solidarietà nei rapporti obbligatori**

Le obbligazioni derivanti dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sono assunte dalla Parte Finanziata con la clausola della solidarietà e della indivisibilità nei riguardi dei suoi successori e aventi causa, che saranno tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dalla legge.

#### **14.2 Beneficio del Contratto**

Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo è valido e vincolante e crea e creerà diritti e obblighi a favore delle Parti e dei loro successori, cessionari o aventi causa a qualunque titolo.

#### **14.3 Modifiche e tolleranze**

Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo può essere modificato soltanto per iscritto.

Nessun ritardo o mancato esercizio della Parte Finanziatrice di qualunque potere, diritto o rimedio previsto dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Convenzione, dal Contratto di Cessione di Crediti e/o dall'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS potrà essere considerato una rinuncia a tale potere, diritto e rimedio o come tacita abrogazione o modifica dei patti che lo prevedono.

Nessuna tolleranza, anche se reiterata, della Parte Finanziatrice di inadempimenti o ritardi nell'adempimento degli obblighi della Parte Finanziata derivanti dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Convenzione, dal Contratto di Cessione di Crediti e/o dall'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS potrà essere considerata come una rinuncia della Parte Finanziatrice ad eccepire tali eventi o a far valere i relativi diritti ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Il singolo o parziale esercizio da parte della Parte Finanziatrice di un potere, diritto o rimedio previsto presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Convenzione, dal Contratto di Cessione di Crediti e/o dall'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS non precluderà l'ulteriore esercizio di tale potere, diritto o rimedio ovvero l'esercizio di altri poteri o diritti o rimedi previsti ai sensi di tali atti o dalla normativa applicabile.

#### **14.4 Prova del credito**

Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Parte Finanziatrice costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Parte Finanziatrice verso la Parte Finanziata in dipendenza del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

#### **14.5 Invalidità parziale**

La circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Contratto e/o del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.

#### **14.6 Riservatezza**

Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni delle quali venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, della Convenzione, del Contratto di Cessione di Crediti /o all'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS e delle operazioni in essi contemplate, salvo diverso accordo scritto fra le Parti o salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio, per ragioni diverse dalla violazione degli impegni di riservatezza di cui al presente Articolo 14.6 (*Riservatezza*), ovvero ancora la loro divulgazione sia dovuta in base a disposizioni normative o regolamentari o per ordine di autorità amministrativa o giudiziaria o, infine, sia necessaria in caso di disposizione, cessione o trasferimento da parte di CDP: (i) dei propri crediti ai sensi del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti,; e/o (ii) dei Crediti ricevuti in garanzia ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti. Resta ferma, comunque, la facoltà delle Parti di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative all'altra Parte che, a seconda dei casi, la Parte Finanziatrice o la Parte Finanziata consideri necessario divulgare a detta autorità.

#### **14.7 Indennizzo**

La Parte Finanziata manterrà la Parte Finanziatrice indenne e manlevata in relazione ad ogni azione, rivendicazione, richiesta o responsabilità rispettivamente intentata, avanzata nei confronti delle medesime o ad esse ascritta, nonché in relazione ad ogni perdita, danno o costo (ivi incluse le competenze dei legali, degli altri eventuali professionisti e le altre spese sostenute per la difesa di ogni richiesta, procedimento od azione) da esse subiti, a causa del mancato adempimento da parte della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Veicolo di uno qualsiasi degli obblighi su di essa gravanti in base al Contratto, a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, al Contratto di Cessione di Crediti e/o all'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS ovvero a causa della non veridicità o dell'inesattezza delle dichiarazioni e garanzie da esso rese ai sensi di tali documenti. Resta inteso che la Parte Finanziatrice dovrà informare la Parte Finanziata in merito ad ogni azione, rivendicazione e/o richiesta avanzata nei confronti della Parte Finanziatrice in relazione al presente Contratto e/o a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o al Contratto di Cessione di Crediti e/o all'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS previa assunzione di impegno di riservatezza da parte della Parte Finanziata.

#### **14.8 Rinuncia a diritti e/o facoltà**

Ogni rinuncia di un diritto e/o di facoltà effettuata ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o del Contratto di Cessione di Crediti, dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS e riferita ad uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace esclusivamente riguardo a tali eventi o clausole, non potendo in alcun modo essere estesa ad altri eventi o clausole o alle medesime clausole in relazione ad eventi diversi.

#### **14.9 Divulgazione di informazioni**

In relazione al presente Contratto e a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ai sensi e per gli effetti di

cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ciascuna Parte prende atto e consente ai sensi delle disposizioni ivi contenute (e/o dell'analogica normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dall'altra Parte, formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza del settore bancario e finanziario.

#### **14.10 Comunicazioni**

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice e dalla Parte Finanziatrice alla Parte Finanziata. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dalla Parte Finanziatrice ovvero dalla Parte Finanziata:

Per la Parte Finanziata:

\_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_

All'attenzione di \_\_\_\_\_

Per la Parte Finanziatrice:

#### **CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC [cdpspa@pec.cdp.it](mailto:cdpspa@pec.cdp.it)

Alla cortese attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

#### **14.11 Ruolo dell'Agente di Calcolo**

Ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo la Parte Finanziatrice agisce in qualità di Agente di Calcolo, con il compito di effettuare, in via esclusiva, tutti i calcoli e le determinazioni relative ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

### **ARTICOLO 15**

#### **TRATTAMENTO FISCALE**

Il presente Contratto, le relative formalità e garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento e forma prestate, compresi gli atti relativi alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A. di cui all'articolo 5, commi 7, lettera a), e 8, del D.L. n. 269/2003.

### **ARTICOLO 16**

#### **LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

##### **16.1 Legge applicabile**

Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sono regolati dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

##### **16.2 Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente

Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.

\*\*\*\*\*

La Parte Finanziata dà espressamente atto che il presente Contratto costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto per il tramite dell'ABI.

Se siete d'accordo sul contenuto del presente Contratto, Vi preghiamo di confermarcelo inviandoci la Lettera di Accettazione da Voi debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione ed anticipandocela via messaggio di posta elettronica certificata. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1329 del codice civile e potrà essere da voi sottoscritta entro non oltre 6 (sei) mesi dalla data odierna, restando inteso che, al termine di tale periodo, tale proposta si intenderà automaticamente decaduta. Il presente Contratto si intenderà concluso tra le Parti alla data in cui CDP abbia ricevuto conferma di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata recante la Lettera di Accettazione.

Distinti saluti

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
[Luogo e Data]

\_\_\_\_\_  
[La Parte Finanziata]

\_\_\_\_\_  
[Nome e Qualifica]

\_\_\_\_\_  
[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

\_\_\_\_\_  
[Firma]

La Parte Finanziata dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, secondo comma, e dell'articolo 1342 del codice civile:

**(A)** le seguenti clausole contenute nel presente Contratto:

- i Paragrafi 2.2.1 e 2.2.2 dell'Articolo 2.2 (*Scopo*);
- ii Paragrafi 2.4.2 dell'Articolo 2.4 (*Banche Veicolo*);
- iii Articolo 2.5 (*Disposizioni applicabili a specifiche categorie di Finanziamenti*);
- iv Paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 dell'Articolo 3 (*Condizioni Sospensive*);
- v Articolo 4 (*Contratti di Finanziamento Integrativi - Utilizzo del Finanziamento*);
- vi Articolo 5.2 (*Limite legale al Tasso di Interesse applicabile*);
- vii Articolo 5.5 (*Interessi di mora*);
- viii Articolo 6.2 (*Rimborso Anticipato Facoltativo*);
- ix Articolo 6.3 (*Rimborso Anticipato Obbligatorio*);
- x Articolo 7 (*Imposte e Tasse*);
- xi Articolo 10.1.3 (*Impegni di compliance e regolamentari*);
- xii Articolo 10.1.5 (*Divieto di Cessione*);
- xiii Articolo 10.1.6 (*Requisiti dei Finanziamenti Imprese*);
- xiv Articolo 10.1.8 (*Cessione di crediti in garanzia*);
- xv Paragrafi 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 dell'Articolo 11.1 (*Eventi di Decadenza*);
- xvi Paragrafi 11.2.1, 11.2.2 e 11.2.3 dell'Articolo 11.2 (*Eventi di Risoluzione*);
- xvii Paragrafi 11.3.1, 11.3.2 e 11.3.3 dell'Articolo 11.3 (*Eventi di Recesso*);
- xviii Articolo 12.2 (*Compensazione*);
- xix Articolo 12.3 (*Contestazioni*);
- xx Articolo 14.4 (*Prova del credito*);
- xxi Articolo 14.7 (*Indennizzo*);
- xxii Articolo 14.8 (*Rinuncia a diritti e/o facoltà*);
- xxiii Articolo 14.10 (*Comunicazioni*);
- xxiv Articolo 16.2 (*Foro Competente*);
- xxv Clausole contenute alla Premessa (c) ed agli articoli 2.2, 3.1, 3.3 e 5 del modello di Contratto di Finanziamento Integrativo allegato al presente Contratto quale Allegato (1); e



**(B)** le seguenti clausole della Convenzione:

- i paragrafo 2.3 dell'articolo 2 (*Scopo*);
- ii sotto-paragrafi (iv), (vii), (viii), (xi) e (xiii) del paragrafo 3.2 dell'articolo 3 (*I Finanziamenti*);
- iii paragrafo 3.3 dell'articolo 3 (*I Finanziamenti*);
- iv articolo 4 (*Cessione di crediti e altre garanzie in favore di CDP*);
- v lettere (b), (c), (d), (f), (g), (h) e (i) dell'articolo 5 (*Plafond*);
- vi paragrafi 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, e 6.10 dell'articolo 6 (*Finanziamenti Imprese*);
- vii paragrafo 7.9 dell'articolo 7 (*Miscellanea*);
- viii paragrafi 8.2 e 8.3 dell'articolo 8 (*Digitalizzazione*)

---

[La Parte Finanziata]

---

[Nome e Qualifica]

---

[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

---

[Firma]

**ALLEGATO 1**  
**AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO**  
**SOTTOSCRITTO TRA [...] E CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. IN DATA [...]**  
**(POSIZIONE XXXXXXXX)**

**CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO (PROPOSTA)**  
**NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DEL CREDITO COOPERATIVO PER IL**  
**TRAMITE DELLA BANCA MANDATARIA**

Spett.le

**Cassa depositi e prestiti S.p.A**

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo (come di seguito definito)

**CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO**

**tra**

**(1)**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ una banca, con sede legale

in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ capitale sociale pari ad euro \_\_\_\_\_, interamente, versato, iscritta al Registro

delle Imprese \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e Partita IVA n. \_\_\_\_\_ iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario \_\_\_\_\_, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. \_\_\_\_\_], qui debitamente rappresentata da \_\_\_\_\_ [da completare con l'indicazione della Banca Mandataria] con sede legale in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, capitale sociale pari ad euro \_\_\_\_\_, interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e Partita IVA n. \_\_\_\_\_ (di seguito, "**Banca Mandataria**") in virtù del mandato con rappresentanza del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ (la "**Parte Finanziata**");

e

- (2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "**CDP**" o la "**Parte Finanziatrice**" e/o in qualità di agente di calcolo, l'**Agente di Calcolo**").

(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le "**Parti**" e ciascuna una "**Parte**")

#### PREMESSO CHE

- A In data [●], la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice hanno sottoscritto un contratto di finanziamento quadro (il "**Contratto di Finanziamento Quadro**"), ai sensi della convenzione sottoscritta tra CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, in data 24 febbraio 2026, ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle Banche da CDP a valere sul c.d. "Plafond De-linked" (la "**Convenzione**").
- B La Parte Finanziata ha preso atto dei Margini applicabili alla Data di Erogazione (come di seguito indicata), secondo le modalità previste dalla Convenzione.
- C Mediante l'invio della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (di seguito, il "**Contratto di Finanziamento Integrativo**") e della Richiesta di Utilizzo qui allegata, la Parte Finanziata intende richiedere alla Parte Finanziatrice l'erogazione di un Finanziamento a valere sul Plafond (come di seguito definito), ai sensi e per gli effetti degli Articoli 2 ("*I Finanziamenti*") e 4 ("*Contratti di Finanziamento Integrativi - Utilizzo dei Finanziamenti*") del Contratto di Finanziamento Quadro.
- D La Parte Finanziatrice, ai termini e subordinatamente alle condizioni previsti nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, è disposta a mettere a disposizione della Parte Finanziata il Finanziamento Plafond (come di seguito definito) ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

##### ARTICOLO 1

##### PREMESSE E DEFINIZIONI

- 1.1 **Premesse e allegati:** le premesse e l'allegata Richiesta di Utilizzo formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Finanziamento Integrativo.
- 1.2 **Definizioni:** i termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo e qui non espressamente definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro.
- 1.3 **Riferimenti:** le regole di interpretazione di cui all'articolo 1.3 del Contratto di Finanziamento Quadro troveranno applicazione anche con riferimento al presente Contratto di Finanziamento Integrativo.

##### ARTICOLO 2

##### IL FINANZIAMENTO PLAFOND

###### 2.1 Finanziamento

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previste nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, la Parte Finanziatrice concede alla Parte Finanziata, che accetta, un Finanziamento, in una o più Erogazioni, per un importo massimo complessivo pari ad Euro \_\_\_\_\_ secondo le caratteristiche di dettaglio indicate nella Richiesta di Utilizzo allegata alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (il "**Finanziamento Plafond**"), da erogarsi alla Data di Erogazione (come di seguito indicata) secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro.

###### 2.2 Termini e condizioni

Con riferimento al Finanziamento Plafond e al presente Contratto di Finanziamento Integrativo, troveranno

applicazione tutti i termini e le condizioni previsti nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, che si intendono integralmente riprodotti nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo onde costituirne parte integrante e sostanziale.

### ARTICOLO 3

#### DICHIARAZIONI DELLA PARTE FINANZIATA

**3.1** La Parte Finanziata dichiara:

- (i) di aver consegnato alla Parte Finanziatrice, trasmettendola unitamente alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tutta la documentazione indicata all'articolo 4.1.5 del Contratto di Finanziamento Quadro; e
- (ii) con riferimento alla documentazione di cui all'articolo 4.1.5 del Contratto di Finanziamento Quadro eventualmente non consegnata unitamente alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, che la stessa è già stata precedentemente consegnata alla Parte Finanziatrice ed è alla data odierna ancora valida e vigente e non ha subito modificazioni.

Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice della suddetta documentazione, nonché la verifica da parte della Parte Finanziatrice delle condizioni sospensive di cui all'articolo 3.2 (*Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione*) del Contratto di Finanziamento Quadro e delle altre condizioni altrimenti previste nel Contratto di Finanziamento Quadro e nella Convenzione, costituisce condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice circa l'accettabilità o meno della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e per l'erogazione del Finanziamento Plafond.

**3.2** La Parte Finanziata dichiara e garantisce a CDP che alla data di firma del presente Contratto di Finanziamento Integrativo:

- (i) il Rapporto di Vigilanza Stand Alone, ove applicabile alla Parte Finanziata ai sensi della Convenzione, non è superiore al 30%, ai sensi di quanto previsto nell'articolo 5 (c) (iv) della Convenzione; e
- (ii) il Rapporto di Vigilanza Consolidato, ove applicabile alla Parte Finanziata ai sensi della Convenzione, non è superiore al 30%, ai sensi di quanto previsto nell'articolo 5 (c) (v) della Convenzione.

**3.3** La Parte Finanziata dichiara e garantisce alla Parte Finanziatrice che: (a) alla data odierna le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell'articolo 8 (*Dichiarazioni e Garanzie*) del Contratto di Finanziamento Quadro sono veritiere, corrette e complete e non sono in essere situazioni e/o eventi che possano fare sì che tali dichiarazioni e garanzie non saranno veritiere, corrette e complete alla Data di Erogazione (come di seguito definita), (b) alla data odierna non si è verificato alcun Evento Rilevante e, per effetto dell'Erogazione del Finanziamento Plafond qui richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà; e (c) le garanzie costituite ai sensi, a seconda dei casi, del Contratto di Cessione di Crediti e del relativo Contratto di Cessione Integrativo ovvero dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS sono tuttora valide ed efficaci.

### ARTICOLO 4

#### UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO PLAFOND

Il Finanziamento Plafond sarà erogato, in conformità a quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro e nella Richiesta di Utilizzo allegata alla presente, il \_\_\_\_\_ (la "**Data di Erogazione**")<sup>6</sup>.

Qualora il Finanziamento Plafond non sia erogato alla Data di Erogazione per il mancato verificarsi delle condizioni sospensive indicate nel Contratto di Finanziamento Quadro e/o nella Convenzione, la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo non avrà alcun effetto.

### ARTICOLO 5

#### GARANZIE

Tutte le obbligazioni derivanti dall'erogazione del Finanziamento di cui si domanda l'erogazione sono garantite [dalla Cessione di Crediti, ai sensi di quanto previsto dal Contratto di Cessione di Crediti] [OVVERO]<sup>7</sup> [dal pegno, costituito su Titoli ABS, ai sensi di quanto previsto dall'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS].

\*\*\*\*\*

Salvo il diritto di CDP di non accettare la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo – e pertanto di non procedere all'erogazione del Finanziamento Plafond - per il mancato soddisfacimento delle condizioni sospensive di cui al Contratto di Finanziamento Quadro e/o alla Convenzione secondo quanto ivi previsto, il presente Contratto di

<sup>6</sup> Inserire la Data di Erogazione immediatamente successiva alla data della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.

<sup>7</sup> Mantenere la sola alternativa applicabile al caso di specie.

Finanziamento Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Parte Finanziata, a decorrere dal momento dell'erogazione del Finanziamento Plafond effettuata da CDP alla Data di Erogazione.

Distinti saluti

*[La Parte Finanziata]*

*[Nome e Qualifica]*

*[Codice Fiscale del soggetto firmatario]*

*[Luogo e Data]*

*[Firma]*

ALLEGATO 2, AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO - Modello di "RICHIESTA DI UTILIZZO"  
 Rif. Contratto di Finanziamento Quadro – POSIZIONE <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_  
 tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e \_\_\_\_\_

Spett.le **CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.**  
**Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità**  
 Via Goito, 4  
 00185 Roma  
 PEC cdpspa@pec.cdp.it

**Parte Finanziata**

Denominazione: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

Codice ABI: \_\_\_\_\_

[Codice ABI Gruppo: \_\_\_\_\_] *[da valorizzare nel caso il Contraente il Finanziamento sia una Banca appartenente a un gruppo bancario]*

Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente Richiesta di Utilizzo:

\_\_\_\_\_  
(Nome, Cognome e Qualifica)

Estremi dell'autorizzazione: \_\_\_\_\_

La presente costituisce una Richiesta di Utilizzo ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro, nonché ai sensi della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo inviata in data odierna cui la presente Richiesta di Utilizzo è allegata, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Utilizzo hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro. La presente Richiesta di Utilizzo è irrevocabile.

**Dati della Richiesta di Utilizzo**

Data di Erogazione: \_\_\_\_\_

Importo totale delle Erogazioni richieste (Sez. 1 + Sez. 2): € \_\_\_\_\_

così suddiviso:

Sezione 1						Sezione 2							
Erogazioni richieste a valere su Finanziamenti Senza Ponderazione Zero		€ <sup>(2)</sup>	F <sup>(4)</sup>	B <sup>(4)</sup>	L <sup>(4)</sup>	<sup>(5)</sup>	Erogazioni richieste a valere su Finanziamenti Ponderazione Zero		€ <sup>(3)</sup>	F <sup>(4)</sup>	B <sup>(4)</sup>	L <sup>(4)</sup>	<sup>(5)</sup>
Data Scadenza Finale <sup>(6)</sup>	18M					E	18M						E
						TFE							TFE
	2Y					E	2Y						E
						TFE							
	3Y					E	3Y						E
						TFE							
	5Y					E	5Y						E
						TFE							
	7Y					E	7Y						E
						TFE							
	10Y					E	10Y						E
						TFE							
12Y					E	12Y						E	
					TFE								TFE
15Y					E	15Y						E	
					TFE								TFE
18Y					E	18Y						E	
					TFE								TFE
<b>Totale Sez. 1</b>							<b>Totale Sez. 2</b>						

Con la presente vi chiediamo irrevocabilmente di voler effettuare l'erogazione dei suddetti importi sul Conto Corrente Banca (come indicato all'Articolo 4.2.1 del Contratto di Finanziamento Quadro) alla Data di Erogazione.

Luogo e data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Nome Cognome)

\_\_\_\_\_  
(Qualifica)

\_\_\_\_\_  
(Codice Fiscale)

\_\_\_\_\_  
FIRMA

Riferimenti per comunicazioni operative: Tel. \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> numero identificativo assegnato da CDP.

<sup>(2)</sup> comprende il complemento degli ammontari della Sezione 2, non assistito dall'intervento del Fondo Centrale di Garanzia, di SACE o di ISMEA.

<sup>(3)</sup> porzione di Finanziamenti Ponderazione Zero assistiti dall'intervento del Fondo Centrale di Garanzia, di SACE o di ISMEA.

<sup>(4)</sup> F: Pre-ammortamento Fast; B: Pre-ammortamento Breve; L: Pre-ammortamento Lungo.

<sup>(5)</sup> E: Euribor; TFE: Tasso Finanziariamente Equivalente.

<sup>(6)</sup> si fa riferimento alla definizione di Data di Scadenza Finale di cui all'articolo 1 della Convenzione.

ALLEGATO 3, PARTE I AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO – Modello per la “**RICHIESTA DI RIMBORSO ANTICIPATO**”  
 Rif. Contratto di Finanziamento Integrativo  
 POSIZIONE <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e \_\_\_\_\_

Spett.le **CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.**  
**Alla cortese attenzione di: Back Office Finanziamenti**  
 Via Goito, 4  
 00185 Roma  
 PEC cdpspa@pec.cdp.it

**Parte Finanziata**

Denominazione: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

Codice ABI: \_\_\_\_\_

[Codice ABI Gruppo: \_\_\_\_\_] *[da valorizzare nel caso il Contraente il Finanziamento sia una Banca o un Intermediario Finanziario appartenente a un gruppo bancario]*

Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente richiesta di rimborso anticipato facoltativo:

\_\_\_\_\_  
*(Nome, Cognome e Qualifica)*

Estremi dell'autorizzazione: \_\_\_\_\_

**Dati della richiesta di rimborso anticipato facoltativo**

Data di Rimborso Anticipato: \_\_\_\_\_<sup>(2)</sup>

Importo in linea capitale da rimborsare: € \_\_\_\_\_

Rimborso totale

Rimborso parziale

Il sottoscritto dichiara che per effetto del rimborso anticipato facoltativo qui richiesto, nessun Evento Rilevante si verificherà o potrà verificarsi e prende atto che, come previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro, gli importi oggetto di rimborso anticipato facoltativo ai sensi della presente richiesta non potranno più essere utilizzati dalla Parte Finanziata.

L'importo complessivo oggetto del rimborso anticipato facoltativo richiesto sarà comunicato da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro.

Il pagamento dovuto a seguito della richiesta di rimborso anticipato facoltativo avverrà secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento Quadro.

Luogo e data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(Nome Cognome)*

\_\_\_\_\_  
*(Qualifica)*

\_\_\_\_\_  
*(Codice Fiscale)*

\_\_\_\_\_  
 FIRMA

Riferimenti per comunicazioni operative: Tel. \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> numero identificativo assegnato da CDP.

<sup>(2)</sup> tale data deve coincidere con una Data di Pagamento Interessi, a decorrere dalla Data di Pagamento Interessi successiva alla data che cade 12 mesi dopo la relativa Data di Erogazione.



ALLEGATO 3, PARTE II AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO – Modello per la “**RICHIESTA DI RIMBORSO ANTICIPATO A FRONTE DI OPERAZIONI DI SURROGA**”

POSIZIONE <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_  
tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e \_\_\_\_\_

Spett.le  
**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**  
Via Goito, 4  
00185 Roma  
PEC cdpspa@pec.cdp.it  
Alla cortese attenzione di: Back Office Finanziamenti

**Parte Finanziata**

Denominazione: [●]

Codice Fiscale: [●]      Codice ABI: [●]      Codice ABI Gruppo: [●]

Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente richiesta di rimborso anticipato:

[Nome], [Cognome] e [Qualifica]

Estremi dell'autorizzazione: [●]

**Dati della richiesta di rimborso anticipato a fronte di operazioni di surroga**

Data di Rimborso Anticipato per Surroga: [●]

Importo in linea capitale da rimborsare: € [●]

UTILIZZI	
RAPPORTO <sup>(2)</sup>	IMPORTO DA RIMBORSARE

Il sottoscritto dichiara che per effetto del rimborso anticipato facoltativo qui richiesto, nessun Evento Rilevante si verificherà o potrà verificarsi e che, ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro, l'importo in linea capitale oggetto di rimborso su indicato corrisponde alla somma delle estinzioni anticipate per surroga dei relativi Finanziamenti Imprese perfezionate nel mese precedente a quello della presente richiesta e individuate nell'elenco allegato alla presente. Il sottoscritto prende atto che, come previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro, gli importi oggetto del rimborso anticipato facoltativo ai sensi della presente richiesta non potranno più essere utilizzati dalla Parte Finanziata.

Il pagamento dovuto a seguito della richiesta di rimborso anticipato facoltativo avverrà secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento Quadro e/o dal Contratto di Finanziamento Integrativo.

[Luogo], [data]

[La Parte Finanziata]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

(1) numero identificativo assegnato da CDP al Contratto di Finanziamento Quadro.

(2) numero identificativo del rapporto attribuito da CDP alla quota di Finanziamento erogata, rilevabile da piano di ammortamento.

**Allegato alla Richiesta di Rimborso Anticipato a fronte di Operazioni di Surroga**

**Elenco dei Finanziamenti Imprese oggetto di estinzioni anticipate per surroga**

Codice Fiscale Beneficiario	Codice anagrafico aziendale del rapporto di Finanziamento Impresa	Data di stipula del Finanziamento Impresa	Data di scadenza originaria del Finanziamento Impresa	Data di estinzione anticipata del Finanziamento Impresa	Importo nominale concesso Finanziamento Impresa	Debito residuo del Finanziamento Impresa al momento dell'estinzione anticipata per surroga
-----------------------------	---	---	---	---	---	--

**ALLEGATO 1 – PARTE III**

**ALLA CONVENZIONE**

**CONTRATTO QUADRO DI CESSIONE DI CREDITI IN GARANZIA (PROPOSTA) NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO PROPRIO**

Spett.le

**Cassa depositi e prestiti S.p.A**

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC [cdpspa@pec.cdp.it](mailto:cdpspa@pec.cdp.it)

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto (come di seguito definito).

#### CONTRATTO QUADRO DI CESSIONE IN GARANZIA DI CREDITI

TRA

- (1) [●], una banca, con sede legale in [●], capitale sociale pari ad euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [●]] in persona di [●], debitamente autorizzato alla sottoscrizione del presente atto nella sua qualità di [●] (di seguito il "Cedente");

E

- (2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito n. 4, 00185 Roma, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA n. 07756511007 (di seguito "CDP" o il "Cessionario");

(Il Cedente e il Cessionario sono anche di seguito congiuntamente definiti come le "Parti" e singolarmente come la "Parte")

#### PREMESSO CHE

- A. con riferimento alla convenzione stipulata tra CDP ed ABI in data 24 febbraio 2026 (la "Convenzione"), ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle Banche a valere sul Plafond, per consentire alle Banche di effettuare operazioni di finanziamento in favore dei Beneficiari (ciascuno dei suddetti termini come definiti nella Convenzione), mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP a condizioni di mercato, il Cedente, ha trasmesso a CDP in data [●] una proposta di contratto di finanziamento quadro ai sensi di quanto previsto all'articolo 3.3 della Convenzione (il "Contratto di Finanziamento Quadro"), che prevede la messa a disposizione, secondo i termini e alle condizioni ivi previsti, da CDP al Cedente, in qualità di parte finanziata, di Finanziamenti da utilizzarsi per la concessione da parte del Cedente (o delle Banche Veicolo) ai Beneficiari di Finanziamenti Imprese (ciascuno dei suddetti termini come definiti nella Convenzione). I principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro, per quanto di rilevanza con riferimento alla descrizione delle Obbligazioni Garantite, sono sinteticamente riassunti nell'Allegato 2 al presente Contratto;
- B. ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro, CDP si è resa disponibile a concedere i Finanziamenti al Cedente a condizione, tra l'altro, che quest'ultimo costituisca idonee garanzie dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento in capo al Cedente (ciascuno dei suddetti termini come *infra* definiti);
- C. pertanto, con il presente Contratto il Cedente intende impegnarsi a cedere in garanzia a CDP Crediti (come *infra* definiti), a garanzia delle Obbligazioni Garantite (come di seguito definite), ai termini ed alle condizioni del presente Contratto.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

##### Articolo 1

#### PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

- 1.1. **Premesse e allegati:** le premesse e gli allegati al presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 1.2. **Definizioni:**

Nel presente Contratto, i termini e le espressioni con iniziale maiuscola non altrimenti definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro.

Nel presente Contratto:

"**Accettazione di Cessione**" indica ciascuna dichiarazione di accettazione di ciascuna Cessione di Crediti, nel testo di cui all'Allegato 1 – Parte A al presente Contratto, sottoscritta secondo quanto previsto nel successivo Articolo 2.3, a seconda dei casi, dal relativo Debitore Ceduto e/o da ciascuno dei relativi Garanti e munita di data certa mediante:

- (i) autentica notarile della firma del relativo Debitore Ceduto e/o del relativo Garante in calce al testo di cui all'Allegato 1 – Parte A; ovvero

- (ii) apposizione, a cura del Cedente, di marcatura temporale emessa da un certificatore accreditato ai sensi del D.Lgs. 82/05 (il “**CAD**”) sulla copia per immagine su supporto informatico, conforme alla disciplina del CAD, del testo di cui all’Allegato 1 – Parte A sottoscritto in originale dal relativo Debitore Ceduto e/o dal relativo Garante; ovvero
- (iii) trasmissione di messaggio di posta elettronica certificata (“**PEC**”) dall’indirizzo di PEC, come risultante dal competente Registro delle imprese, del Debitore Ceduto e/o del Garante all’indirizzo di PEC del Cedente, come risultante dal competente Registro delle imprese. Le Parti convengono espressamente che potranno adottare tale modalità di comunicazione in alternativa alle altre di cui ai precedenti Paragrafi (i) e (ii). Resta inteso che il testo dell’Accettazione di Cessione dovrà essere un documento elettronico marcato temporalmente e sottoscritto con firma digitale da un legale rappresentante del relativo Debitore Ceduto, e che sarà inviato in allegato al relativo messaggio di posta elettronica certificata.

“**Cessione di Crediti**” indica ciascuna cessione in garanzia di Crediti effettuata dal Cedente a beneficio del Cessionario ai sensi di quanto previsto nel presente Contratto (e di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest’ultimo).

“**Codice della Crisi e dell’Insolvenza**” indica il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), come successivamente modificato e integrato.

“**Contratto**” indica il presente contratto.

“**Contratto di Cessione Integrativo**” indica ciascun contratto di cessione in garanzia di Crediti che: (i) sarà concluso tra il Cedente e il Cessionario, in esecuzione del presente Contratto, ai fini della – e anteriormente alla – erogazione di Finanziamenti garantiti con Cessione di Crediti; (ii) sarà trasmesso unitamente all’elenco dei relativi Crediti Ceduti che dovrà essere inviato per via telematica, sulla base del modello e secondo le modalità predisposte da CDP e pubblicate sul proprio sito internet; e (iii) garantirà le Obbligazioni Garantite.

“**Contratto di Finanziamento**” indica, congiuntamente, il Contratto di Finanziamento Quadro e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo relativo a un Finanziamento garantito da Cessione di Crediti.

“**Contratto di Finanziamento Integrativo**” indica ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo (come definito nel Contratto di Finanziamento Quadro) che sarà sottoscritto tra il Cedente e CDP in esecuzione del Contratto di Finanziamento Quadro secondo quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, ai sensi del quale CDP metterà a disposizione del Cedente un Finanziamento.

“**Crediti Ceduti**” indica tutti i diritti di credito, esistenti e futuri, purché, in quest’ultimo caso, sorti antecedentemente alla richiesta di Erogazione a valere su Finanziamenti garantiti dalla Cessione di Crediti, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto), unitamente ai relativi accessori e garanzie, vantati dal Cedente nei confronti (i) dei Debitori Ceduti ai sensi di contratti di finanziamento (in qualunque forma tecnica e comunque denominati) conclusi tra i Debitori Ceduti e il Cedente (o i danti causa di quest’ultimo) e (ii) di eventuali Garanti ai sensi di una Garanzia, in ciascun caso ceduti in garanzia da parte del Cedente a CDP ai sensi del presente Contratto.

“**Debitore Ceduto**” indica ciascuna impresa nei cui confronti il Cedente vanta un Credito ceduto ai sensi del presente Contratto.

“**Decreto 170**” indica il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, come di tempo in tempo modificato e integrato.

“**Documenti di Conforto**” indica:

- (a) un certificato fallimentare rilasciato da parte della sezione fallimentare competente dal quale risulti l’assenza di qualsiasi Procedura Concorsuale in capo al Soggetto Rilevante;
- (b) un certificato rilasciato da parte del Registro delle Imprese competente, dal quale risulti che non è stato iscritto alcun provvedimento relativo ad una Procedura Concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante; e
- (c) una dichiarazione da parte del legale rappresentante del Soggetto Rilevante che confermi che (i) non sussistono fatti o circostanze che possano causare un Evento Rilevante, (ii) il Soggetto Rilevante non si trova in nessuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447 (ovvero, a seconda dei casi) dagli articoli 2482-*bis* e 2482-*ter*) e 2484 del codice civile ovvero, ove tali disposizioni di legge non fossero applicabili con riferimento al Soggetto Rilevante, in una situazione analoga a quelle previste ai sensi dei suddetti articoli, e (iii) il rimborso del Finanziamento non produrrà una situazione di insolvenza in capo al Soggetto Rilevante.

“**Evento di Escussione**” indica ciascun Evento Rilevante.

“**Evento Rilevante**” indica ciascuno degli eventi definiti “*Evento Rilevante*” nel Contratto di Finanziamento Quadro, a seguito del cui verificarsi CDP ha la facoltà di dichiarare la Parte Finanziata decaduta dal beneficio del termine,

recedere da ovvero risolvere un Contratto di Finanziamento Quadro e/o un Contratto di Finanziamento Integrativo, sinteticamente descritti nell'Allegato 2 al presente Contratto.

“**Evidenza Formalità**” indica, a seconda dei casi:

- (i) per le Accettazioni di Cessione sottoscritte mediante la modalità indicata al Paragrafo (i) della relativa definizione, l'originale (ovvero una copia autenticata da notaio) della relativa Accettazione di Cessione autenticata;
- (ii) per le Notifiche di Cessione inviate mediante la modalità indicata al Paragrafo (a) della relativa definizione, una copia del relativo piego raccomandato aperto della relativa ricevuta di ritorno;
- (iii) per le Notifiche di Cessione inviate mediante la modalità indicata al Paragrafo (b) della relativa definizione, una copia della relativa Notifica di Cessione munita dell'originale della relata di notifica;
- (iv) per le Accettazioni di Cessione e/o Notifiche di Cessione inviate mediante posta elettronica certificata, copia del relativo messaggio di posta elettronica certificata inviato unitamente alla conferma di “consegna” e “accettazione” dello stesso; e
- (v) per le Accettazioni di Cessione inviate mediante la modalità indicata al Paragrafo (ii) della relativa definizione, copia della ricevuta di marcatura temporale rilasciata da un certificatore accreditato ai sensi del CAD, copia per immagine su supporto informatico della relativa Accettazione di Cessione e l'originale della medesima Accettazione di Cessione.

“**Fondo di Garanzia**” indica il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge n. 662/96, art. 2, comma 100, lett. a).

“**Garante**” indica ciascun soggetto che abbia prestato una Garanzia accessoria a un Credito Ceduto.

“**Garanzia**” indica una garanzia, personale o reale, prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dal Debitore Ceduto nel contratto da cui sorgono i Crediti Ceduti.

“**Gravami**” indica qualsiasi ipoteca, anticresi, usi civici, pegno, privilegio (ivi inclusi quelli ex articolo 46 del TUB), cessione in garanzia (fatta eccezione per ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto), riservato dominio, segregazione, patrimonio separato, opzione, diritti di prelazione, diritti di ritenzione, diritto o eccezione di compensazione, diritti di terzi in genere, iscrizione, trascrizione, onere, vincolo, peso, sequestro, pignoramento e fermo amministrativo e qualsiasi altro accordo di garanzia o che abbia sostanzialmente lo stesso effetto dal punto di vista economico, ad eccezione dei privilegi di legge, costituiti ai sensi della, ovvero soggetti alla, legge italiana o alla legge di qualunque altra giurisdizione.

“**Importo Massimo Garantito**” indica un importo massimo pari all'ammontare della quota parte di Esposizione Complessiva (come definita nella Convenzione) maturata e maturanda a valere su ciascun Finanziamento di cui il Cedente abbia di volta in volta domandato l'Erogazione, ai sensi del rilevante Contratto di Finanziamento Integrativo garantito con Cessione di Crediti.

“**Notifica di Cessione**” indica, con riferimento alle Garanzie, la comunicazione della Cessione di Crediti, nel testo di cui all'Allegato 1 – Parte B al presente Contratto, notificata a ciascuno dei relativi Garanti secondo quanto previsto all'Articolo 2.3 del presente Contratto, mediante:

- (a) piego raccomandato aperto con ricevuta di ritorno secondo la migliore prassi bancaria avendo cura che il testo di cui all'Allegato 1 – Parte B formi corpo unico con il foglio sul quale è apposto il timbro postale; ovvero
- (b) ufficiale giudiziario; ovvero
- (c) trasmissione di messaggio di posta elettronica certificata (“**PEC**”) dall'indirizzo di PEC del Cedente, come risultante dal competente Registro delle imprese, all'indirizzo di PEC del relativo Garante, come risultante dal competente Registro delle imprese, e, in copia, all'indirizzo di PEC di CDP che sarà reso noto da quest'ultima. Le Parti convengono espressamente che potranno adottare tale modalità di comunicazione in alternativa alle altre di cui ai precedenti Paragrafi (a) e (b). Resta inteso che il testo della Notifica di Cessione dovrà essere un documento elettronico marcato temporalmente con firma digitale da un soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza del Cedente, secondo il sistema delle deleghe interne al Cedente tempo per tempo vigente, e sarà inviato in allegato al relativo messaggio di PEC.

“**Obbligazioni Garantite**” ha il significato di cui all'Articolo 3 del presente Contratto.

“**Periodo Sospetto**” indica il periodo decorrente dalla data dell'adempimento integrale di tutte le Obbligazioni Garantite (ad esclusione di quelle indicate all'Articolo 3(d) del presente Contratto) fino alla scadenza del periodo previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente al fine dell'assoggettabilità dell'ultimo pagamento effettuato a

rimborso di tali Obbligazioni Garantite all'azione revocatoria fallimentare o alla dichiarazione di inefficacia nell'ambito di una Procedura Concorsuale.

“**Procedura Concorsuale**” indica (i) la liquidazione volontaria, (ii) la liquidazione coatta amministrativa, (iii) una procedura di risoluzione, (iv) un provvedimento di amministrazione straordinaria nonché (v) altre procedure concorsuali o provvedimenti previsti dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, laddove applicabili al Cedente, ovvero procedure concorsuali e provvedimenti connessi all'insolvenza previsti da leggi e/o da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure e/o ai provvedimenti previsti nei precedenti punti.

“**Ritenuta**” indica una deduzione, detrazione, o trattenuta, a titolo definitivo o di acconto, per Tributo.

“**Soggetto Rilevante**” indica il Cedente e qualsiasi altro soggetto che effettui, in tutto o in parte, un pagamento in adempimento delle Obbligazioni Garantite.

“**Stato di Crisi**” indica l'esistenza di uno stato di crisi nell'accezione utilizzata nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza (ivi incluse le situazioni in cui si sottoscrivono accordi di ristrutturazione, piani di risanamento, nonché ogni altro accordo con i creditori, compresi quelli che prevedono la cessione dei beni ai creditori o la remissione, totale o parziale, dei debiti, ad esclusione delle transazioni e delle remissioni effettuate in relazione all'ordinaria attività commerciale).

“**Tributo**” indica ciascuno dei tributi, imposte, tasse, contributi fiscali, diritti, oneri o pagamenti, attuali o futuri, di natura fiscale, anche sotto forma di Ritenuta, nonché i relativi interessi, multe e penalità.

## Articolo 2

### OGGETTO DEL CONTRATTO

#### 2.1. Impegno alla Cessione dei Crediti

Il Cedente, a garanzia dell'esatto, integrale e puntuale adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite rivenienti dal Contratto di Finanziamento Quadro e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dei quali il Cedente abbia domandato l'erogazione di un Finanziamento garantito da Cessione di Crediti, con il presente Contratto si impegna irrevocabilmente a cedere in garanzia, anche ai sensi e per gli effetti del Decreto 170, al Cessionario, che accetta tale impegno, Crediti Ceduti il cui importo nominale in linea capitale non rimborsato sia complessivamente almeno pari alla quota parte di Esposizione Complessiva (come definita nella Convenzione) maturanda a valere sul Finanziamento di cui il Cedente abbia di volta in volta domandato l'Erogazione, ai sensi del rilevante Contratto di Finanziamento Integrativo garantito con Cessione di Crediti. Ai fini di quanto precede e dunque per dare corso a ciascuna di tali Cessioni di Crediti, le Parti concluderanno uno o, a seconda dei casi, più Contratti di Cessione Integrativi. Il Contratto di Cessione Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Parte Finanziata, a decorrere dal momento dell'Erogazione effettuata da CDP alla Data di Erogazione indicata nella relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo garantito con Cessione di Crediti e nella Richiesta di Utilizzo allo stesso allegata. Resta inteso che, in caso di mancato soddisfacimento delle condizioni di cui al presente Contratto e al Contratto di Finanziamento Quadro (come eventualmente comunicato, a sua discrezione, da CDP alla Parte Finanziata), CDP non procederà all'Erogazione alla Data di Erogazione indicata nella proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo garantito con Cessione di Crediti e quest'ultimo nonché il relativo Contratto di Cessione Integrativo non saranno pertanto conclusi, fermo restando che la Parte Finanziata, in tal caso, non incorrerà in alcuna penale e/o obbligo di indennizzo.

Il Cedente farà inoltre sì che:

- (a) l'importo in linea capitale di tempo in tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero non sia mai superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Cessione Integrativo; e/o
- (b) l'importo in linea capitale di tempo in tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero non sia mai superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Cessione Integrativo.

Resta inteso che, ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale dei Crediti Ceduti, non si terrà conto dei Crediti Incagli e dei Crediti Sofferenze e che non potranno essere ceduti crediti vantati nei confronti di imprese operanti nell'ambito dei settori merceologici classificati con i seguenti codici ATECO<sup>8</sup>: (i) 92.00 Attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo; (ii) 01.15.00 Coltivazione di tabacco; (iii) 12.00.00 Produzione di prodotti di tabacco; (iv) 46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo; (v) 46.35 Commercio all'ingrosso di

<sup>8</sup> Come modificati ai sensi della classificazione delle attività economiche - ATECO 2025.

prodotti del tabacco, (vi) 47.26.01 Commercio al dettaglio di tabacco in qualsiasi forma e (vii) 96.99.92 Servizi di incontro ed eventi simili.

## **2.2. Ricognizione dei Crediti Ceduti ai sensi del precedente Articolo 2.1**

Anche ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera (b) e dell'articolo 2 comma 2, del Decreto 170, entro 30 (trenta) giorni di calendario successivi a ciascuna Data di Rendicontazione, il Cedente invierà di volta in volta a CDP in via telematica, secondo le modalità pubblicate da CDP sul proprio sito internet, una comunicazione, redatta secondo il modello predisposto da CDP e reso disponibile sul proprio sito internet, con apposizione di firma digitale da parte di uno dei soggetti munito degli idonei poteri di rappresentanza del Cedente. Le Parti espressamente convengono che, automaticamente con l'invio di ciascuna di tali comunicazioni, alla data del medesimo invio, in relazione ai Crediti Ceduti oggetto della relativa comunicazione, il Cedente:

- (i) attesta l'esistenza dei relativi Crediti Ceduti;
- (ii) conferma, per quanto occorrer possa e senza alcun effetto novativo, l'avvenuta cessione in garanzia ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Cessione Integrativo di tali Crediti Ceduti, a garanzia delle Obbligazioni Garantite derivanti dal e/o connesse con il, Contratto di Finanziamento Quadro e da tutti i Contratti di Finanziamento Integrativi stipulati sino alla data in cui tale comunicazione è inviata; e
- (iii) prende atto e conferma, senza alcun effetto novativo, che tutte le Cessioni di Crediti già in precedenza comunicate ai sensi del presente Articolo 2.2 (salvo che le stesse Cessioni di Crediti siano state oggetto di retrocessione ai sensi degli Articoli 2.4 e 2.5) garantiscono (e devono intendersi effettuate a garanzia di) tutte le Obbligazioni Garantite derivanti dal, o connesse al, Contratto di Finanziamento Quadro e tutti i Contratti di Finanziamento Integrativi garantiti da una Cessione di Crediti stipulati sino alla data della relativa comunicazione.

## **2.3. Perfezionamento di ciascuna Cessione di Crediti**

Il Cedente dovrà:

- (a) antecedentemente alla Data di Erogazione in relazione alla quale è richiesta un'Erogazione a valere su un Finanziamento garantito da Cessione di Crediti, comunque entro la data di trasmissione del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo garantito con Cessione di Crediti, provvedere affinché tutti i Debitori Ceduti sottoscrivano le relative Accettazioni di Cessione. Resta inteso che i Crediti Ceduti per i quali, entro i predetti termini, non siano state sottoscritte le Accettazioni di Cessione non potranno essere considerati dal relativo Cedente ai fini del calcolo dell'importo nominale in linea capitale dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto (e di ciascun Contratto di Cessione Integrativo);
- (b) previa motivata richiesta del Cessionario ed entro e non oltre la data indicata da quest'ultimo (che non potrà essere inferiore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi): (i) provvedere affinché tutti i Garanti di Crediti Ceduti sottoscrivano le relative Accettazioni di Cessione e/o, a scelta del Cedente, provvedere ad effettuare nei confronti di tali Garanti le Notifiche di Cessione; e (ii) fare sì che sia posta in essere ogni formalità perfetta necessaria e/o opportuna ai fini della validità, efficacia ed esecutibilità delle relative Garanzie in favore del Cessionario, quale nuovo titolare dei Crediti Ceduti;
- (c) quanto ai Crediti Ceduti assistiti da una Garanzia a Ponderazione Zero, compiere, a propria cura e spese, tutte le formalità, anche quelle qui non espressamente contemplate, che potrebbero, anche in futuro, rendersi necessarie ovvero opportune per perfezionare e rendere opponibile ai terzi il trasferimento di tale garanzia in favore di CDP (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, comunicare al Fondo di Garanzia, a SACE S.p.A. e/o a ogni altro garante in grado di rilasciare una Garanzia a Ponderazione Zero, nelle forme previste dalla legge e dalle relative disposizioni operative e/o circolari, la circostanza che i relativi Crediti Ceduti sono oggetto di cessione in garanzia in favore di CDP stessa); e
- (d) compiere, e far sì che siano poste in essere, a propria cura e spese, tutte le formalità, anche quelle qui non espressamente contemplate, che potrebbero, anche in futuro, rendersi necessarie ovvero opportune per perfezionare e rendere opponibile ai terzi, ai Debitori Ceduti e ai Garanti ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto (e di ciascun Contratto di Cessione Integrativo) ai sensi e per gli effetti di qualunque legge e/o regolamento applicabile.

Fermo restando l'obbligo del Cedente di cui al presente Articolo 2.3, il Cedente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce al Cessionario, per quanto occorrer possa, procura e mandato irrevocabile, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723, secondo comma, del codice civile, affinché lo stesso, anche in nome e per conto del Cedente e con oneri a carico di quest'ultimo, svolga tutte o alcune delle attività previste nel presente Articolo 2, senza che sul Cessionario gravi alcun obbligo o onere in tal senso.

## **2.4. Retrocessione dei Crediti Incagli e dei Crediti Sofferenze**



Nel caso in cui uno o più Crediti Ceduti divenga, successivamente alla data di cessione a CDP, un Credito Incaglio e/o un Credito Sofferenza, il Cedente avrà facoltà di richiedere a CDP la retrocessione di detti Crediti Ceduti, compilando e sottoscrivendo la proposta di accordo di retrocessione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 3 al presente Contratto (la "**Proposta di Accordo di Retrocessione**"), preferibilmente tramite firma elettronica, e inviandola a mezzo PEC presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di CDP indicato nel modello di Proposta di Accordo di Retrocessione.

A seguito della ricezione della Proposta di Accordo di Retrocessione, detti Crediti saranno retrocessi a condizione che:

- (i) CDP abbia positivamente valutato la richiesta in considerazione delle opportune attività istruttorie – volte ad accertare l'assenza di eventi che possano pregiudicare la capacità del Cedente di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del Contratto di Finanziamento – da svolgersi entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data della ricezione della Proposta di Accordo di Retrocessione; e
- (ii) alla data di tale richiesta, al netto dei Crediti per i quali si richiede la retrocessione:
  - (a) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero non sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), alla somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero; e/o
  - (b) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero non sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), alla somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, non assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero; ovvero
  - (c) in caso di mancata verifica di una o più delle condizioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b), al fine del relativo soddisfacimento, il Cedente proceda al rimborso anticipato delle somme risultanti a una qualsiasi data anche in deroga a quanto previsto all'articolo 6.3.1. del Contratto di Finanziamento Quadro.

Ad esito positivo delle verifiche, CDP procederà alla sottoscrizione con firma elettronica dell'accettazione della Proposta di Accordo di Retrocessione, che verrà inviata a mezzo PEC presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del Cedente indicato nella Proposta di Accordo di Retrocessione.

Le Parti potranno in essere, a cura e spese del Cedente, le formalità, se necessarie, volte a perfezionare la retrocessione di tali Crediti Incagli e/o Crediti Sofferenze.

## **2.5. Retrocessione dei Crediti Ceduti in eccesso**

Laddove, alla più recente Data di Rendicontazione, al netto dei Crediti Incagli e dei Crediti Sofferenze:

- (a) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero sia inferiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), alla somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero; e/o
- (b) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero sia inferiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), alla somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, non assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero,

il Cedente avrà facoltà di richiedere a CDP la retrocessione dei Crediti Ceduti per un importo nominale in linea capitale idoneo a rispettare i parametri sopra indicati compilando e sottoscrivendo la Proposta di Accordo di Retrocessione, preferibilmente tramite firma elettronica, e inviandola a mezzo PEC presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di CDP indicato nel modello di Proposta di Accordo di Retrocessione.

A seguito della ricezione della Proposta di Accordo di Retrocessione, una volta che CDP avrà positivamente valutato tale richiesta alla luce delle opportune attività istruttorie – volte ad accertare l'assenza di eventi che possano pregiudicare la capacità del Cedente di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del Contratto di Finanziamento – da svolgersi entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data della richiesta

del Cedente, CDP procederà alla sottoscrizione con firma elettronica dell'accettazione della Proposta di Accordo di Retrocessione, che verrà inviata a mezzo PEC presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del Cedente indicato nella Proposta di Accordo di Retrocessione.

Resta inteso che le formalità, se necessarie, volte a perfezionare la retrocessione dei Crediti Ceduti in eccesso saranno poste in essere a cura e spese del Cedente.

## **2.6. Accessori dei Crediti Ceduti e azioni connesse**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1263 del codice civile, con il presente Contratto (e ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) i Crediti Ceduti sono ceduti al Cessionario con (a) ogni eventuale garanzia reale o personale che assiste i Crediti Ceduti (ivi incluse le Garanzie), e (b) ogni altro accessorio, azione, diritto potestativo e ragione spettante al Cedente.

Resta inteso che, unitamente ai Crediti Ceduti, sono altresì cedute al Cessionario tutte le azioni volte a tutelare, preservare ed esigere detti Crediti Ceduti, quali l'azione volta a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Debitore Ceduto, a recedere dal relativo contratto di finanziamento, a dichiarare risolto lo stesso, nonché il diritto di richiedere ai Garanti pagamenti ai sensi delle relative Garanzie, che il Cessionario potrà esercitare successivamente alla revoca del mandato conferito al Cedente di cui al successivo Articolo 4.1.

## **2.7. Consegna dei documenti probatori**

Il Cedente si impegna a conservare con la dovuta diligenza, anche in nome e per conto del Cessionario, gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun Credito Ceduto, ivi incluse le Evidenze Formalità ed evidenza di qualsiasi ulteriore formalità effettuata ai sensi del precedente Articolo 2.3 (ivi incluso ai sensi del Paragrafo (c) di tale Articolo), e a rendere tale documentazione accessibile al Cessionario presso i propri uffici nei normali orari d'ufficio, nonché a consegnarne i relativi originali o le copie autentiche a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi.

Il Cessionario potrà fare affidamento sulle comunicazioni e i documenti inviati dal Cedente e sul loro contenuto, senza necessità di dover effettuare verifiche autonome e indipendenti.

### **Articolo 3**

#### **OBBLIGAZIONI GARANTITE**

La Cessione di Crediti di cui al presente Contratto (e ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) garantisce il soddisfacimento di tutti i crediti, esistenti e futuri, condizionati o sottoposti a termine, vantati o che saranno vantati dal Cessionario derivanti dal, o connessi al, Contratto di Finanziamento, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti obbligazioni:

- (a) le obbligazioni per il rimborso, anche anticipato e/o per effetto di un Evento Rilevante, del capitale;
- (b) le obbligazioni per il pagamento degli interessi convenzionali e di mora;
- (c) le obbligazioni a qualsiasi altro titolo previste nel Contratto di Finanziamento, ivi incluse le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio e le Commissioni di Rimborso Anticipato Facoltativo, i costi aggiuntivi e gli indennizzi, le commissioni, spese e imposte, nonché ogni altra somma a qualsiasi altro titolo dovuta, anche per danni, al Cessionario dal Cedente ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (d) ogni somma della quale il Cedente sia o possa divenire debitore nei confronti del Cessionario a seguito di revocatoria, anche in sede di Procedure Concorsuali, o declaratoria di inefficacia, anche relativa, di ogni e qualunque pagamento o rimborso effettuato a fronte delle obbligazioni nascenti ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero di annullamento, nonché ogni interesse, onere, costo o spesa ad esso relativo;
- (e) i crediti dovuti a titolo di pagamento di indebito e/o arricchimento senza causa, in conseguenza dell'eventuale invalidità o inefficacia del Contratto di Finanziamento, ivi inclusi i crediti al risarcimento di eventuali danni; e
- (f) il pagamento delle spese (i) del presente Contratto o previste nello stesso ovvero di modifica del presente Contratto, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali; (ii) di perfezionamento della Cessione di Crediti; e (iii) di escussione della stessa o di intervento in procedure esecutive o concorsuali, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali,

restando inteso che l'ammontare massimo delle Obbligazioni Garantite dalla Cessione di Crediti di cui al presente Contratto non potrà essere superiore, in ogni caso, all'Importo Massimo Garantito.

Le obbligazioni indicate nel presente Articolo 3 sono definite congiuntamente come le "Obbligazioni Garantite".

Resta espressamente inteso che, qualora una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nel presente Articolo 3 fosse dichiarata invalida o inefficace per qualsiasi motivo, ovvero qualora la Cessione di Crediti di cui al presente Contratto (e

ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) non potesse garantire, per qualunque motivo, l'adempimento di una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nel presente Articolo 3, tale circostanza non pregiudicherà la validità e l'efficacia della presente Cessione di Crediti, la quale continuerà a garantire l'esatto ed incondizionato adempimento di tutte le altre Obbligazioni Garantite indicate nel presente Articolo 3.

#### **Articolo 4**

### **ESERCIZIO DEI DIRITTI RELATIVI AI CREDITI CEDUTI**

#### **4.1. Esercizio dei Diritti**

Ferma restando la titolarità dei Crediti Ceduti in capo al Cessionario, il Cedente dovrà, anche agendo in nome e per conto del Cessionario e anche al fine di tutelare quest'ultimo, a propria cura e spese, (a) svolgere le attività relative alla gestione dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto (e di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) ed esercitare qualsiasi diritto connesso ai Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto (e di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) nel rispetto delle disposizioni dei contratti da cui originano i Crediti Ceduti, (b) esercitare ogni attività necessaria alla conservazione ed alla tutela dei Crediti Ceduti, nonché ad ottenere il pagamento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto (e di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo), e (c) instaurare arbitrati, procedimenti giudiziari o attività stragiudiziale per la preservazione e il soddisfacimento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto (e di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo), ricevendo mandato e procura in tal senso dal Cessionario.

Le Parti riconoscono e si danno espressamente atto che il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è a titolo oneroso in quanto elemento funzionale all'operazione di finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento.

Il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è revocabile e non si intende conferito nell'interesse del mandatario ai sensi dell'articolo 1723 secondo comma del codice civile e potrà, pertanto, essere revocato da CDP senza che il Cedente abbia alcunché a che pretendere a qualsivoglia titolo.

Il mandato e la procura di cui al presente Articolo 4.1 non escludono comunque l'esercizio da parte del Cessionario dei diritti e delle azioni rispetto ai quali il mandato e la procura sono conferiti, nel qual caso tale esercizio dei diritti comporta revoca del mandato e della procura al Cedente.

#### **4.2. Pagamenti sul conto del Cedente**

Per effetto del mandato di cui al precedente Articolo 4.1, il pagamento dei Crediti Ceduti di titolarità del Cessionario sarà effettuato sui conti correnti del Cedente in conformità alla propria prassi operativa. Gli importi ricevuti su tali conti correnti saranno liberamente disponibili per il Cedente, salvo quanto indicato al Paragrafo successivo.

Senza pregiudizio di quanto previsto all'Articolo 8.1, resta inteso che il Cessionario potrà, qualora lo ritenga opportuno a tutela della proprie ragioni di credito nei confronti del Cedente ove abbia rilevato un grave deterioramento delle condizioni finanziarie del Cedente: (i) notificare in qualsiasi momento ai relativi Debitori Ceduti e ai relativi Garanti istruzioni vincolanti di effettuare tutti i pagamenti relativi a tali Crediti Ceduti su un conto corrente del Cessionario che sarà indicato in tale notifica; e/o (ii) comunicare in qualsiasi momento al Cedente istruzioni vincolanti di accreditare prontamente su un corrente del Cessionario che sarà indicato in tale comunicazione i pagamenti ricevuti a valere sui Crediti Ceduti.

Gli importi ricevuti dal Cessionario ai sensi del precedente Paragrafo saranno trasferiti mensilmente dal Cessionario al Cedente, salvo che (i) non si sia verificato un Evento di Escussione, nel qual caso troverà applicazione il successivo Articolo 8.1; ovvero (ii) il Cessionario ritenga comunque inopportuno effettuare detto trasferimento a tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del Cedente.

#### **4.3. Revoca del mandato e procura all'esercizio dei diritti**

Il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 potranno essere in qualsiasi momento revocati mediante invio da parte del Cessionario di una comunicazione al Cedente. Resta inteso tra le Parti che il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 si considereranno come automaticamente revocati al verificarsi di un Evento di Escussione.

#### **4.4. Assenza di Obblighi**

Resta inteso tra le Parti che il Cessionario non avrà alcun obbligo nei confronti di alcuno di riscuotere o svolgere altre prestazioni in relazione ai Crediti Ceduti, né di procurare che i Crediti Ceduti restino esistenti, validi ed efficaci, né di compiere alcun atto o di tenere alcun comportamento, attivo od omissivo, anche al verificarsi di un Evento di Escussione.

## Articolo 5

### DICHIARAZIONI E GARANZIE

#### 5.1. Dichiarazioni e Garanzie

In aggiunta a quanto dichiarato e garantito ai sensi del Contratto di Finanziamento e ai sensi di legge, il Cedente rende al Cessionario le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 5 dando atto che il Cessionario ha sottoscritto il presente Contratto (e sottoscriverà ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dall' Articolo 5.2 che segue.

##### 5.1.1. Relativamente al Cedente

- (a) Il Cedente è una banca regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- (b) il Cedente è dotato di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad essa ai sensi del presente Contratto;
- (c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto, l'osservanza delle rispettive obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate;
- (d) il Cedente non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettata ad alcuna Procedura Concorsuale, né si trova in Stato di Crisi.

##### 5.1.2. Relativamente ai Crediti Ceduti, ai finanziamenti da cui gli stessi sorgono, ai Debitori Ceduti e ai Garanti

- (a) il Cedente è l'unico, legittimo ed esclusivo titolare dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto (e di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) e ha pieno titolo sugli stessi e ne può liberamente e validamente disporre;
- (b) i Crediti Ceduti non sono soggetti a Gravami;
- (c) i Crediti Ceduti di titolarità del Cedente sono liberamente cedibili dal Cedente;
- (d) non sono in corso, né sono stati minacciati per iscritto al Cedente azioni legali, procedimenti giudiziari o arbitrali o simili, di qualunque natura, in relazione ai Crediti Ceduti o parti degli stessi che, qualora avessero un esito sfavorevole, sarebbero suscettibili di far venir meno il beneficio o la consistenza della garanzia rappresentata dai Crediti Ceduti per il Cessionario;
- (e) i contratti di finanziamento e gli eventuali documenti di garanzia da cui sorgono i Crediti Ceduti e i relativi accessori sono validi ed efficaci e vincolanti per le parti degli stessi, tutti i presupposti contrattuali e fattuali affinché gli obblighi ivi previsti possano essere adempiuti sono sussistenti e i Debitori Ceduti e i relativi Garanti non hanno manifestato in alcun modo l'intenzione di voler risolvere anticipatamente gli stessi, per qualsiasi motivo, né hanno comunicato al Cedente alcun evento o circostanza che possa compromettere il pagamento dei Crediti Ceduti nei termini previsti;
- (f) i Debitori Ceduti non sono sottoposti, per quanto di propria conoscenza, ad alcuna Procedura Concorsuale né si trovano in Stato di Crisi e i Crediti Ceduti non sono classificati come crediti ristrutturati;
- (g) i Garanti non sono sottoposti, per quanto a propria conoscenza, ad alcuna Procedura Concorsuale né si trovano in Stato di Crisi;
- (h) le Garanzie rilasciate dai Garanti permarranno pienamente valide ed efficaci nei confronti di CDP successivamente a ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto;
- (i) tutti i Debitori Ceduti sono residenti in Italia; e
- (j) tutti i Crediti Ceduti sono disciplinati dalla legge italiana.

##### 5.1.3. Relativamente al Contratto e a ciascuna Cessione di Crediti

- (a) la stipula e l'esecuzione del presente Contratto da parte del Cedente e l'esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dallo stesso contemplate non sono causa e

non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, modifica di alcuna disposizione contenuta in:

- qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui il Cedente è parte o da cui è vincolato ovvero dal quale sono vincolati i suoi beni;
  - l'atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere del Cedente;
  - qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente;
- (b) all'atto del perfezionamento delle applicabili formalità perfettive indicate al precedente Articolo 2.3, ciascuna Cessione di Crediti costituirà una garanzia valida ed opponibile ai soggetti ceduti (Debitore Ceduto e Garanti) e ai terzi a garanzia del puntuale pagamento delle Obbligazioni Garantite; e
- (c) ciascuna Cessione di Crediti è di primo grado e non è subordinata o di pari grado rispetto ad altre garanzie sui Crediti Ceduti.

## **5.2. Efficacia delle dichiarazioni e garanzie**

Le dichiarazioni e le garanzie di cui ai precedenti Articoli 5.1.1 e 5.1.3 (a) si intendono rilasciate alla data odierna e dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto sostanziale sino a quando il presente Contratto (e ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) sarà efficace, con riferimento ai fatti e alle circostanze al momento esistenti. Le dichiarazioni e le garanzie di cui ai precedenti Articoli 5.1.2 e 5.1.3 (b) e (c) dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto sostanziale con riferimento a ciascun Credito Ceduto a decorrere dalla data in cui il Cedente abbia inviato a CDP la relativa comunicazione di cessione di cui al precedente articolo 2.2 sino a quando il presente Contratto (e ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) sarà efficace.

## **Articolo 6**

### **IMPEGNI**

#### **6.1. Obblighi e impegni**

In aggiunta agli impegni assunti dal Cedente ai sensi del Contratto di Finanziamento e della Convenzione, gli obblighi assunti dal Cedente ai sensi del presente Articolo 6, rimarranno in forza dalla data di firma del presente Contratto sino a quando il presente Contratto (e ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) sarà efficace. Il Cedente si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che il Cessionario ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto (e ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) e che tali obblighi sono di importanza essenziale per il Cessionario.

##### **6.1.1. Obblighi informativi relativi ai Crediti Ceduti**

Il Cedente dovrà comunicare prontamente al Cessionario ed inviare copia di tutta la relativa documentazione su richiesta di quest'ultimo relativamente:

- (a) all'inizio, o alla minaccia per iscritto, di accertamenti, ispezioni, azioni legali, procedimenti giudiziari o arbitrali in relazione ai Crediti Ceduti o parte degli stessi che possano diminuire o pregiudicare sostanzialmente la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti;
- (b) all'eventuale dichiarazione di nullità o annullamento, risoluzione, rescissione, scioglimento o decadenza dal beneficio del termine relativi a ciascun contratto di finanziamento da cui sorga un Credito Ceduto; nonché
- (c) ogni comunicazione, avente rilievo sostanziale avuto riguardo alla garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti, ricevuta in relazione ai Crediti Ceduti.

##### **6.1.2. Obblighi di astensione e preservazione dei Crediti Ceduti**

Il Cedente dovrà, con riferimento ai Crediti Ceduti, esercitare i propri diritti di mandatario del Cessionario ai sensi del precedente Articolo 4.1 avendo riguardo agli interessi del Cessionario, opportunamente preservando la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti e ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni dei finanziamenti da cui sorgono i Crediti Ceduti senza il preventivo consenso del Cessionario, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento.

### 6.1.3. Impegni positivi in relazione ai Crediti Ceduti

Il Cedente dovrà:

- (a) tenere tutta la documentazione relativa ai Crediti Ceduti (comprese le Evidenze Formalità) in maniera accurata e agevolmente accessibile e consultabile in conformità alla migliore prassi bancaria;
- (b) prestare cooperazione al Cessionario al fine di tutelare i propri diritti in relazione ai Crediti Ceduti, anche contro eventuali rivendicazioni o molestie di terzi, e intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano intraprese, qualunque azione necessaria ovvero opportuna per il recupero e la riscossione dei Crediti Ceduti, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, che possa essere ragionevolmente richiesta dal Cessionario per la tutela dei Crediti Ceduti;
- (c) corrispondere alle competenti autorità e alle rispettive scadenze tutti i Tributi dovuti con riferimento ai Crediti Ceduti e sostenere qualsivoglia altro costo od onere derivante dall'amministrazione dei Crediti Ceduti;
- (d) fermo restando quanto previsto all'Articolo 4.2, fare in modo che tutte le somme dovute dal Debitore Ceduto e dal Garante in relazione ai Crediti Ceduti ai sensi dei relativi contratti di finanziamento ed accordi di garanzia, a seconda del caso, siano pagate sui conti correnti del Cedente sui quali abitualmente avvengono detti pagamenti;
- (e) ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, i termini e condizioni dei finanziamenti da cui sorgono i Crediti Ceduti senza il preventivo consenso del Cessionario, astenersi dall'intraprendere azioni che possono incidere sulla validità e l'efficacia dei contratti di finanziamento disciplinanti i finanziamenti da cui sorgono i Crediti Ceduti e/o e sulla validità, efficacia o possibilità di escussione delle relative garanzie.

### 6.1.4. Obblighi di astensione e preservazione della Cessione di Crediti

Il Cedente dovrà, ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, i termini e condizioni dei finanziamenti da cui sorgono i Crediti Ceduti senza il preventivo consenso del Cessionario, astenersi dal tenere qualunque condotta, attiva o omissiva, tale da:

- (i) pregiudicare, direttamente o indirettamente, la validità, l'efficacia e l'escutibilità della Cessione di Crediti; e
- (ii) ostacolare, pregiudicare o impedire, direttamente o indirettamente, l'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti al Cessionario ai sensi o per l'effetto del presente Contratto (e di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) o del Contratto di Finanziamento.

### 6.1.5. Impegni positivi in relazione alla Cessione di Crediti

Il Cedente dovrà:

- (a) essere munito, per il periodo di esistenza del presente Contratto, dei poteri eventualmente necessari per la sottoscrizione di ogni documento, comunicazione e informativa da rilasciarsi ai sensi del presente Contratto (e/o di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo), al compimento di qualsiasi atto o attività richiesti ai sensi del presente Contratto (e/o di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo);
- (b) sottoscrivere e consegnare prontamente a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano sottoscritti e consegnati, ogni atto, contratto, documento, scrittura o certificato e fare, ovvero far sì che venga fatto, tutto quanto necessario ovvero opportuno per la valida ed efficace:
  - (i) costituzione della Cessione di Crediti in conformità delle disposizioni del presente Contratto (e di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione; e
  - (ii) perfezionamento ed opponibilità della Cessione di Crediti in conformità alle disposizioni del presente Contratto (e di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione;
- (c) intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano intraprese, su ragionevole richiesta scritta del Cessionario, qualunque azione necessaria ovvero opportuna, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, per garantire la validità, l'efficacia, l'escutibilità, l'escussione e l'opponibilità al Debitore Ceduto, ai relativi Garanti e/o a terzi della Cessione di Crediti e dei diritti del Cessionario ai sensi del presente Contratto (e di ciascun Contratto di Cessione

Integrativo esecutivo di quest'ultimo) e secondo quanto previsto da qualunque disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione, prestare cooperazione, nonché consentire al Cessionario di esercitare i propri diritti, azioni e interessi, anche a seguito di successioni a titolo generale o particolare e nei casi di cui al successivo Articolo 7.5. Al riguardo, il Cedente provvederà a propria cura e spese, a richiesta del Cessionario, a tra l'altro intervenire in atti al fine di effettuare le annotazioni, trascrizioni e/o iscrizioni che si rendessero necessarie per assicurare il trasferimento al Cessionario delle garanzie reali che assistessero i Crediti Ceduti (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le annotazioni a margine delle relative ipoteche ai sensi dell'articolo 2843 del codice civile), fermo restando che, ove necessario, il Cessionario abbia conferito al Cedente procura nelle forme richieste; e

- (d) manlevare e tenere indenne il Cessionario da qualsiasi onere, costo o spesa che possano a questo derivare dalla revoca, in sede di Procedure Concorsuali o altrimenti, della Cessione di Crediti.

## **Articolo 7**

### **CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA**

#### **7.1. Indivisibilità della Cessione di Crediti**

Il Cedente accetta espressamente che ciascuna Cessione di Crediti sia mantenuta nella sua integrità fino all'estinzione della stessa ai sensi del successivo Articolo 10.

#### **7.2. Irrilevanza degli adempimenti parziali**

Ogni Cessione di Crediti rimarrà valida ed efficace nella sua integrità nonostante ogni pagamento parziale o adempimento parziale, anche anticipati, delle Obbligazioni Garantite fino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10.

#### **7.3. Garanzia non esaustiva**

Ogni Cessione di Crediti sarà aggiuntiva e indipendente rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale di cui il Cessionario possa, in qualsiasi momento, beneficiare o venire a beneficiare, per legge o per contratto, in relazione a tutte o ad alcune delle Obbligazioni Garantite.

#### **7.4. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni oggettive**

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1232 del codice civile, ogni Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza indipendentemente dalla novazione, proroga o modifica dei termini di cui al Contratto di Finanziamento, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi di modifica dei termini di rimborso o pagamento.

#### **7.5. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni soggettive**

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1275 del codice civile, ogni Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza sino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10, anche a seguito di novazione soggettiva, espromissione, delegazione, accollo o cessione anche parziale dei diritti nascenti dal Contratto di Finanziamento o del Contratto di Finanziamento stesso ovvero di successione a titolo particolare o generale nello stesso.

#### **7.6. Conservazione della garanzia in caso di remissione**

Le Parti convengono sin d'ora che ogni Cessione di Crediti non sarà ridotta né potrà essere considerata oggetto di rinuncia qualora il Cessionario effettui remissione parziale delle Obbligazioni Garantite.

## **Articolo 8**

### **ESCUSSIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI**

#### **8.1. Escussione**

Al verificarsi di un Evento di Escussione, che, ove rimediabile, non sia stato rimediato entro i termini previsti nel Contratto di Finanziamento Quadro, il Cessionario, senza necessità dell'approvazione del Cedente e senza che quest'ultimo possa più agire in nome e per conto del Cessionario come previsto al precedente Articolo 4.1, avrà il diritto, ma non l'obbligo (e senza pregiudizio per ogni altro diritto o rimedio), anche tramite un soggetto autorizzato, in ogni caso nei limiti dell'Importo Massimo Garantito, di:

- (a) notificare ai Debitori Ceduti ed ai rispettivi Garanti il verificarsi di un Evento di Escussione e intimare i Debitori Ceduti e/o ai Garanti di effettuare il pagamento dei Crediti Ceduti esclusivamente sul conto del Cessionario che sarà indicato in tale notifica;

- (b) procedere direttamente, ovvero attraverso intermediari autorizzati, alla gestione e riscossione dei Crediti Ceduti nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento dai quali i medesimi originano;
- (c) cedere a terzi intermediari autorizzati ai sensi dell'applicabile disposizione del D.lgs. 385/1993 - selezionati attraverso una procedura competitiva con almeno tre partecipanti nel rispetto dei principi di ragionevolezza commerciale in linea con la normativa applicabile - i Crediti Ceduti, *pro soluto* o *pro solvendo*, unitamente, ove necessario, alla garanzia da parte del Cedente della solvenza dei relativi Debitori Ceduti e alle garanzie ed accessori che assistono i Crediti Ceduti ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile, pattuendo le relative condizioni economiche; e/o
- (d) adottare ogni azione, ivi inclusi il diritto di iniziare un arbitrato od instaurare un procedimento giudiziale e quello di transigere con il Debitore Ceduto e/o il Garante.

Il Cedente concorda espressamente sulla ragionevolezza delle modalità di escussione della Cessione di Crediti di cui al presente Articolo 8.1.

## **8.2. Imputazione proventi dell'escussione**

Qualunque provento derivante dall'escussione della Cessione di Crediti con ciascuna delle modalità di cui al precedente Articolo 8.1, in ogni caso entro i limiti dell'Importo Massimo Garantito, sarà imputato secondo i medesimi termini di cui all'articolo 6.4 del Contratto di Finanziamento Quadro.

## **8.3. Responsabilità del Cedente**

Nel caso in cui i proventi derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti siano insufficienti a pagare tutte le Obbligazioni Garantite, il Cedente rimarrà responsabile nei confronti del Cessionario per la differenza, unitamente alle spese documentate che lo stesso possa aver sostenuto per il recupero dei propri crediti, ivi comprese le spese sostenute per l'assistenza legale di cui il Cessionario si sia avvalso ai fini della riscossione di tale differenza.

## **8.4. Eccedenze**

Le eventuali eccedenze derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti rispetto al minore tra: (i) l'Ammontare Massimo Garantito e (ii) il valore delle Obbligazioni Garantite alla relativa data, verranno corrisposte al Cedente.

Il Cessionario informerà prontamente il Cedente, ovvero, in caso di assoggettamento del Cedente a Procedura Concorsuale, gli organi di detta procedura, delle modalità dal medesimo adottate per l'escussione della garanzia di cui al presente Contratto (e a ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) ai sensi del precedente Articolo 8.1.

# **Articolo 9**

## **LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

### **9.1. Limitazione di responsabilità**

Il Cedente accetta che il Cessionario non sarà responsabile per gli eventuali danni causati al Cedente dai tempi e dalle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad esso spettanti ai sensi del presente Contratto (e/o di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) e dei diritti in esso costituiti se non nel caso di dolo o colpa grave, accertato con sentenza passata in giudicato, e con riferimento alle sole conseguenze immediate e dirette.

### **9.2. Obbligo di indennizzo**

Il Cedente si impegna espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario con riferimento ad ogni conseguenza dannosa, maggior costo o spese allo stesso derivanti dalla stipulazione del presente Contratto (e/o di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) o dalla sua esecuzione, ivi incluso il caso di inadempimento del Cedente ai propri obblighi ai sensi o comunque connessi al presente Contratto (e/o a ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) o per effetto dell'esercizio dei Crediti Ceduti da parte del Cessionario, con la sola esclusione delle conseguenze dannose, maggiori costi e spese che siano da attribuire a dolo o colpa grave del Cessionario e fatti salvi i casi in cui tali danni, costi o spese siano già stati indennizzati ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Il Cedente si impegna altresì espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario per qualunque importo corrisposto al Cessionario dai Debitori Ceduti che abbia formato oggetto di revocatoria a seguito della sottoposizione di tali soggetti a Procedure Concorsuali o altrimenti.



## Articolo 10

### ESTINZIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI

#### 10.1. Estinzione Ordinaria

Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 10.2, ciascuna Cessione di Crediti si riterrà risolta e tutti i diritti connessi ai Crediti Ceduti si riconsolideranno in capo al Cedente solo in esito all'avvenuto puntuale, definitivo ed incondizionato pagamento da parte del Cedente al Cessionario di ogni somma che sia o possa essere ora o in ogni momento e di volta in volta dovuta a soddisfazione delle Obbligazioni Garantite a condizione che:

- (a) ognuna di tali Obbligazioni Garantite sia stata soddisfatta con mezzi normali di pagamento;
- (b) non sussista, all'atto dell'ultimo pagamento, un Evento Rilevante; e
- (c) al momento del completo soddisfacimento di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3, siano stati consegnati al Cessionario i Documenti di Conforto relativamente al Soggetto Rilevante, aventi data non antecedente i 10 (dieci) giorni rispetto all'ultimo pagamento effettuato a valere sulle Obbligazioni Garantite.

#### 10.2. Estinzione Successiva

Qualora non si verificano le condizioni indicate al precedente Articolo 10.1, nonostante il completo e puntuale soddisfacimento alla scadenza di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3, ciascuna Cessione di Crediti rimarrà comunque in vigore a garanzia delle Obbligazioni Garantite indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3 sino:

- (a) alla scadenza del Periodo Sospetto; ovvero
- (b) qualora il Soggetto Rilevante sia stato sottoposto a una Procedura Concorsuale, alla data antecedente tra: (i) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale; e (ii) la data di emissione di una sentenza passata in giudicato che respinga ogni azione revocatoria avente ad oggetto i pagamenti relativi alle Obbligazioni Garantite.

## Articolo 11

### COMUNICAZIONI

#### 11.1. Modalità ed efficacia comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto e all'articolo 8 della Convenzione, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dal Cedente al Cessionario e dal Cessionario al Cedente. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dal Cessionario ovvero dalla Cedente.

Per il Cedente:

\_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_

Attenzione dott. \_\_\_\_\_

Per il Cessionario:

#### **CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC: [cdpspa@pec.cdp.it](mailto:cdpspa@pec.cdp.it)

Alla cortese attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 della Convenzione.

## **11.2. Elezione domicilio**

Per l'esecuzione del presente Contratto e per ogni effetto di legge, comprese eventuali notificazioni giudiziarie, il Cedente elegge domicilio all'indirizzo indicato nel precedente Articolo 11.1, come modificato, se del caso, ai sensi del precedente Articolo 11.1.

## **Articolo 12**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **12.1. Modifiche e Tolleranze**

Il presente Contratto (e ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) può essere modificato soltanto per iscritto.

Nessun ritardo o mancato esercizio di CDP di qualunque potere, diritto o rimedio previsto dal presente Contratto (e/o da ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) potrà essere considerato una rinuncia a tale potere, diritto e rimedio o come tacita abrogazione o modifica dei patti che lo prevedono.

Nessuna tolleranza, anche se reiterata, di CDP di inadempimenti o ritardi nell'adempimento degli obblighi del Cedente derivanti dal presente Contratto (e/o da ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) potrà essere considerata come una rinuncia di CDP ad eccepire tali eventi o a far valere i relativi diritti ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Il singolo o parziale esercizio da parte di CDP di un potere, diritto o rimedio previsto dal presente Contratto (e/o da ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) non precluderà l'ulteriore esercizio di tale potere, diritto o rimedio ovvero l'esercizio di altri poteri o diritti o rimedi previsti ai sensi del presente Contratto (e/o di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) o dalla normativa applicabile.

#### **12.2. Invalidità parziale**

Ciascuna delle disposizioni del presente Contratto (e di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) è disgiunta e distinta dalle altre e l'eventuale contrarietà a norme di legge, invalidità o inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Contratto (e/o in ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) ai sensi delle leggi vigenti in qualunque Paese non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia di alcuna altra disposizione del presente Contratto (e/o di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo).

#### **12.3. Decreto 170**

Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, il Decreto 170 non dovesse trovare applicazione con riferimento a qualsiasi pattuizione del presente Contratto (e/o di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) le medesime continueranno ad essere pienamente valide ed efficaci ai sensi delle applicabili disposizioni del codice civile. Le Parti si impegnano sin d'ora a porre in essere le eventuali modifiche od integrazioni che si rendessero necessarie per salvaguardare l'efficacia, la validità e l'escutibilità delle disposizioni del presente Contratto (e/o di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) in caso di non applicabilità alle medesime del Decreto 170.

## **Articolo 13**

### **CESSIONE O TRASFERIMENTO DEI DIRITTI**

#### **13.1. Divieto di cessione da parte del Cedente**

Né il presente Contratto (e/o ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo), né alcuno dei diritti o degli obblighi da esso derivanti, potrà essere ceduto dal Cedente.

#### **13.2. Assenso preventivo alla cessione**

Il Cedente prende atto e accetta che, in ogni caso, CDP potrà disporre e/o cedere anche in garanzia, in tutto o in parte, i crediti da essa vantati nei confronti della Parte Finanziata derivanti dal presente Contratto (e/o da ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo), ivi inclusi i Crediti Ceduti, senza alcun onere a carico del Cedente.

## Articolo 14

### TRIBUTI E SPESE

#### 14.1. Tributi

Tutti i Tributi connessi a ciascuna Cessione di Crediti e/o al presente Contratto (e/o a ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) saranno a carico del Cedente e il Cedente corrisponderà al Cessionario, manlevandolo e tenendolo indenne, ogni Tributo con i relativi costi qualora questi fossero stati pagati dal Cessionario, e ciò ove pure tali somme dovessero risultare dovute in esito ad attività di accertamento o di verifica esperita dai competenti organi dell'amministrazione finanziaria in data successiva alla formalizzazione dei relativi atti ovvero da mutamenti nelle disposizioni legislative, amministrative o cambiamenti della prassi interpretativa fiscale.

#### 14.2. Spese

Qualsivoglia onere, costo o spesa (anche legali, notarili o fiscali) in relazione al presente Contratto (e/o a ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) o a ciascuna Cessione di Crediti (ivi compresi quelli per rendere tali atti efficaci, ovvero per loro modifiche o integrazioni, ovvero per l'escussione degli stessi) sarà a carico esclusivo del Cedente, che si impegna a manlevare e tenere indenne il Cessionario qualora il Cessionario abbia sostenuto tali oneri, costi o spese.

## Articolo 15

### TRATTAMENTO FISCALE

Il presente Contratto (e ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo), le relative formalità e garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della "Cassa depositi e prestiti società per azioni".

## Articolo 16

### LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

#### 16.1. Legge Applicabile

Il presente Contratto (e ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) è regolato dalla legge italiana e sarà interpretato in conformità alla stessa.

#### 16.2. Giurisdizione e Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto (e/o da ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo), ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà deferita alla giurisdizione italiana e sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, restando escluso ogni altro foro, alternativo o concorrente, fatta eccezione per i fori esclusivi non derogabili previsti dal codice di procedura civile.

\* \* \*

Il Cedente dà espressamente atto che il presente Contratto costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto, per il tramite dell'ABI.

#### Allegati:

<b>Allegato 1 – Parte A</b>	Modello di Accettazione di Cessione;
<b>Allegato 1 – Parte B</b>	Modello di Notifica di Cessione
<b>Allegato 2</b>	Descrizione sintetica dei principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro.
<b>Allegato 3</b>	Proposta di Accordo di Retrocessione
<b>Allegato 4</b>	Contratto di Cessione Integrativo

\* \* \*

Se siete d'accordo sul contenuto del presente Contratto, Vi preghiamo di confermarcelo inviandoci la Lettera di Accettazione da Voi debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione e anticipandocela via messaggio di posta elettronica certificata. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1329 del codice civile e potrà essere da Voi sottoscritta entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data odierna, restando inteso che al termine di tale periodo, tale proposta si intenderà automaticamente decaduta.

[Luogo], [Data]

---

[Cedente]

---

[Nome e Qualifica]

---

[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

---

[Firma]

#### Approvazione specifica

[•] approva specificamente, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 e dell'articolo 1342 del codice civile, le seguenti clausole: Articolo 6 (*Impegni*), Articolo 7 (*Conservazione della Garanzia*), Articolo 8 (*Escussione della Cessione di Crediti*), Articolo 9 (*Limitazione di Responsabilità*), Articolo 10 (*Estinzione della Cessione di Crediti*), Articolo 11 (*Comunicazioni*), Articolo 13 (*Cessione o trasferimento dei diritti*), Articolo 16 (*Legge Applicabile, Giurisdizione e Foro Competente*).

---

[Cedente]

---

[Nome e Qualifica]

---

[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

---

[Firma]

MODELLO DI ACCETTAZIONE DI CESSIONE

[su carta intestata del Debitore Ceduto (laddove quest'ultimo disponga a termini di legge di carta intestata) ovvero di ciascun Garante\* (laddove quest'ultimo disponga a termini di legge di carta intestata)]

Spettabile

**[Inserire denominazione Cedente]**

**[Inserire indirizzo Cedente]**

(il Cedente)

Alla cortese attenzione di [•]

Spettabile

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito, 4

00185 Roma

(il Cessionario)

Alla cortese attenzione di Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

**Oggetto: Cessione in garanzia di crediti**

Egregi Signori,

con la presente prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile, che in data [•], il Vostro Istituto (il "**Cedente**") ha ceduto in garanzia in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il "**Cessionario**") – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il "**Contratto di Cessione**") – tutti i crediti (unitamente alle relative azioni e posizioni attive, nonché ai relativi accessori e garanzie) vantati dal Cedente stesso nei confronti della nostra società derivanti [dal contratto di finanziamento sottoscritto tra la nostra società, quale parte finanziata, ed il Cedente, quale parte finanziatrice, in data [ ] (il "**Contratto di Finanziamento**") / dalla garanzia prestata dalla nostra società in data [ ] (la "**Garanzia**") a garanzia delle obbligazioni assunte da [ ] ai sensi del contratto di finanziamento sottoscritto in data [ ], tra tale società, quale parte finanziata, ed il Cedente quale parte finanziatrice (il "**Contratto di Finanziamento**")].

Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla propria prassi operativa; e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti, pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario continueremo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte nostra nei confronti del Cedente in base o comunque in relazione [al Contratto di Finanziamento/alla Garanzia\*] sopra [menzionato/menzionata] sul conto corrente bancario n. [ ] intrattenuto presso il Cedente.

Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione – a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte nostra nei confronti del Cedente in base, o comunque in relazione, [al Contratto di Finanziamento / alla Garanzia\*], sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione<sup>(9)</sup>.

<sup>(9)</sup>: Nel caso in cui, ai sensi del Contratto di Cessione, l'accettazione della cessione possa essere inserita nel corpo dell'atto di erogazione e quietanza sottoscritto dal Beneficiario in relazione a ciascuna erogazione del finanziamento, nell'atto di erogazione e quietanza dovrà essere inserita la seguente clausola:

*"prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile che il Vostro Istituto (il "**Cedente**") ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il "**Cessionario**") – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il "**Contratto di Cessione**") – tutti i crediti (unitamente alle relative azioni e posizioni attive, nonché ai relativi accessori e garanzie) vantati dal Cedente stesso nei confronti della nostra società derivanti dal presente atto di erogazione e quietanza e dal Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento.*

*Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti. Pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, ci impegniamo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base o comunque in relazione al presente atto di erogazione e quietanza e al Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento, sul conto corrente bancario n. [ ] intrattenuto presso il Cedente.*

*Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base, o comunque in relazione al presente atto di erogazione e quietanza e al Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione."*

<sup>(\*)</sup>: si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2.3 (b) del Contratto di Cessione di Crediti, le formalità (Accettazioni di Cessione o Notifiche di Cessione) relative ai Garanti sono da espletarsi solo su motivata richiesta di CDP, fermo restando l'obbligo di porre in essere le formalità indicate nell'articolo 2.3 (c) del Contratto di Cessione dei Crediti.

Ci impegniamo, infine, contestualmente a ciascuna erogazione di ciascun importo a valere sul Contratto di Finanziamento a sottoscrivere, a fini ricognitivi della cessione in garanzia al Cessionario, una dichiarazione di accettazione della cessione nei medesimi termini di cui alla presente.

[Luogo], [Data]  
**Ceduto/Garante**

**[Debitore**

---

*[Nome e Qualifica]*

\* \* \*

[ATTO CON DATA CERTA]

MODELLO DI NOTIFICA DI CESSIONE

[su carta intestata del Cedente]

Spettabile

**[Inserire denominazione del Garante\*]**

Alla cortese attenzione di [•]

Per conoscenza:

**CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

Pieghi raccomandato aperto A.R.

**Oggetto: Cessione in garanzia di crediti**

Egregi Signori,

con la presente Vi notificiamo, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1264 e 1265 del codice civile, che in data [•], la scrivente (di seguito, il “**Cedente**”) ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il “**Cessionario**”) – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il “**Contratto di Cessione**”) – tutti i crediti e le relative azioni e posizioni attive (unitamente ai relativi accessori e garanzie), del Cedente nei confronti della Vostra società derivanti dalla garanzia prestata dalla Vostra società in data [\_\_\_\_\_] a garanzia delle obbligazioni assunte da [\_\_\_\_\_] ai sensi del contratto di finanziamento sottoscritto in data [\_\_\_\_\_] , tra tale società, in qualità di parte finanziata, ed il Cedente, in qualità di parte finanziatrice (la “**Garanzia**”).

Vi informiamo altresì del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente un mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da Voi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti, pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, dovrete continuare a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da Voi dovuto nei confronti del Cedente in base o comunque in relazione alla Garanzia sopra menzionata sul conto corrente bancario n. [\_\_\_\_\_] intrattenuto presso il Cedente.

Dovrete, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte Vostra nei confronti del Cedente in base, o comunque in relazione, alla Garanzia, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione.

[Luogo], [Data]

[Cedente]

\_\_\_\_\_  
[Nome e Qualifica]

\* \* \*

(\*): si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2.3 (b) del Contratto di Cessione di Crediti, le formalità (Accettazioni di Cessione o Notifiche di Cessione) relative ai Garanti sono da espletarsi solo su motivata richiesta di CDP, fermo restando l'obbligo di porre in essere le formalità indicate nell'articolo 2.3 (c) del Contratto di Cessione dei Crediti.

## DESCRIZIONE SINTETICA DEI PRINCIPALI TERMINI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO

*I termini indicati con iniziale maiuscola nel presente documento e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro.*

**Data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Quadro:** \_\_\_\_\_

**Parte Finanziatrice:** Cassa depositi e prestiti S.p.A.

**Parte Finanziata:** \_\_\_\_\_.

**Importo massimo in linea capitale:** pari alla somma degli importi di volta in volta richiesti dalla Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e di ciascuna Richiesta di Utilizzo, comunque nei limiti dell'importo massimo del Plafond.

**“Euribor”:** indica il tasso di interesse Euribor (*Euro Interbank Offered Rate*) per un periodo pari al Periodo di Interessi pertinente amministrato dall'*European Money Markets Institute* (“EMMI” o altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso per la rilevazione dell'Euribor) e pubblicato alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) nel Giorno di Quotazione Euribor sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360 (o alla pagina che dovesse sostituirla in futuro, anche di altro fornitore del servizio che dovesse sostituire Thomson Reuters), del circuito Reuters, con il metodo di calcolo giorni effettivi/360. Qualora la durata di un periodo di interesse non coincida con le durate oggetto di rilevazione disponibili sul circuito Reuters (la “**Durata Standard**”), sarà utilizzato, ai fini della determinazione degli interessi da corrispondere per tale periodo, il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le rilevazioni dell'Euribor di Durata Standard più vicina per difetto alla durata del periodo di riferimento e di Durata Standard più vicina per eccesso alla durata del periodo di riferimento, arrotondato, qualora non coincida con il terzo decimale, al terzo decimale superiore. In caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzate per la rilevazione dell'Euribor alla data di conclusione della Convenzione, verrà utilizzato l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011 dell'8 giugno 2016, come modificato o eventualmente sostituito (“**Regolamento Benchmark**”). In caso di mancanza di rilevazione temporanea, sarà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor. Ove invece l'Euribor, anche in linea con quanto previsto dall'art.23 ter, comma 2, del Regolamento Benchmark, (i) sia ufficialmente dichiarato da parte dell'autorità di vigilanza competente un indice di riferimento non più rappresentativo o (ii) cessi in modo definitivo di essere disponibile (per disposizione dell'amministratore o dell'autorità di vigilanza competente o in qualsiasi altro caso) o utilizzabile, verrà utilizzato, dalla data di effettiva non disponibilità, non utilizzabilità o non rappresentatività, l'Indice Alternativo. Per “Indice Alternativo” si intende l'indice (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che (i) nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato in sostituzione dell'Euribor (a) per legge o (b) dalla Banca Centrale Europea, o da altra autorità o organismo competente o (c) dal gruppo di lavoro o comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente o (d) da EMMI (o qualsiasi altro soggetto che subentri nell'amministrazione di tale indice) o, in mancanza di tale individuazione, (ii) venga riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce l'Euribor.

**Periodo di Disponibilità:** indica il periodo compreso tra la Data di Firma del Contratto di Finanziamento Quadro e la scadenza del periodo in cui potranno pervenire a CDP le proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo (i.e. data in cui risulteranno esaurite le risorse del Plafond cui il Contratto di Finanziamento Integrativo si riferisce).

**Rimborso:** ciascuna Erogazione dovrà essere rimborsata secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti dovute a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa).

**Rimborso Anticipato Obbligatorio:** qualora sulla base della rendicontazione fornita ai sensi dell'articolo 9.1 del Contratto di Finanziamento Quadro, si rendesse evidente che ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire da quella che cade il 31 dicembre 2026:

- (a) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), alla somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero; e/o
- (b) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), alla somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, non assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero;



la Parte Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione un importo pari, rispettivamente:

- (i) nel caso di cui al precedente Paragrafo (a), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell'articolo 6.3.3 del Contratto di Finanziamento Quadro) per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero e la somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero;
- (ii) nel caso di cui al precedente Paragrafo (b), i relativi Finanziamenti Senza Ponderazione Zero (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell'articolo 6.3.3 del Contratto di Finanziamento Quadro), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero e la somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, non assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero;

Resta inteso che, ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti non si terrà conto di quei Crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze.

Inoltre, qualora sulla base della rendicontazione semestrale fornita entro la terza Data di Rendicontazione successiva alla relativa Erogazione, l'importo in linea capitale erogato dei Finanziamenti sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo in linea capitale erogato dei Finanziamenti Imprese, la Parte Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione i relativi Finanziamenti (oltre ai relativi interessi e alla Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabile), per un importo pari alla predetta differenza e a concorrenza dell'importo erogato e non rimborsato del Finanziamento a cui si riferisce la differenza rilevata;

**Tasso di Interesse:** Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:

- all'Euribor 6 (sei) mesi, con riferimento alle Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento; ovvero
- al Tasso Finanziariamente Equivalente per le Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento,

come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale, l'Euribor applicabile a tale Periodo di Interessi sarà l'Euribor interpolato di pari durata come pubblicato sul sito internet di CDP e determinato ai sensi della definizione di "Euribor". Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. In ogni caso, il Tasso di Interesse applicabile in relazione a ciascun Periodo di Interessi non potrà mai essere inferiore a zero.

**Tasso Finanziariamente Equivalente o TFE:** indica il tasso percentuale annuo che, utilizzato per il computo della quota interessi delle rate del relativo Finanziamento, garantisce l'equivalenza tra il valore attuale delle rate per capitale e interessi ed il valore attuale dell'importo erogato. Tali valori attuali saranno calcolati da CDP utilizzando, come riferimento, la curva Depositi-IRS pubblicata alle ore 11:00 del Giorno di Quotazione TFE sulle pagine "EURIBOR=" ed "EURSFIXA=" del circuito Reuters.

**Margine:** (i) indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo l'Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall'Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (*i.e.* [www.cdp.it](http://www.cdp.it)) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente la relativa Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine Euribor relativo all'Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente; e (ii) indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo il TFE come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall'Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (*i.e.* [www.cdp.it](http://www.cdp.it)) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine TFE relativo all'Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente.

**Interessi di Mora:** pari al Tasso di Interesse applicabile, calcolato sulla base di un periodo avente una durata pari al periodo del ritardo, maggiorato di ulteriori 100 punti base *per annum*, dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).

**Date di Pagamento degli Interessi:** indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dal 30 giugno 2026 (i.e. la prima Data di Pagamento Interessi) fino alla Data di Scadenza Finale, inclusa.

**Eventi Rilevanti:** ciascuno degli Eventi di Decadenza e/o degli Eventi di Risoluzione e/o degli Eventi di Recesso di cui all'articolo 11 del Contratto di Finanziamento Quadro.

### ALLEGATO 3 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI

### PROPOSTA DI ACCORDO DI RETROCESSIONE

“Spett.le

**Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.**

Via Goito n. 4 00185 Roma

*c.a. Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa*

[luogo], [data]

Egregi Signori,

facciamo riferimento a quanto previsto dall'articolo [2.4/2.5] del Contratto di Cessione in Garanzia, come di seguito definito, per formularVi qui di seguito la nostra proposta di accordo di retrocessione di crediti redatta in conformità all'Allegato 3 del Contratto di Cessione in Garanzia.

#### ACCORDO DI RETROCESSIONE DI CREDITI TRA

- (1) [\_\_\_\_\_], (la “**Banca**” o il “**Cedente**”), una banca costituita ai sensi della legge italiana e operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale in [\_\_\_\_\_], capitale sociale pari a Euro [\_\_\_\_\_] i.v., partita IVA n. [\_\_\_\_\_], codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di [\_\_\_\_\_] n. [\_\_\_\_\_] iscritta con il n. [\_\_\_\_\_] all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 385/1993, capogruppo del gruppo bancario [Denominazione capogruppo]/ appartenente al gruppo bancario [\_\_\_\_\_], iscritto con il n. [\_\_\_\_\_] all'albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64 del D.lgs. 385/1993, rappresentata ai fini del presente accordo da [\_\_\_\_\_], nella sua qualità di dirigente;

**E**

- (2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito n. 4, 00185 Roma, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata ai fini del presente accordo da Leonardo Gadaleta, nella sua qualità di Responsabile dell'ufficio Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa (“**CDP**”).

la Banca e CDP sono anche di seguito congiuntamente definite come le “**Parti**” e singolarmente come una “**Parte**”.

#### PREMESSO CHE:

- A. ai sensi di (i) un contratto di finanziamento quadro sottoscritto tra la Banca e CDP in data [\_\_\_\_\_] (il “**Contratto di Finanziamento**”) nell'ambito della convenzione stipulata tra CDP e l'Associazione Bancaria Italiana in data 24 febbraio 2026, come tempo per tempo modificata e integrata (la “**Convenzione**”) e (ii) dei contratti di finanziamento integrativi sottoscritti tra la Banca e CDP per le finalità e secondo i termini e condizioni previsti nel Contratto di Finanziamento (i “**Contratti di Finanziamento Integrativi**”), CDP ha erogato alla Banca un importo complessivo nominale in linea capitale pari a Euro [\_\_\_\_\_] (Euro [\_\_\_\_\_] /00);
- B. in conformità a quanto previsto nel Contratto di Finanziamento e nella Convenzione, CDP e il Cedente hanno concluso un contratto quadro di cessione in garanzia di crediti (il “**Contratto Quadro di Cessione in Garanzia**”) in esecuzione del quale le medesime parti hanno contestualmente e/o successivamente concluso uno o più contratti di cessione in garanzia di crediti integrativi (i “**Contratti Integrativi di Cessione in Garanzia**”), con i quali la Banca ha ceduto a CDP taluni diritti di credito, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto), unitamente ai relativi accessori e garanzie, tempo per tempo, vantati dal Cedente nei confronti dei Debitori Ceduti e nei confronti dei Garanti ai sensi di una Garanzia (i “**Crediti**”);
- C. ai sensi dell'articolo [2.4/2.5] del Contratto Quadro di Cessione in Garanzia, la Banca domanda ora a CDP la retrocessione dei Crediti dettagliatamente indicati nell'Allegato 1 (“**Crediti Oggetto di Retrocessione**”);

- D. CDP ha valutato positivamente la richiesta di retrocessione dei Crediti Oggetto di Retrocessione sulla base dell'istruttoria prevista dall'articolo [2.4/2.5] del Contratto Quadro di Cessione in Garanzia, volta ad accertare, tra l'altro, l'assenza di eventi che possano pregiudicare la capacità del Cedente di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- E. pertanto, con la sottoscrizione del presente accordo (l'“**Accordo di Retrocessione**”), le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni della retrocessione dei Crediti Oggetto di Retrocessione dalla Banca a CDP, a sensi e per gli effetti dell'articolo [2.4/2.5] del Contratto Quadro di Cessione in Garanzia.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene e stipula quanto segue.**

## **Articolo 1**

### **PREMESSE E DEFINIZIONI**

#### **1.1. Premesse e Allegati**

Le premesse di cui sopra e gli allegati al presente Accordo di Retrocessione (rispettivamente, le “**Premesse**” e gli “**Allegati**”) costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo con valore e forza di patto tra le Parti.

#### **1.2. Definizioni**

I termini non espressamente definiti nel presente Accordo di Retrocessione avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto Quadro di Cessione in Garanzia.

Inoltre, nel presente Accordo di Retrocessione:

“**Crediti Ceduti**” indica i Crediti ceduti in garanzia da parte del Cedente a CDP ai sensi di un Contratto Integrativo di Cessione di Crediti, vantati dal Cedente nei confronti dei Debitori Ceduti individuati nell'Allegato 1 al presente Accordo di Retrocessione, il cui importo complessivo in linea capitale erogato alla data di stipula del presente accordo è pari ad Euro [ ] ([ ]/00);

“**Debitori Ceduti**” indica le imprese nei cui confronti siano vantati Crediti Ceduti, il cui codice fiscale e/o partita IVA sono dettagliatamente individuati nell'Allegato 1 al presente Accordo di Retrocessione;

“**Evento Rilevante**” indica ciascuno degli eventi indicati all'articolo 11 (*Eventi di Decadenza, Eventi di Risoluzione ed Eventi di Recesso*) del Contratto di Finanziamento, a seguito del quale CDP avrà la facoltà di dichiarare la Banca decaduta dal beneficio del termine, ovvero di recedere dal o risolvere il Contratto di Finanziamento;

“**Giorno Lavorativo**” indica ciascun giorno, esclusi i sabati e le domeniche, in cui le banche sono aperte in Italia per lo svolgimento della loro normale attività nei confronti del pubblico.

## **Articolo 2**

### **OGGETTO DEL CONTRATTO**

#### **2.1. Retrocessione dei Crediti Oggetto di Retrocessione**

Ai sensi e per gli effetti dall'articolo [2.4/2.5] del Contratto Quadro di Cessione in Garanzia e degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, CDP cede e trasferisce *pro soluto* alla Banca, e la Banca acquista *pro soluto* da CDP, i Crediti Oggetto di Retrocessione, come specificamente indicati nell'Allegato 1 al presente Accordo di Retrocessione.

#### **2.2. Ammontare dei Crediti Oggetto di Retrocessione**

I Crediti Oggetto di Retrocessione sono venduti, ceduti e trasferiti ai sensi del presente Articolo 2 nel loro intero ammontare, per capitale, interessi (anche di mora) maturati e accessori, [al netto delle] spese legali e giudiziarie sostenute in relazione al recupero dei medesimi.

#### **2.3. Natura della retrocessione**

La retrocessione si intende effettuata *pro soluto*, ossia senza garanzia fornita da CDP circa la solvenza del Debitore (o degli eventuali garanti a qualsiasi titolo di quest'ultima) ai sensi dell'articolo 1267 del codice civile.

#### **2.4. Efficacia giuridica della retrocessione**

Gli effetti giuridici della retrocessione decorreranno dalla data [ ].

## 2.5. Garanzie

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1263, comma 1 del codice civile, i Crediti Oggetto di Retrocessione sono trasferiti alla Banca con tutti i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri diritti accessori di qualsiasi tipo (ivi inclusi i diritti potestativi, le azioni, le eccezioni, le facoltà o le prerogative, anche di natura processuale, ad essi relativi/e), da chiunque prestati o comunque esistenti a favore di CDP.

### Articolo 3

#### DICHIARAZIONI E GARANZIE

In aggiunta alla conferma di quanto dichiarato e garantito ai sensi del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Cessione di Crediti, il Contraente il Finanziamento rende a CDP le seguenti dichiarazioni e garanzie dando atto che CDP ha sottoscritto il presente Accordo di Retrocessione facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate:

- i. il Cedente è dotato di ogni potere ed autorità necessari per sottoscrivere il presente accordo e per adempiere alle obbligazioni da esso nascenti in capo al medesimo;
- ii. il Cedente non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettato ad alcuna Procedura Concorsuale, nè si trova in Stato di Crisi;
- iii. nessun Evento Rilevante si è verificato o è persistente e non sussistono fatti o circostanze che possano causare un Evento Rilevante;
- iv. [i Crediti Oggetto di Retrocessione sono stati classificati dal Cedente come Crediti Sofferenze ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza;] **[Nota per la compilazione: da prevedere solo in caso di retrocessione di Crediti Sofferenze ai sensi dell'articolo 2.4 del Contratto di Cessione di Crediti]**
- v. [i Crediti Oggetto di Retrocessione sono stati classificati dal Cedente come Crediti Incagli ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza;] **[Nota per la compilazione: da prevedere solo in caso di retrocessione di Crediti Incagli ai sensi dell'articolo 2.4 del Contratto di Cessione di Crediti]**
- vi. alla data del presente Accordo di Retrocessione, l'importo nominale complessivo in linea capitale non rimborsato dei Crediti Oggetto di Retrocessione è pari ad Euro [ ] (Euro [ ]/00);

### Articolo 4

#### FORMALITÀ

#### 4.1. Opponibilità della retrocessione verso il Debitore

La Banca si obbliga a notificare a mezzo PEC (o in altra forma idonea ad attribuire data certa), a propria cura e spese, a ciascun Debitore Ceduto e ad eventuali garanti, l'intervenuta cessione dei Crediti Oggetto di Retrocessione ai sensi del presente Accordo di Retrocessione, mediante invio di una comunicazione sostanzialmente conforme *mutatis mutandis* al modello accluso all'allegato 1 – parte B del Contratto Quadro di Cessione in Garanzia;

Resta salva la facoltà per CDP di provvedere alla suddetta notifica, a spese della Banca, nel caso di inadempimento, da parte di quest'ultima, dell'obbligazione qui assunta.

### Articolo 5

#### COMUNICAZIONI

#### 5.1. Modalità ed efficacia delle comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Accordo di Retrocessione dovrà essere effettuata per iscritto per raccomandata A/R o via PEC. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto dalle Parti:

- (a) se al Cedente:

[ ]  
[ ]

PEC: [ ]

All'attenzione di [\_\_\_\_\_]

(b) se a CDP:

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC: [cdpspa@pec.cdp.it](mailto:cdpspa@pec.cdp.it)

*All'attenzione di Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie  
e Finanza Alternativa*

**5.2. Elezione domicilio**

Per l'esecuzione del presente Accordo di Retrocessione e per ogni effetto di legge, comprese eventuali notificazioni, le Parti eleggono domicilio all'indirizzo indicato ai sensi del precedente Articolo 5.1 (Modalità ed efficacia delle comunicazioni).

**5.3. Variazioni di indirizzo**

Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente per iscritto entro 15 (quindici) giorni di calendario ogni variazione degli indirizzi indicati nel precedente Articolo 5.1 (Modalità ed efficacia delle comunicazioni).

**5.4. Forma delle comunicazioni**

Qualsiasi comunicazione o documento da effettuarsi o consegnarsi in forza del presente Accordo di Retrocessione si intenderà debitamente effettuata o consegnato se inviata/o o consegnata/o agli indirizzi indicati nel presente Articolo 5, e si intenderà ricevuta/o alla data di ricezione della lettera raccomandata così come specificata nella ricevuta di ritorno (se inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento) ovvero alla data di ricezione del messaggio di posta elettronica certificante l'avvenuta ricezione da parte del relativo destinatario (se inviata via posta elettronica con PEC). Rimane inteso che le comunicazioni inviate tramite posta elettronica dovranno essere confermate mediante invio di tali comunicazioni anche a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC.

**5.5. Tempo di ricezione delle comunicazioni**

Salvo diverso accordo tra le Parti, ogni comunicazione che non sia ricevuta in un Giorno Lavorativo si considererà ricevuta il primo Giorno Lavorativo successivo.

**5.6. Lingua delle comunicazioni**

Salvo diverso accordo tra le Parti, qualsiasi comunicazione da inviarsi in forza del presente Accordo di Retrocessione sarà effettuata in lingua italiana.

**Articolo 6**

**TRIBUTI E SPESE**

**6.1. Tributi**

Tutti i tributi connessi al Contratto di Cessione dei Crediti e/o al presente Accordo di Retrocessione saranno a carico del Contraente il Finanziamento. Quest'ultimo corrisponderà a CDP, manlevandola e tenendola indenne, ogni tributo con i relativi costi qualora questi fossero stati pagati da CDP e ciò ove tali somme dovessero risultare dovute in esito ad attività di accertamento o di verifica esperita dai competenti organi dell'amministrazione finanziaria in data successiva alla formalizzazione dei relativi atti ovvero da mutamenti nelle disposizioni legislative, amministrative o cambiamenti della prassi interpretativa fiscale.

**6.2. Spese**

Qualsivoglia onere, costo o spesa (anche legali, notarili o fiscali) in relazione al presente Accordo di Retrocessione o alla cessione dei Crediti UTP (ivi compresi quelli per rendere tali atti efficaci, ovvero per loro modifiche o integrazioni, ovvero per l'escussione degli stessi) sarà a carico esclusivo del Contraente il Finanziamento. Quest'ultimo si impegna a manlevare e tenere indenne CDP qualora quest'ultima abbia sostenuto tali oneri, costi o spese.

## Articolo 7

### TRATTAMENTO FISCALE

Il presente Accordo di Retrocessione e le relative formalità sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della "Cassa depositi e prestiti società per azioni".

## Articolo 8

### LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

#### 8.1. Legge Applicabile

Il presente Accordo di Retrocessione e tutte le obbligazioni di natura non contrattuale comunque derivanti o connesse con il presente Accordo di Retrocessione sono regolati dalle leggi della Repubblica Italiana e interpretati in conformità alla stessa.

#### 8.2. Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo di Retrocessione, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà deferita alla giurisdizione italiana e sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

\*\*\*\*\*

Qualora siate d'accordo con quanto precede, vogliate riprodurre il testo integrale della presente e trasmetterlo debitamente sottoscritto da un Vostro rappresentante autorizzato, in segno di accettazione.

Distinti saluti,

[ \_\_\_\_\_ ]

\_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Titolo \_\_\_\_\_

**ALLEGATO 1 ALL'ACCORDO DI RETROCESSIONE**  
**CREDITI OGGETTO DI RETROCESSIONE**

<b>Identificativo del rapporto</b>	<b>data stipula</b>	<b>Ragione sociale del Debitore</b>	<b>Codice fiscale del Debitore</b>	<b>Importo nominale erogato (in Euro)</b>	<b>Importo nominale erogato e non rimborsato in linea capitale (in Euro)</b>	<b>Data ultima rendicontazione</b>



**ALLEGATO 4 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI**  
**CONTRATTO DI CESSIONE INTEGRATIVO (PROPOSTA)**

Spett.le  
**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**  
Via Goito, 4  
00185 Roma  
PEC cdpspa@pec.cdp.it  
Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

[luogo, data]

Egregi Signori,

facciamo riferimento al contratto quadro di cessione in garanzia di crediti sottoscritto in data [●] tra la scrivente [●], in qualità di cedente, e Cassa depositi e prestiti S.p.A. in qualità di cessionario (il "**Contratto Quadro di Cessione**"), per sottoporvi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di contratto di cessione di crediti integrativo (il "**Contratto di Cessione Integrativo**")

TRA

- (1) [●], una banca, con sede legale in [●], capitale sociale pari ad euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [●]] in persona di [●], debitamente autorizzato alla sottoscrizione del presente atto nella sua qualità di [●] (di seguito il "**Cedente**");

E

- (2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito n. 4, 00185 Roma, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA n. 07756511007 (di seguito "**CDP**" o il "**Cessionario**");

(Il Cedente e il Cessionario sono anche di seguito congiuntamente definiti come le "**Parti**" e singolarmente come la "**Parte**")

**PREMESSO CHE**

- A. con riferimento alla convenzione stipulata tra CDP ed ABI in data 24 febbraio 2026 (la "**Convenzione**"), ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle Banche a valere sul Plafond, per consentire alle Banche di effettuare operazioni di finanziamento in favore dei Beneficiari (ciascuno dei suddetti termini come definiti nella Convenzione), mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP a condizioni di mercato, il Cedente e CDP hanno sottoscritto in data [●] un contratto di finanziamento quadro ai sensi di quanto previsto all'articolo 3.3 della Convenzione (il "**Contratto di Finanziamento Quadro**"), che prevede la messa a disposizione, secondo i termini e alle condizioni ivi previsti, da CDP al Cedente, in qualità di parte finanziata, di Finanziamenti da utilizzarsi per la concessione da parte del Cedente (o delle Banche Veicolo) ai Beneficiari di Finanziamenti Imprese (ciascuno dei suddetti termini come definiti nella Convenzione);
- B. ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro, CDP si è resa disponibile a concedere i Finanziamenti al Cedente a condizione, tra l'altro, che quest'ultimo costituisca idonee garanzie dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento in capo al Cedente (ciascuno dei suddetti termini come *infra* definiti);
- C. ai sensi del Contratto Quadro di Cessione (come sopra definito) il Cedente si è impegnato a concludere con il Cessionario uno o più Contratti di Cessione Integrativi onde cedere in garanzia a CDP Crediti (come *infra* definiti), a garanzia delle Obbligazioni Garantite (come di seguito definite);
- D. pertanto, con il presente Contratto di Cessione Integrativo il Cedente intende dare corso agli impegni che precedono.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

## **Articolo 1**

### **PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI**

1.1. **Premesse e allegati:** le premesse e gli allegati al presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Cessione Integrativo.

1.2. **Definizioni:**

Nel presente Contratto di Cessione Integrativo, i termini e le espressioni con iniziale maiuscola non altrimenti definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto Quadro di Cessione.

## **Articolo 2**

### **OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Cedente, a garanzia dell'esatto, integrale e puntuale adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite, irrevocabilmente cede in garanzia, anche ai sensi e per gli effetti del Decreto 170, al Cessionario, che accetta, i Crediti Ceduti individuati nell'elenco trasmesso ai sensi dell'articolo 3.2 (iii) del Contratto di Finanziamento Quadro, il cui importo nominale in linea capitale non rimborsato è complessivamente almeno pari alla quota parte di Esposizione Complessiva (come definita nella Convenzione) maturanda a valere sul Finanziamento garantito con Cessione di Crediti di cui il Cedente ha domandato l'Erogazione.

## **Articolo 3**

### **DICHIARAZIONI E GARANZIE**

Ogni dichiarazione e garanzia del Cedente ai sensi del Contratto Quadro di Cessione si intende espressamente ripetuta alla data odierna e dovrà essere veritiera e corretta in ogni aspetto sostanziale sino a quando il presente Contratto di Cessione Integrativo sarà efficace, con riferimento ai fatti e alle circostanze tempo per tempo esistenti.

## **ARTICOLO 4**

### **INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO – RINVIO**

Per qualsiasi aspetto non espressamente regolato dal presente Contratto di Cessione Integrativo, fra cui – a titolo meramente esemplificativo – modalità e termini di perfezionamento della cessione dei Crediti Ceduti, legge applicabile, giurisdizione e foro competente, troverà integrale applicazione la disciplina di cui al Contratto Quadro di Cessione.

\* \* \*

Il Cedente dà espressamente atto che il presente Contratto costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto, per il tramite dell'ABI.

\* \* \*

Salvo il diritto di CDP di non accettare la presente proposta di Contratto di Cessione Integrativo – e pertanto di non procedere all'erogazione del Finanziamento - per il mancato soddisfacimento delle condizioni sospensive di cui al Contratto di Finanziamento Quadro e/o alla Convenzione secondo quanto ivi previsto, il presente Contratto di Cessione Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Parte Finanziata, a decorrere dal momento dell'erogazione del Finanziamento effettuata da CDP alla Data di Erogazione.

[Luogo], [Data]

---

[Cedente]

---

[Nome e Qualifica]

---

[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

---

[Firma]

#### **Approvazione specifica**

[•] approva specificamente, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 e dell'articolo 1342 del codice civile, le seguenti clausole: Articolo 4 (*INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO – RINVIO*).

---

[Cedente]

---

[Nome e Qualifica]

---

[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

---

[Firma]

**ALLEGATO 1 – PARTE IV**

**ALLA CONVENZIONE**

**CONTRATTO QUADRO DI CESSIONE DI CREDITI IN GARANZIA (PROPOSTA) NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DEL CREDITO COOPERATIVO PER IL TRAMITE DELLA BANCA MANDATARIA**

Spett.le

**Cassa depositi e prestiti S.p.A**

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC [cdpspa@pec.cdp.it](mailto:cdpspa@pec.cdp.it)

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto (come di seguito definito).

#### CONTRATTO QUADRO DI CESSIONE IN GARANZIA DI CREDITI

TRA

- (1) **[●]**, una banca, con sede legale in **[●]**, capitale sociale pari ad euro **[●]**, iscritta al Registro delle Imprese di **[●]**, Codice Fiscale **[●]** e partita IVA **[●]**, iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario **[●]**, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. **[●]**] in persona di **[●]**, debitamente autorizzato alla sottoscrizione del presente atto nella sua qualità di **[●]**, qui debitamente rappresentata da \_\_\_\_\_ [da completare con l'indicazione della Banca Mandataria] con sede legale in \_\_\_\_\_, capitale sociale pari ad euro \_\_\_\_\_, interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e Partita IVA n. \_\_\_\_\_ (di seguito, "**Banca Mandataria**") in virtù del mandato con rappresentanza del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (di seguito il "**Cedente**");

E

- (2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito n. 4, 00185 Roma, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA n. 07756511007 (di seguito "**CDP**" o il "**Cessionario**");

(Il Cedente e il Cessionario sono anche di seguito congiuntamente definiti come le "**Parti**" e singolarmente come la "**Parte**")

#### PREMESSO CHE

- A. con riferimento alla convenzione stipulata tra CDP ed ABI in data 24 febbraio 2026 (la "**Convenzione**"), ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle Banche a valere sul Plafond, per consentire alle Banche di effettuare operazioni di finanziamento in favore dei Beneficiari (ciascuno dei suddetti termini come definiti nella Convenzione), mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP a condizioni di mercato, il Cedente, ha trasmesso a CDP in data **[●]** una proposta di contratto di finanziamento quadro ai sensi di quanto previsto all'articolo 3.3 della Convenzione (il "**Contratto di Finanziamento Quadro**"), che prevede la messa a disposizione, secondo i termini e alle condizioni ivi previsti, da CDP al Cedente, in qualità di parte finanziata, di Finanziamenti da utilizzarsi per la concessione da parte del Cedente (o delle Banche Veicolo) ai Beneficiari di Finanziamenti Imprese (ciascuno dei suddetti termini come definiti nella Convenzione). I principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro, per quanto di rilevanza con riferimento alla descrizione delle Obbligazioni Garantite, sono sinteticamente riassunti nell'Allegato 2 al presente Contratto;
- B. ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro, CDP si è resa disponibile a concedere i Finanziamenti al Cedente a condizione, tra l'altro, che quest'ultimo costituisca idonee garanzie dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento in capo al Cedente (ciascuno dei suddetti termini come *infra* definiti);
- C. pertanto, con il presente Contratto il Cedente intende impegnarsi a cedere in garanzia a CDP Crediti (come *infra* definiti), a garanzia delle Obbligazioni Garantite (come di seguito definite), ai termini ed alle condizioni del presente Contratto;
- D. in virtù del mandato con rappresentanza sottoscritto tra il Cedente e la Banca Mandataria in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, quest'ultima agirà quale mandatario con rappresentanza del Cedente in relazione al presente Contratto ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 3.5 e 3.6 della Convenzione.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

##### Articolo 1

#### PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

- 1.1. **Premesse e allegati:** le premesse e gli allegati al presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

## 1.2. Definizioni:

Nel presente Contratto, i termini e le espressioni con iniziale maiuscola non altrimenti definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro.

Nel presente Contratto:

“**Accettazione di Cessione**” indica ciascuna dichiarazione di accettazione di ciascuna Cessione di Crediti, nel testo di cui all’Allegato 1 – Parte A al presente Contratto, sottoscritta secondo quanto previsto nel successivo Articolo 2.3, a seconda dei casi, dal relativo Debitore Ceduto e/o da ciascuno dei relativi Garanti e munita di data certa mediante:

- (i) autentica notarile della firma del relativo Debitore Ceduto e/o del relativo Garante in calce al testo di cui all’Allegato 1 – Parte A; ovvero
- (ii) apposizione, a cura del Cedente, di marcatura temporale emessa da un certificatore accreditato ai sensi del D.Lgs. 82/05 (il “**CAD**”) sulla copia per immagine su supporto informatico, conforme alla disciplina del CAD, del testo di cui all’Allegato 1 – Parte A sottoscritto in originale dal relativo Debitore Ceduto e/o dal relativo Garante; ovvero
- (iii) trasmissione di messaggio di posta elettronica certificata (“**PEC**”) dall’indirizzo di PEC, come risultante dal competente Registro delle imprese, del Debitore Ceduto e/o del Garante all’indirizzo di PEC del Cedente, come risultante dal competente Registro delle imprese. Le Parti convengono espressamente che potranno adottare tale modalità di comunicazione in alternativa alle altre di cui ai precedenti Paragrafi (i) e (ii). Resta inteso che il testo dell’Accettazione di Cessione dovrà essere un documento elettronico marcato temporalmente e sottoscritto con firma digitale da un legale rappresentante del relativo Debitore Ceduto, e che sarà inviato in allegato al relativo messaggio di posta elettronica certificata.

“**Cessione di Crediti**” indica ciascuna cessione in garanzia di Crediti effettuata dal Cedente a beneficio del Cessionario ai sensi di quanto previsto nel presente Contratto (e di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest’ultimo).

“**Codice della Crisi e dell’Insolvenza**” indica il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), come successivamente modificato e integrato.

“**Contratto**” indica il presente contratto.

“**Contratto di Cessione Integrativo**” indica ciascun contratto di cessione in garanzia di Crediti che: (i) sarà concluso tra il Cedente e il Cessionario, in esecuzione del presente Contratto, ai fini della – e anteriormente alla – erogazione di Finanziamenti garantiti con Cessione di Crediti; (ii) sarà trasmesso unitamente all’elenco dei relativi Crediti Ceduti che dovrà essere inviato per via telematica, sulla base del modello e secondo le modalità predisposte da CDP e pubblicate sul proprio sito internet; e (iii) garantirà le Obbligazioni Garantite.

“**Contratto di Finanziamento**” indica, congiuntamente, il Contratto di Finanziamento Quadro e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo relativo a un Finanziamento garantito da Cessione di Crediti.

“**Contratto di Finanziamento Integrativo**” indica ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo (come definito nel Contratto di Finanziamento Quadro) che sarà sottoscritto tra il Cedente e CDP in esecuzione del Contratto di Finanziamento Quadro secondo quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, ai sensi del quale CDP metterà a disposizione del Cedente un Finanziamento.

“**Crediti Ceduti**” indica tutti i diritti di credito, esistenti e futuri, purché, in quest’ultimo caso, sorti antecedentemente alla richiesta di Erogazione a valere su Finanziamenti garantiti dalla Cessione di Crediti, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto), unitamente ai relativi accessori e garanzie, vantati dal Cedente nei confronti (i) dei Debitori Ceduti ai sensi di contratti di finanziamento (in qualunque forma tecnica e comunque denominati) conclusi tra i Debitori Ceduti e il Cedente (o i danti causa di quest’ultimo) e (ii) di eventuali Garanti ai sensi di una Garanzia, in ciascun caso ceduti in garanzia da parte del Cedente a CDP ai sensi del presente Contratto.

“**Debitore Ceduto**” indica ciascuna impresa nei cui confronti il Cedente vanta un Credito ceduto ai sensi del presente Contratto.

“**Decreto 170**” indica il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, come di tempo in tempo modificato e integrato.

**“Documenti di Conforto”** indica:

- (a) un certificato fallimentare rilasciato da parte della sezione fallimentare competente dal quale risulti l'assenza di qualsiasi Procedura Concorsuale in capo al Soggetto Rilevante;
- (b) un certificato rilasciato da parte del Registro delle Imprese competente, dal quale risulti che non è stato iscritto alcun provvedimento relativo ad una Procedura Concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante; e
- (c) una dichiarazione da parte del legale rappresentante del Soggetto Rilevante che confermi che (i) non sussistono fatti o circostanze che possano causare un Evento Rilevante, (ii) il Soggetto Rilevante non si trova in nessuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447 (ovvero, a seconda dei casi) dagli articoli 2482-*bis* e 2482-*ter*) e 2484 del codice civile ovvero, ove tali disposizioni di legge non fossero applicabili con riferimento al Soggetto Rilevante, in una situazione analoga a quelle previste ai sensi dei suddetti articoli, e (iii) il rimborso del Finanziamento non produrrà una situazione di insolvenza in capo al Soggetto Rilevante.

**“Evento di Escussione”** indica ciascun Evento Rilevante.

**“Evento Rilevante”** indica ciascuno degli eventi definiti *“Evento Rilevante”* nel Contratto di Finanziamento Quadro, a seguito del cui verificarsi CDP ha la facoltà di dichiarare la Parte Finanziata decaduta dal beneficio del termine, recedere da ovvero risolvere un Contratto di Finanziamento Quadro e/o un Contratto di Finanziamento Integrativo, sinteticamente descritti nell'Allegato 2 al presente Contratto.

**“Evidenza Formalità”** indica, a seconda dei casi:

- (i) per le Accettazioni di Cessione sottoscritte mediante la modalità indicata al Paragrafo (i) della relativa definizione, l'originale (ovvero una copia autenticata da notaio) della relativa Accettazione di Cessione autenticata;
- (ii) per le Notifiche di Cessione inviate mediante la modalità indicata al Paragrafo (a) della relativa definizione, una copia del relativo piego raccomandato aperto della relativa ricevuta di ritorno;
- (iii) per le Notifiche di Cessione inviate mediante la modalità indicata al Paragrafo (b) della relativa definizione, una copia della relativa Notifica di Cessione munita dell'originale della relativa di notifica;
- (iv) per le Accettazioni di Cessione e/o Notifiche di Cessione inviate mediante posta elettronica certificata, copia del relativo messaggio di posta elettronica certificata inviato unitamente alla conferma di “consegna” e “accettazione” dello stesso; e
- (v) per le Accettazioni di Cessione inviate mediante la modalità indicata al Paragrafo (ii) della relativa definizione, copia della ricevuta di marcatura temporale rilasciata da un certificatore accreditato ai sensi del CAD, copia per immagine su supporto informatico della relativa Accettazione di Cessione e l'originale della medesima Accettazione di Cessione.

**“Fondo di Garanzia”** indica il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge n. 662/96, art. 2, comma 100, lett. a).

**“Garante”** indica ciascun soggetto che abbia prestato una Garanzia accessoria a un Credito Ceduto.

**“Garanzia”** indica una garanzia, personale o reale, prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dal Debitore Ceduto nel contratto da cui sorgono i Crediti Ceduti.

**“Gravami”** indica qualsiasi ipoteca, anticresi, usi civici, pegno, privilegio (ivi inclusi quelli ex articolo 46 del TUB), cessione in garanzia (fatta eccezione per ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto), riservato dominio, segregazione, patrimonio separato, opzione, diritti di prelazione, diritti di ritenzione, diritto o eccezione di compensazione, diritti di terzi in genere, iscrizione, trascrizione, onere, vincolo, peso, sequestro, pignoramento e fermo amministrativo e qualsiasi altro accordo di garanzia o che abbia sostanzialmente lo stesso effetto dal punto di vista economico, ad eccezione dei privilegi di legge, costituiti ai sensi della, ovvero soggetti alla, legge italiana o alla legge di qualunque altra giurisdizione.

**“Importo Massimo Garantito”** indica un importo massimo pari all'ammontare della quota parte di Esposizione Complessiva (come definita nella Convenzione) maturata e maturanda a valere su ciascun Finanziamento di cui il Cedente abbia di volta in volta domandato l'Erogazione, ai sensi del rilevante Contratto di Finanziamento Integrativo garantito con Cessione di Crediti.

“**Notifica di Cessione**” indica, con riferimento alle Garanzie, la comunicazione della Cessione di Crediti, nel testo di cui all’Allegato 1 – Parte B al presente Contratto, notificata a ciascuno dei relativi Garanti secondo quanto previsto all’Articolo 2.3 del presente Contratto, mediante:

- (a) piego raccomandato aperto con ricevuta di ritorno secondo la migliore prassi bancaria avendo cura che il testo di cui all’Allegato 1 – Parte B formi corpo unico con il foglio sul quale è apposto il timbro postale; ovvero
- (b) ufficiale giudiziario; ovvero
- (c) trasmissione di messaggio di posta elettronica certificata (“**PEC**”) dall’indirizzo di PEC del Cedente, come risultante dal competente Registro delle imprese, all’indirizzo di PEC del relativo Garante, come risultante dal competente Registro delle imprese, e, in copia, all’indirizzo di PEC di CDP che sarà reso noto da quest’ultima. Le Parti convengono espressamente che potranno adottare tale modalità di comunicazione in alternativa alle altre di cui ai precedenti Paragrafi (a) e (b). Resta inteso che il testo della Notifica di Cessione dovrà essere un documento elettronico marcato temporalmente con firma digitale da un soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza del Cedente, secondo il sistema delle deleghe interne al Cedente tempo per tempo vigente, e sarà inviato in allegato al relativo messaggio di PEC.

“**Obbligazioni Garantite**” ha il significato di cui all’Articolo 3 del presente Contratto.

“**Periodo Sospetto**” indica il periodo decorrente dalla data dell’adempimento integrale di tutte le Obbligazioni Garantite (ad esclusione di quelle indicate all’Articolo 3(d) del presente Contratto) fino alla scadenza del periodo previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente al fine dell’assoggettabilità dell’ultimo pagamento effettuato a rimborso di tali Obbligazioni Garantite all’azione revocatoria fallimentare o alla dichiarazione di inefficacia nell’ambito di una Procedura Concorsuale.

“**Procedura Concorsuale**” indica (i) la liquidazione volontaria, (ii) la liquidazione coatta amministrativa, (iii) una procedura di risoluzione, (iv) un provvedimento di amministrazione straordinaria nonché (v) altre procedure concorsuali o provvedimenti previsti dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza, laddove applicabili al Cedente, ovvero procedure concorsuali e provvedimenti connessi all’insolvenza previsti da leggi e/o da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure e/o ai provvedimenti previsti nei precedenti punti.

“**Ritenuta**” indica una deduzione, detrazione, o trattenuta, a titolo definitivo o di acconto, per Tributo.

“**Soggetto Rilevante**” indica il Cedente e qualsiasi altro soggetto che effettui, in tutto o in parte, un pagamento in adempimento delle Obbligazioni Garantite.

“**Stato di Crisi**” indica l’esistenza di uno stato di crisi nell’accezione utilizzata nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza (ivi incluse le situazioni in cui si sottoscrivono accordi di ristrutturazione, piani di risanamento, nonché ogni altro accordo con i creditori, compresi quelli che prevedono la cessione dei beni ai creditori o la remissione, totale o parziale, dei debiti, ad esclusione delle transazioni e delle remissioni effettuate in relazione all’ordinaria attività commerciale).

“**Tributo**” indica ciascuno dei tributi, imposte, tasse, contributi fiscali, diritti, oneri o pagamenti, attuali o futuri, di natura fiscale, anche sotto forma di Ritenuta, nonché i relativi interessi, multe e penalità.

## Articolo 2

### OGGETTO DEL CONTRATTO

#### 2.1. Impegno alla Cessione dei Crediti

Il Cedente, a garanzia dell’esatto, integrale e puntuale adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite rivenienti dal Contratto di Finanziamento Quadro e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dei quali il Cedente abbia domandato l’erogazione di un Finanziamento garantito da Cessione di Crediti, con il presente Contratto si impegna irrevocabilmente a cedere in garanzia, anche ai sensi e per gli effetti del Decreto 170, al Cessionario, che accetta tale impegno, Crediti Ceduti il cui importo nominale in linea capitale non rimborsato sia complessivamente almeno pari alla quota parte di Esposizione Complessiva (come definita nella Convenzione) maturanda a valere sul Finanziamento di cui il Cedente abbia di volta in volta domandato l’Erogazione, ai sensi del rilevante Contratto di Finanziamento Integrativo garantito con Cessione di Crediti. Ai fini di quanto precede e dunque per dare corso a ciascuna di tali Cessioni di Crediti, le Parti concluderanno uno o, a seconda dei casi, più Contratti di Cessione Integrativi. Il Contratto di Cessione Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Parte Finanziata, a decorrere dal momento dell’Erogazione effettuata da CDP alla Data di Erogazione indicata nella relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo garantito con Cessione di Crediti e nella Richiesta di Utilizzo allo stesso allegata. Resta inteso che, in caso di mancato soddisfacimento delle condizioni di cui al presente Contratto e al Contratto di Finanziamento Quadro (come eventualmente comunicato, a sua discrezione, da CDP alla Parte Finanziata), CDP non procederà all’Erogazione alla Data di Erogazione indicata nella proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo garantito con Cessione di Crediti e quest’ultimo nonché il relativo Contratto di Cessione Integrativo non saranno pertanto



conclusi, fermo restando che la Parte Finanziata, in tal caso, non incorrerà in alcuna penale e/o obbligo di indennizzo.

Il Cedente farà inoltre sì che:

- (a) l'importo in linea capitale di tempo in tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero non sia mai superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Cessione Integrativo; e/o
- (b) l'importo in linea capitale di tempo in tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero non sia mai superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Cessione Integrativo.

Resta inteso che, ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale dei Crediti Ceduti, non si terrà conto dei Crediti Incagli e dei Crediti Sofferenze e che non potranno essere ceduti crediti vantati nei confronti di imprese operanti nell'ambito dei settori merceologici classificati con i seguenti codici ATECO<sup>10</sup>: (i) 92.00 Attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo; (ii) 01.15.00 Coltivazione di tabacco; (iii) 12.00.00 Produzione di prodotti di tabacco; (iv) 46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo; (v) 46.35 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco, (vi) 47.26.01 Commercio al dettaglio di tabacco in qualsiasi forma e (vii) 96.99.92 Servizi di incontro ed eventi simili.

## **2.2. Ricognizione dei Crediti Ceduti ai sensi del precedente Articolo 2.1**

Anche ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera (b) e dell'articolo 2 comma 2, del Decreto 170, entro 30 (trenta) giorni di calendario successivi a ciascuna Data di Rendicontazione, il Cedente invierà di volta in volta a CDP in via telematica, secondo le modalità pubblicate da CDP sul proprio sito internet, una comunicazione, redatta secondo il modello predisposto da CDP e reso disponibile sul proprio sito internet, con apposizione di firma digitale da parte di uno dei soggetti munito degli idonei poteri di rappresentanza del Cedente. Le Parti espressamente convengono che, automaticamente con l'invio di ciascuna di tali comunicazioni, alla data del medesimo invio, in relazione ai Crediti Ceduti oggetto della relativa comunicazione, il Cedente:

- (i) attesta l'esistenza dei relativi Crediti Ceduti;
- (ii) conferma, per quanto occorrer possa e senza alcun effetto novativo, l'avvenuta cessione in garanzia ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Cessione Integrativo di tali Crediti Ceduti, a garanzia delle Obbligazioni Garantite derivanti dal e/o connesse con il, Contratto di Finanziamento Quadro e da tutti i Contratti di Finanziamento Integrativi stipulati sino alla data in cui tale comunicazione è inviata; e
- (iii) prende atto e conferma, senza alcun effetto novativo, che tutte le Cessioni di Crediti già in precedenza comunicate ai sensi del presente Articolo 2.2 (salvo che le stesse Cessioni di Crediti siano state oggetto di retrocessione ai sensi degli Articoli 2.4 e 2.5) garantiscono (e devono intendersi effettuate a garanzia di) tutte le Obbligazioni Garantite derivanti dal, o connesse al, Contratto di Finanziamento Quadro e tutti i Contratti di Finanziamento Integrativi garantiti da una Cessione di Crediti stipulati sino alla data della relativa comunicazione.

## **2.3. Perfezionamento di ciascuna Cessione di Crediti**

Il Cedente dovrà:

- (a) antecedentemente alla Data di Erogazione in relazione alla quale è richiesta un'Erogazione a valere su un Finanziamento garantito da Cessione di Crediti, comunque entro la data di trasmissione del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo garantito con Cessione di Crediti, provvedere affinché tutti i Debitori Ceduti sottoscrivano le relative Accettazioni di Cessione. Resta inteso che i Crediti Ceduti per i quali, entro i predetti termini, non siano state sottoscritte le Accettazioni di Cessione non potranno essere considerati dal relativo Cedente ai fini del calcolo dell'importo nominale in linea capitale dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto (e di ciascun Contratto di Cessione Integrativo);
- (b) previa motivata richiesta del Cessionario ed entro e non oltre la data indicata da quest'ultimo (che non potrà essere inferiore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi): (i) provvedere affinché tutti i Garanti di Crediti Ceduti sottoscrivano le relative Accettazioni di Cessione e/o, a scelta del Cedente, provvedere ad effettuare nei confronti di tali Garanti le Notifiche di Cessione; e (ii) fare sì che sia posta in essere ogni formalità perfetta necessaria e/o opportuna ai fini della validità, efficacia ed escutibilità delle relative Garanzie in favore del Cessionario, quale nuovo titolare dei Crediti Ceduti;

<sup>10</sup> Come modificati ai sensi della classificazione delle attività economiche ATECO 2025.

- (c) quanto ai Crediti Ceduti assistiti da una Garanzia a Ponderazione Zero, compiere, a propria cura e spese, tutte le formalità, anche quelle qui non espressamente contemplate, che potrebbero, anche in futuro, rendersi necessarie ovvero opportune per perfezionare e rendere opponibile ai terzi il trasferimento di tale garanzia in favore di CDP (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, comunicare al Fondo di Garanzia, a SACE S.p.A. e/o a ogni altro garante in grado di rilasciare una Garanzia a Ponderazione Zero, nelle forme previste dalla legge e dalle relative disposizioni operative e/o circolari, la circostanza che i relativi Crediti Ceduti sono oggetto di cessione in garanzia in favore di CDP stessa); e
- (d) compiere, e far sì che siano poste in essere, a propria cura e spese, tutte le formalità, anche quelle qui non espressamente contemplate, che potrebbero, anche in futuro, rendersi necessarie ovvero opportune per perfezionare e rendere opponibile ai terzi, ai Debitori Ceduti e ai Garanti ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto (e di ciascun Contratto di Cessione Integrativo) ai sensi e per gli effetti di qualunque legge e/o regolamento applicabile.

Fermo restando l'obbligo del Cedente di cui al presente Articolo 2.3, il Cedente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce al Cessionario, per quanto occorrer possa, procura e mandato irrevocabile, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723, secondo comma, del codice civile, affinché lo stesso, anche in nome e per conto del Cedente e con oneri a carico di quest'ultimo, svolga tutte o alcune delle attività previste nel presente Articolo 2, senza che sul Cessionario gravi alcun obbligo o onere in tal senso.

#### 2.4. Retrocessione dei Crediti Incagli e dei Crediti Sofferenze

Nel caso in cui uno o più Crediti Ceduti divenga, successivamente alla data di cessione a CDP, un Credito Incaglio e/o un Credito Sofferenza, il Cedente avrà facoltà di richiedere a CDP la retrocessione di detti Crediti Ceduti, compilando e sottoscrivendo la proposta di accordo di retrocessione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 3 al presente Contratto (la "**Proposta di Accordo di Retrocessione**"), preferibilmente tramite firma elettronica, e inviandola a mezzo PEC presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di CDP indicato nel modello di Proposta di Accordo di Retrocessione.

A seguito della ricezione della Proposta di Accordo di Retrocessione, detti Crediti saranno retrocessi a condizione che:

- (i) CDP abbia positivamente valutato la richiesta in considerazione delle opportune attività istruttorie – volte ad accertare l'assenza di eventi che possano pregiudicare la capacità del Cedente di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del Contratto di Finanziamento – da svolgersi entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data della ricezione della Proposta di Accordo di Retrocessione; e
- (ii) alla data di tale richiesta, al netto dei Crediti per i quali si richiede la retrocessione:
  - (a) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero non sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), alla somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero; e/o
  - (b) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero non sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), alla somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, non assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero; ovvero
  - (c) in caso di mancata verifica di una o più delle condizioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b), al fine del relativo soddisfacimento, il Cedente proceda al rimborso anticipato delle somme risultanti a una qualsiasi data anche in deroga a quanto previsto all'articolo 6.3.1. del Contratto di Finanziamento Quadro.

Ad esito positivo delle verifiche, CDP procederà alla sottoscrizione con firma elettronica dell'accettazione della Proposta di Accordo di Retrocessione, che verrà inviata a mezzo PEC presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del Cedente indicato nella Proposta di Accordo di Retrocessione.

Le Parti potranno in essere, a cura e spese del Cedente, le formalità, se necessarie, volte a perfezionare la retrocessione di tali Crediti Incagli e/o Crediti Sofferenze.

## **2.5. Retrocessione dei Crediti Ceduti in eccesso**

Laddove, alla più recente Data di Rendicontazione, al netto dei Crediti Incagli e dei Crediti Sofferenze:

- (a) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero sia inferiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), alla somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero; e/o
- (b) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero sia inferiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), alla somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, non assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero,

il Cedente avrà facoltà di richiedere a CDP la retrocessione dei Crediti Ceduti per un importo nominale in linea capitale idoneo a rispettare i parametri sopra indicati compilando e sottoscrivendo la Proposta di Accordo di Retrocessione, preferibilmente tramite firma elettronica, e inviandola a mezzo PEC presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di CDP indicato nel modello di Proposta di Accordo di Retrocessione.

A seguito della ricezione della Proposta di Accordo di Retrocessione, una volta che CDP avrà positivamente valutato tale richiesta alla luce delle opportune attività istruttorie – volte ad accertare l'assenza di eventi che possano pregiudicare la capacità del Cedente di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del Contratto di Finanziamento – da svolgersi entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data della richiesta del Cedente, CDP procederà alla sottoscrizione con firma elettronica dell'accettazione della Proposta di Accordo di Retrocessione, che verrà inviata a mezzo PEC presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del Cedente indicato nella Proposta di Accordo di Retrocessione.

Resta inteso che le formalità, se necessarie, volte a perfezionare la retrocessione dei Crediti Ceduti in eccesso saranno poste in essere a cura e spese del Cedente.

## **2.6. Accessori dei Crediti Ceduti e azioni connesse**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1263 del codice civile, con il presente Contratto (e ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) i Crediti Ceduti sono ceduti al Cessionario con (a) ogni eventuale garanzia reale o personale che assiste i Crediti Ceduti (ivi incluse le Garanzie), e (b) ogni altro accessorio, azione, diritto potestativo e ragione spettante al Cedente.

Resta inteso che, unitamente ai Crediti Ceduti, sono altresì cedute al Cessionario tutte le azioni volte a tutelare, preservare ed esigere detti Crediti Ceduti, quali l'azione volta a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Debitore Ceduto, a recedere dal relativo contratto di finanziamento, a dichiarare risolto lo stesso, nonché il diritto di richiedere ai Garanti pagamenti ai sensi delle relative Garanzie, che il Cessionario potrà esercitare successivamente alla revoca del mandato conferito al Cedente di cui al successivo Articolo 4.1.

## **2.7. Consegna dei documenti probatori**

Il Cedente si impegna a conservare con la dovuta diligenza, anche in nome e per conto del Cessionario, gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun Credito Ceduto, ivi incluse le Evidenze Formalità ed evidenza di qualsiasi ulteriore formalità effettuata ai sensi del precedente Articolo 2.3 (ivi incluso ai sensi del Paragrafo (c) di tale Articolo), e a rendere tale documentazione accessibile al Cessionario presso i propri uffici nei normali orari d'ufficio, nonché a consegnarne i relativi originali o le copie autentiche a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi.

Il Cessionario potrà fare affidamento sulle comunicazioni e i documenti inviati dal Cedente e sul loro contenuto, senza necessità di dover effettuare verifiche autonome e indipendenti.

### **Articolo 3**

#### **OBBLIGAZIONI GARANTITE**

La Cessione di Crediti di cui al presente Contratto (e ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) garantisce il soddisfacimento di tutti i crediti, esistenti e futuri, condizionati o sottoposti a termine, vantati o che saranno vantati dal Cessionario derivanti dal, o connessi al, Contratto di Finanziamento, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti obbligazioni:

- (a) le obbligazioni per il rimborso, anche anticipato e/o per effetto di un Evento Rilevante, del capitale;
- (b) le obbligazioni per il pagamento degli interessi convenzionali e di mora;

- (c) le obbligazioni a qualsiasi altro titolo previste nel Contratto di Finanziamento, ivi incluse le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio e le Commissioni di Rimborso Anticipato Facoltativo, i costi aggiuntivi e gli indennizzi, le commissioni, spese e imposte, nonché ogni altra somma a qualsiasi altro titolo dovuta, anche per danni, al Cessionario dal Cedente ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (d) ogni somma della quale il Cedente sia o possa divenire debitore nei confronti del Cessionario a seguito di revocatoria, anche in sede di Procedure Concorsuali, o declaratoria di inefficacia, anche relativa, di ogni e qualunque pagamento o rimborso effettuato a fronte delle obbligazioni nascenti ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero di annullamento, nonché ogni interesse, onere, costo o spesa ad esso relativo;
- (e) i crediti dovuti a titolo di pagamento di indebitato e/o arricchimento senza causa, in conseguenza dell'eventuale invalidità o inefficacia del Contratto di Finanziamento, ivi inclusi i crediti al risarcimento di eventuali danni; e
- (f) il pagamento delle spese (i) del presente Contratto o previste nello stesso ovvero di modifica del presente Contratto, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali; (ii) di perfezionamento della Cessione di Crediti; e (iii) di escussione della stessa o di intervento in procedure esecutive o concorsuali, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali,

restando inteso che l'ammontare massimo delle Obbligazioni Garantite dalla Cessione di Crediti di cui al presente Contratto non potrà essere superiore, in ogni caso, all'Importo Massimo Garantito.

Le obbligazioni indicate nel presente Articolo 3 sono definite congiuntamente come le "**Obbligazioni Garantite**".

Resta espressamente inteso che, qualora una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nel presente Articolo 3 fosse dichiarata invalida o inefficace per qualsiasi motivo, ovvero qualora la Cessione di Crediti di cui al presente Contratto (e ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) non potesse garantire, per qualunque motivo, l'adempimento di una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nel presente Articolo 3, tale circostanza non pregiudicherà la validità e l'efficacia della presente Cessione di Crediti, la quale continuerà a garantire l'esatto ed incondizionato adempimento di tutte le altre Obbligazioni Garantite indicate nel presente Articolo 3.

#### Articolo 4

### ESERCIZIO DEI DIRITTI RELATIVI AI CREDITI CEDUTI

#### 4.1. Esercizio dei Diritti

Ferma restando la titolarità dei Crediti Ceduti in capo al Cessionario, il Cedente dovrà, anche agendo in nome e per conto del Cessionario e anche al fine di tutelare quest'ultimo, a propria cura e spese, (a) svolgere le attività relative alla gestione dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto (e di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) ed esercitare qualsiasi diritto connesso ai Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto (e di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) nel rispetto delle disposizioni dei contratti da cui originano i Crediti Ceduti, (b) esercitare ogni attività necessaria alla conservazione ed alla tutela dei Crediti Ceduti, nonché ad ottenere il pagamento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto (e di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo), e (c) instaurare arbitrati, procedimenti giudiziari o attività stragiudiziale per la preservazione e il soddisfacimento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto (e di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo), ricevendo mandato e procura in tal senso dal Cessionario.

Le Parti riconoscono e si danno espressamente atto che il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è a titolo oneroso in quanto elemento funzionale all'operazione di finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento.

Il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è revocabile e non si intende conferito nell'interesse del mandatario ai sensi dell'articolo 1723 secondo comma del codice civile e potrà, pertanto, essere revocato da CDP senza che il Cedente abbia alcunché a che pretendere a qualsivoglia titolo.

Il mandato e la procura di cui al presente Articolo 4.1 non escludono comunque l'esercizio da parte del Cessionario dei diritti e delle azioni rispetto ai quali il mandato e la procura sono conferiti, nel qual caso tale esercizio dei diritti comporta revoca del mandato e della procura al Cedente.

#### 4.2. Pagamenti sul conto del Cedente

Per effetto del mandato di cui al precedente Articolo 4.1, il pagamento dei Crediti Ceduti di titolarità del Cessionario sarà effettuato sui conti correnti del Cedente in conformità alla propria prassi operativa. Gli importi ricevuti su tali conti correnti saranno liberamente disponibili per il Cedente, salvo quanto indicato al Paragrafo successivo.

Senza pregiudizio di quanto previsto all'Articolo 8.1, resta inteso che il Cessionario potrà, qualora lo ritenga opportuno a tutela della proprie ragioni di credito nei confronti del Cedente ove abbia rilevato un grave deterioramento delle condizioni finanziarie del Cedente: (i) notificare in qualsiasi momento ai relativi Debitori Ceduti e ai relativi Garanti istruzioni vincolanti di effettuare tutti i pagamenti relativi a tali Crediti Ceduti su un conto

corrente del Cessionario che sarà indicato in tale notifica; e/o (ii) comunicare in qualsiasi momento al Cedente istruzioni vincolanti di accreditare prontamente su un corrente del Cessionario che sarà indicato in tale comunicazione i pagamenti ricevuti a valere sui Crediti Ceduti.

Gli importi ricevuti dal Cessionario ai sensi del precedente Paragrafo saranno trasferiti mensilmente dal Cessionario al Cedente, salvo che (i) non si sia verificato un Evento di Escussione, nel qual caso troverà applicazione il successivo Articolo 8.1; ovvero (ii) il Cessionario ritenga comunque inopportuno effettuare detto trasferimento a tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del Cedente.

#### **4.3. Revoca del mandato e procura all'esercizio dei diritti**

Il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 potranno essere in qualsiasi momento revocati mediante invio da parte del Cessionario di una comunicazione al Cedente. Resta inteso tra le Parti che il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 si considereranno come automaticamente revocati al verificarsi di un Evento di Escussione.

#### **4.4. Assenza di Obblighi**

Resta inteso tra le Parti che il Cessionario non avrà alcun obbligo nei confronti di alcuno di riscuotere o svolgere altre prestazioni in relazione ai Crediti Ceduti, né di procurare che i Crediti Ceduti restino esistenti, validi ed efficaci, né di compiere alcun atto o di tenere alcun comportamento, attivo od omissivo, anche al verificarsi di un Evento di Escussione.

### **Articolo 5**

#### **DICHIARAZIONI E GARANZIE**

##### **5.1. Dichiarazioni e Garanzie**

In aggiunta a quanto dichiarato e garantito ai sensi del Contratto di Finanziamento e ai sensi di legge, il Cedente rende al Cessionario le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 5 dando atto che il Cessionario ha sottoscritto il presente Contratto (e sottoscriverà ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dall' Articolo 5.2 che segue.

##### **5.1.1. Relativamente al Cedente**

- (a) Il Cedente è una banca regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- (b) il Cedente è dotato di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad essa ai sensi del presente Contratto;
- (c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto, l'osservanza delle rispettive obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate;
- (d) il Cedente non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettata ad alcuna Procedura Concorsuale, né si trova in Stato di Crisi.

##### **5.1.2. Relativamente ai Crediti Ceduti, ai finanziamenti da cui gli stessi sorgono, ai Debitori Ceduti e ai Garanti**

- (a) il Cedente è l'unico, legittimo ed esclusivo titolare dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto (e di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) e ha pieno titolo sugli stessi e ne può liberamente e validamente disporre;
- (b) i Crediti Ceduti non sono soggetti a Gravami;
- (c) i Crediti Ceduti di titolarità del Cedente sono liberamente cedibili dal Cedente;
- (d) non sono in corso, né sono stati minacciati per iscritto al Cedente azioni legali, procedimenti giudiziari o arbitrali o simili, di qualunque natura, in relazione ai Crediti Ceduti o parti degli stessi che, qualora avessero un esito sfavorevole, sarebbero suscettibili di far venir meno il beneficio o la consistenza della garanzia rappresentata dai Crediti Ceduti per il Cessionario;
- (e) i contratti di finanziamento e gli eventuali documenti di garanzia da cui sorgono i Crediti Ceduti e i relativi accessori sono validi ed efficaci e vincolanti per le parti degli stessi, tutti i presupposti contrattuali e fattuali affinché gli obblighi ivi previsti possano essere adempiuti sono sussistenti e i Debitori Ceduti e i

relativi Garanti non hanno manifestato in alcun modo l'intenzione di voler risolvere anticipatamente gli stessi, per qualsiasi motivo, né hanno comunicato al Cedente alcun evento o circostanza che possa compromettere il pagamento dei Crediti Ceduti nei termini previsti;

- (f) i Debitori Ceduti non sono sottoposti, per quanto di propria conoscenza, ad alcuna Procedura Concorsuale né si trovano in Stato di Crisi e i Crediti Ceduti non sono classificati come crediti ristrutturati;
- (g) i Garanti non sono sottoposti, per quanto a propria conoscenza, ad alcuna Procedura Concorsuale né si trovano in Stato di Crisi;
- (h) le Garanzie rilasciate dai Garanti permarranno pienamente valide ed efficaci nei confronti di CDP successivamente a ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto;
- (i) tutti i Debitori Ceduti sono residenti in Italia; e
- (j) tutti i Crediti Ceduti sono disciplinati dalla legge italiana.

### **5.1.3. Relativamente al Contratto e a ciascuna Cessione di Crediti**

- (a) la stipula e l'esecuzione del presente Contratto da parte del Cedente e l'esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dallo stesso contemplate non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, modifica di alcuna disposizione contenuta in:
  - qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui il Cedente è parte o da cui è vincolato ovvero dal quale sono vincolati i suoi beni;
  - l'atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere del Cedente;
  - qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente;
- (b) all'atto del perfezionamento delle applicabili formalità perfettive indicate al precedente Articolo 2.3, ciascuna Cessione di Crediti costituirà una garanzia valida ed opponibile ai soggetti ceduti (Debitore Ceduto e Garanti) e ai terzi a garanzia del puntuale pagamento delle Obbligazioni Garantite; e
- (c) ciascuna Cessione di Crediti è di primo grado e non è subordinata o di pari grado rispetto ad altre garanzie sui Crediti Ceduti.

### **5.2. Efficacia delle dichiarazioni e garanzie**

Le dichiarazioni e le garanzie di cui ai precedenti Articoli 5.1.1 e 5.1.3 (a) si intendono rilasciate alla data odierna e dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto sostanziale sino a quando il presente Contratto (e ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) sarà efficace, con riferimento ai fatti e alle circostanze al momento esistenti. Le dichiarazioni e le garanzie di cui ai precedenti Articoli 5.1.2 e 5.1.3 (b) e (c) dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto sostanziale con riferimento a ciascun Credito Ceduto a decorrere dalla data in cui il Cedente abbia inviato a CDP la relativa comunicazione di cessione di cui al precedente articolo 2.2 sino a quando il presente Contratto (e ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) sarà efficace.

## **Articolo 6**

### **IMPEGNI**

#### **6.1. Obblighi e impegni**

In aggiunta agli impegni assunti dal Cedente ai sensi del Contratto di Finanziamento e della Convenzione, gli obblighi assunti dal Cedente ai sensi del presente Articolo 6, rimarranno in forza dalla data di firma del presente Contratto sino a quando il presente Contratto (e ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) sarà efficace. Il Cedente si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che il Cessionario ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto (e ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) e che tali obblighi sono di importanza essenziale per il Cessionario.

### **6.1.1. Obblighi informativi relativi ai Crediti Ceduti**

Il Cedente dovrà comunicare prontamente al Cessionario ed inviare copia di tutta la relativa documentazione su richiesta di quest'ultimo relativamente:

- (a) all'inizio, o alla minaccia per iscritto, di accertamenti, ispezioni, azioni legali, procedimenti giudiziari o arbitrari in relazione ai Crediti Ceduti o parte degli stessi che possano diminuire o pregiudicare sostanzialmente la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti;
- (b) all'eventuale dichiarazione di nullità o annullamento, risoluzione, rescissione, scioglimento o decadenza dal beneficio del termine relativi a ciascun contratto di finanziamento da cui sorga un Credito Ceduto; nonché
- (c) ogni comunicazione, avente rilievo sostanziale avuto riguardo alla garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti, ricevuta in relazione ai Crediti Ceduti.

### **6.1.2. Obblighi di astensione e preservazione dei Crediti Ceduti**

Il Cedente dovrà, con riferimento ai Crediti Ceduti, esercitare i propri diritti di mandatario del Cessionario ai sensi del precedente Articolo 4.1 avendo riguardo agli interessi del Cessionario, opportunamente preservando la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti e ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni dei finanziamenti da cui sorgono i Crediti Ceduti senza il preventivo consenso del Cessionario, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento.

### **6.1.3. Impegni positivi in relazione ai Crediti Ceduti**

Il Cedente dovrà:

- (a) tenere tutta la documentazione relativa ai Crediti Ceduti (comprese le Evidenze Formalità) in maniera accurata e agevolmente accessibile e consultabile in conformità alla migliore prassi bancaria;
- (b) prestare cooperazione al Cessionario al fine di tutelare i propri diritti in relazione ai Crediti Ceduti, anche contro eventuali rivendicazioni o molestie di terzi, e intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano intraprese, qualunque azione necessaria ovvero opportuna per il recupero e la riscossione dei Crediti Ceduti, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, che possa essere ragionevolmente richiesta dal Cessionario per la tutela dei Crediti Ceduti;
- (c) corrispondere alle competenti autorità e alle rispettive scadenze tutti i Tributi dovuti con riferimento ai Crediti Ceduti e sostenere qualsivoglia altro costo od onere derivante dall'amministrazione dei Crediti Ceduti;
- (d) fermo restando quanto previsto all'Articolo 4.2, fare in modo che tutte le somme dovute dal Debitore Ceduto e dal Garante in relazione ai Crediti Ceduti ai sensi dei relativi contratti di finanziamento ed accordi di garanzia, a seconda del caso, siano pagate sui conti correnti del Cedente sui quali abitualmente avvengono detti pagamenti;
- (e) ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, i termini e condizioni dei finanziamenti da cui sorgono i Crediti Ceduti senza il preventivo consenso del Cessionario, astenersi dall'intraprendere azioni che possono incidere sulla validità e l'efficacia dei contratti di finanziamento disciplinanti i finanziamenti da cui sorgono i Crediti Ceduti e/o e sulla validità, efficacia o possibilità di escussione delle relative garanzie.

### **6.1.4. Obblighi di astensione e preservazione della Cessione di Crediti**

Il Cedente dovrà, ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, i termini e condizioni dei finanziamenti da cui sorgono i Crediti Ceduti senza il preventivo consenso del Cessionario, astenersi dal tenere qualunque condotta, attiva o omissiva, tale da:

- (i) pregiudicare, direttamente o indirettamente, la validità, l'efficacia e l'escutibilità della Cessione di Crediti; e
- (ii) ostacolare, pregiudicare o impedire, direttamente o indirettamente, l'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti al Cessionario ai sensi o per l'effetto del presente Contratto (e di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) o del Contratto di Finanziamento.

### **6.1.5. Impegni positivi in relazione alla Cessione di Crediti**

Il Cedente dovrà:

- (a) essere munito, per il periodo di esistenza del presente Contratto, dei poteri eventualmente necessari per la sottoscrizione di ogni documento, comunicazione e informativa da rilasciarsi ai sensi del presente Contratto (e/o di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo), al compimento di qualsiasi atto o attività richiesti ai sensi del presente Contratto (e/o di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo);
- (b) sottoscrivere e consegnare prontamente a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano sottoscritti e consegnati, ogni atto, contratto, documento, scrittura o certificato e fare, ovvero far sì che venga fatto, tutto quanto necessario ovvero opportuno per la valida ed efficace:
  - (i) costituzione della Cessione di Crediti in conformità delle disposizioni del presente Contratto (e di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione; e
  - (ii) perfezionamento ed opponibilità della Cessione di Crediti in conformità alle disposizioni del presente Contratto (e di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione;
- (c) intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano intraprese, su ragionevole richiesta scritta del Cessionario, qualunque azione necessaria ovvero opportuna, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, per garantire la validità, l'efficacia, l'escutibilità, l'escussione e l'opponibilità al Debitore Ceduto, ai relativi Garanti e/o a terzi della Cessione di Crediti e dei diritti del Cessionario ai sensi del presente Contratto (e di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) e secondo quanto previsto da qualunque disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione, prestare cooperazione, nonché consentire al Cessionario di esercitare i propri diritti, azioni e interessi, anche a seguito di successioni a titolo generale o particolare e nei casi di cui al successivo Articolo 7.5. Al riguardo, il Cedente provvederà a propria cura e spese, a richiesta del Cessionario, a tra l'altro intervenire in atti al fine di effettuare le annotazioni, trascrizioni e/o iscrizioni che si rendessero necessarie per assicurare il trasferimento al Cessionario delle garanzie reali che assistessero i Crediti Ceduti (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le annotazioni a margine delle relative ipoteche ai sensi dell'articolo 2843 del codice civile), fermo restando che, ove necessario, il Cessionario abbia conferito al Cedente procura nelle forme richieste; e
- (d) manlevare e tenere indenne il Cessionario da qualsiasi onere, costo o spesa che possano a questo derivare dalla revoca, in sede di Procedure Concorsuali o altrimenti, della Cessione di Crediti.

## **Articolo 7**

### **CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA**

#### **7.1. Indivisibilità della Cessione di Crediti**

Il Cedente accetta espressamente che ciascuna Cessione di Crediti sia mantenuta nella sua integrità fino all'estinzione della stessa ai sensi del successivo Articolo 10.

#### **7.2. Irrilevanza degli adempimenti parziali**

Ogni Cessione di Crediti rimarrà valida ed efficace nella sua integrità nonostante ogni pagamento parziale o adempimento parziale, anche anticipati, delle Obbligazioni Garantite fino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10.

#### **7.3. Garanzia non esaustiva**

Ogni Cessione di Crediti sarà aggiuntiva e indipendente rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale di cui il Cessionario possa, in qualsiasi momento, beneficiare o venire a beneficiare, per legge o per contratto, in relazione a tutte o ad alcune delle Obbligazioni Garantite.

#### **7.4. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni oggettive**

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1232 del codice civile, ogni Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza indipendentemente dalla novazione, proroga o modifica dei termini di cui al Contratto di Finanziamento, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi di modifica dei termini di rimborso o pagamento.



## **7.5. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni soggettive**

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1275 del codice civile, ogni Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza sino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10, anche a seguito di novazione soggettiva, espromissione, delegazione, accollo o cessione anche parziale dei diritti nascenti dal Contratto di Finanziamento o del Contratto di Finanziamento stesso ovvero di successione a titolo particolare o generale nello stesso.

## **7.6. Conservazione della garanzia in caso di remissione**

Le Parti convengono sin d'ora che ogni Cessione di Crediti non sarà ridotta né potrà essere considerata oggetto di rinuncia qualora il Cessionario effettui remissione parziale delle Obbligazioni Garantite.

### **Articolo 8**

#### **ESCUSSIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI**

### **8.1. Escussione**

Al verificarsi di un Evento di Escussione, che, ove rimediabile, non sia stato rimediato entro i termini previsti nel Contratto di Finanziamento Quadro, il Cessionario, senza necessità dell'approvazione del Cedente e senza che quest'ultimo possa più agire in nome e per conto del Cessionario come previsto al precedente Articolo 4.1, avrà il diritto, ma non l'obbligo (e senza pregiudizio per ogni altro diritto o rimedio), anche tramite un soggetto autorizzato, in ogni caso nei limiti dell'Importo Massimo Garantito, di:

- (a) notificare ai Debitori Ceduti ed ai rispettivi Garanti il verificarsi di un Evento di Escussione e intimare i Debitori Ceduti e/o ai Garanti di effettuare il pagamento dei Crediti Ceduti esclusivamente sul conto del Cessionario che sarà indicato in tale notifica;
- (b) procedere direttamente, ovvero attraverso intermediari autorizzati, alla gestione e riscossione dei Crediti Ceduti nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento dai quali i medesimi originano;
- (c) cedere a terzi intermediari autorizzati ai sensi dell'applicabile disposizione del D.lgs. 385/1993 - selezionati attraverso una procedura competitiva con almeno tre partecipanti nel rispetto dei principi di ragionevolezza commerciale in linea con la normativa applicabile - i Crediti Ceduti, *pro soluto* o *pro solvendo*, unitamente, ove necessario, alla garanzia da parte del Cedente della solvenza dei relativi Debitori Ceduti e alle garanzie ed accessori che assistono i Crediti Ceduti ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile, pattuendo le relative condizioni economiche; e/o
- (d) adottare ogni azione, ivi inclusi il diritto di iniziare un arbitrato od instaurare un procedimento giudiziale e quello di transigere con il Debitore Ceduto e/o il Garante.

Il Cedente concorda espressamente sulla ragionevolezza delle modalità di escussione della Cessione di Crediti di cui al presente Articolo 8.1.

### **8.2. Imputazione proventi dell'escussione**

Qualunque provento derivante dall'escussione della Cessione di Crediti con ciascuna delle modalità di cui al precedente Articolo 8.1, in ogni caso entro i limiti dell'Importo Massimo Garantito, sarà imputato secondo i medesimi termini di cui all'articolo 6.4 del Contratto di Finanziamento Quadro.

### **8.3. Responsabilità del Cedente**

Nel caso in cui i proventi derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti siano insufficienti a pagare tutte le Obbligazioni Garantite, il Cedente rimarrà responsabile nei confronti del Cessionario per la differenza, unitamente alle spese documentate che lo stesso possa aver sostenuto per il recupero dei propri crediti, ivi comprese le spese sostenute per l'assistenza legale di cui il Cessionario si sia avvalso ai fini della riscossione di tale differenza.

### **8.4. Eccedenze**

Le eventuali eccedenze derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti rispetto al minore tra: (i) l'Ammontare Massimo Garantito e (ii) il valore delle Obbligazioni Garantite alla relativa data, verranno corrisposte al Cedente.

Il Cessionario informerà prontamente il Cedente, ovvero, in caso di assoggettamento del Cedente a Procedura Concorsuale, gli organi di detta procedura, delle modalità dal medesimo adottate per l'escussione della garanzia di cui al presente Contratto (e a ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) ai sensi del precedente Articolo 8.1.

## Articolo 9

### LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

#### 9.1. Limitazione di responsabilità

Il Cedente accetta che il Cessionario non sarà responsabile per gli eventuali danni causati al Cedente dai tempi e dalle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad esso spettanti ai sensi del presente Contratto (e/o di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) e dei diritti in esso costituiti se non nel caso di dolo o colpa grave, accertato con sentenza passata in giudicato, e con riferimento alle sole conseguenze immediate e dirette.

#### 9.2. Obbligo di indennizzo

Il Cedente si impegna espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario con riferimento ad ogni conseguenza dannosa, maggior costo o spese allo stesso derivanti dalla stipulazione del presente Contratto (e/o di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) o dalla sua esecuzione, ivi incluso il caso di inadempimento del Cedente ai propri obblighi ai sensi o comunque connessi al presente Contratto (e/o a ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) o per effetto dell'esercizio dei Crediti Ceduti da parte del Cessionario, con la sola esclusione delle conseguenze dannose, maggiori costi e spese che siano da attribuire a dolo o colpa grave del Cessionario e fatti salvi i casi in cui tali danni, costi o spese siano già stati indennizzati ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Il Cedente si impegna altresì espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario per qualunque importo corrisposto al Cessionario dai Debitori Ceduti che abbia formato oggetto di revocatoria a seguito della sottoposizione di tali soggetti a Procedure Concorsuali o altrimenti.

## Articolo 10

### ESTINZIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI

#### 10.1. Estinzione Ordinaria

Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 10.2, ciascuna Cessione di Crediti si riterrà risolta e tutti i diritti connessi ai Crediti Ceduti si riconsolideranno in capo al Cedente solo in esito all'avvenuto puntuale, definitivo ed incondizionato pagamento da parte del Cedente al Cessionario di ogni somma che sia o possa essere ora o in ogni momento e di volta in volta dovuta a soddisfazione delle Obbligazioni Garantite a condizione che:

- (a) ognuna di tali Obbligazioni Garantite sia stata soddisfatta con mezzi normali di pagamento;
- (b) non sussista, all'atto dell'ultimo pagamento, un Evento Rilevante; e
- (c) al momento del completo soddisfacimento di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3, siano stati consegnati al Cessionario i Documenti di Conforto relativamente al Soggetto Rilevante, aventi data non antecedente i 10 (dieci) giorni rispetto all'ultimo pagamento effettuato a valere sulle Obbligazioni Garantite.

#### 10.2. Estinzione Successiva

Qualora non si verificano le condizioni indicate al precedente Articolo 10.1, nonostante il completo e puntuale soddisfacimento alla scadenza di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3, ciascuna Cessione di Crediti rimarrà comunque in vigore a garanzia delle Obbligazioni Garantite indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3 sino:

- (a) alla scadenza del Periodo Sospetto; ovvero
- (b) qualora il Soggetto Rilevante sia stato sottoposto a una Procedura Concorsuale, alla data antecedente tra: (i) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale; e (ii) la data di emissione di una sentenza passata in giudicato che respinga ogni azione revocatoria avente ad oggetto i pagamenti relativi alle Obbligazioni Garantite.

## Articolo 11

### COMUNICAZIONI

#### 11.1. Modalità ed efficacia comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto e all'articolo 8 della Convenzione, potrà essere effettuata per

raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dal Cedente al Cessionario e dal Cessionario al Cedente. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dal Cessionario ovvero dalla Cedente.

Per il Cedente:

\_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_

Attenzione dott. \_\_\_\_\_

Per il Cessionario:

**CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC: [cdpspa@pec.cdp.it](mailto:cdpspa@pec.cdp.it)

Alla cortese attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 della Convenzione.

**11.2. Elezione domicilio**

Per l'esecuzione del presente Contratto e per ogni effetto di legge, comprese eventuali notificazioni giudiziarie, il Cedente elegge domicilio all'indirizzo indicato nel precedente Articolo 11.1, come modificato, se del caso, ai sensi del precedente Articolo 11.1.

**Articolo 12**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**12.1. Modifiche e Tolleranze**

Il presente Contratto (e ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) può essere modificato soltanto per iscritto.

Nessun ritardo o mancato esercizio di CDP di qualunque potere, diritto o rimedio previsto dal presente Contratto (e/o da ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) potrà essere considerato una rinuncia a tale potere, diritto e rimedio o come tacita abrogazione o modifica dei patti che lo prevedono.

Nessuna tolleranza, anche se reiterata, di CDP di inadempimenti o ritardi nell'adempimento degli obblighi del Cedente derivanti dal presente Contratto (e/o da ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) potrà essere considerata come una rinuncia di CDP ad eccepire tali eventi o a far valere i relativi diritti ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Il singolo o parziale esercizio da parte di CDP di un potere, diritto o rimedio previsto dal presente Contratto (e/o da ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) non precluderà l'ulteriore esercizio di tale potere, diritto o rimedio ovvero l'esercizio di altri poteri o diritti o rimedi previsti ai sensi del presente Contratto (e/o di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) o dalla normativa applicabile.

**12.2. Invalidità parziale**

Ciascuna delle disposizioni del presente Contratto (e di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) è disgiunta e distinta dalle altre e l'eventuale contrarietà a norme di legge, invalidità o inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Contratto (e/o in ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) ai sensi delle leggi vigenti in qualunque Paese non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia di alcuna altra disposizione del presente Contratto (e/o di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo).

**12.3. Decreto 170**

Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, il Decreto 170 non dovesse trovare applicazione con riferimento a qualsiasi pattuizione del presente Contratto (e/o di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di

quest'ultimo) le medesime continueranno ad essere pienamente valide ed efficaci ai sensi delle applicabili disposizioni del codice civile. Le Parti si impegnano sin d'ora a porre in essere le eventuali modifiche od integrazioni che si rendessero necessarie per salvaguardare l'efficacia, la validità e l'esecutibilità delle disposizioni del presente Contratto (e/o di ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) in caso di non applicabilità alle medesime del Decreto 170.

### **Articolo 13**

#### **CESSIONE O TRASFERIMENTO DEI DIRITTI**

##### **13.1. Divieto di cessione da parte del Cedente**

Né il presente Contratto (e/o ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo), né alcuno dei diritti o degli obblighi da esso derivanti, potrà essere ceduto dal Cedente.

##### **13.2. Assenso preventivo alla cessione**

Il Cedente prende atto e accetta che, in ogni caso, CDP potrà disporre e/o cedere anche in garanzia, in tutto o in parte, i crediti da essa vantati nei confronti della Parte Finanziata derivanti dal presente Contratto (e/o da ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo), ivi inclusi i Crediti Ceduti, senza alcun onere a carico del Cedente.

### **Articolo 14**

#### **TRIBUTI E SPESE**

##### **14.1. Tributi**

Tutti i Tributi connessi a ciascuna Cessione di Crediti e/o al presente Contratto (e/o a ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) saranno a carico del Cedente e il Cedente corrisponderà al Cessionario, manlevandolo e tenendolo indenne, ogni Tributo con i relativi costi qualora questi fossero stati pagati dal Cessionario, e ciò ove pure tali somme dovessero risultare dovute in esito ad attività di accertamento o di verifica esperita dai competenti organi dell'amministrazione finanziaria in data successiva alla formalizzazione dei relativi atti ovvero da mutamenti nelle disposizioni legislative, amministrative o cambiamenti della prassi interpretativa fiscale.

##### **14.2. Spese**

Qualsivoglia onere, costo o spesa (anche legali, notarili o fiscali) in relazione al presente Contratto (e/o a ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) o a ciascuna Cessione di Crediti (ivi compresi quelli per rendere tali atti efficaci, ovvero per loro modifiche o integrazioni, ovvero per l'escussione degli stessi) sarà a carico esclusivo del Cedente, che si impegna a manlevare e tenere indenne il Cessionario qualora il Cessionario abbia sostenuto tali oneri, costi o spese.

### **Articolo 15**

#### **TRATTAMENTO FISCALE**

Il presente Contratto (e ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo), le relative formalità e garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della "Cassa depositi e prestiti società per azioni".

### **Articolo 16**

#### **LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE**

##### **16.1. Legge Applicabile**

Il presente Contratto (e ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo) è regolato dalla legge italiana e sarà interpretato in conformità alla stessa.

##### **16.2. Giurisdizione e Foro Competente**

Qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto (e/o da ciascun Contratto di Cessione Integrativo esecutivo di quest'ultimo), ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà deferita alla giurisdizione italiana e sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, restando escluso ogni altro foro, alternativo o concorrente, fatta eccezione per i fori esclusivi non derogabili previsti dal codice di procedura civile.

\* \* \*

Il Cedente dà espressamente atto che il presente Contratto costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto, per il tramite dell'ABI.

Allegati:

- Allegato 1 – Parte A**      Modello di Accettazione di Cessione;
- Allegato 1 – Parte B**      Modello di Notifica di Cessione
- Allegato 2**                      Descrizione sintetica dei principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro.
- Allegato 3**                      Proposta di Accordo di Retrocessione
- Allegato 4**                      Contratto di Cessione Integrativo

\* \* \*

Se siete d'accordo sul contenuto del presente Contratto, Vi preghiamo di confermarcelo inviandoci la Lettera di Accettazione da Voi debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione e anticipandocela via messaggio di posta elettronica certificata. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1329 del codice civile e potrà essere da Voi sottoscritta entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data odierna, restando inteso che al termine di tale periodo, tale proposta si intenderà automaticamente decaduta.

[Luogo], [Data]

---

[Cedente]

---

[Nome e Qualifica]

---

[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

---

[Firma]

#### **Approvazione specifica**

[•] approva specificamente, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 e dell'articolo 1342 del codice civile, le seguenti clausole: Articolo 6 (*Impegni*), Articolo 7 (*Conservazione della Garanzia*), Articolo 8 (*Escussione della Cessione di Crediti*), Articolo 9 (*Limitazione di Responsabilità*), Articolo 10 (*Estinzione della Cessione di Crediti*), Articolo 11 (*Comunicazioni*), Articolo 13 (*Cessione o trasferimento dei diritti*), Articolo 16 (*Legge Applicabile, Giurisdizione e Foro Competente*).

---

[Cedente]

---

[Nome e Qualifica]

---

[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

---

[Firma]

ALLEGATO 1 – PARTE A AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI

MODELLO DI ACCETTAZIONE DI CESSIONE

[su carta intestata del Debitore Ceduto (laddove quest'ultimo disponga a termini di legge di carta intestata) ovvero di ciascun Garante\* (laddove quest'ultimo disponga a termini di legge di carta intestata)]

Spettabile

**[Inserire denominazione Cedente]**

**[Inserire indirizzo Cedente]**

(il Cedente)

Alla cortese attenzione di [•]

Spettabile

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito, 4

00185 Roma

(il Cessionario)

Alla cortese attenzione di Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

**Oggetto: Cessione in garanzia di crediti**

Egregi Signori,

con la presente prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile, che in data [•], il Vostro Istituto (il "**Cedente**") ha ceduto in garanzia in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il "**Cessionario**") – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il "**Contratto di Cessione**") – tutti i crediti (unitamente alle relative azioni e posizioni attive, nonché ai relativi accessori e garanzie) vantati dal Cedente stesso nei confronti della nostra società derivanti [dal contratto di finanziamento sottoscritto tra la nostra società, quale parte finanziata, ed il Cedente, quale parte finanziatrice, in data [ ] (il "**Contratto di Finanziamento**") / dalla garanzia prestata dalla nostra società in data [ ] (la "**Garanzia**") a garanzia delle obbligazioni assunte da [ ] ai sensi del contratto di finanziamento sottoscritto in data [ ], tra tale società, quale parte finanziata, ed il Cedente quale parte finanziatrice (il "**Contratto di Finanziamento**")].

Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla propria prassi operativa; e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti, pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario continueremo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte nostra nei confronti del Cedente in base o comunque in relazione [al Contratto di Finanziamento/alla Garanzia\*] sopra [menzionato/menzionata] sul conto corrente bancario n. [ ] intrattenuto presso il Cedente.

Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione – a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte nostra nei confronti del Cedente in base, o comunque in relazione, [al Contratto di Finanziamento / alla Garanzia\*], sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione<sup>(11)</sup>.

(11): Nel caso in cui, ai sensi del Contratto di Cessione, l'accettazione della cessione possa essere inserita nel corpo dell'atto di erogazione e quietanza sottoscritto dal Beneficiario in relazione a ciascuna erogazione del finanziamento, nell'atto di erogazione e quietanza dovrà essere inserita la seguente clausola:

"prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile che il Vostro Istituto (il "Cedente") ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il "Cessionario") – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il "Contratto di Cessione") – tutti i crediti (unitamente alle relative azioni e posizioni attive, nonché ai relativi accessori e garanzie) vantati dal Cedente stesso nei confronti della nostra società derivanti dal presente atto di erogazione e quietanza e dal Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento.

Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti. Pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, ci impegniamo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base o comunque in relazione al presente atto di erogazione e quietanza e al Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento, sul conto corrente bancario n. [ ] intrattenuto presso il Cedente.

Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base, o comunque in relazione al presente atto di erogazione e quietanza e al Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione."

(\*) si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2.3 (b) del Contratto di Cessione di Crediti, le formalità (Accettazioni di Cessione o Notifiche di Cessione) relative ai Garanti sono da espletarsi solo su motivata richiesta di CDP, fermo restando l'obbligo di porre in essere le formalità indicate nell'articolo 2.3 (c) del Contratto di Cessione dei Crediti.

Ci impegniamo, infine, contestualmente a ciascuna erogazione di ciascun importo a valere sul Contratto di Finanziamento a sottoscrivere, a fini ricognitivi della cessione in garanzia al Cessionario, una dichiarazione di accettazione della cessione nei medesimi termini di cui alla presente.

[Luogo], [Data]  
**Ceduto/Garante**

**[Debitore**

---

*[Nome e Qualifica]*

\* \* \*

[ATTO CON DATA CERTA]

MODELLO DI NOTIFICA DI CESSIONE

[su carta intestata del Cedente]

Spettabile

**[Inserire denominazione del Garante\*]**

Alla cortese attenzione di [•]

Per conoscenza:

**CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

Pieghi raccomandato aperto A.R.

**Oggetto: Cessione in garanzia di crediti**

Egregi Signori,

con la presente Vi notificiamo, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1264 e 1265 del codice civile, che in data [•], la scrivente (di seguito, il “**Cedente**”) ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il “**Cessionario**”) – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il “**Contratto di Cessione**”) – tutti i crediti e le relative azioni e posizioni attive (unitamente ai relativi accessori e garanzie), del Cedente nei confronti della Vostra società derivanti dalla garanzia prestata dalla Vostra società in data [\_\_\_\_\_] a garanzia delle obbligazioni assunte da [\_\_\_\_\_] ai sensi del contratto di finanziamento sottoscritto in data [\_\_\_\_\_] , tra tale società, in qualità di parte finanziata, ed il Cedente, in qualità di parte finanziatrice (la “**Garanzia**”).

Vi informiamo altresì del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente un mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da Voi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti, pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, dovrete continuare a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da Voi dovuto nei confronti del Cedente in base o comunque in relazione alla Garanzia sopra menzionata sul conto corrente bancario n. [\_\_\_\_\_] intrattenuto presso il Cedente.

Dovrete, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte Vostra nei confronti del Cedente in base, o comunque in relazione, alla Garanzia, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione.

[Luogo], [Data]

[Cedente]

\_\_\_\_\_  
[Nome e Qualifica]

\* \* \*

(\*): si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2.3 (b) del Contratto di Cessione di Crediti, le formalità (Accettazioni di Cessione o Notifiche di Cessione) relative ai Garanti sono da espletarsi solo su motivata richiesta di CDP, fermo restando l'obbligo di porre in essere le formalità indicate nell'articolo 2.3 (c) del Contratto di Cessione dei Crediti.



**DESCRIZIONE SINTETICA DEI PRINCIPALI TERMINI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO**

*I termini indicati con iniziale maiuscola nel presente documento e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro.*

**Data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Quadro:** \_\_\_\_\_

**Parte Finanziatrice:** Cassa depositi e prestiti S.p.A.

**Parte Finanziata:** \_\_\_\_\_.

**Importo massimo in linea capitale:** pari alla somma degli importi di volta in volta richiesti dalla Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e di ciascuna Richiesta di Utilizzo, comunque nei limiti dell'importo massimo del Plafond.

**Euribor:** indica il tasso di interesse Euribor (*Euro Interbank Offered Rate*) per un periodo pari al Periodo di Interessi pertinente amministrato dall'*European Money Markets Institute* ("EMMI" o altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso per la rilevazione dell'Euribor) e pubblicato alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) nel Giorno di Quotazione Euribor sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360 (o alla pagina che dovesse sostituirla in futuro, anche di altro fornitore del servizio che dovesse sostituire Thomson Reuters), del circuito Reuters, con il metodo di calcolo giorni effettivi/360. Qualora la durata di un periodo di interesse non coincida con le durate oggetto di rilevazione disponibili sul circuito Reuters (la "**Durata Standard**"), sarà utilizzato, ai fini della determinazione degli interessi da corrispondere per tale periodo, il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le rilevazioni dell'Euribor di Durata Standard più vicina per difetto alla durata del periodo di riferimento e di Durata Standard più vicina per eccesso alla durata del periodo di riferimento, arrotondato, qualora non coincida con il terzo decimale, al terzo decimale superiore. In caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzate per la rilevazione dell'Euribor alla data di conclusione della Convenzione, verrà utilizzato l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011 dell'8 giugno 2016, come modificato o eventualmente sostituito ("**Regolamento Benchmark**"). In caso di mancanza di rilevazione temporanea, sarà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor. Ove invece l'Euribor, anche in linea con quanto previsto dall'art.23 ter, comma 2, del Regolamento Benchmark, (i) sia ufficialmente dichiarato da parte dell'autorità di vigilanza competente un indice di riferimento non più rappresentativo o (ii) cessi in modo definitivo di essere disponibile (per disposizione dell'amministratore o dell'autorità di vigilanza competente o in qualsiasi altro caso) o utilizzabile, verrà utilizzato, dalla data di effettiva non disponibilità, non utilizzabilità o non rappresentatività, l'Indice Alternativo. Per "Indice Alternativo" si intende l'indice (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che (i) nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato in sostituzione dell'Euribor (a) per legge o (b) dalla Banca Centrale Europea, o da altra autorità o organismo competente o (c) dal gruppo di lavoro o comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente o (d) da EMMI (o qualsiasi altro soggetto che subentri nell'amministrazione di tale indice) o, in mancanza di tale individuazione, (ii) venga riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce l'Euribor.

**Periodo di Disponibilità:** indica il periodo compreso tra la Data di Firma del Contratto di Finanziamento Quadro e la scadenza del periodo in cui potranno pervenire a CDP le proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo (i.e. data in cui risulteranno esaurite le risorse del Plafond cui il Contratto di Finanziamento Integrativo si riferisce).

**Rimborso:** ciascuna Erogazione dovrà essere rimborsata secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti dovute a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa).

**Rimborso Anticipato Obbligatorio:** qualora sulla base della rendicontazione fornita ai sensi dell'articolo 9.1 del Contratto di Finanziamento Quadro, si rendesse evidente che ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire da quella che cade il 31 dicembre 2026:

- (a) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), alla somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero; e/o
- (b) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), alla somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, non assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero;

la Parte Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione un importo pari, rispettivamente:

- (i) nel caso di cui al precedente Paragrafo (a), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell'articolo 6.3.3 del Contratto di Finanziamento Quadro) per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero e la somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero;
- (ii) nel caso di cui al precedente Paragrafo (b), i relativi Finanziamenti Senza Ponderazione Zero (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell'articolo 6.3.3 del Contratto di Finanziamento Quadro), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero e la somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, non assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero;

Resta inteso che, ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti non si terrà conto di quei Crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze.

Inoltre, qualora sulla base della rendicontazione semestrale fornita entro la terza Data di Rendicontazione successiva alla relativa Erogazione, l'importo in linea capitale erogato dei Finanziamenti sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo in linea capitale erogato dei Finanziamenti Imprese, la Parte Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione i relativi Finanziamenti (oltre ai relativi interessi e alla Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabile), per un importo pari alla predetta differenza e a concorrenza dell'importo erogato e non rimborsato del Finanziamento a cui si riferisce la differenza rilevata;

**Tasso di Interesse:** Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:

- all'Euribor 6 (sei) mesi, con riferimento alle Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento; ovvero
- al Tasso Finanziariamente Equivalente per le Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento,

come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale, l'Euribor applicabile a tale Periodo di Interessi sarà l'Euribor interpolato di pari durata come pubblicato sul sito internet di CDP e determinato ai sensi della definizione di "Euribor". Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. In ogni caso, il Tasso di Interesse applicabile in relazione a ciascun Periodo di Interessi non potrà mai essere inferiore a zero.

**Tasso Finanziariamente Equivalente o TFE:** indica il tasso percentuale annuo che, utilizzato per il computo della quota interessi delle rate del relativo Finanziamento, garantisce l'equivalenza tra il valore attuale delle rate per capitale e interessi ed il valore attuale dell'importo erogato. Tali valori attuali saranno calcolati da CDP utilizzando, come riferimento, la curva Depositi-IRS pubblicata alle ore 11:00 del Giorno di Quotazione TFE sulle pagine "EURIBOR=" ed "EURSFIXA=" del circuito Reuters.

**Margine:** (i) indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo l'Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall'Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (*i.e.* [www.cdp.it](http://www.cdp.it)) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente la relativa Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine Euribor relativo all'Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente; e (ii) indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo il TFE come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall'Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (*i.e.* [www.cdp.it](http://www.cdp.it)) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine TFE relativo all'Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente.

**Interessi di Mora:** pari al Tasso di Interesse applicabile, calcolato sulla base di un periodo avente una durata pari al periodo del ritardo, maggiorato di ulteriori 100 punti base *per annum*, dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).

**Date di Pagamento degli Interessi:** indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dal 30 giugno 2026 (*i.e.* la prima Data di Pagamento Interessi) fino alla Data di Scadenza Finale, inclusa.

**Eventi Rilevanti:** ciascuno degli Eventi di Decadenza e/o degli Eventi di Risoluzione e/o degli Eventi di Recesso di cui all'articolo 11 del Contratto di Finanziamento Quadro.

### ALLEGATO 3 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI

### PROPOSTA DI ACCORDO DI RETROCESSIONE

“Spett.le

**Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.**

Via Goito n. 4 00185 Roma

*c.a. Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa*

[luogo], [data]

Egregi Signori,

facciamo riferimento a quanto previsto dall'articolo [2.4/2.5] del Contratto di Cessione in Garanzia, come di seguito definito, per formularVi qui di seguito la nostra proposta di accordo di retrocessione di crediti redatta in conformità all'Allegato 3 del Contratto di Cessione in Garanzia.

#### ACCORDO DI RETROCESSIONE DI CREDITI TRA

- (1) [\_\_\_\_\_], (la “**Banca**” o il “**Cedente**”), una banca costituita ai sensi della legge italiana e operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale in [\_\_\_\_\_], capitale sociale pari a Euro [\_\_\_\_\_] i.v., partita IVA n. [\_\_\_\_\_], codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di [\_\_\_\_\_] n. [\_\_\_\_\_], iscritta con il n. [\_\_\_\_\_] all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 385/1993, capogruppo del gruppo bancario [Denominazione capogruppo]/ appartenente al gruppo bancario [\_\_\_\_\_], iscritto con il n. [\_\_\_\_\_] all'albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64 del D.lgs. 385/1993, rappresentata ai fini del presente accordo da [\_\_\_\_\_], nella sua qualità di dirigente;

**E**

- (2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito n. 4, 00185 Roma, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata ai fini del presente accordo da Leonardo Gadaleta, nella sua qualità di Responsabile dell'ufficio Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa (“**CDP**”).

la Banca e CDP sono anche di seguito congiuntamente definite come le “**Parti**” e singolarmente come una “**Parte**”.

#### PREMESSO CHE:

- A. ai sensi di (i) un contratto di finanziamento quadro sottoscritto tra la Banca e CDP in data [\_\_\_\_\_] (il “**Contratto di Finanziamento**”) nell'ambito della convenzione stipulata tra CDP e l'Associazione Bancaria Italiana in data 24 febbraio 2026, come tempo per tempo modificata e integrata (la “**Convenzione**”) e (ii) dei contratti di finanziamento integrativi sottoscritti tra la Banca e CDP per le finalità e secondo i termini e condizioni previsti nel Contratto di Finanziamento (i “**Contratti di Finanziamento Integrativi**”), CDP ha erogato alla Banca un importo complessivo nominale in linea capitale pari a Euro [\_\_\_\_\_] (Euro [\_\_\_\_\_] /00);
- B. in conformità a quanto previsto nel Contratto di Finanziamento e nella Convenzione, CDP e il Cedente hanno concluso un contratto quadro di cessione in garanzia di crediti (il “**Contratto Quadro di Cessione in Garanzia**”) in esecuzione del quale le medesime parti hanno contestualmente e/o successivamente concluso uno o più contratti di cessione in garanzia di crediti integrativi (i “**Contratti Integrativi di Cessione in Garanzia**”), con i quali la Banca ha ceduto a CDP taluni diritti di credito, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto), unitamente ai relativi accessori e garanzie, tempo per tempo, vantati dal Cedente nei confronti dei Debitori Ceduti e nei confronti dei Garanti ai sensi di una Garanzia (i “**Crediti**”);
- C. ai sensi dell'articolo [2.4/2.5] del Contratto Quadro di Cessione in Garanzia, la Banca domanda ora a CDP la retrocessione dei Crediti dettagliatamente indicati nell'Allegato 1 (“**Crediti Oggetto di Retrocessione**”);

- D. CDP ha valutato positivamente la richiesta di retrocessione dei Crediti Oggetto di Retrocessione sulla base dell'istruttoria prevista dall'articolo [2.4/2.5] del Contratto Quadro di Cessione in Garanzia, volta ad accertare, tra l'altro, l'assenza di eventi che possano pregiudicare la capacità del Cedente di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- E. pertanto, con la sottoscrizione del presente accordo (l'“**Accordo di Retrocessione**”), le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni della retrocessione dei Crediti Oggetto di Retrocessione dalla Banca a CDP, a sensi e per gli effetti dell'articolo [2.4/2.5] del Contratto Quadro di Cessione in Garanzia.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene e stipula quanto segue.**

## **Articolo 1**

### **PREMESSE E DEFINIZIONI**

#### **1.1. Premesse e Allegati**

Le premesse di cui sopra e gli allegati al presente Accordo di Retrocessione (rispettivamente, le “**Premesse**” e gli “**Allegati**”) costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo con valore e forza di patto tra le Parti.

#### **1.2. Definizioni**

I termini non espressamente definiti nel presente Accordo di Retrocessione avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto Quadro di Cessione in Garanzia.

Inoltre, nel presente Accordo di Retrocessione:

“**Crediti Ceduti**” indica i Crediti ceduti in garanzia da parte del Cedente a CDP ai sensi di un Contratto Integrativo di Cessione di Crediti, vantati dal Cedente nei confronti dei Debitori Ceduti individuati nell'Allegato 1 al presente Accordo di Retrocessione, il cui importo complessivo in linea capitale erogato alla data di stipula del presente accordo è pari ad Euro [ ] ([ ]/00);

“**Debitori Ceduti**” indica le imprese nei cui confronti siano vantati Crediti Ceduti, il cui codice fiscale e/o partita IVA sono dettagliatamente individuati nell'Allegato 1 al presente Accordo di Retrocessione;

“**Evento Rilevante**” indica ciascuno degli eventi indicati all'articolo 11 (*Eventi di Decadenza, Eventi di Risoluzione ed Eventi di Recesso*) del Contratto di Finanziamento, a seguito del quale CDP avrà la facoltà di dichiarare la Banca decaduta dal beneficio del termine, ovvero di recedere dal o risolvere il Contratto di Finanziamento;

“**Giorno Lavorativo**” indica ciascun giorno, esclusi i sabati e le domeniche, in cui le banche sono aperte in Italia per lo svolgimento della loro normale attività nei confronti del pubblico.

## **Articolo 2**

### **OGGETTO DEL CONTRATTO**

#### **2.1. Retrocessione dei Crediti Oggetto di Retrocessione**

Ai sensi e per gli effetti dall'articolo [2.4/2.5] del Contratto Quadro di Cessione in Garanzia e degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, CDP cede e trasferisce *pro soluto* alla Banca, e la Banca acquista *pro soluto* da CDP, i Crediti Oggetto di Retrocessione, come specificamente indicati nell'Allegato 1 al presente Accordo di Retrocessione.

#### **2.2. Ammontare dei Crediti Oggetto di Retrocessione**

I Crediti Oggetto di Retrocessione sono venduti, ceduti e trasferiti ai sensi del presente Articolo 2 nel loro intero ammontare, per capitale, interessi (anche di mora) maturati e accessori, [al netto delle] spese legali e giudiziarie sostenute in relazione al recupero dei medesimi.

#### **2.3. Natura della retrocessione**

La retrocessione si intende effettuata *pro soluto*, ossia senza garanzia fornita da CDP circa la solvenza del Debitore (o degli eventuali garanti a qualsiasi titolo di quest'ultima) ai sensi dell'articolo 1267 del codice civile.

#### **2.4. Efficacia giuridica della retrocessione**

Gli effetti giuridici della retrocessione decorreranno dalla data [ ].

## 2.5. Garanzie

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1263, comma 1 del codice civile, i Crediti Oggetto di Retrocessione sono trasferiti alla Banca con tutti i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri diritti accessori di qualsiasi tipo (ivi inclusi i diritti potestativi, le azioni, le eccezioni, le facoltà o le prerogative, anche di natura processuale, ad essi relativi/e), da chiunque prestati o comunque esistenti a favore di CDP.

### Articolo 3

#### DICHIARAZIONI E GARANZIE

In aggiunta alla conferma di quanto dichiarato e garantito ai sensi del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Cessione di Crediti, il Contraente il Finanziamento rende a CDP le seguenti dichiarazioni e garanzie dando atto che CDP ha sottoscritto il presente Accordo di Retrocessione facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate:

- i. il Cedente è dotato di ogni potere ed autorità necessari per sottoscrivere il presente accordo e per adempiere alle obbligazioni da esso nascenti in capo al medesimo;
- ii. il Cedente non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettato ad alcuna Procedura Concorsuale, nè si trova in Stato di Crisi;
- iii. nessun Evento Rilevante si è verificato o è persistente e non sussistono fatti o circostanze che possano causare un Evento Rilevante;
- iv. [i Crediti Oggetto di Retrocessione sono stati classificati dal Cedente come Crediti Sofferenze ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza;] **[Nota per la compilazione: da prevedere solo in caso di retrocessione di Crediti Sofferenze ai sensi dell'articolo 2.4 del Contratto di Cessione di Crediti]**
- v. [i Crediti Oggetto di Retrocessione sono stati classificati dal Cedente come Crediti Incagli ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza;] **[Nota per la compilazione: da prevedere solo in caso di retrocessione di Crediti Incagli ai sensi dell'articolo 2.4 del Contratto di Cessione di Crediti]**
- vi. alla data del presente Accordo di Retrocessione, l'importo nominale complessivo in linea capitale non rimborsato dei Crediti Oggetto di Retrocessione è pari ad Euro [ ] (Euro [ ]/00);

### Articolo 4

#### FORMALITÀ

#### 4.1. Opponibilità della retrocessione verso il Debitore

La Banca si obbliga a notificare a mezzo PEC (o in altra forma idonea ad attribuire data certa), a propria cura e spese, a ciascun Debitore Ceduto e ad eventuali garanti, l'intervenuta cessione dei Crediti Oggetto di Retrocessione ai sensi del presente Accordo di Retrocessione, mediante invio di una comunicazione sostanzialmente conforme *mutatis mutandis* al modello accluso all'allegato 1 – parte B del Contratto Quadro di Cessione in Garanzia;

Resta salva la facoltà per CDP di provvedere alla suddetta notifica, a spese della Banca, nel caso di inadempimento, da parte di quest'ultima, dell'obbligazione qui assunta.

### Articolo 5

#### COMUNICAZIONI

#### 5.1. Modalità ed efficacia delle comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Accordo di Retrocessione dovrà essere effettuata per iscritto per raccomandata A/R o via PEC. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto dalle Parti:

- (a) se al Cedente:

[ ]  
[ ]

PEC: [ ]

All'attenzione di [\_\_\_\_\_]

(b) se a CDP:

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC: [cdpspa@pec.cdp.it](mailto:cdpspa@pec.cdp.it)

*All'attenzione di Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie  
e Finanza Alternativa*

**5.2. Elezione domicilio**

Per l'esecuzione del presente Accordo di Retrocessione e per ogni effetto di legge, comprese eventuali notificazioni, le Parti eleggono domicilio all'indirizzo indicato ai sensi del precedente Articolo 5.1 (Modalità ed efficacia delle comunicazioni).

**5.3. Variazioni di indirizzo**

Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente per iscritto entro 15 (quindici) giorni di calendario ogni variazione degli indirizzi indicati nel precedente Articolo 5.1 (Modalità ed efficacia delle comunicazioni).

**5.4. Forma delle comunicazioni**

Qualsiasi comunicazione o documento da effettuarsi o consegnarsi in forza del presente Accordo di Retrocessione si intenderà debitamente effettuata o consegnato se inviata/o o consegnata/o agli indirizzi indicati nel presente Articolo 5, e si intenderà ricevuta/o alla data di ricezione della lettera raccomandata così come specificata nella ricevuta di ritorno (se inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento) ovvero alla data di ricezione del messaggio di posta elettronica certificante l'avvenuta ricezione da parte del relativo destinatario (se inviata via posta elettronica con PEC). Rimane inteso che le comunicazioni inviate tramite posta elettronica dovranno essere confermate mediante invio di tali comunicazioni anche a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC.

**5.5. Tempo di ricezione delle comunicazioni**

Salvo diverso accordo tra le Parti, ogni comunicazione che non sia ricevuta in un Giorno Lavorativo si considererà ricevuta il primo Giorno Lavorativo successivo.

**5.6. Lingua delle comunicazioni**

Salvo diverso accordo tra le Parti, qualsiasi comunicazione da inviarsi in forza del presente Accordo di Retrocessione sarà effettuata in lingua italiana.

**Articolo 6**

**TRIBUTI E SPESE**

**6.1. Tributi**

Tutti i tributi connessi al Contratto di Cessione dei Crediti e/o al presente Accordo di Retrocessione saranno a carico del Contraente il Finanziamento. Quest'ultimo corrisponderà a CDP, manlevandola e tenendola indenne, ogni tributo con i relativi costi qualora questi fossero stati pagati da CDP e ciò ove tali somme dovessero risultare dovute in esito ad attività di accertamento o di verifica esperita dai competenti organi dell'amministrazione finanziaria in data successiva alla formalizzazione dei relativi atti ovvero da mutamenti nelle disposizioni legislative, amministrative o cambiamenti della prassi interpretativa fiscale.

**6.2. Spese**

Qualsivoglia onere, costo o spesa (anche legali, notarili o fiscali) in relazione al presente Accordo di Retrocessione o alla cessione dei Crediti UTP (ivi compresi quelli per rendere tali atti efficaci, ovvero per loro modifiche o integrazioni, ovvero per l'escussione degli stessi) sarà a carico esclusivo del Contraente il Finanziamento. Quest'ultimo si impegna a manlevare e tenere indenne CDP qualora quest'ultima abbia sostenuto tali oneri, costi o spese.

## Articolo 7

### TRATTAMENTO FISCALE

Il presente Accordo di Retrocessione e le relative formalità sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della "Cassa depositi e prestiti società per azioni".

## Articolo 8

### LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

#### 8.1. Legge Applicabile

Il presente Accordo di Retrocessione e tutte le obbligazioni di natura non contrattuale comunque derivanti o connesse con il presente Accordo di Retrocessione sono regolati dalle leggi della Repubblica Italiana e interpretati in conformità alla stessa.

#### 8.2. Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo di Retrocessione, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà deferita alla giurisdizione italiana e sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

\*\*\*\*\*

Qualora siate d'accordo con quanto precede, vogliate riprodurre il testo integrale della presente e trasmetterlo debitamente sottoscritto da un Vostro rappresentante autorizzato, in segno di accettazione.

Distinti saluti,

[ \_\_\_\_\_ ]

\_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Titolo \_\_\_\_\_



**ALLEGATO 1 ALL'ACCORDO DI RETROCESSIONE**  
**CREDITI OGGETTO DI RETROCESSIONE**

<b>Identificativo del rapporto</b>	<b>data stipula</b>	<b>Ragione sociale del Debitore</b>	<b>Codice fiscale del Debitore</b>	<b>Importo nominale erogato (in Euro)</b>	<b>Importo nominale erogato e non rimborsato in linea capitale (in Euro)</b>	<b>Data ultima rendicontazione</b>

**ALLEGATO 4 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI**  
**CONTRATTO DI CESSIONE INTEGRATIVO (PROPOSTA)**

Spett.le  
**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**  
Via Goito, 4  
00185 Roma  
PEC cdpspa@pec.cdp.it  
Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

[luogo, data]

Egregi Signori,

facciamo riferimento al contratto quadro di cessione in garanzia di crediti sottoscritto in data [●] tra la scrivente [●], in qualità di cedente, e Cassa depositi e prestiti S.p.A. in qualità di cessionario (il “**Contratto Quadro di Cessione**”), per sottoporvi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di contratto di cessione di crediti integrativo (il “**Contratto di Cessione Integrativo**”)

TRA

- (1) [●], una banca, con sede legale in [●], capitale sociale pari ad euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all’Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. [●]], qui debitamente rappresentata da \_\_\_\_\_ [da completare con l’indicazione della Banca Mandataria] con sede legale in \_\_\_\_\_, capitale sociale pari ad euro \_\_\_\_\_, interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e Partita IVA n. \_\_\_\_\_ (di seguito, “**Banca Mandataria**”) in virtù del mandato con rappresentanza del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ in persona di [●], debitamente autorizzato alla sottoscrizione del presente atto nella sua qualità di [●] (di seguito il “**Cedente**”);

E

- (2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito n. 4, 00185 Roma, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA n. 07756511007 (di seguito “**CDP**” o il “**Cessionario**”);

(Il Cedente e il Cessionario sono anche di seguito congiuntamente definiti come le “**Parti**” e singolarmente come la “**Parte**”)

**PREMESSO CHE**

- A. con riferimento alla convenzione stipulata tra CDP ed ABI in data 24 febbraio 2026 (la “**Convenzione**”), ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle Banche a valere sul Plafond, per consentire alle Banche di effettuare operazioni di finanziamento in favore dei Beneficiari (ciascuno dei suddetti termini come definiti nella Convenzione), mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP a condizioni di mercato, il Cedente e CDP hanno sottoscritto in data [●] un contratto di finanziamento quadro ai sensi di quanto previsto all’articolo 3.3 della Convenzione (il “**Contratto di Finanziamento Quadro**”), che prevede la messa a disposizione, secondo i termini e alle condizioni ivi previsti, da CDP al Cedente, in qualità di parte finanziata, di Finanziamenti da utilizzarsi per la concessione da parte del Cedente (o delle Banche Veicolo) ai Beneficiari di Finanziamenti Imprese (ciascuno dei suddetti termini come definiti nella Convenzione);
- B. ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro, CDP si è resa disponibile a concedere i Finanziamenti al Cedente a condizione, tra l’altro, che quest’ultimo costituisca idonee garanzie dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento in capo al Cedente (ciascuno dei suddetti termini come *infra* definiti);
- C. ai sensi del Contratto Quadro di Cessione (come sopra definito) il Cedente si è impegnato a concludere con il Cessionario uno o più Contratti di Cessione Integrativi onde cedere in garanzia a CDP Crediti (come *infra* definiti), a garanzia delle Obbligazioni Garantite (come di seguito definite);
- D. pertanto, con il presente Contratto di Cessione Integrativo il Cedente intende dare corso agli impegni che precedono;

- E. in virtù del mandato con rappresentanza sottoscritto tra il Cedente e la Banca Mandataria in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, quest'ultima agirà quale mandatario con rappresentanza del Cedente in relazione al presente Contratto ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 3.5 e 3.6 della Convenzione.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1**

**PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI**

- 1.1. **Premesse e allegati:** le premesse e gli allegati al presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Cessione Integrativo.
- 1.2. **Definizioni:**

Nel presente Contratto di Cessione Integrativo, i termini e le espressioni con iniziale maiuscola non altrimenti definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto Quadro di Cessione.

**Articolo 2**

**OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Cedente, a garanzia dell'esatto, integrale e puntuale adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite, irrevocabilmente cede in garanzia, anche ai sensi e per gli effetti del Decreto 170, al Cessionario, che accetta, i Crediti Ceduti individuati nell'elenco trasmesso ai sensi dell'articolo 3.2 (iii) del Contratto di Finanziamento Quadro, il cui importo nominale in linea capitale non rimborsato è complessivamente almeno pari alla quota parte di Esposizione Complessiva (come definita nella Convenzione) maturanda a valere sul Finanziamento garantito con Cessione di Crediti di cui il Cedente ha domandato l'Erogazione.

**Articolo 3**

**DICHIARAZIONI E GARANZIE**

Ogni dichiarazione e garanzia del Cedente ai sensi del Contratto Quadro di Cessione si intende espressamente ripetuta alla data odierna e dovrà essere veritiera e corretta in ogni aspetto sostanziale sino a quando il presente Contratto di Cessione Integrativo sarà efficace, con riferimento ai fatti e alle circostanze tempo per tempo esistenti.

**ARTICOLO 4**

**INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO – RINVIO**

Per qualsiasi aspetto non espressamente regolato dal presente Contratto di Cessione Integrativo, fra cui – a titolo meramente esemplificativo – modalità e termini di perfezionamento della cessione dei Crediti Ceduti, legge applicabile, giurisdizione e foro competente, troverà integrale applicazione la disciplina di cui al Contratto Quadro di Cessione.

\* \* \*

Il Cedente dà espressamente atto che il presente Contratto costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto, per il tramite dell'ABI.

\* \* \*

Salvo il diritto di CDP di non accettare la presente proposta di Contratto di Cessione Integrativo – e pertanto di non procedere all'erogazione del Finanziamento - per il mancato soddisfacimento delle condizioni sospensive di cui al Contratto di Finanziamento Quadro e/o alla Convenzione secondo quanto ivi previsto, il presente Contratto di Cessione Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Parte Finanziata, a decorrere dal momento dell'erogazione del Finanziamento effettuata da CDP alla Data di Erogazione.

[Luogo], [Data]

---

[Cedente]

---

[Nome e Qualifica]

---

[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

---

[Firma]

#### **Approvazione specifica**

[•] approva specificamente, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 e dell'articolo 1342 del codice civile, le seguenti clausole: Articolo 4 (*INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO – RINVIO*).

---

[Cedente]

---

[Nome e Qualifica]

---

[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

---

[Firma]

**ALLEGATO 1 – PARTE V**

**ALLA CONVENZIONE**

**MODELLO DI ATTO DI COSTITUZIONE DI PEGNO SU TITOLI *ASSET BACKED* (PROPOSTA) NEL CASO DI  
CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO  
PROPRIO**

Spett.le

**Cassa depositi e prestiti S.p.A**

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC [cdpspa@pec.cdp.it](mailto:cdpspa@pec.cdp.it)

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Atto (come di seguito definito).

## ATTO DI COSTITUZIONE DI PEGNO SU TITOLI ASSET BACKED

### TRA

1)

\_\_\_\_\_ una banca, con sede legale in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ capitale sociale pari ad euro \_\_\_\_\_, interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e Partita IVA n. \_\_\_\_\_ iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario \_\_\_\_\_], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. \_\_\_\_\_] (di seguito, il "**Costituente**" o la "**Parte Finanziata**");

### E

2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Roma, via Goito 4, capitale sociale pari ad euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA 07756511007 (di seguito "**CDP**", il "**Creditore Garantito**" o la "**Parte Finanziatrice**" e, congiuntamente al Costituente, le "**Parti**")

### PREMESSO CHE

- (A) In data 24 febbraio 2026 Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("**CDP**") e l'Associazione Bancaria Italiana hanno sottoscritto una convenzione (la "**Convenzione**"), ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle Banche a valere sul c.d. "Plafond De-Linked" ivi previsto (il "**Plafond**"), per consentire loro di effettuare operazioni di finanziamento in favore delle piccole e medie imprese e delle imprese a media capitalizzazione italiane (i "**Beneficiari**", come meglio definiti nella Convenzione), mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP a condizioni di mercato, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui alla Convenzione.
- (B) In esecuzione di quanto previsto dalla Convenzione, il Costituente, ha trasmesso a CDP in data [●] una proposta di contratto di finanziamento quadro ai sensi di quanto previsto all'articolo 3.3 della Convenzione (il "**Contratto di Finanziamento Quadro**"), ai sensi del quale, per le finalità e secondo i termini e condizioni ivi previsti, CDP mette a disposizione della Parte Finanziata uno o più finanziamenti, il cui perfezionamento con contestuale erogazione è subordinato alla stipula, di volta in volta, tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, di appositi Contratti di Finanziamento Integrativi (come di seguito definiti). I principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro sono descritti nell'Allegato A al presente atto di costituzione di pegno su titoli *asset backed* (l' "**Atto**").
- (C) Ai sensi della Convenzione, tra le opzioni disponibili per garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento (come di seguito definiti) è prevista, quale condizione all'erogazione dei Finanziamenti, la previa costituzione in favore di CDP di un pegno su titoli *asset backed* emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione rispondenti alle Caratteristiche dei Titoli (come *infra* definite), di importo in linea capitale non rimborsato (*outstanding*), determinato con le modalità descritte nella Parte II (*Valore dei Titoli*) dell'Allegato F (*Caratteristiche e Valore dei Titoli*), almeno pari al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno .
- (D) Con il presente Atto, il Costituente, essendo titolare dei Titoli (infra descritti), intende prestare garanzia reale al fine di ottenere i Finanziamenti di cui alla Premessa (C) che precede, costituendo in Pegno, a beneficio di CDP, l'Oggetto del Pegno a garanzia dei Crediti Garantiti (ciascuno di tali termini come di seguito, rispettivamente, definiti), secondo i termini e nei limiti indicati nel presente Atto.

**TUTTO CIO' PREMESSO**, si conviene e si stipula quanto segue:

## 1. PREMESSE E DEFINIZIONI

### 1.1. Articoli, Premesse e Allegati

Nel presente Atto, qualsiasi riferimento ad un "Articolo", ad una "Premessa" o ad un "Allegato" si intende riferito, rispettivamente, ad un articolo, ad una premessa o ad un allegato del presente Atto, qualora non diversamente specificato.

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

### 1.2. Definizioni

Nel presente Atto, i termini e le espressioni con iniziale maiuscola non altrimenti definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro.

Nel presente Atto:

**"Atto"** indica il presente atto di costituzione di pegno sui Titoli.

**"Caratteristiche dei Titoli"** indicano le caratteristiche dei Titoli Originari e dei Titoli Aggiuntivi, come individuate nella Parte I (*Caratteristiche dei Titoli*) dell'Allegato F (*Caratteristiche e Valore dei Titoli*).

**"Causa di Escussione"** indica il verificarsi di un Evento Rilevante.

**"Cessione"** indica qualsiasi trasferimento o cessione in tutto o in parte di ciascuno dei Contratti di Finanziamento da parte di CDP o qualsiasi cessione o trasferimento, anche a fini di garanzia o novazione, di Crediti Garantiti da parte di CDP.

**"Codice della Crisi e dell'Insolvenza"** indica il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come di volta in volta modificato e/o integrato.

**"Conto Titoli"** indica il conto titoli su cui sono depositati in forma dematerializzata i Titoli, acceso a nome del Costituente presso il Depositario.

**"Contratti di Finanziamento"** indica ciascun Contratto di Finanziamento Quadro e i relativi Contratti di Finanziamento Integrativi.

**"Contratto di Finanziamento Integrativo"** indica ciascun contratto di finanziamento posto in essere in esecuzione del relativo Contratto di Finanziamento Quadro, stipulato dalla data di conclusione del presente Atto (inclusa) in poi tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice.

**"Crediti Garantiti"** ha il significato di cui all'Articolo 3 (*Crediti Garantiti*).

**"Data di Erogazione"** ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

**"Data di Pagamento"** ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

**"Data di Rendicontazione"** ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

**"Data di Riferimento"** indica la prima Data di Erogazione a valere sul Finanziamento.

**"Decreto 170"** indica il D.lgs. 21 maggio 2004, n. 170 come di volta in volta integrato e/o modificato.

**"Depositario"** indica [●].

**"Diritti Collegati"** indica, con riferimento ai Titoli, tutti i crediti pecuniari per capitale, interessi, rendimenti variabili, indennizzi e qualsivoglia altra somma di denaro di volta in volta attribuiti, da attribuirsi o altrimenti ricevuti o spettanti al titolare dei Titoli, compresi i diritti di opzione, i diritti di conversione, i diritti di scambio, e qualsiasi altro diritto, bene o utilità o beneficio economico connesso ai Titoli.

**"Documenti di Conforto"** indica:

- (a) un certificato fallimentare rilasciato da parte della sezione fallimentare competente (nei soli casi in cui detta sezione eroghi tale servizio), dal quale risulti l'assenza di qualsiasi procedura concorsuale in capo al Soggetto Rilevante;
- (b) un certificato rilasciato da parte del Registro delle Imprese competente, risalente a non più di 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti la data di consegna a CDP dei Documenti di Conforto, dal

quale risulti che non è stato iscritto alcun provvedimento relativo ad una Procedura Concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante; e

- (c) una dichiarazione da parte del legale rappresentante del Soggetto Rilevante che confermi che (i) non sussistono fatti o circostanze che possano causare un Evento Rilevante; (ii) il Soggetto Rilevante non si trova in nessuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447 ovvero, a seconda dei casi, dagli articoli 2482-*bis* e 2482-*ter*) e 2484 del codice civile ovvero - ove tali disposizioni di legge non fossero applicabili con riferimento al Soggetto Rilevante - in una situazione analoga a quelle previste ai sensi dei suddetti articoli; e (iii) il rimborso del Finanziamento non produrrà una situazione di insolvenza in capo al Soggetto Rilevante.

**“Esposizione Garantita con Pegno”**: indica l’importo in linea capitale, di tempo in tempo, erogato e non rimborsato dei Finanziamenti aumentato dell’importo complessivo delle Erogazioni richieste in ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo relativo a Finanziamenti e rispetto a cui CDP non abbia manifestato la propria intenzione di non accettare tale proposta; resta inteso che la minor somma che CDP abbia accettato di erogare rispetto all’importo delle Erogazioni richieste da un Contraente il Finanziamento in una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo relativo a Finanziamenti dovrà essere computata al fine del calcolo dell’Esposizione Garantita con Pegno.

**“Evento Rilevante”** ha il significato di cui all’Articolo 9 (*Integrazione dei Contratti di Finanziamento*) e, più precisamente, indica ciascuno degli eventi a seguito del verificarsi dei quali CDP ha la facoltà di dichiarare la Parte Finanziata decaduta dal beneficio del termine, recedere da ovvero risolvere un Contratto di Finanziamento.

**“Finanziamento/i Garantito/i con Pegno”**: indica ciascun Finanziamento (come definito ai sensi della Convenzione) erogato alla Parte Finanziata da CDP assistito dal Pegno concesso ai sensi del presente Atto.

**“Finanziamento/i Imprese”** ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

**“Giorno Lavorativo”** indica qualsiasi giorno in cui sia funzionante il sistema che regola i pagamenti in euro, TARGET2, ed in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l’esercizio della loro normale attività.

**“Importo Massimo Garantito”** indica l’importo di euro [●] ([●]).

**“Lettera di Accettazione”** indica la lettera di accettazione, secondo il modello di cui all’allegato 4 (*Modello di Lettera di Accettazione*) alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 8 (*Digitalizzazione*) della Convenzione, mediante la quale CDP accetterà la presente proposta di Atto di Costituzione di Pegno, ai termini, alle condizioni e con le modalità previsti nella Convenzione.

**“Oggetto del Pegno”** indica congiuntamente, i Titoli e i Diritti Collegati.

**“Pegno”** indica ogni diritto di pegno costituito ai sensi del presente Atto.

**“Procedura Concorsuale”** indica (i) la liquidazione volontaria, (ii) la liquidazione coatta amministrativa, (iii) una procedura di risoluzione, (iv) un provvedimento di amministrazione straordinaria nonché (v) altre procedure concorsuali o provvedimenti previsti dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza, laddove applicabili alla Parte Finanziata, ovvero procedure concorsuali e provvedimenti connessi all’insolvenza o previsti da leggi e/o da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure e/o ai provvedimenti previsti nei precedenti punti.

**“Regolamento sulla Gestione Accentrata”** indica il regolamento recante norme di disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata, adottato congiuntamente dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB con provvedimento del 13 agosto 2018, e come di volta in volta integrato e/o modificato o sostituito.

**“Richiesta di Svincolo”** ha il significato di cui all’Articolo 6.1.

**“Ritenuta”** indica una deduzione, detrazione, o ritenuta, a titolo di imposta o di acconto, per Tributo.

**“Soggetto Rilevante”** indica il Costituente e qualsiasi altro soggetto che effettui, in tutto o in parte, un pagamento in adempimento dei Crediti Garantiti.

**“Titoli”** indica, congiuntamente, i Titoli Originari e i Titoli Aggiuntivi.



“**Titoli Aggiuntivi**” indica i titoli immessi nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF e del Regolamento sulla Gestione Accentrata, ulteriori rispetto ai Titoli Originari, sui quali di volta in volta sarà costituito il Pegno ai sensi del successivo Articolo 5.2.1 (*Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno*), rispondenti, al pari dei Titoli Originari, alle Caratteristiche dei Titoli.

“**Titoli Originari**” indica i titoli depositati sul Conto Titoli e immessi nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF e del Regolamento sulla Gestione Accentrata, emessi nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione di crediti *in bonis* derivanti da finanziamenti a imprese italiane di qualsiasi dimensione, come meglio identificati nell’Allegato B.

“**Tributo**” indica ciascuno dei tributi, imposte, tasse, contributi fiscali, diritti, oneri o pagamenti, attuali o futuri, di natura fiscale, anche sotto forma di Ritenuta, nonché i relativi interessi, sanzioni e penalità.

“**TUF**” indica il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come di volta in volta modificato e/o integrato.

“**Valore dei Titoli**” indica, tempo per tempo, il valore in linea capitale non rimborsato (outstanding) dei Titoli, non scaduti e/o rimborsati, costituiti in Pegno, come determinato ai sensi dei criteri indicati nella Parte II (*Valore dei Titoli*) dell’Allegato F (*Caratteristiche e Valore dei Titoli*).

## **2. OGGETTO DEL PEGNO**

### **2.1. Costituzione del Pegno**

Con il presente Atto, il Costituente, al fine di garantire l’esatto, integrale e puntuale adempimento dei Crediti Garantiti, costituisce irrevocabilmente in Pegno di primo grado l’Oggetto del Pegno, ai sensi dell’articolo 83-*octies* del TUF, degli articoli 56 e 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata, nonché ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto 170, a favore di CDP, che accetta.

Il Pegno garantisce, congiuntamente e senza vincolo di previa escussione di alcun terzo garante (reale o personale), tutti i Crediti Garantiti, secondo i termini e le condizioni di cui al presente Atto.

Resta inteso che nell’Oggetto del Pegno non rientreranno quei Titoli che abbiano, a insindacabile giudizio di CDP, caratteristiche non in linea con gli standard di mercato.

### **2.2. Valore dei Titoli**

Anche ai sensi e a maggiore precisazione di quanto previsto dall’articolo 10.1.13 (*Integrazione del pegno*) del Contratto di Finanziamento Quadro, il Costituente si impegna a far sì che il Valore dei Titoli non sia mai inferiore, sino alla cancellazione del Pegno, al 100% (cento per cento) dell’Esposizione Garantita con Pegno:

- (a) alla Data di Riferimento;
- (b) a ciascuna Data di Erogazione successiva alla richiesta a valere su un Finanziamento Garantito con Pegno; nonché
- (c) a ciascuna Data di Rendicontazione, fermo restando che ove tale condizione non sia rispettata in tale data, troverà applicazione l’obbligo di rimborso anticipato di cui all’articolo 6.3.1 del Contratto di Finanziamento Quadro.

## **3. CREDITI GARANTITI**

### **3.1. Crediti Garantiti**

Il Pegno garantisce, congiuntamente e per l’intero valore, senza vincolo di previa escussione dell’obligato principale o di alcun eventuale terzo garante, il pieno ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata ai sensi della Convenzione e dei Contratti di Finanziamento, ivi incluso l’adempimento di tutti i crediti esistenti e/o futuri del Creditore Garantito derivanti dall’erogazione dei Finanziamenti Garantiti con Pegno, tra cui si intendono inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (a) ogni credito per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi, corrispettivi o di mora, dovuti dalla Parte Finanziata in base a ciascun Contratto di Finanziamento in relazione ai Finanziamenti Garantiti con Pegno;
- (b) ogni credito per il pagamento e/o il rimborso di spese, commissioni, compensi, oneri di rimborso anticipato, recesso, risoluzione, risarcimento dei danni e altri indennizzi, nonché rimborso di imposte e tasse ovvero ogni altra somma eventualmente dovuta dalla Parte Finanziata al

Creditore Garantito in base a ciascun Contratto di Finanziamento in relazione ai Finanziamenti Garantiti con Pegno;

- (c) ogni credito avente ad oggetto la restituzione, il rimborso e/o l'inefficacia di uno o più pagamenti effettuati in adempimento dei Crediti Garantiti dalla Parte Finanziata a CDP ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento che abbiano formato oggetto di revoca e/o siano stati dichiarati inefficaci, in sede fallimentare o altrimenti, nonché ogni interesse, onere, costo o spesa ad esso relativo;
- (d) ogni credito per il recupero di spese e oneri incorsi in relazione al recupero di somme dovute dalla Parte Finanziata ovvero all'esercizio dei diritti aventi titolo in ciascun Contratto di Finanziamento; e
- (e) tutti i costi, gli oneri e le spese (incluse quelle legali e fiscali), ragionevoli e debitamente documentati, sostenuti dal Creditore Garantito ai fini dell'escussione del Pegno, della modifica del presente Atto, nonché dell'esercizio dei diritti del Creditore Garantito derivanti dal presente Atto,

restando inteso che l'ammontare massimo dei Crediti Garantiti dal Pegno non potrà essere superiore, in ogni caso, all'Importo Massimo Garantito (i crediti indicati nel presente Articolo 3, i "**Crediti Garantiti**").

#### **4. EFFICACIA DELLA GARANZIA**

##### **4.1. Irrilevanza degli adempimenti parziali**

Senza pregiudizio dell'Articolo 6 (*Svincolo dei Titoli*) e Articolo 13 (*Cancellazione del Pegno*), il Pegno rimarrà valido ed efficace nella sua integrità nonostante ogni rimborso o adempimento parziale dei Crediti Garantiti, fintantoché tutti i Crediti Garantiti siano stati interamente, incondizionatamente e irrevocabilmente soddisfatti.

##### **4.2. Garanzia non esaustiva**

Il Pegno sarà aggiuntivo e indipendente rispetto a ogni altra garanzia personale o reale di cui la Parte Finanziatrice possa, in qualsiasi momento, beneficiare o venire a beneficiare in relazione a tutti o ad alcuni dei Crediti Garantiti.

##### **4.3. Conservazione della garanzia**

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1232 e 1275 del codice civile, il Pegno conserverà la propria efficacia nella sua integralità sino al completo soddisfacimento della totalità dei Crediti Garantiti, anche a seguito di modifica, proroga, novazione o cessione anche parziale dei crediti nascenti da ciascun Contratto di Finanziamento o dai documenti a esso collegati e non sarà ridotto né potrà essere considerato oggetto di rinuncia qualora il Costituente o terzi nell'interesse dello stesso provvedano a pagamenti parziali e/o anticipati ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento o la Parte Finanziatrice effettui remissione parziale dei propri crediti connessi ai Crediti Garantiti, salvo esplicita dichiarazione scritta resa in tal senso. Il tutto senza pregiudizio di quanto previsto nell'Articolo 6 (*Svincolo dei Titoli*) e nell'Articolo 13 (*Cancellazione del Pegno*).

#### **5. PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO**

##### **5.1. Formalità per la costituzione del Pegno**

Ai fini della costituzione del Pegno, il Costituente si impegna a:

- (a) registrare e/o far sì che siano registrati tutti i Titoli Originari e il Pegno sul Conto Titoli, in conformità all'articolo 83-*octies* del TUF e agli articoli 56 e 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata. In particolare il Costituente dovrà inviare o far sì che sia inviata al Depositario (e, per conoscenza, al Creditore Garantito) una comunicazione sostanzialmente nella forma di cui all'Allegato C (*Istruzioni per la registrazione*), contenente istruzioni per la registrazione del Pegno, almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione e fornire o fare sì che sia fornita evidenza a CDP dell'avvenuto perfezionamento di quanto previsto nelle predette istruzioni almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione;
- (b) compiere e porre in essere prontamente ogni atto ragionevolmente richiesto dal Creditore Garantito al fine di garantire la validità e l'escutibilità del Pegno ovvero preservare e tutelare (in giudizio o altrimenti) i diritti derivanti dal presente Atto; e

- (c) unitamente all'Allegato C (*Istruzioni per la registrazione*), trasmettere al Creditore Garantito tutta la documentazione disciplinante l'operazione di cartolarizzazione cui i Titoli si riferiscono, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il prospetto (o *information memorandum*), il contratto di cessione di crediti, il contratto (o contratti) di *servicing*.

## 5.2. Formalità successive

### 5.2.1. Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno

Ove intenda evitare l'obbligo di rimborso anticipato di cui all'articolo 6.3.1 del Contratto di Finanziamento Quadro, il Costituente:

- (a) si impegna, anche ai fini del rispetto di quanto previsto al precedente Articolo 2.2 (*Valore dei Titoli*), anche ai sensi del Decreto 170, ad integrare il Pegno costituito ai sensi del presente Atto, mediante la costituzione in Pegno di Titoli Aggiuntivi;
- (b) registrerà e/o farà sì che siano registrati sul Conto Titoli i Titoli Aggiuntivi e registrerà e/o farà sì che sia registrato e annotato il Pegno su tali Titoli Aggiuntivi e sul Conto Titoli, in conformità all'articolo 83-*octies* del TUF e agli articoli 56 e 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata inviando al Depositario e per conoscenza al Creditore Garantito, almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione, una comunicazione sostanzialmente nella forma di cui all'Allegato D (*Istruzioni per la registrazione del Pegno sui Titoli Aggiuntivi*), contenente istruzioni per la registrazione del Pegno su tali Titoli Aggiuntivi, dando evidenza a CDP dell'avvenuto perfezionamento di quanto previsto in tali istruzioni almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione; e
- (c) unitamente all'Allegato D (*Istruzioni per la registrazione del Pegno sui Titoli Aggiuntivi*), trasmettere al Creditore Garantito tutta la documentazione disciplinante l'operazione di cartolarizzazione cui i Titoli si riferiscono, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il prospetto (o *information memorandum*), il contratto di cessione di crediti, il contratto (o contratti) di *servicing*. Qualora il Pegno su Titoli Aggiuntivi fosse costituito su Titoli già Oggetto di Pegno non sarà necessario trasmettere la suddetta documentazione.

Le previsioni di cui al presente Articolo 5.2.1 devono considerarsi quali "clausole di integrazione" ai sensi e per gli effetti del Decreto 170.

### 5.2.2. Ricognizione del Pegno

Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 5.2.1 (*Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno*), qualora successivamente alla stipula del presente Atto siano stati concessi ulteriori Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti sottostanti ai Titoli siano stati oggetto di proroghe del termine, variazioni di importo o qualsiasi altra vicenda che ne possa modificare i termini e condizioni originari, il Costituente si impegna a sottoscrivere e inviare al Creditore Garantito, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data della relativa richiesta di CDP e, in ogni caso, entro il 31 marzo di ciascun anno, un atto ricognitivo del Pegno, predisposto secondo il modello di cui all'Allegato E (*Modello di atto ricognitivo*), avente data certa ai sensi della legge italiana e recante descrizione dei principali termini e condizioni economici, di durata e di rimborso di ciascun Finanziamento Garantito con Pegno in essere, ai sensi del quale la stessa riconosca la validità, efficacia ed esecutibilità del Pegno anche a garanzia delle eventuali obbligazioni derivanti dall'intervenuta erogazione di nuovi Finanziamenti Garantiti con Pegno effettuata da CDP a valere sul Plafond.

## 6. SVINCOLO DEI TITOLI

- 6.1. Nel caso in cui il Valore dei Titoli sia superiore al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno, il Costituente potrà richiedere a CDP di svincolare parte dei Titoli costituiti in Pegno per l'eccedenza (di seguito, la "**Richiesta di Svincolo**").

- 6.2. Successivamente al ricevimento della Richiesta di Svincolo, CDP, valutato il rispetto degli impegni di cui all'Articolo 2.2 (*Valore dei Titoli*) e verificata l'assenza di Eventi Rilevanti anche sulla base di apposita dichiarazione rilasciata dal Costituente ai sensi dell'Allegato C (*Istruzioni per la registrazione*), presterà il consenso allo svincolo del Pegno relativamente a quei Titoli per i quali lo svincolo è stato richiesto, entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento dell'Allegato *sub "2"* (*Istruzioni per lo Svincolo*) all'Allegato C (*Istruzioni per la registrazione*). Resta inteso che il consenso di CDP allo svincolo di cui al presente paragrafo 6.2 non costituisce in alcun modo una dichiarazione di CDP circa l'assenza di Eventi Rilevanti alla data in cui il consenso è prestato, né rinuncia ad eccepire l'esistenza di un Evento Rilevante o a esercitare i relativi diritti e rimedi previsti da ciascun Contratto di Finanziamento.

- 6.3.** Resta, inoltre, inteso che il Costituente non potrà richiedere a CDP alcuna erogazione a valere sul Plafond qualora, all'esito dello svincolo di cui al presente articolo, il Valore dei Titoli non sia pari o superiore alla percentuale del 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno, indicata nell'Articolo 2.2 (*Valore dei Titoli*). Per maggiore chiarezza, anche in esito ad uno svincolo dei Titoli costituiti in Pegno di cui al presente articolo, per procedere a nuove richieste di Finanziamenti Garantiti con Pegno, il Costituente dovrà rispettare il disposto di cui all'articolo 3.2 (*Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione*) del Contratto di Finanziamento Quadro, fra cui la previa costituzione di pegno su Titoli ai sensi di quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro e nel presente Atto.

## **7. DIRITTI COLLEGATI**

### **7.1. Allocazione**

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 7.2 (*Verificarsi di un Evento Rilevante*), il Costituente ha il diritto a riscuotere i Diritti Collegati.

### **7.2. Verificarsi di un Evento Rilevante**

- (a) In seguito al verificarsi di un Evento Rilevante, il Creditore Garantito avrà facoltà di inviare una comunicazione al Costituente e al Depositario informandoli del verificarsi dell'Evento Rilevante e, a decorrere da tale comunicazione e sino alla trasmissione di diverse istruzioni scritte da parte del Creditore Garantito, quest'ultimo avrà diritto a esercitare e beneficiare di tutti i Diritti Collegati. I proventi dell'esercizio dei predetti Diritti Collegati così percepiti dal Creditore Garantito saranno imputati al soddisfacimento dei Crediti Garantiti scaduti o, qualora non vi fossero crediti scaduti, saranno trattenuti dal Creditore Garantito a garanzia dei Crediti Garantiti, sino a concorrenza di quanto dovuto a valere sui medesimi e, comunque, nei limiti dell'Importo Massimo Garantito.
- (b) Con riferimento ai diritti del Creditore Garantito ai sensi del presente Articolo 7.2, il Costituente rinuncia a qualsiasi diritto, azione, difesa, eccezione o opposizione riguardante le modalità di esercizio di tali diritti da parte del Creditore Garantito e i contenuti di qualsiasi comunicazione inviata dal Creditore Garantito riguardo il fatto che un Evento Rilevante si è verificato, non è più in essere o è stato rinunciato; tali diritti, azioni, difese, eccezioni o opposizioni:
- (i) potranno essere sollevate o proposte solo in caso di dolo o colpa grave del Creditore Garantito al solo fine di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti in conseguenza del dolo ovvero della colpa grave; e
- (ii) non avranno (salvo in caso di dolo o colpa grave del Creditore Garantito) alcun effetto sull'esercizio dei diritti del Creditore Garantito ai sensi del presente Articolo 7.2.

## **8. DICHIARAZIONI E GARANZIE RILASCIATE DAL COSTITUENTE**

### **8.1. Dichiarazioni e garanzie**

Senza alcun pregiudizio e in aggiunta alle dichiarazioni e garanzie rese ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento e in qualsiasi altro documento ad esso collegato, il Costituente dichiara e garantisce al Creditore Garantito quanto segue:

- (a) il Costituente è il solo legittimo proprietario dei Titoli Originari che sono regolarmente depositati presso il Conto Titoli;
- (b) i Titoli Originari soddisfano le Caratteristiche dei Titoli;
- (c) ad eccezione del Pegno, l'Oggetto del Pegno è libero da ogni diritto di garanzia, diritto di opzione o prelazione o da qualsiasi altro privilegio o diritto di terzi, di natura reale o personale, di qualsiasi natura;
- (d) il Costituente ha piena capacità di stipulare il presente Atto e pieni poteri di costituire valido Pegno di primo grado sull'Oggetto del Pegno a beneficio del Creditore Garantito;
- (e) la costituzione del Pegno e le disposizioni di cui al presente Atto non sono in conflitto con i propri documenti societari vincolanti, né con alcun contratto o accordo di cui il Costituente sia parte ovvero con alcuna disposizione di legge o regolamentare, provvedimento giudiziario o di altra pubblica autorità vincolanti per il Costituente;
- (f) il presente Atto e ogni operazione ivi prevista costituiscono in capo al Costituente obbligazioni legittime, valide e vincolanti che possono essere pienamente e immediatamente fatte valere in giudizio nei confronti dello stesso;

- (g) il Costituente non si trova in stato di crisi o di insolvenza e, per quanto a sua conoscenza, non esistono fatti o circostanze che potrebbero renderlo insolvente o non in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni o esporlo ad eventuali Procedure Concorsuali, né ha assunto misure societarie per la liquidazione o per lo scioglimento, né sono stati intrapresi nei suoi confronti altri atti che possano influire negativamente sulla sua possibilità di onorare ed eseguire le obbligazioni assunte con il presente Atto, né entrerà in stato di insolvenza in conseguenza della stipulazione del presente Atto o di una qualunque operazione ivi contemplata;
- (h) i Titoli non sono sottoposti a pignoramenti o sequestri o altro provvedimento restrittivo, sono liberamente trasferibili e possono essere liberamente concessi in Pegno da parte del Costituente;
- (i) il Valore dei Titoli, alla Data di Riferimento, alla Data di Erogazione e a ciascuna Data di Rendicontazione, è pari ad almeno il 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno;
- (j) il Pegno costituirà, in seguito all'esecuzione delle formalità, rispettivamente di cui agli Articoli 5.1 (*Formalità per la costituzione del Pegno*) e 5.2.1 (*Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno*), pegno di primo grado a garanzia dei Crediti Garantiti, valido, efficace ed escutibile in favore del Creditore Garantito nei confronti del Costituente e opponibile ai terzi;
- (k) non vi sono azioni giudiziarie ovvero procedimenti arbitrari in corso ovvero, per quanto a conoscenza del Costituente, minacciati dinanzi a qualsivoglia organo giudiziario o arbitrale, in Italia o all'estero, in connessione all'Oggetto del Pegno; e
- (l) i Titoli Originari sono e permarranno per tutta la durata del presente Atto in regime di dematerializzazione ai sensi del Regolamento sulla Gestione Accentrata, salvo quanto previsto all'articolo 11.1(j) (*Impegni del Costituente*).

## 8.2. Reiterazione delle dichiarazioni e garanzie

Le dichiarazioni e le garanzie di cui sopra si intendono prestate non solo alla stipula del presente Atto, ma anche in occasione di ciascuna Data di Rendicontazione, Data di Erogazione e Data di Pagamento, con riferimento anche ai Titoli Aggiuntivi, di tempo in tempo, costituiti in Pegno e ai fatti e alle circostanze di volta in volta esistenti, come se fossero effettuate in quel momento.

## 9. INTEGRAZIONE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Il Costituente prende atto e concorda con CDP, che accetta, che la non correttezza e/o veridicità delle dichiarazioni e garanzie rese dal Costituente ai sensi del presente Atto e/o il mancato puntuale adempimento da parte del Costituente di uno qualunque degli impegni assunti ai sensi del presente Atto costituisce un "**Evento Rilevante**" ai sensi e per gli effetti dei Contratti di Finanziamento, al verificarsi del quale, pertanto, CDP potrà (i) dichiarare la Parte Finanziata decaduta dal beneficio del termine ad essa concesso ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento; (ii) recedere da ciascun Contratto di Finanziamento; ovvero (iii) risolvere ciascun Contratto di Finanziamento.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2.2. (*Valore dei Titoli*), il Costituente prende atto e concorda con CDP, che accetta, che, quale condizione sospensiva all'erogazione dei Finanziamenti Garantiti con Pegno, il Costituente dovrà assicurare che il Pegno sia costituito sull'Oggetto del Pegno, mediante le formalità di cui all'articolo 5.2.1 (*Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno*), per un Valore dei Titoli non inferiore al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno.

## 10. CESSIONE O TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DEL CREDITORE GARANTITO

### 10.1. Cessione dei diritti

Il presente Atto sarà vincolante per il Costituente, i propri successori, cessionari e aventi causa anche a seguito di qualsiasi Cessione, senza necessità di alcuna ulteriore manifestazione del consenso dello stesso Costituente, e, a tal proposito, il Costituente acconsente espressamente, anche ai sensi dell'articolo 1232 del codice civile, che in caso di Cessione:

- (a) il Pegno continui;
- (b) i Titoli Originari (e, se Oggetto di Pegno ai sensi del presente Atto, i Titoli Aggiuntivi) rimangano in deposito sul Conto Titoli; e
- (c) l'eventuale successore del Creditore Garantito diventerà parte del presente Atto in qualità di creditore pignoratizio di primo grado.

Il Costituente, contestualmente ovvero precedentemente ad ogni Cessione, in caso di richiesta in tal senso da parte del Creditore Garantito, dovrà sottoscrivere, o far sì che sia sottoscritto, qualunque atto o documento e/o effettuare o far sì che sia effettuata dal Depositario ogni altra registrazione o comunicazione necessaria o opportuna a confermare il Pegno.

In occasione della Cessione, il Costituente farà in modo che il Depositario aggiorni le informazioni sul Conto Titoli, anche in conformità a quanto previsto dall'articolo 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata.

## **10.2. Effetti della Cessione**

Ai fini del Pegno, la cessione, in tutto o in parte, dei Contratti di Finanziamento o dei Crediti Garantiti avrà, rispettivamente, natura ed effetto di cessione di contratto e di cessione di credito, con esclusione di qualsiasi efficacia novativa sul relativo Contratto di Finanziamento o sui Crediti Garantiti esistenti al momento del perfezionamento della Cessione.

## **11. IMPEGNI DEL COSTITUENTE**

### **11.1. Impegni del Costituente**

Sino all'integrale liberazione del Pegno, ai sensi dell'Articolo 13 (*Cancellazione del Pegno*), il Costituente si impegna:

- (a) a far sì che i Titoli Originari e, una volta costituiti in pegno ai sensi del presente Atto, i Titoli Aggiuntivi:
  - (i) rimangano registrati sul Conto Titoli;
  - (ii) soddisfino in ogni tempo le condizioni delle Caratteristiche dei Titoli;
  - (iii) abbiano in ogni tempo un valore almeno pari al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 2.2 (*Valore dei Titoli*), nei limiti dell'Importo Massimo Garantito, salva l'alternativa facoltà di ridurre tale esposizione in forza dell'obbligo di rimborso anticipato di cui all'articolo 6.3.1 del Contratto di Finanziamento Quadro.
- (b) a non prestare consenso o intraprendere azioni:
  - (i) che possano pregiudicare la validità, l'efficacia e l'escutibilità del Pegno o i diritti e gli interessi del Creditore Garantito inerenti al Pegno e all'Oggetto del Pegno; e
  - (ii) che possano comportare la diminuzione del valore dell'Oggetto del Pegno come risultante dal presente Atto;
- (c) ad intraprendere, a proprie spese, qualsiasi azione richiesta dal Creditore Garantito ai fini della conferma del perfezionamento del Pegno, del suo mantenimento e della sua opponibilità ai terzi o comunque necessaria e opportuna per garantire la validità, l'efficacia e l'escutibilità del Pegno e dei diritti del Creditore Garantito, anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contro eventuali pretese di terzi;
- (d) ad eseguire e consegnare prontamente a proprie spese tutti i documenti e ad intraprendere tutte le azioni necessarie o opportune al fine di:
  - (i) perfezionare il Pegno ai sensi dell'articolo 5.1 (*Formalità per la costituzione del Pegno*); e
  - (ii) mettere il Creditore Garantito in grado di esercitare i diritti e le azioni cui ha diritto ai sensi del presente Atto, inclusi, senza limitazioni, tutti i diritti e le azioni esercitabili nel caso si verifichi un Evento Rilevante;
- (e) a non creare o permettere la creazione di alcun vincolo, garanzia, onere, gravame o diritto di terzi sull'Oggetto del Pegno;
- (f) ad astenersi dall'alienare ovvero dal disporre in alcun modo dell'Oggetto del Pegno, e comunque ad astenersi dal compiere atti che possano comportare restrizioni o limitazioni in relazione all'Oggetto del Pegno;

- (g) a prestare cooperazione al Creditore Garantito al fine di tutelare i suoi diritti in relazione al Pegno e/o all'Oggetto del Pegno;
- (h) ad informare tempestivamente il Creditore Garantito circa ogni eventuale pretesa o azione da chiunque avanzata o minacciata per iscritto relativamente al Pegno e/o all'Oggetto del Pegno;
- (i) a stipulare e sottoscrivere tempestivamente tutti gli ulteriori documenti e atti, nonché intraprendere tutte le ulteriori azioni che dovessero essere necessarie o che il Creditore Garantito dovesse ragionevolmente richiedere, al fine di: (x) assicurare e mantenere l'efficacia e l'opponibilità del Pegno; e (y) consentire al Creditore Garantito l'esercizio dei diritti allo stesso spettanti in relazione all'Oggetto del Pegno;
- (j) in caso del venir meno del regime di dematerializzazione per i Titoli Originari e, una volta costituiti in pegno ai sensi del presente Atto, per i Titoli Aggiuntivi, a sottoscrivere e perfezionare qualsiasi documento, atto e/o contratto e/o compiere qualsiasi azione e formalità, in forma e sostanza soddisfacente per il Creditore Garantito, che sia necessaria e/o opportuna al fine di confermare il Pegno sui Titoli Originari e, se costituiti in pegno ai sensi del presente Atto, i Titoli Aggiuntivi; e
- (k) con riferimento agli impegni di integrazione e sostituzione di cui all'Articolo 5.2.1 (*Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno*), a costituire in Pegno Titoli Aggiuntivi:
  - (i) di cui il Costituente sia il solo legittimo proprietario;
  - (ii) liberamente assoggettabili a Pegno da parte del Costituente;
  - (iii) liberi da ogni diritto di garanzia, diritto di opzione o prelazione, di qualunque tipo, in favore di chiunque, ad eccezione del Pegno;
  - (iv) rispetto ai quali non vi siano azioni giudiziarie ovvero procedimenti arbitrali in corso ovvero, per quanto a conoscenza del Costituente, minacciati; e
  - (v) in regime di dematerializzazione ai sensi del Regolamento sulla Gestione Accentrata, salvo quanto previsto all'Articolo 11.1(j) (*Impegni del Costituente*);
- (l) a conservare gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun finanziamento da cui sorgono i crediti cartolarizzati e sottostanti ai Titoli, nonché a rendere tale documentazione accessibile a CDP presso i propri locali nei normali orari d'ufficio nonché a consegnarla in originale ovvero in copia autentica a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi.

## **12. ESCUSSIONE DEL PEGNO**

### **12.1. Escussione del Pegno**

Anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4, primo comma, e 5 del Decreto 170 e di ogni altra norma di legge applicabile, in qualsiasi momento successivo al verificarsi di una Causa di Escussione, il Creditore Garantito avrà diritto, dandone semplice comunicazione scritta al Costituente:

- (i) a determinare e quantificare i Crediti Garantiti dovuti dal Costituente per effetto dell'avvenuta Causa di Escussione, ai sensi di quanto previsto nei Contratti di Finanziamento e nel presente Atto;
- (ii) a dichiarare immediatamente esigibili i Crediti Garantiti nella misura di cui al precedente paragrafo (i) in conformità a quanto previsto nei Contratti di Finanziamento e nel presente Atto; e/o
- (iii) a procedere alla vendita dell'Oggetto del Pegno esistente alla data di escussione al fine di soddisfare i Crediti Garantiti mediante vendita dell'Oggetto del Pegno ovvero mediante appropriazione dell'Oggetto del Pegno, procedendo come previsto all'Articolo 12.2(b) (*Effetti del verificarsi di una Causa di Escussione*) (nei limiti dell'Importo Massimo Garantito).

### **12.2. Effetti del verificarsi di una Causa di Escussione**

Qualora il Creditore Garantito decida di procedere all'escussione del Pegno ai sensi dell'Articolo 12.1 (*Escussione del Pegno*) che precede, ne darà avviso scritto al Costituente, intimando l'adempimento dei Crediti Garantiti entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi.

Nel caso in cui il Costituente non abbia adempiuto nei termini di cui sopra, il Depositario sarà autorizzato a procedere, in nome e per conto del Creditore Garantito, alla vendita dell'Oggetto del Pegno nelle modalità che seguono ovvero, nel caso in cui il Creditore Garantito abbia optato per l'appropriazione dell'Oggetto del Pegno, alla valutazione dello stesso ai fini di tale appropriazione per un valore non inferiore a quanto previsto nel capoverso che segue.

Resta inteso, ai fini della determinazione delle condizioni di realizzo e dei criteri di valutazione dell'Oggetto del Pegno, che:

- (a) nel caso di escussione mediante vendita dell'Oggetto del Pegno, (i) la vendita potrà avvenire con qualsiasi modalità, come determinato dal Creditore Garantito a sua esclusiva discrezione, purché nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ad un prezzo non inferiore al valore di mercato dell'Oggetto del Pegno, come determinato da un terzo esperto, selezionato congiuntamente tra il Costituente e il Creditore Garantito (fermo restando che (x) in caso di mancato accordo entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla comunicazione di escussione del Pegno, l'esperto sarà selezionato dal Creditore Garantito e (y) in ogni caso, tutti i relativi costi e spese saranno a carico del Costituente); e (ii) il Creditore Garantito tratterà il corrispettivo della vendita dell'Oggetto del Pegno a soddisfacimento dei Crediti Garantiti, fino a concorrenza del valore di questi ultimi e, comunque, nei limiti dell'Importo Massimo Garantito;
- (b) nel caso di escussione mediante appropriazione dell'Oggetto del Pegno, i Crediti Garantiti saranno soddisfatti mediante appropriazione da parte del Creditore Garantito di un quantitativo di Titoli costituiti in Pegno (il cui valore sarà determinato secondo le modalità di cui al precedente paragrafo (a)), fino a concorrenza del valore dei Crediti Garantiti e, comunque, nei limiti dell'Importo Massimo Garantito; in ogni caso, per quanto occorrer possa, le parti si danno reciprocamente atto che tali criteri di valutazione dell'Oggetto del Pegno ai sensi del paragrafo (a) che precede e del presente paragrafo (b) devono considerarsi ragionevoli sotto ogni profilo ai sensi del Decreto 170; e
- (c) entro 1 (uno) Giorno Lavorativo dalla scelta e adozione della modalità di escussione del Pegno, il Creditore Garantito informerà per iscritto il Costituente e, se del caso, gli organi della Procedura Concorsuale, in merito alle modalità di escussione adottate, restando inteso che la comunicazione inviata dal Creditore Garantito entro tale termine dovrà intendersi effettuata nel rispetto dell'obbligo di informare immediatamente il Costituente ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, secondo comma, del Decreto 170.

### **12.3. Imputazione dei proventi**

I proventi relativi alla escussione totale o parziale dell'Oggetto del Pegno ricevuti dal Creditore Garantito dovranno essere imputati al soddisfacimento delle pretese di quest'ultimo come segue:

- (a) in primo luogo e con pari priorità, al pagamento dei costi e delle ragionevoli spese (ivi compresi, a titolo esemplificativo, spese legali, tasse e imposte), debitamente documentati, sostenuti dal Creditore Garantito relativamente: (i) alla custodia e all'amministrazione dell'Oggetto del Pegno; (ii) all'escussione e vendita dell'Oggetto del Pegno e al successivo incasso dei proventi relativi all'escussione e alla vendita; e (iii) all'esercizio o escussione di qualsiasi diritto del Creditore Garantito ai sensi del presente Atto;
- (b) in secondo luogo, al soddisfacimento di tutti i Crediti Garantiti secondo i principi del codice civile e, in ogni caso, entro i limiti dell'Esposizione Garantita con Pegno.

Le eventuali eccedenze rispetto al minore tra (i) l'ammontare dei Crediti Garantiti (comprensivi di interessi maturati e costi) dovuti dal Costituente per effetto del verificarsi di una Causa di Escussione; e (ii) l'Importo Massimo Garantito verranno retrocesse al Costituente.

### **12.4. Modalità alternative di escussione**

È fatta comunque salva ogni diversa forma di escussione del Pegno e di alienazione dell'Oggetto del Pegno prevista e regolata dalla legge (ivi inclusa quella regolata dagli articoli 2797 e ss. del codice civile).

## **13. CANCELLAZIONE DEL PEGNO**

- 13.1.** Nonostante quanto diversamente previsto nel presente Atto e salvo e impregiudicato il disposto di cui ai successivi Articoli 13.2 e 13.3, l'efficacia del Pegno cesserà al completo e puntuale adempimento di tutti



i Crediti Garantiti, ad eccezione di quelli indicati nel paragrafo (c) dell'Articolo 3.1 (*Crediti Garantiti*), a condizione che:

- (a) ognuno di tali Crediti Garantiti sia stato correttamente e integralmente adempiuto secondo i termini previsti nel Contratto di Finanziamento Quadro con mezzi normali di pagamento; e
- (b) al momento del completo e puntuale adempimento di tutti i Crediti Garantiti nei termini di cui al paragrafo (a) che precede, siano stati consegnati a CDP i Documenti di Conforto relativi al Soggetto Rilevante e non sia persistente un Evento Rilevante.

Al verificarsi di tali condizioni (o alla scadenza dei termini di cui al successivo Articolo 13.2), il Creditore Garantito si impegna a fare – a costi e spese a carico del Costituente – quanto necessario per l'estinzione del Pegno entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi.

**13.2.** Qualora una o più delle condizioni di cui all'Articolo 13.1 che precede non si sia verificata:

- (a) con riferimento ai Crediti Garantiti adempiuti alla loro originaria scadenza, nonostante tale completo e puntuale adempimento, il Pegno rimarrà comunque in vigore a garanzia dei Crediti Garantiti indicati nel paragrafo (c) dell'Articolo 3.1 (*Crediti Garantiti*) sino:
  - (i) alla scadenza del periodo previsto nell'articolo 166, secondo comma, del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (o di quello previsto nell'articolo 166, primo comma, del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, ove applicabile), qualora entro tale periodo il relativo Soggetto Rilevante non sia stato sottoposto ad alcuna Procedura Concorsuale; ovvero
  - (ii) qualora entro il periodo di cui al paragrafo (i) il Soggetto Rilevante sia stato sottoposto ad una Procedura Concorsuale, sino alla data antecedente tra: (A) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale (o della Procedura Concorsuale che sia stata avviata in consecuzione alla prima); e (B) la data di emissione di una sentenza esecutiva che respinga ogni azione revocatoria avente ad oggetto i Crediti Garantiti;
- (b) nell'ipotesi in cui i Crediti Garantiti, ovvero alcuno di essi, vengano adempiuti, anche parzialmente, anteriormente alla data della rispettiva originaria scadenza prevista dai Contratti Garantiti, nonostante il completo e puntuale adempimento di tutti i Crediti Garantiti, ad eccezione di quelli indicati nel paragrafo (c) dell'Articolo 3.1 (*Crediti Garantiti*), il Pegno rimarrà comunque in vigore a garanzia dei Crediti Garantiti indicati nel paragrafo (c) dell'Articolo 3.1 (*Crediti Garantiti*) del presente Atto sino:
  - (i) alla scadenza del periodo di cui all'articolo 164 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, qualora entro tale periodo il Soggetto Rilevante non sia stato sottoposto ad alcuna Procedura Concorsuale; ovvero
  - (ii) qualora entro il periodo di cui al paragrafo (i) il Soggetto Rilevante sia stato sottoposto ad una Procedura Concorsuale, sino alla data antecedente tra: (A) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale (o della Procedura Concorsuale che sia stata avviata in consecuzione alla prima); e (B) la data di emissione di una sentenza esecutiva che respinga (X) ogni azione revocatoria avente ad oggetto i Crediti Garantiti e/o (Y) ogni azione promossa ai sensi dell'articolo 164 della del Codice della Crisi e dell'Insolvenza avente ad oggetto i Crediti Garantiti.

**13.3.** Nonostante quanto sopra previsto, resta inteso che CDP potrà, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, anche in deroga a quanto previsto al presente Articolo, liberare, in tutto o in parte, il Pegno e/o i diritti da questo rinvenienti, restando inteso che qualsivoglia costo e spesa collegato all'estinzione totale o parziale del Pegno sarà integralmente a carico del Costituente.

#### **14. ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI**

Ai fini del presente Atto, le Parti eleggono domicilio all'indirizzo appresso indicato.

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Atto dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Atto, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente comunicati indicati tra le Parti:

Se al Costituente:

[●]

PEC: [●]

All'attenzione di [●]

Se a CDP:

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

All'attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

Ogni comunicazione ai sensi del presente Atto sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

**15. DISPOSIZIONI GENERALI**

**15.1. Manleva**

Il Costituente si impegna espressamente a tenere indenne e manlevare il Creditore Garantito con riferimento ad ogni conseguenza dannosa, maggior costo o spesa che possa derivare al Creditore Garantito dal presente Atto, con la sola esclusione delle conseguenze dannose, maggiori costi e spese che siano da attribuire al dolo o colpa grave del Creditore Garantito.

**15.2. Modifiche e tolleranze**

Il presente Atto può essere modificato soltanto per iscritto.

Nessun ritardo o mancato esercizio da parte di CDP di qualunque potere, diritto o rimedio previsto dal presente Atto potrà essere considerato una rinuncia a tale potere, diritto e rimedio o come tacita abrogazione o modifica dei patti che lo prevedono.

Nessuna tolleranza, anche se reiterata, da parte di CDP di inadempimenti o ritardi nell'adempimento degli obblighi del Costituente derivanti dal presente Atto potrà essere considerata come una rinuncia di CDP ad eccepire tali eventi o a far valere i relativi diritti ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Il singolo o parziale esercizio da parte di CDP di un potere, diritto o rimedio previsto nel presente Atto non precluderà l'ulteriore esercizio di tale potere, diritto o rimedio ovvero l'esercizio di altri poteri o diritti o rimedi previsti ai sensi del presente Atto o dalla normativa applicabile.

**15.3. Invalidità parziale**

Ciascuna delle disposizioni del presente Atto è disgiunta e distinta dalle altre e l'eventuale contrarietà a norme di legge, invalidità o inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Atto ai sensi delle leggi vigenti in qualunque Paese non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia di alcuna altra disposizione del presente Atto.

**15.4. Tributi**

Tutti i Tributi connessi al Pegno e/o al presente Atto saranno a carico del Costituente, il quale corrisponderà a CDP, manlevandola e tenendola indenne, ogni Tributo con i relativi costi qualora questi fossero stati pagati da quest'ultima, e ciò ove pure tali somme dovessero risultare dovute in esito ad attività di accertamento o di verifica esperita dai competenti organi dell'amministrazione finanziaria in data successiva alla formalizzazione dei relativi atti ovvero da mutamenti nelle disposizioni legislative, amministrative o cambiamenti della prassi interpretativa fiscale.

**15.5. Spese**

Qualsivoglia onere, costo o spesa (anche legali, notarili o fiscali) sostenuti in relazione alla sottoscrizione e al perfezionamento del presente Atto e al Pegno (ivi compresi quelli per rendere tali atti efficaci, ovvero per loro modifiche o integrazioni, ovvero per l'escussione e/o la novazione del Pegno) sarà a carico esclusivo del Costituente, che si impegna a manlevare e tenere indenne CDP qualora questa abbia sostenuto tali oneri, costi o spese.

## 15.6. **Trattamento fiscale**

Il presente Atto, le relative formalità e garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento e forma prestate, compresi gli atti relativi alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A. di cui all'articolo 5, commi 7, lettera a), e 8, del D.L. n. 269/2003.

## 15.7. **Legge applicabile**

Il presente Atto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

## 15.8. **Giurisdizione e foro competente**

Qualsiasi controversia derivante dal presente Atto, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà deferita alla giurisdizione italiana e sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, restando escluso ogni altro foro, alternativo o concorrente, fatta eccezione per i fori esclusivi non derogabili previsti dal codice di procedura civile.

\* \* \*

Il Costituente dà espressamente atto che il presente Atto costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto per il tramite di ABI.

Allegati:

Allegato A (Principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro);

Allegato B (Titoli Originari);

Allegato C (Istruzioni per la registrazione);

Allegato D (Istruzioni per la registrazione del Pegno su Titoli Aggiuntivi);

Allegato E (Modello di Atto Ricognitivo);

Allegato F (Caratteristiche e Valore dei Titoli)

\* \* \*

Se siete d'accordo sul contenuto del presente Atto, Vi preghiamo di confermarcelo inviandoci la Lettera di Accettazione da Voi debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione, secondo le modalità di cui all'articolo 3.4 della Convenzione. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1329 del codice civile e potrà essere da Voi sottoscritta entro non oltre 6 (sei) mesi dalla data odierna, restando inteso che, al termine di tale periodo, tale proposta si intenderà automaticamente decaduta.

Distinti saluti

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

*[Luogo e Data]*

\_\_\_\_\_  
*[Il Costituente]*

\_\_\_\_\_  
*[Nome e Qualifica]*

\_\_\_\_\_  
*[Codice Fiscale del soggetto firmatario]*

\_\_\_\_\_  
*[Firma]*

### **Approvazione specifica**

Il Costituente approva specificamente, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del su esteso atto: Articolo 4 (*Efficacia della Garanzia*), Articolo 5 (*Perfezionamento del Pegno*), Articolo 6.3, Articolo 7 (*Diritti Collegati*), Articolo 9 (*Integrazione dei Contratti di Finanziamento*), Articolo 10 (*Cessione o trasferimento dei diritti del Creditore Garantito*), Articolo 11 (*Impegni del Costituente*), Articolo 12 (*Escussione del Pegno*), Articolo 15 (*Disposizioni Generali*), Articolo 15.8 (*Giurisdizione e foro competente*).

[Il Costituente]

---

[Nome e Qualifica]

---

[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

---

[Firma]

## ALLEGATO A

### PRINCIPALI TERMINI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO

I termini indicati con iniziale maiuscola nel presente documento e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro.

**Data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Quadro:** \_\_\_\_\_

**Parte Finanziatrice:** Cassa depositi e prestiti S.p.A.

**Parte Finanziata:** \_\_\_\_\_.

**Importo massimo in linea capitale:** pari alla somma degli importi di volta in volta richiesti dalla Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e di ciascuna Richiesta di Utilizzo, comunque nei limiti dell'importo massimo del Plafond.

**Euribor:** indica il tasso di interesse Euribor (*Euro Interbank Offered Rate*) per un periodo pari al Periodo di Interessi pertinente amministrato dall'*European Money Markets Institute* ("EMMI" o altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso per la rilevazione dell'Euribor) e pubblicato alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) nel Giorno di Quotazione Euribor sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360 (o alla pagina che dovesse sostituirla in futuro, anche di altro fornitore del servizio che dovesse sostituire Thomson Reuters), del circuito Reuters, con il metodo di calcolo giorni effettivi/360. Qualora la durata di un periodo di interesse non coincida con le durate oggetto di rilevazione disponibili sul circuito Reuters (la "**Durata Standard**"), sarà utilizzato, ai fini della determinazione degli interessi da corrispondere per tale periodo, il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le rilevazioni dell'Euribor di Durata Standard più vicina per difetto alla durata del periodo di riferimento e di Durata Standard più vicina per eccesso alla durata del periodo di riferimento, arrotondato, qualora non coincida con il terzo decimale, al terzo decimale superiore. In caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzate per la rilevazione dell'Euribor alla data di conclusione della Convenzione, verrà utilizzato l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011 dell'8 giugno 2016, come modificato o eventualmente sostituito ("**Regolamento Benchmark**"). In caso di mancanza di rilevazione temporanea, sarà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor. Ove invece l'Euribor, anche in linea con quanto previsto dall'art.23 ter, comma 2, del Regolamento Benchmark, (i) sia ufficialmente dichiarato da parte dell'autorità di vigilanza competente un indice di riferimento non più rappresentativo o (ii) cessi in modo definitivo di essere disponibile (per disposizione dell'amministratore o dell'autorità di vigilanza competente o in qualsiasi altro caso) o utilizzabile, verrà utilizzato, dalla data di effettiva non disponibilità, non utilizzabilità o non rappresentatività, l'Indice Alternativo. Per "Indice Alternativo" si intende l'indice (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che (i) nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato in sostituzione dell'Euribor (a) per legge o (b) dalla Banca Centrale Europea, o da altra autorità o organismo competente o (c) dal gruppo di lavoro o comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente o (d) da EMMI (o qualsiasi altro soggetto che subentri nell'amministrazione di tale indice) o, in mancanza di tale individuazione, (ii) venga riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce l'Euribor.

**Periodo di Disponibilità:** indica il periodo compreso tra la Data di Firma del Contratto di Finanziamento Quadro e la scadenza del periodo in cui potranno pervenire a CDP le proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo (i.e. data in cui risulteranno esaurite le risorse del Plafond cui il Contratto di Finanziamento Integrativo si riferisce).

**Rimborso:** ciascuna Erogazione dovrà essere rimborsata secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti dovute a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa).

**Rimborso Anticipato Obbligatorio:** qualora sulla base della rendicontazione fornita ai sensi dell'articolo 9.1 del Contratto di Finanziamento Quadro, si rendesse evidente che ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire da quella che cade il 31 dicembre 2026:

- (a) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), alla somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero; e/o

- (b) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), alla somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, non assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero;

la Parte Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione un importo pari, rispettivamente:

- (i) nel caso di cui al precedente Paragrafo (a), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell'articolo 6.3.3 del Contratto di Finanziamento Quadro) per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero e la somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero;
- (ii) nel caso di cui al precedente Paragrafo (b), i relativi Finanziamenti Senza Ponderazione Zero (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell'articolo 6.3.3 del Contratto di Finanziamento Quadro), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero e la somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, non assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero;

Resta inteso che, ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti non si terrà conto di quei Crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze.

Inoltre, qualora sulla base della rendicontazione semestrale fornita entro la terza Data di Rendicontazione successiva alla relativa Erogazione, l'importo in linea capitale erogato dei Finanziamenti sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo in linea capitale erogato dei Finanziamenti Imprese, la Parte Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione i relativi Finanziamenti (oltre ai relativi interessi e alla Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabile), per un importo pari alla predetta differenza e a concorrenza dell'importo erogato e non rimborsato del Finanziamento a cui si riferisce la differenza rilevata;

**Tasso di Interesse:** Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:

- all'Euribor 6 (sei) mesi, con riferimento alle Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento; ovvero
- al Tasso Finanziariamente Equivalente per le Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento,

come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale, l'Euribor applicabile a tale Periodo di Interessi sarà l'Euribor interpolato di pari durata come pubblicato sul sito internet di CDP e determinato ai sensi della definizione di "Euribor". Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. In ogni caso, il Tasso di Interesse applicabile in relazione a ciascun Periodo di Interessi non potrà mai essere inferiore a zero.

**Tasso Finanziariamente Equivalente o TFE:** indica il tasso percentuale annuo che, utilizzato per il computo della quota interessi delle rate del relativo Finanziamento, garantisce l'equivalenza tra il valore attuale delle rate per capitale e interessi ed il valore attuale dell'importo erogato. Tali valori attuali saranno calcolati da CDP utilizzando, come riferimento, la curva Depositi-IRS pubblicata alle ore 11:00 del Giorno di Quotazione TFE sulle pagine "EURIBOR=" ed "EURSFXA=" del circuito Reuters.

**Margine:** (i) indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo l'Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall'Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (*i.e.* [www.cdp.it](http://www.cdp.it)) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente la relativa Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine Euribor relativo all'Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente; e (ii) indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo il TFE come tasso di riferimento, il

valore del margine che verrà determinato dall'Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (i.e. [www.cdp.it](http://www.cdp.it)) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine TFE relativo all'Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente.

**Interessi di Mora:** pari al Tasso di Interesse applicabile, calcolato sulla base di un periodo avente una durata pari al periodo del ritardo, maggiorato di ulteriori 100 punti base *per annum*, dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).

**Date di Pagamento degli Interessi:** indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dal 30 giugno 2026 (i.e. la prima Data di Pagamento Interessi) fino alla Data di Scadenza Finale, inclusa.

**Eventi Rilevanti:** ciascuno degli Eventi di Decadenza e/o degli Eventi di Risoluzione e/o degli Eventi di Recesso di cui all'articolo 11 del Contratto di Finanziamento Quadro.

**ALLEGATO B**  
**TITOLI ORIGINARI**

Tipologia tranche pegmata a CDP	Denom inazione <sup>e1</sup>	ISIN	Importo valore nominal e originar io comple ssivo della cartolari zzazione <sup>e2</sup>	Importo valore nomina le originar io Titolo ABS <sup>3</sup> (in euro)	Importo <i>outstan ding</i> Titolo ABS <sup>4</sup> (in euro)	% Titolo ABS pegnat o a CDP	Importo <i>outstandi ng</i> Titolo ABS pegmato a CDP (in euro)	Importo nominale originario tranche Junior (in euro)  (se presente)	Importo nominale esposizione ni deteriorat e finanziam enti sottostant i Titoli ABS (in euro)  (valore aggregato del capitale residuo dei finziame nti deteriorati)	Importo quota capitale finziam enti a ponderazi one zero <sup>5</sup> (in euro)  (valore in aggregato del capitale residuo outstandin g)	Importo quota capitale finziam enti a ponderazi one zero <sup>5</sup> (in euro)  (valore in aggregato del capitale residuo outstandin g)	Importo quota capitale finziamenti <i>in bonis</i> sottostanti a ponderazione zero <sup>6</sup> (in euro)  (valore in aggregato del capitale residuo outstanding)	Importo quota capitale finziamenti <i>in bonis</i> sottostanti non a ponderazione zero <sup>6</sup> (in euro)  (valore in aggregato del capitale residuo outstanding)	WAL Titolo ABS pegmato a CDP <sup>7</sup>  (in anni)	Rating Titolo ABS pegmato a CDP <sup>8</sup>  (se presente)	Agenzia di rating emittente <sup>9</sup>  (se presente)	
[Monotranche/ Senior/ Mezzanine]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]

Note per la compilazione:

<sup>1</sup> compilare indicando il nome della SPV della cartolarizzazione.

<sup>2</sup> compilare solo in caso di Titoli ABS multi-tranche, indicando il valore complessivo della cartolarizzazione (i.e. somma delle classi Junior/Mezzanine/Senior).

<sup>3</sup> indicare (i) in caso di Titoli ABS mono-tranche, il valore nominale del titolo e (ii) in caso di Titoli ABS multi-tranche, solo il valore nominale della/e classe/i oggetto di pegno in favore di CDP (con esclusione, in ogni caso, della tranche Junior).

<sup>4</sup> indicare (i) in caso di Titoli ABS mono-tranche, il valore *outstanding* del titolo e (ii) in caso di Titoli ABS multi-tranche, solo il valore *outstanding* della/e classe/i oggetto di pegno in favore di CDP (con esclusione, in ogni caso, della tranche Junior).

<sup>5</sup> compilare solo in caso di Titoli ABS multi-tranche, indicando il valore complessivo dei finanziamenti sottostanti la cartolarizzazione assistiti o non assistiti da una Garanzia a Ponderazione Zero.



<sup>6</sup> compilare sia in caso di Titoli ABS mono-tranche sia in caso di Titoli ABS multi-tranche, indicando il valore complessivo dei finanziamenti *in bonis* sottostanti la cartolarizzazione assistiti o non assistiti da una Garanzia a Ponderazione Zero.

<sup>7</sup> corrisponde alla durata media ponderata (*Weighted Average Life*, c.d. "WAL") del Titolo ABS o della singola tranche in caso di Titoli ABS multi-tranche.

<sup>8</sup> compilare indicando il livello del rating assegnato al Titolo ABS.

<sup>9</sup> compilare con l'agenzia pubblica emittente il rating assegnato al Titolo ABS.

**ALLEGATO C**  
**ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE**

*[Carta intestata del Costituente]*

Spettabile  
[Depositario]  
All'attenzione di [●]

e, p.c.

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**  
Via Goito, 4  
00185 Roma  
All'attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

*[data], [luogo]*

Egredi Signori,

Vi scriviamo nella vostra qualità di intermediario autorizzato e quale soggetto incaricato della gestione dei titoli di seguito indicati:

DESCRIZIONE	ISIN	IMPORTO OUTSTANDING (in Euro)
[●]	[●]	[●]

(di seguito, i "Titoli")<sup>12</sup>.

Al riguardo, Vi segnaliamo che in data [●] è stato stipulato un atto di costituzione di pegno su titoli ABS tra [●] (il "Costituente") e Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("CDP"), per la costituzione di diritti di pegno sull'Oggetto del Pegno (come ivi definito), qui allegato *sub* "1" per Vostra opportuna conoscenza (l'"Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS").

A tal riguardo, al fine di adempiere agli obblighi stabiliti dall'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS e alle formalità necessarie per la costituzione del pegno sui Titoli, Vi istruiamo irrevocabilmente, ai sensi dell'articolo 83-*octies* del TUF e dell'articolo 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata a porre in essere le seguenti formalità:

- (a) accendere uno specifico conto destinato a consentire la costituzione del pegno sul valore dell'insieme dei Titoli sopra indicati (il "Conto Titoli");
- (b) annotare nel Conto Titoli ai sensi dell'articolo 57, primo comma, del Regolamento sulla Gestione Accentrata, le seguenti informazioni:
  - (i) data di accensione del Conto Titoli;
  - (ii) natura e causale del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;
  - (iii) data delle singole movimentazioni e indicazione della specie, quantità e valore degli strumenti finanziari presenti nel conto;
  - (iv) data di costituzione del vincolo sui Titoli;

<sup>12</sup> Nota: da completare con indicazione dei titoli da costituire in pegno.

- (v) titolare dei Titoli;
- (vi) beneficiario del Pegno e indicazione dell'esistenza di convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti; e
- (vii) eventuale data di scadenza del vincolo sui Titoli;

(c) registrare sul Conto Titoli, con specifica indicazione della loro soggezione al pegno, i Titoli.

In aggiunta a quanto sopra, Vi segnaliamo che l'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS riporta al suo interno, in particolare agli articoli 5 (*Perfezionamento del Pegno*) e 7 (*Diritti Collegati*), specifiche disposizioni in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del pegno e all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari oggetto del pegno, alle quali Vi richiediamo di attenerci.

Vi segnaliamo, altresì, che l'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS prevede all'articolo 6 (*Svincolo dei Titoli*) la possibilità in certe circostanze di svincolare dal Pegno (come ivi definito) alcuni Titoli (lo "**Svincolo**"). Affinché possiate legittimamente procedere allo Svincolo dovrete ricevere le relative istruzioni di Svincolo, sottoscritte congiuntamente dal Costituente e da CDP, predisposte secondo il modello qui allegato *sub "2" (Istruzioni per lo Svincolo)*.

Resta inteso che le istruzioni conferite nella presente lettera sono da considerarsi irrevocabili in quanto conferite anche nell'interesse di CDP ai sensi dell'articolo 1723, secondo comma, del codice civile.

Nel caso si verifichi un Evento Rilevante e/o una Causa di Escussione (come definiti nell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS), CDP potrà comunicarVi il verificarsi di un tale evento e intimarVi l'esecuzione delle proprie istruzioni relativamente all'Oggetto del Pegno.

Vi richiediamo di trasmetterci il prima possibile una Vostra conferma scritta circa l'avvenuto compimento delle formalità costitutive sopra indicate.

Cordiali saluti,

[Costituente]

---

Allegati:           1) Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS  
                      2) Istruzioni per lo Svincolo

Allegato 1 alle Istruzioni per la registrazione

**Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS**

**Istruzioni per lo Svincolo**

*[da utilizzare da parte del Costituente verso il Depositario previa autorizzazione di CDP apposta in calce]*

Spettabile  
[Depositario]  
All'attenzione di [●]

e, p.c.

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito, 4  
00185 Roma  
All'attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

A mezzo PEC

*[data], [luogo]*

Egredi Signori,

facciamo riferimento alla nostra comunicazione del [●], con la quale Vi abbiamo fornito istruzioni per la registrazione di Pegno dei Titoli (come ivi definiti) a beneficio di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, la "**Lettera di Istruzioni**").

I termini utilizzati nella presente comunicazione con lettera iniziale maiuscola avranno, salvo che non siano diversamente definiti, lo stesso significato ad essi attribuito nella Lettera di Istruzioni.

Ai sensi dell'articolo 6 (*Svincolo dei Titoli*) dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, poiché il valore ancora non rimborsato (outstanding) dei Titoli oggetto di Pegno è alla data [●] pari a euro [●] e l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato alla predetta da CDP al Costituente è pari a euro [●], CDP con la presente comunicazione autorizza irrevocabilmente il Costituente e Voi, in qualità di depositario, con riferimento esclusivo ai seguenti Titoli:

DESCRIZIONE	ISIN	IMPORTO OUTSTANDING (in Euro)
[●]	[●]	[●]

(di seguito, i "**Titoli Svincolati**")<sup>13</sup>, ad effettuare le necessarie formalità sul Conto Titoli affinché, dal ricevimento della presente comunicazione, i Titoli Svincolati siano liberati dal vincolo costituito con il Pegno.

Ai fini di quanto previsto ai sensi dell'articolo 6.2 dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, si dichiara e garantisce che alla data odierna non sono sussistenti né si sono verificati Eventi Rilevanti.

Vi richiediamo di trasmetterci il prima possibile una Vostra conferma scritta circa l'avvenuto compimento delle formalità costitutive sopra indicate.

Cordiali saluti,

[Costituente]

\_\_\_\_\_

<sup>13</sup> Nota: da completare con indicazione dei Titoli da svincolare.

Per autorizzazione alla liberazione dal Pegno dei soli Titoli Svincolati

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

---

## Allegato D

### ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE DEL PEGNO SUI TITOLI AGGIUNTIVI

[Carta intestata del Costituente]

Spettabile  
[Depositario]  
All'attenzione di [●]

e, p.c.

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**  
Via Goito, 4  
00185 Roma  
All'attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

[data], [luogo]

Egregi Signori,

Vi scriviamo nella vostra qualità di intermediario autorizzato e quale soggetto incaricato della gestione dei titoli di seguito indicati:

DESCRIZIONE	ISIN	IMPORTO OUTSTANDING (in Euro)
[●]	[●]	[●]

(di seguito, i "Titoli")<sup>14</sup>.

Al riguardo, Vi rammentiamo che in data [●] è stato stipulato un atto di costituzione di pegno su titoli ABS tra [●] (il "Costituente") e Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("CDP"), per la costituzione di diritti di pegno sull'Oggetto del Pegno (come ivi definito), a Voi trasmesso in data [●] (l'"Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS").

Salvo ove diversamente indicato, i termini con lettera maiuscola riportati nella presente avranno il medesimo significato di cui all'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS.

A tal riguardo, ai fini della integrazione/sostituzione del Pegno ai sensi di quanto previsto all'articolo 5.2 (*Formalità successive*) dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, Vi istruiamo irrevocabilmente, ai sensi dell'articolo 83-*octies* del TUF e dell'articolo 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata a registrare sul Conto Titoli, con specifica indicazione della loro soggezione al pegno, i Titoli, nonché di porre in essere ogni ulteriore formalità necessaria e/o opportuna per la costituzione e il perfezionamento del Pegno sui Titoli.

In aggiunta a quanto sopra, Vi rammentiamo che l'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS riporta al suo interno, in particolare agli articoli 5 (*Perfezionamento del Pegno*) e 7 (*Diritti Collegati*), specifiche disposizioni in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del pegno ed all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari oggetto del pegno, alle quali Vi richiediamo di attenervi.

Resta inteso che le istruzioni conferite nella presente lettera sono da considerarsi irrevocabili in quanto conferite anche nell'interesse di CDP ai sensi dell'articolo 1723, secondo comma, del codice civile.

Nel caso si verifichi una Causa di Escussione (come definita nell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS), CDP potrà comunicarVi il verificarsi di un tale evento e intimarVi l'esecuzione delle proprie istruzioni relativamente all'Oggetto del Pegno.

Vi richiediamo di trasmetterci il prima possibile una Vostra conferma scritta circa l'avvenuto compimento delle formalità costitutive sopra indicate.

Cordiali saluti,

<sup>14</sup> Nota: da completare con indicazione dei titoli da costituire in pegno.

[Costituente]



## ALLEGATO E

### MODELLO DI ATTO RICOGNITIVO

[CARTA INTESTATA DEL COSTITUENTE]

Spettabile  
**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**  
Via Goito, 4  
00185 Roma  
All'attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

A mezzo PEC

[luogo], [data]

**OGGETTO: Atto ricognitivo di pegno su titoli dematerializzati**

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'atto di pegno su titoli ABS sottoscritto in data [●] (l'"**Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS**") tra la scrivente [●] (di seguito, il "**Costituente**") e Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, "**CDP**" o la "**Parte Finanziatrice**" o anche il "**Creditore Garantito**").

Nella presente lettera (di seguito, l'"**Atto Ricognitivo**"), i termini con iniziale maiuscola non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito nell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS.

#### PREMESSO CHE

- (A) ai sensi dell'articolo 5.2.2 (*Ricognizione del Pegno*) dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, il Costituente si è impegnato, nei tempi ivi previsti, a sottoscrivere e inviare al Creditore Garantito un atto ricognitivo al fine di confermare la validità, efficacia ed escutibilità del Pegno a garanzia delle obbligazioni derivanti dalle erogazioni effettuate dalla Parte Finanziatrice relativamente ai Contratti di Finanziamento Integrativi relativi a Finanziamenti Garantiti con Pegno perfezionati con la Parte Finanziata, anche in caso di vicende (come ristrutturazioni di esposizioni debitorie) che interessino l'ammontare, il termine di rimborso e/o altri tratti dei crediti sottostanti ai Titoli ABS costituiti in pegno;
- (B) a valere sul Plafond, la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice hanno stipulato i Contratti di Finanziamento Integrativi descritti nell'allegato 1 (*Condizioni dei Contratti di Finanziamento Integrativi*) (di seguito i "**Finanziamenti Erogati**").

Tutto ciò premesso:

#### 1. Ricognizione del Pegno

Il Costituente conferma la piena esistenza, validità ed efficacia del Pegno, agli stessi termini e condizioni di cui all'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, senza soluzione di continuità, ai sensi dell'articolo 83-*octies* del TUF, degli articoli 56 e 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata, nonché ai sensi del Decreto 170, a favore del Creditore Garantito, con riferimento all'esatto, integrale e puntuale adempimento dei Crediti Garantiti anche relativamente ai Finanziamenti Erogati. Pertanto, per quanto occorrer possa, la definizione di Finanziamenti Garantiti con Pegno comprende anche quella di Finanziamenti Erogati.

#### 2. Efficacia non novativa

Il Costituente, anche ai fini di cui all'articolo 1232 del codice civile, espressamente conferma che con il presente Atto Ricognitivo non intende novare il Pegno che, pertanto, è da considerarsi come costituito ed esistente a far data dalla sottoscrizione dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS.

#### 3. Dichiarazioni e garanzie

- 3.1. Senza pregiudizio di quanto previsto all'articolo 8.2 (*Ripetizione delle dichiarazioni e garanzie*) dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, le dichiarazioni e garanzie di cui all'articolo 8.1 (*Dichiarazioni e garanzie*) dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, così come confermato con l'Atto Ricognitivo, si intendono ripetute dal Costituente in data odierna e qualsiasi riferimento, contenuto nel suddetto articolo, ai "*Finanziamenti*" dovrà intendersi comprensivo dei Finanziamenti Erogati.

3.2. Il Costituente dichiara altresì che il Valore dei Titoli alla data odierna ammonta a Euro [-] [da indicare] e pertanto rispetta le previsioni di cui all'articolo 2.2 (*Valore dei Titoli*) dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS e, a tal fine, allega *sub "2"* al presente Atto Ricognitivo evidenza documentale delle registrazioni effettuate sul Conto Titoli.

#### **4. Disposizioni generali**

##### **4.1. Rinvio all'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto Ricognitivo, si fa rinvio alle previsioni di cui all'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS che devono, pertanto, intendersi qui come trascritte.

##### **4.2. Foro competente**

Qualsiasi controversia derivante dal presente atto, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, restando escluso ogni altro foro, alternativo o concorrente, fatta eccezione per i fori esclusivi non derogabili previsti dal codice di procedura civile.

#### **5. Regime fiscale**

Il presente Atto Ricognitivo e le relative formalità di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Cordiali saluti,

#### **[Costituente]**

Nome: \_\_\_\_\_

Qualifica: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

#### **Approvazione specifica**

Il Costituente approva specificamente, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del su esteso atto: Articolo 4.1 (*Rinvio all'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS*) e Articolo 4.2 (*Foro competente*).

#### **[Costituente]**

Nome: \_\_\_\_\_

Qualifica: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

**Allegato 1** all'Atto Ricognitivo

**Condizioni dei Contratti di Finanziamento Integrativi**

Contratto di Finanziamento Integrativo del [●];

Importo erogato: [●]

Data di Scadenza Finale: [●]

Tasso di Interesse: [●]

Margine: [●]

*[ripetere per ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo]*

**Allegato 2** all'Atto Ricognitivo [*allegare evidenza documentale delle registrazioni effettuate sul Conto Titoli*]

## ALLEGATO F

### CARATTERISTICHE E VALORE DEI TITOLI

#### Parte I - Caratteristiche dei Titoli

I Titoli oggetto del Pegno devono essere titoli ABS emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione con le seguenti caratteristiche:

- (i) Emittente: società veicolo di cartolarizzazione costituite ai sensi della legge n. 130 del 1999 s.m.i.
- (ii) Valuta: Euro
- (iii) Sottostante: crediti derivanti da finanziamenti concessi (i) dalla Parte Finanziata o una banca del relativo gruppo (è quindi possibile accettare Titoli *multi-originator* a condizione che tutti gli *originator* appartengano allo stesso gruppo bancario e che il Titolo sia nella disponibilità della Parte Finanziata), (ii) a imprese italiane di qualunque dimensione e in *bonis*. Sono quindi escluse le cartolarizzazioni di *NPE* (compresi crediti *non performing* e crediti *distressed*). Inoltre, sono escluse le cartolarizzazioni di crediti relative a settori specifici (per es. *real estate* commerciale, automotive);
- (iv) Caratteristiche di ammissibilità dell'operazione:
  1. saranno ammesse anche operazioni (x) che prevedono un periodo di *revolving*; (y) prive di un *rating* di apposite agenzie; (z) in caso di cartolarizzazione con *tranching* saranno ammessi solamente Titoli *senior* ed eventualmente Titoli *mezzanine* purché vengano sottoposti a pegno in modo proporzionale - con riferimento al relativo importo in linea capitale ancora non rimborsato (*outstanding*) - anche Titoli *senior* della stessa emissione;
  2. il regolamento dei Titoli non dovrà prevedere limitazioni o restrizioni (e.g. necessità di consenso di altre parti) alla creazione di gravami sui Titoli medesimi e alla circolazione degli stessi (anche in seguito a escussione del pegno);
  3. Il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, ovvero la relativa *tranche* in caso di Titoli ABS *multi-tranche*, dovrà avere una durata media ponderata (*Weighted Average Life*, c.d. "WAL") minima rapportata alla durata dei relativi Finanziamenti secondo le corrispondenze di seguito dettagliate:

WAL minima del titolo ABS	Durata massima Finanziamento CDP <sup>15</sup>
6 mesi	18 mesi o 2 anni
1 anno	3 anni
1 anno e 6 mesi	5 anni pre-ammortamento fast e breve
2 anni e 6 mesi	5 anni pre-ammortamento lungo e 7 anni pre-ammortamento fast e breve
4 anni	7 anni pre-ammortamento lungo e 1 10 anni pre-ammortamento fast e breve
5 anni e 6 mesi	10 anni pre-ammortamento lungo e 12 anni pre-ammortamento fast e breve
7 anni	12 anni pre-ammortamento lungo e 15 anni pre-ammortamento fast e breve
8 anni	15 anni pre-ammortamento lungo e 18 anni pre-ammortamento fast e breve
8 anni e 6 mesi	18 anni pre-ammortamento lungo

<sup>15</sup> Cfr. definizioni di Data di Scadenza Finale e di Pre-ammortamento Fast, Pre-ammortamento Breve e Pre-ammortamento Lungo di cui all'articolo 2 della Convenzione.

Inoltre, i documenti dell'operazione di cartolarizzazione connessa ai Titoli devono prevedere (x) la presenza di un *back-up servicer*, (y) l'obbligo di redazione e consegna da parte del *servicer* con cadenza almeno semestrale di un *servicer report* con i dettagli del portafoglio e delle *performance* dello stesso secondo gli standard di mercato.

## Parte II - Valore dei Titoli

Ai fini della determinazione del Valore dei Titoli costituiti in garanzia, CDP avrà riguardo al valore in linea capitale non rimborsato (*outstanding*) del Titolo tempo per tempo sottoposto a Pegno.

Il valore in linea capitale non rimborsato (*outstanding*) del Titolo sarà ridotto:

- in funzione degli eventuali crediti sottostanti classificati come deteriorati ai sensi della Matrice dei Conti di Banca d'Italia (*NPE*), rilevati in base al monitoraggio condotto sulla base delle informazioni ricavabili dal *servicer report*, di cui alla Parte I – Caratteristiche dei Titoli, che non trovino capienza nella *tranche junior*, ove presente, ovvero, in caso di Titoli *monotranche* e Titoli *multi-tranche* per la quota di *NPE* non capiente nella *tranche junior*, nel controvalore corrispondente all'eventuale quota di decurtazione applicata all'importo in linea capitale non rimborsato (*outstanding*) del Titolo come di seguito determinato (*haircut*). In caso di costituzione in Pegno di Titoli Aggiuntivi, ai fini dell'integrazione e/o sostituzione del Pegno ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5.2.1 (*Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno*) dell'Atto di Costituzione di Pegno, il valore del Titolo Aggiuntivo sarà determinato applicando all'importo in linea capitale non rimborsato (*outstanding*), l'*haircut* calibrato secondo i criteri e le regole di seguito definite;
- in funzione:
  1. dell'eventuale rating assegnato al Titolo ABS e della composizione in *tranche* del Titolo ABS oggetto di pegno a CDP, e
  2. della presenza di un *rating* pubblico mediano<sup>16</sup> da parte di Moody's, S&P e Fitch (laddove disponibile) almeno *Investment Grade* riferito alla Parte Finanziata.

Le percentuali dell'*haircut* applicabile sono rappresentate nella seguente tabella:

	Parte Finanziata <i>Investment Grade</i>		Parte Finanziata <i>Non Investment Grade</i>	
	<i>Rated</i>	<i>Unrated</i>	<i>Rated</i>	<i>Unrated</i>
<b>Tranche Senior</b>	-	5%	-	10%
<b>Tranche Senior e Mezzanine<sup>17</sup></b>	0% <i>senior</i> 5% <i>mezzanine</i>	5% <i>senior</i> 10% <i>mezzanine</i>	0% <i>senior</i> 10% <i>mezzanine</i>	10% <i>senior</i> 20% <i>mezzanine</i>
<b>Monotranche</b>	5%	10%	10%	20%

<sup>16</sup> Nel caso di disponibilità di due rating si prende a riferimento il peggiore dei due, mentre nel caso di disponibilità di tre rating si esclude il migliore e si prende il migliore dei rimanenti due. Il rating da prendere a riferimento è il "LT Issuer rating"; in particolare, per Moody's si considerano i rating nel seguente ordine: 1) LT Issuer Rating; 2) Senior Unsecured; 3) LT Bank Deposits.

<sup>17</sup> La costituzione in pegno di Titoli mezzanine è ammessa solo in combinazione con Titoli senior della stessa emissione in uguali proporzioni, con riferimento al rispettivo importo capitale non rimborsato (*outstanding*) individuato prima dell'applicazione dell'*haircut*. Qualora la controparte perdesse la qualifica *Investment Grade*, si applicherà la matrice di *haircut* relativa alle controparti non *Investment Grade*.

ALLEGATO 1 – PARTE VI

ALLA CONVENZIONE

**MODELLO DI ATTO DI COSTITUZIONE DI PEGNO SU TITOLI *ASSET BACKED* (PROPOSTA) NEL CASO DI  
CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DEL CREDITO COOPERATIVO PER IL  
TRAMITE DELLA BANCA MANDATARIA**

Spett.le

**Cassa depositi e prestiti S.p.A**

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC [cdpspa@pec.cdp.it](mailto:cdpspa@pec.cdp.it)

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Atto (come di seguito definito).

## ATTO DI COSTITUZIONE DI PEGNO SU TITOLI ASSET BACKED

### TRA

1)

\_\_\_\_\_ una banca, con sede legale in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ capitale sociale pari ad euro \_\_\_\_\_, interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e Partita IVA n. \_\_\_\_\_ iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario \_\_\_\_\_, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. \_\_\_\_\_], qui debitamente rappresentata da \_\_\_\_\_ [da completare con l'indicazione della Banca Mandataria] con sede legale in \_\_\_\_\_, capitale sociale pari ad euro \_\_\_\_\_, interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e Partita IVA n. \_\_\_\_\_ (di seguito, "**Banca Mandataria**") in virtù del mandato con rappresentanza del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ (di seguito, il "**Costituente**" o la "**Parte Finanziata**");

### E

2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Roma, via Goito 4, capitale sociale pari ad euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA 07756511007 (di seguito "**CDP**", il "**Creditore Garantito**" o la "**Parte Finanziatrice**" e, congiuntamente al Costituente, le "**Parti**")

### PREMESSO CHE

- (A) In data 24 febbraio 2026 Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("**CDP**") e l'Associazione Bancaria Italiana hanno sottoscritto una convenzione (la "**Convenzione**"), ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle Banche a valere sul c.d. "Plafond De-Linked" ivi previsto (il "**Plafond**"), per consentire loro di effettuare operazioni di finanziamento in favore delle piccole e medie imprese e delle imprese a media capitalizzazione italiane (i "**Beneficiari**", come meglio definiti nella Convenzione), mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP a condizioni di mercato, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui alla Convenzione.
- (B) In esecuzione di quanto previsto dalla Convenzione, il Costituente, ha trasmesso a CDP in data [●] una proposta di contratto di finanziamento quadro ai sensi di quanto previsto all'articolo 3.3 della Convenzione (il "**Contratto di Finanziamento Quadro**"), ai sensi del quale, per le finalità e secondo i termini e condizioni ivi previsti, CDP mette a disposizione della Parte Finanziata uno o più finanziamenti, il cui perfezionamento con contestuale erogazione è subordinato alla stipula, di volta in volta, tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, di appositi Contratti di Finanziamento Integrativi (come di seguito definiti). I principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro sono descritti nell'Allegato A al presente atto di costituzione di pegno su titoli *asset backed* (l' "**Atto**").
- (C) Ai sensi della Convenzione, tra le opzioni disponibili per garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento (come di seguito definiti) è prevista, quale condizione all'erogazione dei Finanziamenti, la previa costituzione in favore di CDP di un pegno su titoli *asset backed* emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione rispondenti alle Caratteristiche dei Titoli (come *infra* definite), di importo in linea capitale non rimborsato (*outstanding*), determinato con le modalità descritte nella Parte II (*Valore dei Titoli*) dell'Allegato F (*Caratteristiche e Valore dei Titoli*), almeno pari al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno .



- (D) Con il presente Atto, il Costituente, essendo titolare dei Titoli (infra descritti), intende prestare garanzia reale al fine di ottenere i Finanziamenti di cui alla Premessa (C) che precede, costituendo in Pegno, a beneficio di CDP, l'Oggetto del Pegno a garanzia dei Crediti Garantiti (ciascuno di tali termini come di seguito, rispettivamente, definiti), secondo i termini e nei limiti indicati nel presente Atto;
- (E) In virtù del mandato con rappresentanza sottoscritto tra la Parte Finanziata e la Banca Mandataria in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, quest'ultima agirà quale mandatario con rappresentanza del Costituente in relazione al presente Atto di Costituzione di Pegno ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 3.5 e 3.6 della Convenzione, talché ogni riferimento al Costituente dovrà intendersi come un riferimento alla Banca Mandataria che agisce in nome e per conto di questi.

**TUTTO CIO' PREMESSO**, si conviene e si stipula quanto segue:

## **1. PREMESSE E DEFINIZIONI**

### **1.1. Articoli, Premesse e Allegati**

Nel presente Atto, qualsiasi riferimento ad un "Articolo", ad una "Premessa" o ad un "Allegato" si intende riferito, rispettivamente, ad un articolo, ad una premessa o ad un allegato del presente Atto, qualora non diversamente specificato.

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

### **1.2. Definizioni**

Nel presente Atto, i termini e le espressioni con iniziale maiuscola non altrimenti definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro.

Nel presente Atto:

**"Atto"** indica il presente atto di costituzione di pegno sui Titoli.

**"Caratteristiche dei Titoli"** indicano le caratteristiche dei Titoli Originari e dei Titoli Aggiuntivi, come individuate nella Parte I (*Caratteristiche dei Titoli*) dell'Allegato F (*Caratteristiche e Valore dei Titoli*).

**"Causa di Escussione"** indica il verificarsi di un Evento Rilevante.

**"Cessione"** indica qualsiasi trasferimento o cessione in tutto o in parte di ciascuno dei Contratti di Finanziamento da parte di CDP o qualsiasi cessione o trasferimento, anche a fini di garanzia o novazione, di Crediti Garantiti da parte di CDP.

**"Codice della Crisi e dell'Insolvenza"** indica il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come di volta in volta modificato e/o integrato.

**"Conto Titoli"** indica il conto titoli su cui sono depositati in forma dematerializzata i Titoli, acceso a nome del Costituente presso il Depositario.

**"Contratti di Finanziamento"** indica ciascun Contratto di Finanziamento Quadro e i relativi Contratti di Finanziamento Integrativi.

**"Contratto di Finanziamento Integrativo"** indica ciascun contratto di finanziamento posto in essere in esecuzione del relativo Contratto di Finanziamento Quadro, stipulato dalla data di conclusione del presente Atto (inclusa) in poi tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice.

**"Crediti Garantiti"** ha il significato di cui all'Articolo 3 (*Crediti Garantiti*).

**"Data di Erogazione"** ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

**"Data di Pagamento"** ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

**"Data di Rendicontazione"** ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

**"Data di Riferimento"** indica la prima Data di Erogazione a valere sul Finanziamento.

**"Decreto 170"** indica il D.lgs. 21 maggio 2004, n. 170 come di volta in volta integrato e/o modificato.

**"Depositario"** indica [●].

**“Diritti Collegati”** indica, con riferimento ai Titoli, tutti i crediti pecuniari per capitale, interessi, rendimenti variabili, indennizzi e qualsivoglia altra somma di denaro di volta in volta attribuiti, da attribuirsi o altrimenti ricevuti o spettanti al titolare dei Titoli, compresi i diritti di opzione, i diritti di conversione, i diritti di scambio, e qualsiasi altro diritto, bene o utilità o beneficio economico connesso ai Titoli.

**“Documenti di Conforto”** indica:

- (a) un certificato fallimentare rilasciato da parte della sezione fallimentare competente (nei soli casi in cui detta sezione eroghi tale servizio), dal quale risulti l'assenza di qualsiasi procedura concorsuale in capo al Soggetto Rilevante;
- (b) un certificato rilasciato da parte del Registro delle Imprese competente, risalente a non più di 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti la data di consegna a CDP dei Documenti di Conforto, dal quale risulti che non è stato iscritto alcun provvedimento relativo ad una Procedura Concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante; e
- (c) una dichiarazione da parte del legale rappresentante del Soggetto Rilevante che confermi che (i) non sussistono fatti o circostanze che possano causare un Evento Rilevante; (ii) il Soggetto Rilevante non si trova in nessuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447 ovvero, a seconda dei casi, dagli articoli 2482-*bis* e 2482-*ter*) e 2484 del codice civile ovvero - ove tali disposizioni di legge non fossero applicabili con riferimento al Soggetto Rilevante - in una situazione analoga a quelle previste ai sensi dei suddetti articoli; e (iii) il rimborso del Finanziamento non produrrà una situazione di insolvenza in capo al Soggetto Rilevante.

**“Esposizione Garantita con Pegno”**: indica l'importo in linea capitale, di tempo in tempo, erogato e non rimborsato dei Finanziamenti aumentato dell'importo complessivo delle Erogazioni richieste in ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo relativo a Finanziamenti e rispetto a cui CDP non abbia manifestato la propria intenzione di non accettare tale proposta; resta inteso che la minor somma che CDP abbia accettato di erogare rispetto all'importo delle Erogazioni richieste da un Contraente il Finanziamento in una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo relativo a Finanziamenti dovrà essere computata al fine del calcolo dell'Esposizione Garantita con Pegno.

**“Evento Rilevante”** ha il significato di cui all'Articolo 9 (*Integrazione dei Contratti di Finanziamento*) e, più precisamente, indica ciascuno degli eventi a seguito del verificarsi dei quali CDP ha la facoltà di dichiarare la Parte Finanziata decaduta dal beneficio del termine, recedere da ovvero risolvere un Contratto di Finanziamento.

**“Finanziamento/i Garantito/i con Pegno”**: indica ciascun Finanziamento (come definito ai sensi della Convenzione) erogato alla Parte Finanziata da CDP assistito dal Pegno concesso ai sensi del presente Atto.

**“Finanziamento/i Imprese”** ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

**“Giorno Lavorativo”** indica qualsiasi giorno in cui sia funzionante il sistema che regola i pagamenti in euro, TARGET2, ed in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività.

**“Importo Massimo Garantito”** indica l'importo di euro [●] ([●]).

**“Lettera di Accettazione”** indica la lettera di accettazione, secondo il modello di cui all'allegato 4 (*Modello di Lettera di Accettazione*) alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 (*Digitalizzazione*) della Convenzione, mediante la quale CDP accetterà la presente proposta di Atto di Costituzione di Pegno, ai termini, alle condizioni e con le modalità previsti nella Convenzione.

**“Oggetto del Pegno”** indica congiuntamente, i Titoli e i Diritti Collegati.

**“Pegno”** indica ogni diritto di pegno costituito ai sensi del presente Atto.

**“Procedura Concorsuale”** indica (i) la liquidazione volontaria, (ii) la liquidazione coatta amministrativa, (iii) una procedura di risoluzione, (iv) un provvedimento di amministrazione straordinaria nonché (v) altre procedure concorsuali o provvedimenti previsti dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, laddove applicabili alla Parte Finanziata, ovvero procedure concorsuali e provvedimenti connessi all'insolvenza o previsti da leggi e/o da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure e/o ai provvedimenti previsti nei precedenti punti.

“**Regolamento sulla Gestione Accentrata**” indica il regolamento recante norme di disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata, adottato congiuntamente dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB con provvedimento del 13 agosto 2018, e come di volta in volta integrato e/o modificato o sostituito.

“**Richiesta di Svincolo**” ha il significato di cui all’Articolo 6.1.

“**Ritenuta**” indica una deduzione, detrazione, o ritenuta, a titolo di imposta o di acconto, per Tributo.

“**Soggetto Rilevante**” indica il Costituente e qualsiasi altro soggetto che effettui, in tutto o in parte, un pagamento in adempimento dei Crediti Garantiti.

“**Titoli**” indica, congiuntamente, i Titoli Originari e i Titoli Aggiuntivi.

“**Titoli Aggiuntivi**” indica i titoli immessi nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF e del Regolamento sulla Gestione Accentrata, ulteriori rispetto ai Titoli Originari, sui quali di volta in volta sarà costituito il Pegno ai sensi del successivo Articolo 5.2.1 (*Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno*), rispondenti, al pari dei Titoli Originari, alle Caratteristiche dei Titoli.

“**Titoli Originari**” indica i titoli depositati sul Conto Titoli e immessi nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF e del Regolamento sulla Gestione Accentrata, emessi nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione di crediti *in bonis* derivanti da finanziamenti a imprese italiane di qualsiasi dimensione, come meglio identificati nell’Allegato B.

“**Tributo**” indica ciascuno dei tributi, imposte, tasse, contributi fiscali, diritti, oneri o pagamenti, attuali o futuri, di natura fiscale, anche sotto forma di Ritenuta, nonché i relativi interessi, sanzioni e penalità.

“**TUF**” indica il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come di volta in volta modificato e/o integrato.

“**Valore dei Titoli**” indica, tempo per tempo, il valore in linea capitale non rimborsato (outstanding) dei Titoli, non scaduti e/o rimborsati, costituiti in Pegno, come determinato ai sensi dei criteri indicati nella Parte II (*Valore dei Titoli*) dell’Allegato F (*Caratteristiche e Valore dei Titoli*).

## **2. OGGETTO DEL PEGNO**

### **2.1. Costituzione del Pegno**

Con il presente Atto, il Costituente, al fine di garantire l’esatto, integrale e puntuale adempimento dei Crediti Garantiti, costituisce irrevocabilmente in Pegno di primo grado l’Oggetto del Pegno, ai sensi dell’articolo 83-*octies* del TUF, degli articoli 56 e 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata, nonché ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto 170, a favore di CDP, che accetta.

Il Pegno garantisce, congiuntamente e senza vincolo di previa escussione di alcun terzo garante (reale o personale), tutti i Crediti Garantiti, secondo i termini e le condizioni di cui al presente Atto.

Resta inteso che nell’Oggetto del Pegno non rientreranno quei Titoli che abbiano, a insindacabile giudizio di CDP, caratteristiche non in linea con gli standard di mercato.

### **2.2. Valore dei Titoli**

Anche ai sensi e a maggiore precisazione di quanto previsto dall’articolo 10.1.13 (*Integrazione del pegno*) del Contratto di Finanziamento Quadro, il Costituente si impegna a far sì che il Valore dei Titoli non sia mai inferiore, sino alla cancellazione del Pegno, al 100% (cento per cento) dell’Esposizione Garantita con Pegno:

- (a) alla Data di Riferimento;
- (b) a ciascuna Data di Erogazione successiva alla richiesta a valere su un Finanziamento Garantito con Pegno; nonché
- (c) a ciascuna Data di Rendicontazione, fermo restando che ove tale condizione non sia rispettata in tale data, troverà applicazione l’obbligo di rimborso anticipato di cui all’articolo 6.3.1 del Contratto di Finanziamento Quadro.

### **3. CREDITI GARANTITI**

#### **3.1. Crediti Garantiti**

Il Pegno garantisce, congiuntamente e per l'intero valore, senza vincolo di previa escussione dell'obligato principale o di alcun eventuale terzo garante, il pieno ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata ai sensi della Convenzione e dei Contratti di Finanziamento, ivi incluso l'adempimento di tutti i crediti esistenti e/o futuri del Creditore Garantito derivanti dall'erogazione dei Finanziamenti Garantiti con Pegno, tra cui si intendono inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (a) ogni credito per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi, corrispettivi o di mora, dovuti dalla Parte Finanziata in base a ciascun Contratto di Finanziamento in relazione ai Finanziamenti Garantiti con Pegno;
- (b) ogni credito per il pagamento e/o il rimborso di spese, commissioni, compensi, oneri di rimborso anticipato, recesso, risoluzione, risarcimento dei danni e altri indennizzi, nonché rimborso di imposte e tasse ovvero ogni altra somma eventualmente dovuta dalla Parte Finanziata al Creditore Garantito in base a ciascun Contratto di Finanziamento in relazione ai Finanziamenti Garantiti con Pegno;
- (c) ogni credito avente ad oggetto la restituzione, il rimborso e/o l'inefficacia di uno o più pagamenti effettuati in adempimento dei Crediti Garantiti dalla Parte Finanziata a CDP ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento che abbiano formato oggetto di revoca e/o siano stati dichiarati inefficaci, in sede fallimentare o altrimenti, nonché ogni interesse, onere, costo o spesa ad esso relativo;
- (d) ogni credito per il recupero di spese e oneri incorsi in relazione al recupero di somme dovute dalla Parte Finanziata ovvero all'esercizio dei diritti aventi titolo in ciascun Contratto di Finanziamento; e
- (e) tutti i costi, gli oneri e le spese (incluse quelle legali e fiscali), ragionevoli e debitamente documentati, sostenuti dal Creditore Garantito ai fini dell'escussione del Pegno, della modifica del presente Atto, nonché dell'esercizio dei diritti del Creditore Garantito derivanti dal presente Atto,

restando inteso che l'ammontare massimo dei Crediti Garantiti dal Pegno non potrà essere superiore, in ogni caso, all'Importo Massimo Garantito (i crediti indicati nel presente Articolo 3, i "**Crediti Garantiti**").

### **4. EFFICACIA DELLA GARANZIA**

#### **4.1. Irrilevanza degli adempimenti parziali**

Senza pregiudizio dell'Articolo 6 (*Svincolo dei Titoli*) e Articolo 13 (*Cancellazione del Pegno*), il Pegno rimarrà valido ed efficace nella sua integrità nonostante ogni rimborso o adempimento parziale dei Crediti Garantiti, fintantoché tutti i Crediti Garantiti siano stati interamente, incondizionatamente e irrevocabilmente soddisfatti.

#### **4.2. Garanzia non esaustiva**

Il Pegno sarà aggiuntivo e indipendente rispetto a ogni altra garanzia personale o reale di cui la Parte Finanziatrice possa, in qualsiasi momento, beneficiare o venire a beneficiare in relazione a tutti o ad alcuni dei Crediti Garantiti.

#### **4.3. Conservazione della garanzia**

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1232 e 1275 del codice civile, il Pegno conserverà la propria efficacia nella sua integralità sino al completo soddisfacimento della totalità dei Crediti Garantiti, anche a seguito di modifica, proroga, novazione o cessione anche parziale dei crediti nascenti da ciascun Contratto di Finanziamento o dai documenti a esso collegati e non sarà ridotto né potrà essere considerato oggetto di rinuncia qualora il Costituente o terzi nell'interesse dello stesso provvedano a pagamenti parziali e/o anticipati ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento o la Parte Finanziatrice effettui remissione parziale dei propri crediti connessi ai Crediti Garantiti, salvo esplicita dichiarazione scritta resa in tal senso. Il tutto senza pregiudizio di quanto previsto nell'Articolo 6 (*Svincolo dei Titoli*) e nell'Articolo 13 (*Cancellazione del Pegno*).

## **5. PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO**

### **5.1. Formalità per la costituzione del Pegno**

Ai fini della costituzione del Pegno, il Costituente si impegna a:

- (a) registrare e/o far sì che siano registrati tutti i Titoli Originari e il Pegno sul Conto Titoli, in conformità all'articolo 83-*octies* del TUF e agli articoli 56 e 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata. In particolare il Costituente dovrà inviare o far sì che sia inviata al Depositario (e, per conoscenza, al Creditore Garantito) una comunicazione sostanzialmente nella forma di cui all'Allegato C (*Istruzioni per la registrazione*), contenente istruzioni per la registrazione del Pegno, almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione e fornire o fare sì che sia fornita evidenza a CDP dell'avvenuto perfezionamento di quanto previsto nelle predette istruzioni almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione;
- (b) compiere e porre in essere prontamente ogni atto ragionevolmente richiesto dal Creditore Garantito al fine di garantire la validità e l'esecutibilità del Pegno ovvero preservare e tutelare (in giudizio o altrimenti) i diritti derivanti dal presente Atto; e
- (c) unitamente all'Allegato C (*Istruzioni per la registrazione*), trasmettere al Creditore Garantito tutta la documentazione disciplinante l'operazione di cartolarizzazione cui i Titoli si riferiscono, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il prospetto (o *information memorandum*), il contratto di cessione di crediti, il contratto (o contratti) di *servicing*.

### **5.2. Formalità successive**

#### **5.2.1. Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno**

Ove intenda evitare l'obbligo di rimborso anticipato di cui all'articolo 6.3.1 del Contratto di Finanziamento Quadro, il Costituente:

- (a) si impegna, anche ai fini del rispetto di quanto previsto al precedente Articolo 2.2 (*Valore dei Titoli*), anche ai sensi del Decreto 170, ad integrare il Pegno costituito ai sensi del presente Atto, mediante la costituzione in Pegno di Titoli Aggiuntivi;
- (b) registrerà e/o farà sì che siano registrati sul Conto Titoli i Titoli Aggiuntivi e registrerà e/o farà sì che sia registrato e annotato il Pegno su tali Titoli Aggiuntivi e sul Conto Titoli, in conformità all'articolo 83-*octies* del TUF e agli articoli 56 e 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata inviando al Depositario e per conoscenza al Creditore Garantito, almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione, una comunicazione sostanzialmente nella forma di cui all'Allegato D (*Istruzioni per la registrazione del Pegno sui Titoli Aggiuntivi*), contenente istruzioni per la registrazione del Pegno su tali Titoli Aggiuntivi, dando evidenza a CDP dell'avvenuto perfezionamento di quanto previsto in tali istruzioni almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione; e
- (c) unitamente all'Allegato D (*Istruzioni per la registrazione del Pegno sui Titoli Aggiuntivi*), trasmettere al Creditore Garantito tutta la documentazione disciplinante l'operazione di cartolarizzazione cui i Titoli si riferiscono, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il prospetto (o *information memorandum*), il contratto di cessione di crediti, il contratto (o contratti) di *servicing*. Qualora il Pegno su Titoli Aggiuntivi fosse costituito su Titoli già Oggetto di Pegno non sarà necessario trasmettere la suddetta documentazione.

Le previsioni di cui al presente Articolo 5.2.1 devono considerarsi quali "clausole di integrazione" ai sensi e per gli effetti del Decreto 170.

#### **5.2.2. Ricognizione del Pegno**

Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 5.2.1 (*Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno*), qualora successivamente alla stipula del presente Atto siano stati concessi ulteriori Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti sottostanti ai Titoli siano stati oggetto di proroghe del termine, variazioni di importo o qualsiasi altra vicenda che ne possa modificare i termini e condizioni originari, il Costituente si impegna a sottoscrivere e inviare al Creditore Garantito, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data della relativa richiesta di CDP e, in ogni caso, entro il 31 marzo di ciascun anno, un atto ricognitivo del Pegno, predisposto secondo il modello di cui all'Allegato E (*Modello di atto ricognitivo*), avente data certa ai sensi della legge italiana e recante descrizione dei principali termini e condizioni economici, di durata e di rimborso di ciascun Finanziamento Garantito con Pegno in essere, ai sensi del quale la stessa riconosca la validità, efficacia ed esecutibilità

del Pegno anche a garanzia delle eventuali obbligazioni derivanti dall'intervenuta erogazione di nuovi Finanziamenti Garantiti con Pegno effettuata da CDP a valere sul Plafond.

## **6. SVINCOLO DEI TITOLI**

- 6.1.** Nel caso in cui il Valore dei Titoli sia superiore al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno, il Costituente potrà richiedere a CDP di svincolare parte dei Titoli costituiti in Pegno per l'eccedenza (di seguito, la "**Richiesta di Svincolo**").
- 6.2.** Successivamente al ricevimento della Richiesta di Svincolo, CDP, valutato il rispetto degli impegni di cui all'Articolo 2.2 (*Valore dei Titoli*) e verificata l'assenza di Eventi Rilevanti anche sulla base di apposita dichiarazione rilasciata dal Costituente ai sensi dell'Allegato C (*Istruzioni per la registrazione*), presterà il consenso allo svincolo del Pegno relativamente a quei Titoli per i quali lo svincolo è stato richiesto, entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento dell'Allegato sub "2" (*Istruzioni per lo Svincolo*) all'Allegato C (*Istruzioni per la registrazione*). Resta inteso che il consenso di CDP allo svincolo di cui al presente paragrafo 6.2 non costituisce in alcun modo una dichiarazione di CDP circa l'assenza di Eventi Rilevanti alla data in cui il consenso è prestato, né rinuncia ad eccepire l'esistenza di un Evento Rilevante o a esercitare i relativi diritti e rimedi previsti da ciascun Contratto di Finanziamento.
- 6.3.** Resta, inoltre, inteso che il Costituente non potrà richiedere a CDP alcuna erogazione a valere sul Plafond qualora, all'esito dello svincolo di cui al presente articolo, il Valore dei Titoli non sia pari o superiore alla percentuale del 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno, indicata nell'Articolo 2.2 (*Valore dei Titoli*). Per maggiore chiarezza, anche in esito ad uno svincolo dei Titoli costituiti in Pegno di cui al presente articolo, per procedere a nuove richieste di Finanziamenti Garantiti con Pegno, il Costituente dovrà rispettare il disposto di cui all'articolo 3.2 (*Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione*) del Contratto di Finanziamento Quadro, fra cui la previa costituzione di pegno su Titoli ai sensi di quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro e nel presente Atto.

## **7. DIRITTI COLLEGATI**

### **7.1. Allocazione**

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 7.2 (*Verificarsi di un Evento Rilevante*), il Costituente ha il diritto a riscuotere i Diritti Collegati.

### **7.2. Verificarsi di un Evento Rilevante**

- (a) In seguito al verificarsi di un Evento Rilevante, il Creditore Garantito avrà facoltà di inviare una comunicazione al Costituente e al Depositario informandoli del verificarsi dell'Evento Rilevante e, a decorrere da tale comunicazione e sino alla trasmissione di diverse istruzioni scritte da parte del Creditore Garantito, quest'ultimo avrà diritto a esercitare e beneficiare di tutti i Diritti Collegati. I proventi dell'esercizio dei predetti Diritti Collegati così percepiti dal Creditore Garantito saranno imputati al soddisfacimento dei Crediti Garantiti scaduti o, qualora non vi fossero crediti scaduti, saranno trattenuti dal Creditore Garantito a garanzia dei Crediti Garantiti, sino a concorrenza di quanto dovuto a valere sui medesimi e, comunque, nei limiti dell'Importo Massimo Garantito.
- (b) Con riferimento ai diritti del Creditore Garantito ai sensi del presente Articolo 7.2, il Costituente rinuncia a qualsiasi diritto, azione, difesa, eccezione o opposizione riguardante le modalità di esercizio di tali diritti da parte del Creditore Garantito e i contenuti di qualsiasi comunicazione inviata dal Creditore Garantito riguardo il fatto che un Evento Rilevante si è verificato, non è più in essere o è stato rinunciato; tali diritti, azioni, difese, eccezioni o opposizioni:
- (i) potranno essere sollevate o proposte solo in caso di dolo o colpa grave del Creditore Garantito al solo fine di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti in conseguenza del dolo ovvero della colpa grave; e
  - (ii) non avranno (salvo in caso di dolo o colpa grave del Creditore Garantito) alcun effetto sull'esercizio dei diritti del Creditore Garantito ai sensi del presente Articolo 7.2.

## 8. DICHIARAZIONI E GARANZIE RILASCIATE DAL COSTITUENTE

### 8.1. Dichiarazioni e garanzie

Senza alcun pregiudizio e in aggiunta alle dichiarazioni e garanzie rese ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento e in qualsiasi altro documento ad esso collegato, il Costituente dichiara e garantisce al Creditore Garantito quanto segue:

- (a) il Costituente è il solo legittimo proprietario dei Titoli Originari che sono regolarmente depositati presso il Conto Titoli;
- (b) i Titoli Originari soddisfano le Caratteristiche dei Titoli;
- (c) ad eccezione del Pegno, l'Oggetto del Pegno è libero da ogni diritto di garanzia, diritto di opzione o prelazione o da qualsiasi altro privilegio o diritto di terzi, di natura reale o personale, di qualsiasi natura;
- (d) il Costituente ha piena capacità di stipulare il presente Atto e pieni poteri di costituire valido Pegno di primo grado sull'Oggetto del Pegno a beneficio del Creditore Garantito;
- (e) la costituzione del Pegno e le disposizioni di cui al presente Atto non sono in conflitto con i propri documenti societari vincolanti, né con alcun contratto o accordo di cui il Costituente sia parte ovvero con alcuna disposizione di legge o regolamentare, provvedimento giudiziario o di altra pubblica autorità vincolanti per il Costituente;
- (f) il presente Atto e ogni operazione ivi prevista costituiscono in capo al Costituente obbligazioni legittime, valide e vincolanti che possono essere pienamente e immediatamente fatte valere in giudizio nei confronti dello stesso;
- (g) il Costituente non si trova in stato di crisi o di insolvenza e, per quanto a sua conoscenza, non esistono fatti o circostanze che potrebbero renderlo insolvente o non in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni o esporlo ad eventuali Procedure Concorsuali, né ha assunto misure societarie per la liquidazione o per lo scioglimento, né sono stati intrapresi nei suoi confronti altri atti che possano influire negativamente sulla sua possibilità di onorare ed eseguire le obbligazioni assunte con il presente Atto, né entrerà in stato di insolvenza in conseguenza della stipulazione del presente Atto o di una qualunque operazione ivi contemplata;
- (h) i Titoli non sono sottoposti a pignoramenti o sequestri o altro provvedimento restrittivo, sono liberamente trasferibili e possono essere liberamente concessi in Pegno da parte del Costituente;
- (i) il Valore dei Titoli, alla Data di Riferimento, alla Data di Erogazione e a ciascuna Data di Rendicontazione, è pari ad almeno il 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno;
- (j) il Pegno costituirà, in seguito all'esecuzione delle formalità, rispettivamente di cui agli Articoli 5.1 (*Formalità per la costituzione del Pegno*) e 5.2.1 (*Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno*), pegno di primo grado a garanzia dei Crediti Garantiti, valido, efficace ed escutibile in favore del Creditore Garantito nei confronti del Costituente e opponibile ai terzi;
- (k) non vi sono azioni giudiziarie ovvero procedimenti arbitrali in corso ovvero, per quanto a conoscenza del Costituente, minacciati dinanzi a qualsivoglia organo giudiziario o arbitrale, in Italia o all'estero, in connessione all'Oggetto del Pegno; e
- (l) i Titoli Originari sono e permarranno per tutta la durata del presente Atto in regime di dematerializzazione ai sensi del Regolamento sulla Gestione Accentrata, salvo quanto previsto all'Articolo 11.1(j) (*Impegni del Costituente*).

### 8.2. Reiterazione delle dichiarazioni e garanzie

Le dichiarazioni e le garanzie di cui sopra si intendono prestate non solo alla stipula del presente Atto, ma anche in occasione di ciascuna Data di Rendicontazione, Data di Erogazione e Data di Pagamento, con riferimento anche ai Titoli Aggiuntivi, di tempo in tempo, costituiti in Pegno e ai fatti e alle circostanze di volta in volta esistenti, come se fossero effettuate in quel momento.

## 9. INTEGRAZIONE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Il Costituente prende atto e concorda con CDP, che accetta, che la non correttezza e/o veridicità delle dichiarazioni e garanzie rese dal Costituente ai sensi del presente Atto e/o il mancato puntuale

adempimento da parte del Costituente di uno qualunque degli impegni assunti ai sensi del presente Atto costituisce un “**Evento Rilevante**” ai sensi e per gli effetti dei Contratti di Finanziamento, al verificarsi del quale, pertanto, CDP potrà (i) dichiarare la Parte Finanziata decaduta dal beneficio del termine ad essa concesso ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento; (ii) recedere da ciascun Contratto di Finanziamento; ovvero (iii) risolvere ciascun Contratto di Finanziamento.

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 2.2. (*Valore dei Titoli*), il Costituente prende atto e concorda con CDP, che accetta, che, quale condizione sospensiva all'erogazione dei Finanziamenti Garantiti con Pegno, il Costituente dovrà assicurare che il Pegno sia costituito sull'Oggetto del Pegno, mediante le formalità di cui all'Articolo 5.2.1 (*Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno*), per un Valore dei Titoli non inferiore al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno.

## **10. CESSIONE O TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DEL CREDITORE GARANTITO**

### **10.1. Cessione dei diritti**

Il presente Atto sarà vincolante per il Costituente, i propri successori, cessionari e aventi causa anche a seguito di qualsiasi Cessione, senza necessità di alcuna ulteriore manifestazione del consenso dello stesso Costituente, e, a tal proposito, il Costituente acconsente espressamente, anche ai sensi dell'articolo 1232 del codice civile, che in caso di Cessione:

- (a) il Pegno continui;
- (b) i Titoli Originari (e, se Oggetto di Pegno ai sensi del presente Atto, i Titoli Aggiuntivi) rimangano in deposito sul Conto Titoli; e
- (c) l'eventuale successore del Creditore Garantito diventerà parte del presente Atto in qualità di creditore pignoratizio di primo grado.

Il Costituente, contestualmente ovvero precedentemente ad ogni Cessione, in caso di richiesta in tal senso da parte del Creditore Garantito, dovrà sottoscrivere, o far sì che sia sottoscritto, qualunque atto o documento e/o effettuare o far sì che sia effettuata dal Depositario ogni altra registrazione o comunicazione necessaria o opportuna a confermare il Pegno.

In occasione della Cessione, il Costituente farà in modo che il Depositario aggiorni le informazioni sul Conto Titoli, anche in conformità a quanto previsto dall'articolo 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata.

### **10.2. Effetti della Cessione**

Ai fini del Pegno, la cessione, in tutto o in parte, dei Contratti di Finanziamento o dei Crediti Garantiti avrà, rispettivamente, natura ed effetto di cessione di contratto e di cessione di credito, con esclusione di qualsiasi efficacia novativa sul relativo Contratto di Finanziamento o sui Crediti Garantiti esistenti al momento del perfezionamento della Cessione.

## **11. IMPEGNI DEL COSTITUENTE**

### **11.1. Impegni del Costituente**

Sino all'integrale liberazione del Pegno, ai sensi dell'Articolo 13 (*Cancellazione del Pegno*), il Costituente si impegna:

- (a) a far sì che i Titoli Originari e, una volta costituiti in pegno ai sensi del presente Atto, i Titoli Aggiuntivi:
  - (i) rimangano registrati sul Conto Titoli;
  - (ii) soddisfino in ogni tempo le condizioni delle Caratteristiche dei Titoli;
  - (iii) abbiano in ogni tempo un valore almeno pari al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Garantita con Pegno, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 2.2 (*Valore dei Titoli*), nei limiti dell'Importo Massimo Garantito, salva l'alternativa facoltà di ridurre tale esposizione in forza dell'obbligo di rimborso anticipato di cui all'articolo 6.3.1 del Contratto di Finanziamento Quadro.



- (b) a non prestare consenso o intraprendere azioni:
  - (i) che possano pregiudicare la validità, l'efficacia e l'escutibilità del Pegno o i diritti e gli interessi del Creditore Garantito inerenti al Pegno e all'Oggetto del Pegno; e
  - (ii) che possano comportare la diminuzione del valore dell'Oggetto del Pegno come risultante dal presente Atto;
- (c) ad intraprendere, a proprie spese, qualsiasi azione richiesta dal Creditore Garantito ai fini della conferma del perfezionamento del Pegno, del suo mantenimento e della sua opponibilità ai terzi o comunque necessaria e opportuna per garantire la validità, l'efficacia e l'escutibilità del Pegno e dei diritti del Creditore Garantito, anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contro eventuali pretese di terzi;
- (d) ad eseguire e consegnare prontamente a proprie spese tutti i documenti e ad intraprendere tutte le azioni necessarie o opportune al fine di:
  - (i) perfezionare il Pegno ai sensi dell'articolo 5.1 (*Formalità per la costituzione del Pegno*); e
  - (ii) mettere il Creditore Garantito in grado di esercitare i diritti e le azioni cui ha diritto ai sensi del presente Atto, inclusi, senza limitazioni, tutti i diritti e le azioni esercitabili nel caso si verifichi un Evento Rilevante;
- (e) a non creare o permettere la creazione di alcun vincolo, garanzia, onere, gravame o diritto di terzi sull'Oggetto del Pegno;
- (f) ad astenersi dall'alienare ovvero dal disporre in alcun modo dell'Oggetto del Pegno, e comunque ad astenersi dal compiere atti che possano comportare restrizioni o limitazioni in relazione all'Oggetto del Pegno;
- (g) a prestare cooperazione al Creditore Garantito al fine di tutelare i suoi diritti in relazione al Pegno e/o all'Oggetto del Pegno;
- (h) ad informare tempestivamente il Creditore Garantito circa ogni eventuale pretesa o azione da chiunque avanzata o minacciata per iscritto relativamente al Pegno e/o all'Oggetto del Pegno;
- (i) a stipulare e sottoscrivere tempestivamente tutti gli ulteriori documenti e atti, nonché intraprendere tutte le ulteriori azioni che dovessero essere necessarie o che il Creditore Garantito dovesse ragionevolmente richiedere, al fine di: (x) assicurare e mantenere l'efficacia e l'opponibilità del Pegno; e (y) consentire al Creditore Garantito l'esercizio dei diritti allo stesso spettanti in relazione all'Oggetto del Pegno;
- (j) in caso del venir meno del regime di dematerializzazione per i Titoli Originari e, una volta costituiti in pegno ai sensi del presente Atto, per i Titoli Aggiuntivi, a sottoscrivere e perfezionare qualsiasi documento, atto e/o contratto e/o compiere qualsiasi azione e formalità, in forma e sostanza soddisfacente per il Creditore Garantito, che sia necessaria e/o opportuna al fine di confermare il Pegno sui Titoli Originari e, se costituiti in pegno ai sensi del presente Atto, i Titoli Aggiuntivi; e
- (k) con riferimento agli impegni di integrazione e sostituzione di cui all'Articolo 5.2.1 (*Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno*), a costituire in Pegno Titoli Aggiuntivi:
  - (i) di cui il Costituente sia il solo legittimo proprietario;
  - (ii) liberamente assoggettabili a Pegno da parte del Costituente;
  - (iii) liberi da ogni diritto di garanzia, diritto di opzione o prelazione, di qualunque tipo, in favore di chiunque, ad eccezione del Pegno;
  - (iv) rispetto ai quali non vi siano azioni giudiziarie ovvero procedimenti arbitrali in corso ovvero, per quanto a conoscenza del Costituente, minacciati; e
  - (v) in regime di dematerializzazione ai sensi del Regolamento sulla Gestione Accentrata, salvo quanto previsto all'Articolo 11.1(j) (*Impegni del Costituente*);
- (l) a conservare gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun finanziamento da cui sorgono i crediti cartolarizzati e sottostanti ai Titoli, nonché a rendere tale documentazione accessibile a CDP

presso i propri locali nei normali orari d'ufficio nonché a consegnarla in originale ovvero in copia autentica a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi.

## **12. ESCUSSIONE DEL PEGNO**

### **12.1. Escussione del Pegno**

Anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4, primo comma, e 5 del Decreto 170 e di ogni altra norma di legge applicabile, in qualsiasi momento successivo al verificarsi di una Causa di Escussione, il Creditore Garantito avrà diritto, dandone semplice comunicazione scritta al Costituente:

- (i) a determinare e quantificare i Crediti Garantiti dovuti dal Costituente per effetto dell'avvenuta Causa di Escussione, ai sensi di quanto previsto nei Contratti di Finanziamento e nel presente Atto;
- (ii) a dichiarare immediatamente esigibili i Crediti Garantiti nella misura di cui al precedente paragrafo (i) in conformità a quanto previsto nei Contratti di Finanziamento e nel presente Atto; e/o
- (iii) a procedere alla vendita dell'Oggetto del Pegno esistente alla data di escussione al fine di soddisfare i Crediti Garantiti mediante vendita dell'Oggetto del Pegno ovvero mediante appropriazione dell'Oggetto del Pegno, procedendo come previsto all'Articolo 12.2(b) (*Effetti del verificarsi di una Causa di Escussione*) (nei limiti dell'Importo Massimo Garantito).

### **12.2. Effetti del verificarsi di una Causa di Escussione**

Qualora il Creditore Garantito decida di procedere all'escussione del Pegno ai sensi dell'Articolo 12.1 (*Escussione del Pegno*) che precede, ne darà avviso scritto al Costituente, intimando l'adempimento dei Crediti Garantiti entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi.

Nel caso in cui il Costituente non abbia adempiuto nei termini di cui sopra, il Depositario sarà autorizzato a procedere, in nome e per conto del Creditore Garantito, alla vendita dell'Oggetto del Pegno nelle modalità che seguono ovvero, nel caso in cui il Creditore Garantito abbia optato per l'appropriazione dell'Oggetto del Pegno, alla valutazione dello stesso ai fini di tale appropriazione per un valore non inferiore a quanto previsto nel capoverso che segue.

Resta inteso, ai fini della determinazione delle condizioni di realizzo e dei criteri di valutazione dell'Oggetto del Pegno, che:

- (a) nel caso di escussione mediante vendita dell'Oggetto del Pegno, (i) la vendita potrà avvenire con qualsiasi modalità, come determinato dal Creditore Garantito a sua esclusiva discrezione, purché nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ad un prezzo non inferiore al valore di mercato dell'Oggetto del Pegno, come determinato da un terzo esperto, selezionato congiuntamente tra il Costituente e il Creditore Garantito (fermo restando che (x) in caso di mancato accordo entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla comunicazione di escussione del Pegno, l'esperto sarà selezionato dal Creditore Garantito e (y) in ogni caso, tutti i relativi costi e spese saranno a carico del Costituente); e (ii) il Creditore Garantito tratterà il corrispettivo della vendita dell'Oggetto del Pegno a soddisfacimento dei Crediti Garantiti, fino a concorrenza del valore di questi ultimi e, comunque, nei limiti dell'Importo Massimo Garantito;
- (b) nel caso di escussione mediante appropriazione dell'Oggetto del Pegno, i Crediti Garantiti saranno soddisfatti mediante appropriazione da parte del Creditore Garantito di un quantitativo di Titoli costituiti in Pegno (il cui valore sarà determinato secondo le modalità di cui al precedente paragrafo (a)), fino a concorrenza del valore dei Crediti Garantiti e, comunque, nei limiti dell'Importo Massimo Garantito; in ogni caso, per quanto occorrer possa, le parti si danno reciprocamente atto che tali criteri di valutazione dell'Oggetto del Pegno ai sensi del paragrafo (a) che precede e del presente paragrafo (b) devono considerarsi ragionevoli sotto ogni profilo ai sensi del Decreto 170; e
- (c) entro 1 (uno) Giorno Lavorativo dalla scelta e adozione della modalità di escussione del Pegno, il Creditore Garantito informerà per iscritto il Costituente e, se del caso, gli organi della Procedura Concorsuale, in merito alle modalità di escussione adottate, restando inteso che la comunicazione inviata dal Creditore Garantito entro tale termine dovrà intendersi effettuata nel rispetto dell'obbligo di informare immediatamente il Costituente ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, secondo comma, del Decreto 170.

### 12.3. Imputazione dei proventi

I proventi relativi alla escussione totale o parziale dell'Oggetto del Pegno ricevuti dal Creditore Garantito dovranno essere imputati al soddisfacimento delle pretese di quest'ultimo come segue:

- (a) in primo luogo e con pari priorità, al pagamento dei costi e delle ragionevoli spese (ivi compresi, a titolo esemplificativo, spese legali, tasse e imposte), debitamente documentati, sostenuti dal Creditore Garantito relativamente: (i) alla custodia e all'amministrazione dell'Oggetto del Pegno; (ii) all'escussione e vendita dell'Oggetto del Pegno e al successivo incasso dei proventi relativi all'escussione e alla vendita; e (iii) all'esercizio o escussione di qualsiasi diritto del Creditore Garantito ai sensi del presente Atto;
- (b) in secondo luogo, al soddisfacimento di tutti i Crediti Garantiti secondo i principi del codice civile e, in ogni caso, entro i limiti dell'Esposizione Garantita con Pegno.

Le eventuali eccedenze rispetto al minore tra (i) l'ammontare dei Crediti Garantiti (comprensivi di interessi maturati e costi) dovuti dal Costituente per effetto del verificarsi di una Causa di Escussione; e (ii) l'Importo Massimo Garantito verranno retrocesse al Costituente.

### 12.4. Modalità alternative di escussione

È fatta comunque salva ogni diversa forma di escussione del Pegno e di alienazione dell'Oggetto del Pegno prevista e regolata dalla legge (ivi inclusa quella regolata dagli articoli 2797 e ss. del codice civile).

## 13. CANCELLAZIONE DEL PEGNO

13.1. Nonostante quanto diversamente previsto nel presente Atto e salvo e impregiudicato il disposto di cui ai successivi Articoli 13.2 e 13.3, l'efficacia del Pegno cesserà al completo e puntuale adempimento di tutti i Crediti Garantiti, ad eccezione di quelli indicati nel paragrafo (c) dell'Articolo 3.1 (*Crediti Garantiti*), a condizione che:

- (a) ognuno di tali Crediti Garantiti sia stato correttamente e integralmente adempiuto secondo i termini previsti nel Contratto di Finanziamento Quadro con mezzi normali di pagamento; e
- (b) al momento del completo e puntuale adempimento di tutti i Crediti Garantiti nei termini di cui al paragrafo (a) che precede, siano stati consegnati a CDP i Documenti di Conforto relativi al Soggetto Rilevante e non sia persistente un Evento Rilevante.

Al verificarsi di tali condizioni (o alla scadenza dei termini di cui al successivo Articolo 13.2), il Creditore Garantito si impegna a fare – a costi e spese a carico del Costituente – quanto necessario per l'estinzione del Pegno entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi.

13.2. Qualora una o più delle condizioni di cui all'Articolo 13.1 che precede non si sia verificata:

- (a) con riferimento ai Crediti Garantiti adempiuti alla loro originaria scadenza, nonostante tale completo e puntuale adempimento, il Pegno rimarrà comunque in vigore a garanzia dei Crediti Garantiti indicati nel paragrafo (c) dell'Articolo 3.1 (*Crediti Garantiti*) sino:
  - (i) alla scadenza del periodo previsto nell'articolo 166, secondo comma, del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (o di quello previsto nell'articolo 166, primo comma, del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, ove applicabile), qualora entro tale periodo il relativo Soggetto Rilevante non sia stato sottoposto ad alcuna Procedura Concorsuale; ovvero
  - (ii) qualora entro il periodo di cui al paragrafo (i) il Soggetto Rilevante sia stato sottoposto ad una Procedura Concorsuale, sino alla data antecedente tra: (A) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale (o della Procedura Concorsuale che sia stata avviata in consecuzione alla prima); e (B) la data di emissione di una sentenza esecutiva che respinga ogni azione revocatoria avente ad oggetto i Crediti Garantiti;
- (b) nell'ipotesi in cui i Crediti Garantiti, ovvero alcuno di essi, vengano adempiuti, anche parzialmente, anteriormente alla data della rispettiva originaria scadenza prevista dai Contratti Garantiti, nonostante il completo e puntuale adempimento di tutti i Crediti Garantiti, ad eccezione di quelli indicati nel paragrafo (c) dell'Articolo 3.1 (*Crediti Garantiti*), il Pegno rimarrà comunque

in vigore a garanzia dei Crediti Garantiti indicati nel paragrafo (c) dell'Articolo 3.1 (*Crediti Garantiti*) del presente Atto sino:

- (i) alla scadenza del periodo di cui all'articolo 164 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, qualora entro tale periodo il Soggetto Rilevante non sia stato sottoposto ad alcuna Procedura Concorsuale; ovvero
- (ii) qualora entro il periodo di cui al paragrafo (i) il Soggetto Rilevante sia stato sottoposto ad una Procedura Concorsuale, sino alla data antecedente tra: (A) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale (o della Procedura Concorsuale che sia stata avviata in consecuzione alla prima); e (B) la data di emissione di una sentenza esecutiva che respinga (X) ogni azione revocatoria avente ad oggetto i Crediti Garantiti e/o (Y) ogni azione promossa ai sensi dell'articolo 164 della del Codice della Crisi e dell'Insolvenza avente ad oggetto i Crediti Garantiti.

**13.3.** Nonostante quanto sopra previsto, resta inteso che CDP potrà, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, anche in deroga a quanto previsto al presente Articolo, liberare, in tutto o in parte, il Pegno e/o i diritti da questo rinvenienti, restando inteso che qualsivoglia costo e spesa collegato all'estinzione totale o parziale del Pegno sarà integralmente a carico del Costituente.

#### **14. ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI**

Ai fini del presente Atto, le Parti eleggono domicilio all'indirizzo appresso indicato.

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Atto dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Atto, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente comunicati indicati tra le Parti:

Se al Costituente:

[●]

PEC: [●]

All'attenzione di [●]

Se a CDP:

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC: [cdpspa@pec.cdp.it](mailto:cdpspa@pec.cdp.it)

All'attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

Ogni comunicazione ai sensi del presente Atto sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

#### **15. DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **15.1. Manleva**

Il Costituente si impegna espressamente a tenere indenne e manlevare il Creditore Garantito con riferimento ad ogni conseguenza dannosa, maggior costo o spesa che possa derivare al Creditore Garantito dal presente Atto, con la sola esclusione delle conseguenze dannose, maggiori costi e spese che siano da attribuire al dolo o colpa grave del Creditore Garantito.

##### **15.2. Modifiche e tolleranze**

Il presente Atto può essere modificato soltanto per iscritto.

Nessun ritardo o mancato esercizio da parte di CDP di qualunque potere, diritto o rimedio previsto dal presente Atto potrà essere considerato una rinuncia a tale potere, diritto e rimedio o come tacita abrogazione o modifica dei patti che lo prevedono.

Nessuna tolleranza, anche se reiterata, da parte di CDP di inadempimenti o ritardi nell'adempimento degli obblighi del Costituente derivanti dal presente Atto potrà essere considerata come una rinuncia di CDP

ad eccepire tali eventi o a far valere i relativi diritti ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Il singolo o parziale esercizio da parte di CDP di un potere, diritto o rimedio previsto nel presente Atto non precluderà l'ulteriore esercizio di tale potere, diritto o rimedio ovvero l'esercizio di altri poteri o diritti o rimedi previsti ai sensi del presente Atto o dalla normativa applicabile.

### **15.3. Invalidità parziale**

Ciascuna delle disposizioni del presente Atto è disgiunta e distinta dalle altre e l'eventuale contrarietà a norme di legge, invalidità o inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Atto ai sensi delle leggi vigenti in qualunque Paese non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia di alcuna altra disposizione del presente Atto.

### **15.4. Tributi**

Tutti i Tributi connessi al Pegno e/o al presente Atto saranno a carico del Costituente, il quale corrisponderà a CDP, manlevandola e tenendola indenne, ogni Tributo con i relativi costi qualora questi fossero stati pagati da quest'ultima, e ciò ove pure tali somme dovessero risultare dovute in esito ad attività di accertamento o di verifica esperita dai competenti organi dell'amministrazione finanziaria in data successiva alla formalizzazione dei relativi atti ovvero da mutamenti nelle disposizioni legislative, amministrative o cambiamenti della prassi interpretativa fiscale.

### **15.5. Spese**

Qualsivoglia onere, costo o spesa (anche legali, notarili o fiscali) sostenuti in relazione alla sottoscrizione e al perfezionamento del presente Atto e al Pegno (ivi compresi quelli per rendere tali atti efficaci, ovvero per loro modifiche o integrazioni, ovvero per l'escussione e/o la novazione del Pegno) sarà a carico esclusivo del Costituente, che si impegna a manlevare e tenere indenne CDP qualora questa abbia sostenuto tali oneri, costi o spese.

### **15.6. Trattamento fiscale**

Il presente Atto, le relative formalità e garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento e forma prestate, compresi gli atti relativi alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A. di cui all'articolo 5, commi 7, lettera a), e 8, del D.L. n. 269/2003.

### **15.7. Legge applicabile**

Il presente Atto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

### **15.8. Giurisdizione e foro competente**

Qualsiasi controversia derivante dal presente Atto, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà deferita alla giurisdizione italiana e sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, restando escluso ogni altro foro, alternativo o concorrente, fatta eccezione per i fori esclusivi non derogabili previsti dal codice di procedura civile.

\* \* \*

Il Costituente dà espressamente atto che il presente Atto costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto per il tramite di ABI.

Allegati:

Allegato A (Principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro);

Allegato B (Titoli Originari);

Allegato C (Istruzioni per la registrazione);

Allegato D (Istruzioni per la registrazione del Pegno su Titoli Aggiuntivi);

Allegato E (Modello di Atto Ricognitivo);

Allegato F (Caratteristiche e Valore dei Titoli)

\* \* \*

Se siete d'accordo sul contenuto del presente Atto, Vi preghiamo di confermarcelo inviandoci la Lettera di Accettazione da Voi debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione, secondo le modalità di cui all'articolo 3.4 della Convenzione. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1329 del codice civile e potrà essere da Voi sottoscritta entro non oltre 6 (sei) mesi dalla data odierna, restando inteso che, al termine di tale periodo, tale proposta si intenderà automaticamente decaduta.

Distinti saluti

\_\_\_\_\_ ,    /    /   

[Luogo e Data]

\_\_\_\_\_  
[Il Costituente]

\_\_\_\_\_  
[Nome e Qualifica]

\_\_\_\_\_  
[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

\_\_\_\_\_  
[Firma]

#### **Approvazione specifica**

Il Costituente approva specificamente, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del su esteso atto: Articolo 4 (*Efficacia della Garanzia*), Articolo 5 (*Perfezionamento del Pegno*), Articolo 6.3, Articolo 7 (*Diritti Collegati*), Articolo 9 (*Integrazione dei Contratti di Finanziamento*), Articolo 10 (*Cessione o trasferimento dei diritti del Creditore Garantito*), Articolo 11 (*Impegni del Costituente*), Articolo 12 (*Escussione del Pegno*), Articolo 15 (*Disposizioni Generali*), Articolo 15.8 (*Giurisdizione e foro competente*).

\_\_\_\_\_  
[Il Costituente]

\_\_\_\_\_  
[Nome e Qualifica]

\_\_\_\_\_  
[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

\_\_\_\_\_  
[Firma]

## ALLEGATO A

### PRINCIPALI TERMINI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO

I termini indicati con iniziale maiuscola nel presente documento e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro.

**Data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Quadro:** \_\_\_\_\_

**Parte Finanziatrice:** Cassa depositi e prestiti S.p.A.

**Parte Finanziata:** \_\_\_\_\_.

**Importo massimo in linea capitale:** pari alla somma degli importi di volta in volta richiesti dalla Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e di ciascuna Richiesta di Utilizzo, comunque nei limiti dell'importo massimo del Plafond.

**Euribor:** indica il tasso di interesse Euribor (*Euro Interbank Offered Rate*) per un periodo pari al Periodo di Interessi pertinente amministrato dall'*European Money Markets Institute* ("EMMI" o altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso per la rilevazione dell'Euribor) e pubblicato alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) nel Giorno di Quotazione Euribor sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360 (o alla pagina che dovesse sostituirla in futuro, anche di altro fornitore del servizio che dovesse sostituire Thomson Reuters), del circuito Reuters, con il metodo di calcolo giorni effettivi/360. Qualora la durata di un periodo di interesse non coincida con le durate oggetto di rilevazione disponibili sul circuito Reuters (la "**Durata Standard**"), sarà utilizzato, ai fini della determinazione degli interessi da corrispondere per tale periodo, il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le rilevazioni dell'Euribor di Durata Standard più vicina per difetto alla durata del periodo di riferimento e di Durata Standard più vicina per eccesso alla durata del periodo di riferimento, arrotondato, qualora non coincida con il terzo decimale, al terzo decimale superiore. In caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzate per la rilevazione dell'Euribor alla data di conclusione della Convenzione, verrà utilizzato l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011 dell'8 giugno 2016, come modificato o eventualmente sostituito ("**Regolamento Benchmark**"). In caso di mancanza di rilevazione temporanea, sarà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor. Ove invece l'Euribor, anche in linea con quanto previsto dall'art.23 ter, comma 2, del Regolamento Benchmark, (i) sia ufficialmente dichiarato da parte dell'autorità di vigilanza competente un indice di riferimento non più rappresentativo o (ii) cessi in modo definitivo di essere disponibile (per disposizione dell'amministratore o dell'autorità di vigilanza competente o in qualsiasi altro caso) o utilizzabile, verrà utilizzato, dalla data di effettiva non disponibilità, non utilizzabilità o non rappresentatività, l'Indice Alternativo. Per "Indice Alternativo" si intende l'indice (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che (i) nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato in sostituzione dell'Euribor (a) per legge o (b) dalla Banca Centrale Europea, o da altra autorità o organismo competente o (c) dal gruppo di lavoro o comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente o (d) da EMMI (o qualsiasi altro soggetto che subentri nell'amministrazione di tale indice) o, in mancanza di tale individuazione, (ii) venga riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce l'Euribor.

**Periodo di Disponibilità:** indica il periodo compreso tra la Data di Firma del Contratto di Finanziamento Quadro e la scadenza del periodo in cui potranno pervenire a CDP le proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo (i.e. data in cui risulteranno esaurite le risorse del Plafond cui il Contratto di Finanziamento Integrativo si riferisce).

**Rimborso:** ciascuna Erogazione dovrà essere rimborsata secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti dovute a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa).

**Rimborso Anticipato Obbligatorio:** qualora sulla base della rendicontazione fornita ai sensi dell'articolo 9.1 del Contratto di Finanziamento Quadro, si rendesse evidente che ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire da quella che cade il 31 dicembre 2026:

- (a) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), alla somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero; e/o

- (b) l'importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), alla somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, non assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero;

la Parte Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione un importo pari, rispettivamente:

- (i) nel caso di cui al precedente Paragrafo (a), i relativi Finanziamenti Ponderazione Zero (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell'articolo 6.3.3 del Contratto di Finanziamento Quadro) per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero e la somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero;
- (ii) nel caso di cui al precedente Paragrafo (b), i relativi Finanziamenti Senza Ponderazione Zero (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell'articolo 6.3.3 del Contratto di Finanziamento Quadro), per un importo pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero e la somma (i) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia in favore di CDP e (ii) dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato della porzione di finanziamenti sottostanti il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, non assistita da una Garanzia a Ponderazione Zero;

Resta inteso che, ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti non si terrà conto di quei Crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze.

Inoltre, qualora sulla base della rendicontazione semestrale fornita entro la terza Data di Rendicontazione successiva alla relativa Erogazione, l'importo in linea capitale erogato dei Finanziamenti sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo in linea capitale erogato dei Finanziamenti Imprese, la Parte Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente a CDP alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Data di Rendicontazione i relativi Finanziamenti (oltre ai relativi interessi e alla Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabile), per un importo pari alla predetta differenza e a concorrenza dell'importo erogato e non rimborsato del Finanziamento a cui si riferisce la differenza rilevata;

**Tasso di Interesse:** Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:

- all'Euribor 6 (sei) mesi, con riferimento alle Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento; ovvero
- al Tasso Finanziariamente Equivalente per le Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento,

come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale, l'Euribor applicabile a tale Periodo di Interessi sarà l'Euribor interpolato di pari durata come pubblicato sul sito internet di CDP e determinato ai sensi della definizione di "Euribor". Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. In ogni caso, il Tasso di Interesse applicabile in relazione a ciascun Periodo di Interessi non potrà mai essere inferiore a zero.

**Tasso Finanziariamente Equivalente o TFE:** indica il tasso percentuale annuo che, utilizzato per il computo della quota interessi delle rate del relativo Finanziamento, garantisce l'equivalenza tra il valore attuale delle rate per capitale e interessi ed il valore attuale dell'importo erogato. Tali valori attuali saranno calcolati da CDP utilizzando, come riferimento, la curva Depositi-IRS pubblicata alle ore 11:00 del Giorno di Quotazione TFE sulle pagine "EURIBOR=" ed "EURSFXA=" del circuito Reuters.

**Margine:** (i) indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo l'Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall'Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (*i.e.* [www.cdp.it](http://www.cdp.it)) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente la relativa Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine Euribor relativo all'Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente; e (ii) indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo il TFE come tasso di riferimento, il



valore del margine che verrà determinato dall'Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (i.e. [www.cdp.it](http://www.cdp.it)) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine TFE relativo all'Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente.

**Interessi di Mora:** pari al Tasso di Interesse applicabile, calcolato sulla base di un periodo avente una durata pari al periodo del ritardo, maggiorato di ulteriori 100 punti base *per annum*, dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).

**Date di Pagamento degli Interessi:** indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dal 30 giugno 2026 (i.e. la prima Data di Pagamento Interessi) fino alla Data di Scadenza Finale, inclusa.

**Eventi Rilevanti:** ciascuno degli Eventi di Decadenza e/o degli Eventi di Risoluzione e/o degli Eventi di Recesso di cui all'articolo 11 del Contratto di Finanziamento Quadro.

**ALLEGATO B**  
**TITOLI ORIGINARI**

Tipologia tranche pegmata a CDP	Denom inazione <sup>e1</sup>	ISIN	Importo valore nominal e originar io comple ssivo della cartolari zzazione <sup>e2</sup>	Importo valore nomina le originar io Titolo ABS <sup>3</sup> (in euro)	Importo <i>outstan ding</i> Titolo ABS <sup>4</sup> (in euro)	% Titolo ABS pegnat o a CDP	Importo <i>outstandi ng</i> Titolo ABS pegmato a CDP (in euro)	Importo nominale originario tranche Junior (in euro)  (se presente)	Importo nominale esposizione ni deteriorat e finanziam enti sottostant i Titoli ABS (in euro)  (valore aggregato del capitale residuo dei finanzia menti deteriorati)	Importo quota capitale finanziam enti a ponderazi one zero <sup>5</sup> (in euro)  (valore in aggregato del capitale residuo outstanding)	Importo quota capitale finanziam enti a ponderazi one zero <sup>5</sup> (in euro)  (valore in aggregato del capitale residuo outstanding)	Importo quota capitale finanziamenti <i>in bonis</i> sottostanti a ponderazione zero <sup>6</sup> (in euro)  (valore in aggregato del capitale residuo outstanding)	Importo quota capitale finanziamenti <i>in bonis</i> sottostanti non a ponderazione zero <sup>6</sup> (in euro)  (valore in aggregato del capitale residuo outstanding)	WAL Titolo ABS pegmato a CDP <sup>7</sup>  (in anni)	Rating Titolo ABS pegmato a CDP <sup>8</sup>  (se presente)	Agenzia di rating emittente <sup>9</sup>  (se presente)	
[Monotranche/ Senior/ Mezzanine]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]

Note per la compilazione:

<sup>1</sup> compilare indicando il nome della SPV della cartolarizzazione.

<sup>2</sup> compilare solo in caso di Titoli ABS multi-tranche, indicando il valore complessivo della cartolarizzazione (i.e. somma delle classi Junior/Mezzanine/Senior).

<sup>3</sup> indicare (i) in caso di Titoli ABS mono-tranche, il valore nominale del titolo e (ii) in caso di Titoli ABS multi-tranche, solo il valore nominale della/e classe/i oggetto di pegno in favore di CDP (con esclusione, in ogni caso, della tranche Junior).

<sup>4</sup> indicare (i) in caso di Titoli ABS mono-tranche, il valore *outstanding* del titolo e (ii) in caso di Titoli ABS multi-tranche, solo il valore *outstanding* della/e classe/i oggetto di pegno in favore di CDP (con esclusione, in ogni caso, della tranche Junior).

<sup>5</sup> compilare solo in caso di Titoli ABS multi-tranche, indicando il valore complessivo dei finanziamenti sottostanti la cartolarizzazione assistiti o non assistiti da una Garanzia a Ponderazione Zero.

<sup>6</sup> compilare sia in caso di Titoli ABS mono-tranche sia in caso di Titoli ABS multi-tranche, indicando il valore complessivo dei finanziamenti *in bonis* sottostanti la cartolarizzazione assistiti o non assistiti da una Garanzia a Ponderazione Zero.

<sup>7</sup> corrisponde alla durata media ponderata (*Weighted Average Life*, c.d. "WAL") del Titolo ABS o della singola tranche in caso di Titoli ABS multi-tranche.

<sup>8</sup> compilare indicando il livello del rating assegnato al Titolo ABS.

<sup>9</sup> compilare con l'agenzia pubblica emittente il rating assegnato al Titolo ABS.

**ALLEGATO C**  
**ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE**

*[Carta intestata del Costituente]*

Spettabile

[Depositario]

All'attenzione di

[●]

e, p.c.

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito, 4  
00185 Roma

All'attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

[data], [luogo]

Egregi Signori,

Vi scriviamo nella vostra qualità di intermediario autorizzato e quale soggetto incaricato della gestione dei titoli di seguito indicati:

DESCRIZIONE	ISIN	IMPORTO OUTSTANDING (in Euro)
[●]	[●]	[●]

(di seguito, i "Titoli")<sup>18</sup>.

Al riguardo, Vi segnaliamo che in data [●] è stato stipulato un atto di costituzione di pegno su titoli ABS tra [●] (il "Costituente") e Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("CDP"), per la costituzione di diritti di pegno sull'Oggetto del Pegno (come ivi definito), qui allegato *sub* "1" per Vostra opportuna conoscenza (l'"Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS").

A tal riguardo, al fine di adempiere agli obblighi stabiliti dall'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS e alle formalità necessarie per la costituzione del pegno sui Titoli, Vi istruiamo irrevocabilmente, ai sensi dell'articolo 83-*octies* del TUF e dell'articolo 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata a porre in essere le seguenti formalità:

- (a) accendere uno specifico conto destinato a consentire la costituzione del pegno sul valore dell'insieme dei Titoli sopra indicati (il "Conto Titoli");
- (b) annotare nel Conto Titoli ai sensi dell'articolo 57, primo comma, del Regolamento sulla Gestione Accentrata, le seguenti informazioni:
  - (i) data di accensione del Conto Titoli;
  - (ii) natura e causale del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;
  - (iii) data delle singole movimentazioni e indicazione della specie, quantità e valore degli strumenti finanziari presenti nel conto;

<sup>18</sup> Nota: da completare con indicazione dei titoli da costituire in pegno.

- (iv) data di costituzione del vincolo sui Titoli;
- (v) titolare dei Titoli;
- (vi) beneficiario del Pegno e indicazione dell'esistenza di convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti; e
- (vii) eventuale data di scadenza del vincolo sui Titoli;

(c) registrare sul Conto Titoli, con specifica indicazione della loro soggezione al pegno, i Titoli.

In aggiunta a quanto sopra, Vi segnaliamo che l'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS riporta al suo interno, in particolare agli articoli 5 (*Perfezionamento del Pegno*) e 7 (*Diritti Collegati*), specifiche disposizioni in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del pegno e all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari oggetto del pegno, alle quali Vi richiediamo di attenervi.

Vi segnaliamo, altresì, che l'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS prevede all'articolo 6 (*Svincolo dei Titoli*) la possibilità in certe circostanze di svincolare dal Pegno (come ivi definito) alcuni Titoli (lo "**Svincolo**"). Affinché possiate legittimamente procedere allo Svincolo dovrete ricevere le relative istruzioni di Svincolo, sottoscritte congiuntamente dal Costituente e da CDP, predisposte secondo il modello qui allegato *sub "2" (Istruzioni per lo Svincolo)*.

Resta inteso che le istruzioni conferite nella presente lettera sono da considerarsi irrevocabili in quanto conferite anche nell'interesse di CDP ai sensi dell'articolo 1723, secondo comma, del codice civile.

Nel caso si verifichi un Evento Rilevante e/o una Causa di Escussione (come definiti nell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS), CDP potrà comunicarVi il verificarsi di un tale evento e intimarVi l'esecuzione delle proprie istruzioni relativamente all'Oggetto del Pegno.

Vi richiediamo di trasmetterci il prima possibile una Vostra conferma scritta circa l'avvenuto compimento delle formalità costitutive sopra indicate.

Cordiali saluti,

[Costituente]

---

Allegati:           1) Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS  
                      2) Istruzioni per lo Svincolo

Allegato 1 alle Istruzioni per la registrazione

**Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS**

**Istruzioni per lo Svincolo**

*[da utilizzare da parte del Costituente verso il Depositario previa autorizzazione di CDP apposta in calce]*

Spettabile

[Depositario]

All'attenzione di

[•]

e, p.c.

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito, 4  
00185 Roma

All'attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

[data], [luogo]

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla nostra comunicazione del [•], con la quale Vi abbiamo fornito istruzioni per la registrazione di Pegno dei Titoli (come ivi definiti) a beneficio di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, la "**Lettera di Istruzioni**").

I termini utilizzati nella presente comunicazione con lettera iniziale maiuscola avranno, salvo che non siano diversamente definiti, lo stesso significato ad essi attribuito nella Lettera di Istruzioni.

Ai sensi dell'articolo 6 (*Svincolo dei Titoli*) dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, poiché il valore ancora non rimborsato (outstanding) dei Titoli oggetto di Pegno è alla data [•] pari a euro [•] e l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato alla predetta da CDP al Costituente è pari a euro [•], CDP con la presente comunicazione autorizza irrevocabilmente il Costituente e Voi, in qualità di depositario, con riferimento esclusivo ai seguenti Titoli:

DESCRIZIONE	ISIN	IMPORTO OUTSTANDING (in Euro)
[•]	[•]	[•]

(di seguito, i "**Titoli Svincolati**")<sup>19</sup>, ad effettuare le necessarie formalità sul Conto Titoli affinché, dal ricevimento della presente comunicazione, i Titoli Svincolati siano liberati dal vincolo costituito con il Pegno.

Ai fini di quanto previsto ai sensi dell'articolo 6.2 dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, si dichiara e garantisce che alla data odierna non sono sussistenti né si sono verificati Eventi Rilevanti.

Vi richiediamo di trasmetterci il prima possibile una Vostra conferma scritta circa l'avvenuto compimento delle formalità costitutive sopra indicate.

Cordiali saluti,

[Costituente]

<sup>19</sup> Nota: da completare con indicazione dei Titoli da svincolare.

---

Per autorizzazione alla liberazione dal Pegno dei soli Titoli Svincolati  
Cassa depositi e prestiti S.p.A.

---



## Allegato D

### ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE DEL PEGNO SUI TITOLI AGGIUNTIVI

[Carta intestata del Costituente]

Spettabile

[Depositario]

All'attenzione di

[•]

e, p.c.

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito, 4  
00185 Roma

All'attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

[data], [luogo]

Egredi Signori,

Vi scriviamo nella vostra qualità di intermediario autorizzato e quale soggetto incaricato della gestione dei titoli di seguito indicati:

DESCRIZIONE	ISIN	IMPORTO OUTSTANDING (in Euro)
[•]	[•]	[•]

(di seguito, i "Titoli")<sup>20</sup>.

Al riguardo, Vi rammentiamo che in data [•] è stato stipulato un atto di costituzione di pegno su titoli ABS tra [•] (il "Costituente") e Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("CDP"), per la costituzione di diritti di pegno sull'Oggetto del Pegno (come ivi definito), a Voi trasmesso in data [•] (l'"Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS").

Salvo ove diversamente indicato, i termini con lettera maiuscola riportati nella presente avranno il medesimo significato di cui all'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS.

A tal riguardo, ai fini della integrazione/sostituzione del Pegno ai sensi di quanto previsto all'articolo 5.2 (*Formalità successive*) dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, Vi istruiamo irrevocabilmente, ai sensi dell'articolo 83-*octies* del TUF e dell'articolo 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata a registrare sul Conto Titoli, con specifica indicazione della loro soggezione al pegno, i Titoli, nonché di porre in essere ogni ulteriore formalità necessaria e/o opportuna per la costituzione e il perfezionamento del Pegno sui Titoli.

In aggiunta a quanto sopra, Vi rammentiamo che l'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS riporta al suo interno, in particolare agli articoli 5 (*Perfezionamento del Pegno*) e 7 (*Diritti Collegati*), specifiche disposizioni in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del pegno ed all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari oggetto del pegno, alle quali Vi richiediamo di attenervi.

Resta inteso che le istruzioni conferite nella presente lettera sono da considerarsi irrevocabili in quanto conferite anche nell'interesse di CDP ai sensi dell'articolo 1723, secondo comma, del codice civile.

Nel caso si verifichi una Causa di Escussione (come definita nell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS), CDP potrà comunicarVi il verificarsi di un tale evento e intimarVi l'esecuzione delle proprie istruzioni relativamente all'Oggetto del Pegno.

<sup>20</sup> Nota: da completare con indicazione dei titoli da costituire in pegno.

Vi richiediamo di trasmetterci il prima possibile una Vostra conferma scritta circa l'avvenuto compimento delle formalità costitutive sopra indicate.

Cordiali saluti,

[*Costituente*]

## ALLEGATO E

### MODELLO DI ATTO RICOGNITIVO

[CARTA INTESTATA DEL COSTITUENTE]

Spettabile  
**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**  
Via Goito, 4  
00185 Roma  
All'attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

A mezzo PEC

[luogo], [data]

**OGGETTO: Atto ricognitivo di pegno su titoli dematerializzati**

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'atto di pegno su titoli ABS sottoscritto in data [●] (l'"**Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS**") tra la scrivente [●] (di seguito, il "**Costituente**") e Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, "**CDP**" o la "**Parte Finanziatrice**" o anche il "**Creditore Garantito**").

Nella presente lettera (di seguito, l'"**Atto Ricognitivo**"), i termini con iniziale maiuscola non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito nell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS.

#### PREMESSO CHE

- (A) ai sensi dell'articolo 5.2.2 (*Ricognizione del Pegno*) dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, il Costituente si è impegnato, nei tempi ivi previsti, a sottoscrivere e inviare al Creditore Garantito un atto ricognitivo al fine di confermare la validità, efficacia ed escutibilità del Pegno a garanzia delle obbligazioni derivanti dalle erogazioni effettuate dalla Parte Finanziatrice relativamente ai Contratti di Finanziamento Integrativi relativi a Finanziamenti Garantiti con Pegno perfezionati con la Parte Finanziata, anche in caso di vicende (come ristrutturazioni di esposizioni debitorie) che interessino l'ammontare, il termine di rimborso e/o altri tratti dei crediti sottostanti ai Titoli ABS costituiti in pegno;
- (B) a valere sul Plafond, la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice hanno stipulato i Contratti di Finanziamento Integrativi descritti nell'allegato 1 (*Condizioni dei Contratti di Finanziamento Integrativi*) (di seguito i "**Finanziamenti Erogati**").

Tutto ciò premesso:

#### 1. Ricognizione del Pegno

Il Costituente conferma la piena esistenza, validità ed efficacia del Pegno, agli stessi termini e condizioni di cui all'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, senza soluzione di continuità, ai sensi dell'articolo 83-*octies* del TUF, degli articoli 56 e 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata, nonché ai sensi del Decreto 170, a favore del Creditore Garantito, con riferimento all'esatto, integrale e puntuale adempimento dei Crediti Garantiti anche relativamente ai Finanziamenti Erogati. Pertanto, per quanto occorrer possa, la definizione di Finanziamenti Garantiti con Pegno comprende anche quella di Finanziamenti Erogati.

#### 2. Efficacia non novativa

Il Costituente, anche ai fini di cui all'articolo 1232 del codice civile, espressamente conferma che con il presente Atto Ricognitivo non intende novare il Pegno che, pertanto, è da considerarsi come costituito ed esistente a far data dalla sottoscrizione dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS.

#### 3. Dichiarazioni e garanzie

- 3.1. Senza pregiudizio di quanto previsto all'articolo 8.2 (*Ripetizione delle dichiarazioni e garanzie*) dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, le dichiarazioni e garanzie di cui all'articolo 8.1 (*Dichiarazioni e garanzie*) dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, così come confermato con l'Atto Ricognitivo, si intendono ripetute dal Costituente in data odierna e qualsiasi riferimento, contenuto nel suddetto articolo, ai "*Finanziamenti*" dovrà intendersi comprensivo dei Finanziamenti Erogati.

3.2. Il Costituente dichiara altresì che il Valore dei Titoli alla data odierna ammonta a Euro [-] [da indicare] e pertanto rispetta le previsioni di cui all'articolo 2.2 (*Valore dei Titoli*) dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS e, a tal fine, allega *sub "2"* al presente Atto Ricognitivo evidenza documentale delle registrazioni effettuate sul Conto Titoli.

#### **4. Disposizioni generali**

##### **4.1. Rinvio all'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto Ricognitivo, si fa rinvio alle previsioni di cui all'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS che devono, pertanto, intendersi qui come trascritte.

##### **4.2. Foro competente**

Qualsiasi controversia derivante dal presente atto, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, restando escluso ogni altro foro, alternativo o concorrente, fatta eccezione per i fori esclusivi non derogabili previsti dal codice di procedura civile.

#### **5. Regime fiscale**

Il presente Atto Ricognitivo e le relative formalità di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Cordiali saluti,

#### **[Costituente]**

Nome: \_\_\_\_\_

Qualifica: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

#### **Approvazione specifica**

Il Costituente approva specificamente, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del su esteso atto: Articolo 4.1 (*Rinvio all'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS*) e Articolo 4.2 (*Foro competente*).

#### **[Costituente]**

Nome: \_\_\_\_\_

Qualifica: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

**Allegato 1** all'Atto Ricognitivo

**Condizioni dei Contratti di Finanziamento Integrativi**

Contratto di Finanziamento Integrativo del [●];

Importo erogato: [●]

Data di Scadenza Finale: [●]

Tasso di Interesse: [●]

Margine: [●]

*[ripetere per ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo]*

**Allegato 2** all'Atto Ricognitivo [*allegare evidenza documentale delle registrazioni effettuate sul Conto Titoli*]

## ALLEGATO F

### CARATTERISTICHE E VALORE DEI TITOLI

#### Parte I - Caratteristiche dei Titoli

I Titoli oggetto del Pegno devono essere titoli ABS emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione con le seguenti caratteristiche:

- (i) Emittente: società veicolo di cartolarizzazione costituite ai sensi della legge n. 130 del 1999 s.m.i.
- (ii) Valuta: Euro
- (iii) Sottostante: crediti derivanti da finanziamenti concessi (i) dalla Parte Finanziata o una banca del relativo gruppo (è quindi possibile accettare Titoli *multi-originator* a condizione che tutti gli *originator* appartengano allo stesso gruppo bancario e che il Titolo sia nella disponibilità della Parte Finanziata), (ii) a imprese italiane di qualunque dimensione e in *bonis*. Sono quindi escluse le cartolarizzazioni di *NPE* (compresi crediti *non performing* e crediti *distressed*). Inoltre, sono escluse le cartolarizzazioni di crediti relative a settori specifici (per es. real estate commerciale, automotive);
- (iv) Caratteristiche di ammissibilità dell'operazione:
  - 1. saranno ammesse anche operazioni (x) che prevedono un periodo di *revolving*; (y) prive di un *rating* di apposite agenzie; (z) in caso di cartolarizzazione con *tranching* saranno ammessi solamente Titoli *senior* ed eventualmente Titoli *mezzanine* purché vengano sottoposti a pegno in modo proporzionale - con riferimento al relativo importo in linea capitale ancora non rimborsato (*outstanding*) - anche Titoli *senior* della stessa emissione;
  - 2. il regolamento dei Titoli non dovrà prevedere limitazioni o restrizioni (e.g. necessità di consenso di altre parti) alla creazione di gravami sui Titoli medesimi e alla circolazione degli stessi (anche in seguito a escussione del pegno);
  - 3. Il Titolo ABS costituito in pegno in favore di CDP, ovvero la relativa tranche in caso di Titoli ABS multi-tranche, dovrà avere una durata media ponderata (*Weighted Average Life*, c.d. "WAL") minima rapportata alla durata dei relativi Finanziamenti, di seguito dettagliate:

WAL minima del titolo ABS	Durata massima Finanziamento CDP <sup>21</sup>
6 mesi	18 mesi o 2 anni
1 anno	3 anni
1 anno e 6 mesi	5 anni pre-ammortamento fast e breve
2 anni e 6 mesi	5 anni pre-ammortamento lungo e 7 anni pre-ammortamento fast e breve
4 anni	7 anni pre-ammortamento lungo e 1 10 anni pre-ammortamento fast e breve
5 anni e 6 mesi	10 anni pre-ammortamento lungo e 12 anni pre-ammortamento fast e breve
7 anni	12 anni pre-ammortamento lungo e 15 anni pre-ammortamento fast e breve
8 anni	15 anni pre-ammortamento lungo e 18 anni pre-ammortamento fast e breve
8 anni e 6 mesi	18 anni pre-ammortamento lungo

<sup>21</sup> Cfr. definizioni di Data di Scadenza Finale e di Pre-ammortamento Fast, Pre-ammortamento Breve e Pre-ammortamento Lungo di cui all'articolo 2 della Convenzione.

Inoltre, i documenti dell'operazione di cartolarizzazione connessa ai Titoli devono prevedere (x) la presenza di un *back-up servicer*; (y) l'obbligo di redazione e consegna da parte del *servicer* con cadenza almeno semestrale di un *servicer report* con i dettagli del portafoglio e delle *performance* dello stesso secondo gli standard di mercato.

## Parte II - Valore dei Titoli

Ai fini della determinazione del Valore dei Titoli costituiti in garanzia, CDP avrà riguardo al valore in linea capitale non rimborsato (*outstanding*) del Titolo tempo per tempo sottoposto a Pegno.

Il valore in linea capitale non rimborsato (*outstanding*) del Titolo sarà ridotto:

- in funzione degli eventuali crediti sottostanti classificati come deteriorati ai sensi della Matrice dei Conti di Banca d'Italia (*NPE*), rilevati in base al monitoraggio condotto sulla base delle informazioni ricavabili dal *servicer report*, di cui alla Parte I – Caratteristiche dei Titoli, che non trovino capienza nella *tranche junior*, ove presente, ovvero, in caso di Titoli *monotranche* e Titoli *multi-tranche* per la quota di *NPE* non capiente nella *tranche junior*, nel controvalore corrispondente all'eventuale quota di decurtazione applicata all'importo in linea capitale non rimborsato (*outstanding*) del Titolo come di seguito determinato (*haircut*). In caso di costituzione in Pegno di Titoli Aggiuntivi, ai fini dell'integrazione e/o sostituzione del Pegno ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5.2.1 (*Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno*) dell'Atto di Costituzione di Pegno, il valore del Titolo Aggiuntivo sarà determinato applicando all'importo in linea capitale non rimborsato (*outstanding*), l'*haircut* calibrato secondo i criteri e le regole di seguito definite;
- in funzione:
  1. dell'eventuale rating assegnato al Titolo ABS e della composizione in *tranche* del Titolo ABS oggetto di pegno a CDP, e
  2. della presenza di un *rating* pubblico mediano<sup>22</sup> da parte di Moody's, S&P e Fitch (laddove disponibile) almeno *Investment Grade* riferito alla Parte Finanziata.

Le percentuali dell'*haircut* applicabile sono rappresentate nella seguente tabella:

	Parte Finanziata <i>Investment Grade</i>		Parte Finanziata <i>Non Investment Grade</i>	
	<i>Rated</i>	<i>Unrated</i>	<i>Rated</i>	<i>Unrated</i>
<b>Tranche Senior</b>	-	5%	-	10%
<b>Tranche Senior e Mezzanine<sup>23</sup></b>	0% <i>senior</i> 5% <i>mezzanine</i>	5% <i>senior</i> 10% <i>mezzanine</i>	0% <i>senior</i> 10% <i>mezzanine</i>	10% <i>senior</i> 20% <i>mezzanine</i>
<b>Monotranche</b>	5%	10%	10%	20%

<sup>22</sup> Nel caso di disponibilità di due rating si prende a riferimento il peggiore dei due, mentre nel caso di disponibilità di tre rating si esclude il migliore e si prende il migliore dei rimanenti due. Il rating da prendere a riferimento è il "LT Issuer rating"; in particolare, per Moody's si considerano i rating nel seguente ordine: 1) LT Issuer Rating; 2) Senior Unsecured; 3) LT Bank Deposits.

<sup>23</sup> La costituzione in pegno di Titoli mezzanine è ammessa solo in combinazione con Titoli senior della stessa emissione in uguali proporzioni, con riferimento al rispettivo importo capitale non rimborsato (*outstanding*) individuato prima dell'applicazione dell'*haircut*. Qualora la controparte perdesse la qualifica *Investment Grade*, si applicherà la matrice di *haircut* relativa alle controparti *non Investment Grade*.



ALLEGATO 2 PARTE I ALLA CONVENZIONE

**Modello di Comunicazione Banche Capogruppo, Banche del Gruppo e Banche del Credito Cooperativo**

Rif. proposta di Contratto di Finanziamento Quadro in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Spett.le

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

[Luogo], [Data]

**Oggetto: comunicazione di [•] [indicare la denominazione del Contraente il Finanziamento]**

La presente comunicazione è resa unitamente alla nostra proposta di contratto di finanziamento in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ (il “**Contratto di Finanziamento Quadro**”) e ne costituisce parte integrante e sostanziale. Ai sensi dell’articolo 3.3 della Convenzione (come definita nel Contratto di Finanziamento Quadro), si comunica quanto segue:

(a) Il Contraente il Finanziamento appartiene al Gruppo Bancario [•], iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. [•];

(b) Con riferimento alla data del [30 giugno XXXX] [31 dicembre XXXX]:

- Il valore del Tier 1 Ratio su base consolidata di gruppo è pari a \_\_,\_\_\_% e il valore del Tier 1 Ratio su base individuale è pari a \_\_,\_\_\_%;
- Il Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento è pari a euro \_\_\_\_\_,\_\_\_;
- Il Patrimonio di Vigilanza Consolidato è pari a euro \_\_\_\_\_,\_\_\_.

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente comunicazione e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro.

\_\_\_\_\_  
(Nome Cognome)\_\_\_\_\_  
(Qualifica)\_\_\_\_\_  
(Codice Fiscale)\_\_\_\_\_  
FIRMA

ALLEGATO 2 PARTE II ALLA CONVENZIONE  
**Modello di Comunicazione Banche Non Appartenenti al Gruppo**  
Rif. proposta di Contratto di Finanziamento Quadro in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Spett.le  
**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**  
Via Goito, 4  
00185 Roma  
PEC cdpspa@pec.cdp.it  
Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

[Luogo], [Data]

**Oggetto: comunicazione di [•] [indicare la denominazione del Contraente il Finanziamento]**

La presente comunicazione è resa unitamente alla nostra proposta di contratto di finanziamento in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ (il “**Contratto di Finanziamento Quadro**”) e ne costituisce parte integrante e sostanziale. Ai sensi dell’articolo 3.3 della Convenzione (come definita nel Contratto di Finanziamento Quadro), si comunica quanto segue:

(a) Con riferimento alla data del [30 giugno XXXX] [31 dicembre XXXX]:

- Il valore del Tier 1 Ratio su base individuale è pari a \_\_, \_\_%;
- Il Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento è pari a euro \_\_\_\_\_, \_\_.

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente comunicazione e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro.

\_\_\_\_\_  
(Nome Cognome)

\_\_\_\_\_  
(Qualifica)

\_\_\_\_\_  
(Codice Fiscale)

\_\_\_\_\_  
FIRMA

## ALLEGATO 3, PARTE I ALLA CONVENZIONE

**MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO PROPRIO**

Spett.le

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

[Luogo], [Data]

**Oggetto: dichiarazione del Contraente il Finanziamento**

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla nostra proposta di Contratto di Finanziamento Quadro inviata in data [\_\_\_] unitamente alla presente dichiarazione. Ai sensi dell'articolo 3.3 della convenzione sottoscritta in data 24 febbraio 2026 tra ABI e CDP (come successivamente modificata o integrata, la "Convenzione") si allega e/o, ove specificato, si dichiara quanto segue:

- [si allega la documentazione attestante i poteri e le capacità del Contraente il Finanziamento di stipulare il Contratto di Finanziamento Quadro e i successivi Contratti di Finanziamento Integrativi, ed in particolare [\*] [indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [\*] del [\*]] di cui si attesta la vigenza e la conformità all'originale e si specifica che l'atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato] [OPPURE] [si attesta che in data [\*] il Contraente il Finanziamento ha trasmesso a CDP [\*] [indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [\*] del [\*]], ai cui sensi il Contraente il Finanziamento ha i poteri e le capacità di stipulare il Contratto di Finanziamento Quadro e i successivi Contratti di Finanziamento Integrativi e che, rispetto a tale data, l'atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato];
- [si allega certificato camerale, aggiornato alla data del [\*] [inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data della presente comunicazione], con dicitura di vigenza e attestante l'assenza di procedure concorsuali in capo al Contraente il Finanziamento] [OPPURE] [si attesta che il certificato camerale relativo all'assenza di procedure concorsuali in capo al Contraente il Finanziamento alla data del [\*] [inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data della presente comunicazione] è stato consegnato a CDP in data [\*] e che, da tale data, non sono intervenuti cambiamenti nella situazione del Contraente il Finanziamento];
- si comunica che i soggetti autorizzati a sottoscrivere il Contratto di Finanziamento Quadro sono [il dott. [\*], codice fiscale [\*], e il dott. [\*], codice fiscale [\*],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del/dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] [OPPURE] [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [\*] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità];
- si comunica che i soggetti autorizzati a sottoscrivere i Contratti di Finanziamento Integrativi sono [il dott. [\*], codice fiscale [\*], e il dott. [\*], codice fiscale [\*],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del/dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] [OPPURE] [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [\*] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità];
- si comunica che i soggetti autorizzati a richiedere ciascuna Erogazione sono [il dott. [\*], codice fiscale [\*], e il dott. [\*], codice fiscale [\*],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del/dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] [OPPURE] [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [\*] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità].

Tutti i termini in lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nella Convenzione.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse utile o necessario in merito a detta documentazione, nonché per le integrazioni che CDP vorrà domandare in merito alla stessa.

Distinti saluti

[Contraente il Finanziamento]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

[Firma]

## ALLEGATO 3, PARTE II ALLA CONVENZIONE

**MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DEL CREDITO COOPERATIVO PER IL TRAMITE DELLA BANCA MANDATARIA**

Spett.le

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

[Luogo], [Data]

**Oggetto: dichiarazione del Contraente il Finanziamento**

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla nostra proposta di Contratto di Finanziamento Quadro inviatavi in data [ ] unitamente alla presente dichiarazione. Ai sensi dell'articolo 3.3 della convenzione sottoscritta in data 24 febbraio 2026 tra ABI e CDP (come successivamente modificata o integrata, la "Convenzione") si allega e/o, ove specificato, si dichiara quanto segue:

- [si allega la documentazione attestante i poteri e le capacità del Contraente il Finanziamento di stipulare il Contratto di Finanziamento Quadro e i successivi Contratti di Finanziamento Integrativi, ed in particolare [\*] [indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [\*] del [\*]] di cui si attesta la vigenza e la conformità all'originale e si specifica che l'atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato] [OPPURE] [si attesta che in data [\*] il Contraente il Finanziamento ha trasmesso a CDP [\*] [indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [\*] del [\*]], ai cui sensi il Contraente il Finanziamento ha i poteri e le capacità di stipulare il Contratto di Finanziamento Quadro e i successivi Contratti di Finanziamento Integrativi e che, rispetto a tale data, l'atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato];
- [si allega certificato camerale, aggiornato alla data del [\*] [inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data della presente comunicazione], con dicitura di vigenza e attestante l'assenza di procedure concorsuali in capo al Contraente il Finanziamento] [OPPURE] [si attesta che il certificato camerale relativo all'assenza di procedure concorsuali in capo al Contraente il Finanziamento alla data del [\*] [inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data della presente comunicazione] è stato consegnato a CDP in data [\*] e che, da tale data, non sono intervenuti cambiamenti nella situazione del Contraente il Finanziamento];
- [si allega il mandato con rappresentanza rilasciato in data [\*] dal Contraente il Finanziamento alla Banca Mandataria di cui si attesta la vigenza e la conformità all'originale e si specifica che l'atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato] [OPPURE] [si attesta che in data [\*] il Contraente il Finanziamento ha trasmesso a CDP il mandato con rappresentanza rilasciato in data [\*] dal Contraente il Finanziamento alla Banca Mandataria e che, rispetto a tale data, l'atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato];
- si comunica che i soggetti autorizzati a sottoscrivere il Contratto di Finanziamento Quadro sono [il dott. [\*], codice fiscale [\*], e il dott. [\*], codice fiscale [\*],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del/dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] [OPPURE] [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [\*] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità];
- si comunica che i soggetti autorizzati a sottoscrivere i Contratti di Finanziamento Integrativi sono [il dott. [\*], codice fiscale [\*], e il dott. [\*], codice fiscale [\*],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del/dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] [OPPURE] [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [\*] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità];
- si comunica che i soggetti autorizzati a richiedere ciascuna Erogazione sono [il dott. [\*], codice fiscale [\*], e il dott. [\*], codice fiscale [\*],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del/dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] [OPPURE] [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [\*] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità].

Tutti i termini in lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nella Convenzione.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse utile o necessario in merito a detta documentazione, nonché per le integrazioni che CDP vorrà domandare in merito alla stessa.

Distinti saluti

[Contraente il Finanziamento]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

[Firma]

ALLEGATO 3, PARTE III ALLA CONVENZIONE  
**MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO  
 PROPRIO, RELATIVA AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI**

Spett.le  
**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**  
 Via Goito, 4  
 00185 Roma  
 PEC cdpspa@pec.cdp.it  
 Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

[Luogo], [Data]

**Oggetto: dichiarazione del Contraente il Finanziamento**

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla nostra proposta di Contratto di Cessione di Crediti inviatevi in data [ ] unitamente alla presente dichiarazione. Ai sensi dell'articolo 3.3 della convenzione sottoscritta in data 24 febbraio 2026 tra ABI e CDP (come successivamente modificata o integrata, la "**Convenzione**") si allega e/o, ove specificato, si dichiara quanto segue:

- [si allega la documentazione attestante i poteri e le capacità del Contraente il Finanziamento di stipulare il Contratto di Cessione di Crediti, ed in particolare [\*] [*indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [\*] del [\*]*] di cui si attesta la vigenza e la conformità all'originale e si specifica che l'atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato] [OPPURE] [si attesta che in data [\*] il Contraente il Finanziamento ha trasmesso a CDP [\*] [*indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [\*] del [\*]*], ai cui sensi il Contraente il Finanziamento ha i poteri e le capacità di stipulare il Contratto di Cessione di Crediti e che, rispetto a tale data, l'atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato];
- [si allega certificato camerale, aggiornato alla data del [\*] [*inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data della presente comunicazione*], con dicitura di vigenza e attestante l'assenza di procedure concorsuali in capo al Contraente il Finanziamento] [OPPURE] [si attesta che il certificato camerale relativo all'assenza di procedure concorsuali in capo al Contraente il Finanziamento alla data del [\*] [*inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data della presente comunicazione*] è stato consegnato a CDP in data [\*] e che, da tale data, non sono intervenuti cambiamenti nella situazione del Contraente il Finanziamento];
- si comunica che i soggetti autorizzati a sottoscrivere il Contratto di Cessione di Crediti sono [il dott. [\*], codice fiscale [\*], e il dott. [\*], codice fiscale [\*],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del/dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] [OPPURE] [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [\*] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità];
- si comunica che i soggetti autorizzati a sottoscrivere i Contratti di Cessione Integrativi sono [il dott. [\*], codice fiscale [\*], e il dott. [\*], codice fiscale [\*],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del/dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] [OPPURE] [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [\*] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità];

Tutti i termini in lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nella Convenzione.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse utile o necessario in merito a detta documentazione, nonché per le integrazioni che CDP vorrà domandare in merito alla stessa.

Distinti saluti

[Contraente il Finanziamento]  
 [Nome e Qualifica]  
 [Codice Fiscale]  
 [Firma]

## ALLEGATO 3, PARTE IV ALLA CONVENZIONE

**MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DEL CREDITO COOPERATIVO PER IL TRAMITE DELLA BANCA MANDATARIA, RELATIVA AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI**

Spett.le

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

[Luogo], [Data]

**Oggetto: dichiarazione del Contraente il Finanziamento**

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla nostra proposta di Contratto di Cessione di Crediti inviatevi in data [ ] unitamente alla presente dichiarazione. Ai sensi dell'articolo 3.3 della convenzione sottoscritta in data 24 febbraio 2026 tra ABI e CDP (come successivamente modificata o integrata, la "Convenzione") si allega e/o, ove specificato, si dichiara quanto segue:

- [si allega la documentazione attestante i poteri e le capacità del Contraente il Finanziamento di stipulare il Contratto di Cessione di Crediti, ed in particolare [\*] [indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [\*] del [\*]] di cui si attesta la vigenza e la conformità all'originale e si specifica che l'atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato] [OPPURE] [si attesta che in data [\*] il Contraente il Finanziamento ha trasmesso a CDP [\*] [indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [\*] del [\*]], ai cui sensi il Contraente il Finanziamento ha i poteri e le capacità di stipulare il Contratto di Cessione di Crediti e che, rispetto a tale data, l'atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato];
- [si allega certificato camerale, aggiornato alla data del [\*] [inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data della presente comunicazione], con dicitura di vigenza e attestante l'assenza di procedure concorsuali in capo al Contraente il Finanziamento] [OPPURE] [si attesta che il certificato camerale relativo all'assenza di procedure concorsuali in capo al Contraente il Finanziamento alla data del [\*] [inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data della presente comunicazione] è stato consegnato a CDP in data [\*] e che, da tale data, non sono intervenuti cambiamenti nella situazione del Contraente il Finanziamento];
- [si allega il mandato con rappresentanza rilasciato in data [\*] dal Contraente il Finanziamento alla Banca Mandataria di cui si attesta la vigenza e la conformità all'originale e si specifica che l'atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato] [OPPURE] [si attesta che in data [\*] il Contraente il Finanziamento ha trasmesso a CDP il mandato con rappresentanza rilasciato in data [\*] dal Contraente il Finanziamento alla Banca Mandataria e che, rispetto a tale data, l'atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato];
- si comunica che i soggetti autorizzati a sottoscrivere il Contratto di Cessione di Crediti sono [il dott. [\*], codice fiscale [\*], e il dott. [\*], codice fiscale [\*],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del/dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] [OPPURE] [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [\*] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità];
- si comunica che i soggetti autorizzati a sottoscrivere i Contratti di Cessione Integrativi sono [il dott. [\*], codice fiscale [\*], e il dott. [\*], codice fiscale [\*],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del/dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] [OPPURE] [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [\*] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità];

Tutti i termini in lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nella Convenzione.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse utile o necessario in merito a detta documentazione, nonché per le integrazioni che CDP vorrà domandare in merito alla stessa.

Distinti saluti

[Contraente il Finanziamento]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

[Firma]

ALLEGATO 3, PARTE V ALLA CONVENZIONE  
**MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO  
PROPRIO, RELATIVA ALL'ATTO DI COSTITUZIONE DI PEGNO SU TITOLI ABS**

Spett.le

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

[Luogo], [Data]

**Oggetto: dichiarazione del Contraente il Finanziamento**

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla nostra proposta di Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS inviatevi in data [ ] unitamente alla presente dichiarazione. Ai sensi dell'articolo 3.3 della convenzione sottoscritta in data 24 febbraio 2026 tra ABI e CDP (come successivamente modificata o integrata, la "Convenzione") si allega e/o, ove specificato, si dichiara quanto segue:

- [si allega la documentazione attestante i poteri e le capacità del Contraente il Finanziamento di stipulare l' Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, ed in particolare [•] [indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]] di cui si attesta la vigenza e la conformità all'originale e si specifica che l'atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato] [OPPURE] [si attesta che in data [•] il Contraente il Finanziamento ha trasmesso a CDP [•] [indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]], ai cui sensi il Contraente il Finanziamento ha i poteri e le capacità di stipulare l' Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS e che, rispetto a tale data, l'atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato];
- [si allega certificato camerale, aggiornato alla data del [•] [inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data della presente comunicazione], con dicitura di vigenza e attestante l'assenza di procedure concorsuali in capo al Contraente il Finanziamento] [OPPURE] [si attesta che il certificato camerale relativo all'assenza di procedure concorsuali in capo al Contraente il Finanziamento alla data del [•] [inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data della presente comunicazione] è stato consegnato a CDP in data [•] e che, da tale data, non sono intervenuti cambiamenti nella situazione del Contraente il Finanziamento];
- si comunica che i soggetti autorizzati a sottoscrivere l'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS sono [il dott. [•], codice fiscale [•], e il dott. [•], codice fiscale [•],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del/dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] [OPPURE] [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [•] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità];

Tutti i termini in lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nella Convenzione.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse utile o necessario in merito a detta documentazione, nonché per le integrazioni che CDP vorrà domandare in merito alla stessa.

Distinti saluti

[Contraente il Finanziamento]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

[Firma]

---

ALLEGATO 3, PARTE V ALLA CONVENZIONE  
**MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DEL CREDITO COOPERATIVO PER IL TRAMITE DELLA BANCA MANDATARIA, RELATIVA AL ALL'ATTO DI COSTITUZIONE DI PEGNO SU TITOLI ABS**

[su carta intestata del Contraente il Finanziamento]

Spett.le  
**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**  
Via Goito, 4  
00185 Roma  
PEC cdpspa@pec.cdp.it  
Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

[Luogo], [Data]

**Oggetto: dichiarazione del Contraente il Finanziamento**

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla nostra proposta di Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS inviatevi in data [ ] unitamente alla presente dichiarazione. Ai sensi dell'articolo 3.3 della convenzione sottoscritta in data 24 febbraio 2026 tra ABI e CDP (come successivamente modificata o integrata, la "**Convenzione**") si allega e/o, ove specificato, si dichiara quanto segue:

- [si allega la documentazione attestante i poteri e le capacità del Contraente il Finanziamento di stipulare l' Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, ed in particolare [\*] [indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [\*] del [\*]] di cui si attesta la vigenza e la conformità all'originale e si specifica che l'atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato] [OPPURE] [si attesta che in data [\*] il Contraente il Finanziamento ha trasmesso a CDP [\*] [indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [\*] del [\*]], ai cui sensi il Contraente il Finanziamento ha i poteri e le capacità di stipulare l' Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS e che, rispetto a tale data, l'atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato];
- [si allega certificato camerale, aggiornato alla data del [\*] [inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data della presente comunicazione], con dicitura di vigenza e attestante l'assenza di procedure concorsuali in capo al Contraente il Finanziamento] [OPPURE] [si attesta che il certificato camerale relativo all'assenza di procedure concorsuali in capo al Contraente il Finanziamento alla data del [\*] [inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data della presente comunicazione] è stato consegnato a CDP in data [\*] e che, da tale data, non sono intervenuti cambiamenti nella situazione del Contraente il Finanziamento];
- [si allega il mandato con rappresentanza rilasciato in data [\*] dal Contraente il Finanziamento alla Banca Mandataria di cui si attesta la vigenza e la conformità all'originale e si specifica che l'atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato] [OPPURE] [si attesta che in data [\*] il Contraente il Finanziamento ha trasmesso a CDP in data [\*] il mandato con rappresentanza rilasciato in data [\*] dal Contraente il Finanziamento alla Banca Mandataria e che, rispetto a tale data, l'atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato];
- si comunica che i soggetti autorizzati a sottoscrivere l'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS sono [il dott. [\*], codice fiscale [\*], e il dott. [\*], codice fiscale [\*],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del/dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] [OPPURE] [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [\*] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità];

Tutti i termini in lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nella Convenzione.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse utile o necessario in merito a detta documentazione, nonché per le integrazioni che CDP vorrà domandare in merito alla stessa.

Distinti saluti

[Contraente il Finanziamento]  
[Nome e Qualifica]  
[Codice Fiscale]  
[Firma]

---



ALLEGATO 4 ALLA CONVENZIONE  
MODELLO DI LETTERA DI ACCETTAZIONE

[su carta intestata di CDP]

POSIZIONE \* \_\_\_\_\_

Spett.le

**[DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEL RELATIVO CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO]**

PEC: \_\_\_\_\_

Alla cortese attenzione di: \_\_\_\_\_

*Anticipata via messaggio di posta elettronica certificata*

Roma, \_\_/\_\_/\_\_

**Oggetto: Lettera di Accettazione**

Egregi Signori,

facciamo riferimento [(i) alla Vostra proposta di contratto di finanziamento datata \_\_/\_\_/\_\_ (la "**Proposta di Contratto di Finanziamento Quadro**") relativa alla stipula di un contratto di finanziamento tra la scrivente Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("**CDP**"), in qualità di parte finanziatrice e \_\_\_\_\_ (la "**Parte Finanziata**"), in qualità di parte finanziata (il "**Contratto di Finanziamento Quadro**"), da stipularsi ai sensi della convenzione sottoscritta in data 24 febbraio 2026 tra CDP e l'Associazione Bancaria Italiana (come successivamente modificata e/o integrata, la "**Convenzione**"); (ii) alla Vostra proposta di contratto di cessione di crediti in garanzia datata \_\_/\_\_/\_\_ (la "**Proposta di Contratto di Cessione di Crediti**") relativa alla stipula di un contratto di cessione di crediti in garanzia tra la scrivente CDP, in qualità di cessionario e la Parte Finanziata in qualità di cedente (il "**Contratto di Cessione di Crediti**"), da stipularsi ai sensi della Convenzione e del Contratto di Finanziamento Quadro; (iii) alla Vostra proposta di atto costitutivo di pegno su Titoli ABS datata \_\_/\_\_/\_\_ (la "**Proposta di Atto di Pegno su Titoli ABS**") relativa alla stipula di atto costitutivo di pegno su Titoli ABS tra la scrivente CDP, in qualità di creditore garantito e la Parte Finanziata in qualità di datore di garanzia (l' "**Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS**"), da stipularsi ai sensi della Convenzione e del Contratto di Finanziamento Quadro] **[Nota redazionale: mantenere solo le opzioni applicabili nel caso di specie, con gli adeguamenti del caso].**

Con la presente Lettera di Accettazione, Vi comunichiamo la nostra integrale accettazione dei termini e delle condizioni [(i) del Contratto di Finanziamento Quadro, così come previsti nella Proposta di Contratto di Finanziamento Quadro; (ii) del Contratto di Cessione di Crediti, così come previsti nella Proposta di Contratto di Cessione di Crediti; (iii) dell'Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS, così come previsti nella Proposta di Atto di Pegno su Titoli ABS] **[Nota redazionale: mantenere solo le opzioni applicabili nel caso di specie, con gli adeguamenti del caso].**

In conseguenza di quanto precede, in applicazione di quanto previsto all'articolo 3.4 della Convenzione, [il Contratto di Finanziamento Quadro, il Contratto di Cessione di Crediti e l' Atto di Costituzione di Pegno su Titoli ABS] **[Nota redazionale: mantenere solo le opzioni applicabili nel caso di specie, con gli adeguamenti del caso]** si considereranno ad ogni effetto conclusi a partire dal momento in cui CDP abbia ricevuto dalla Parte Finanziata a mezzo messaggio di posta elettronica certificata conferma della ricezione da parte di quest'ultima della presente Lettera di Accettazione.

Cordiali saluti,

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

\_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_

Qualifica: \_\_\_\_\_

\* numero identificativo assegnato da CDP al Contratto di Finanziamento Quadro.

[DATA CERTA]

## ALLEGATO 6 ALLA CONVENZIONE

**DEFINIZIONE DI PMI E IMPRESE MID**

Ai fini delle definizioni di “PMI” e “Imprese MID” di cui alla Convenzione, resta inteso che:

- (i) per **impresa** s'intende un'entità che svolge un'attività economica, a prescindere dalla sua forma giuridica; nella definizione rientrano quindi le aziende familiari, le società di persone e le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica. I lavoratori autonomi sono Beneficiari Finali ai fini della Convenzione se sono iscritti in un registro delle imprese e sono titolari di partita IVA;
- (ii) per stabilire lo status della **PMI o Impresa MID**, il **numero dei dipendenti** è calcolato ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (la “**Raccomandazione**”), entrata in vigore il 1° gennaio 2005<sup>24</sup>.
- (iii) nel calcolo si tiene conto **(i) dei dipendenti diretti e (ii) dei dipendenti di imprese consociate conformemente alle definizioni di imprese autonome, associate e collegate formulate dalla CE**, riportate in sintesi nella seguente tabella. Si tiene conto anche dei rapporti tra imprese tramite persone fisiche se le imprese sono collegate (cfr. la seguente tabella) e operano nello stesso mercato o in mercati adiacenti. Il numero totale di dipendenti su base consolidata deve essere inferiore a 250 nel caso di PMI o 3.000 nel caso delle Imprese MID:

Imprese autonome	<p>Si definisce autonoma un'impresa che detenga meno del 25% del capitale o dei diritti di voto (considerando il maggiore tra i due valori) di una o più altre imprese e nei confronti della quale nessun'altra impresa detenga una quota pari a o maggiore del 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto (considerando il maggiore tra i due valori).</p> <p><b>Eccezione</b> Un'impresa può ugualmente essere considerata autonoma se le seguenti categorie di investitori detengono fino al 50% del suo capitale o dei suoi diritti di voto e non esercitano un'influenza dominante: società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio e <i>business angel</i>, università e centri di ricerca senza scopo di lucro, investitori istituzionali, compresi fondi di sviluppo regionale, enti locali autonomi con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.</p> <p>Nel caso di imprese autonome si deve considerare soltanto il numero dei dipendenti dell'impresa.</p> <p><b>Nota:</b> un'impresa <b>perde lo status di PMI/Impresa MID</b> se uno o più enti pubblici detengono almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto, a meno che l'impresa rientri nella eccezione di cui sopra, nel qual caso la soglia massima è il 50%.</p>
Imprese associate	<p>Si definisce associata un'impresa che detenga almeno il 25% ma non oltre il 50% del capitale o dei diritti di voto (considerando il maggiore tra i due valori) di una o più altre imprese e nei confronti della quale nessun'altra impresa detenga una quota pari a o maggiore del 25% ma non superiore al 50% del suo capitale o dei suoi diritti di voto (considerando il maggiore tra i due valori).</p> <p>Nel caso delle imprese associate, il numero di dipendenti da considerare è calcolato come la somma del numero di dipendenti dell'impresa stessa più una quota di quelli di ciascuna delle imprese associate proporzionale alla percentuale delle azioni/dei diritti di voto posseduti. Devono essere aggiunti i dati delle eventuali imprese associate situate immediatamente a monte o a valle.</p>

<sup>24</sup> Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124 del 20.5.2003, pag. 36

([http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition\\_it](http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_it)).

Imprese collegate	<p>Due imprese sono considerate collegate se una delle due controlla l'altra, in forma diretta o indiretta, detenendo la maggioranza del capitale o dei diritti di voto o grazie alla capacità di esercitare un'influenza dominante tramite vincoli contrattuali o accordi. Nella maggior parte degli Stati membri dell'UE le imprese collegate sono tenute a redigere un bilancio consolidato.</p> <p>Nel caso delle imprese collegate, il numero di dipendenti è calcolato come la somma del numero di dipendenti dell'impresa stessa più il numero totale di dipendenti di ciascuna delle imprese collegate lungo tutta la catena, a monte e a valle<sup>25</sup>.</p>
-------------------	---

- (iv) conformemente alla Raccomandazione, i dati da impiegare per calcolare gli effettivi di un'impresa sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Per quanto riguarda le imprese in cui il numero degli effettivi è prossimo alla soglia prevista, la Raccomandazione contiene una disposizione secondo cui l'impresa perde/acquista lo status di PMI/Impresa MID ogniqualvolta il numero di dipendenti superi/diventi inferiore a tale soglia per due esercizi contabili consecutivi<sup>26</sup>;
- (v) per ulteriori chiarimenti ed esempi si rimanda alla pubblicazione della DG per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI (GROW) della Commissione europea dal titolo "Guida dell'utente alla definizione di PMI"<sup>27</sup>; e
- (vi) sebbene lo *status* di PMI/Impresa MID di un'impresa sia determinato sulla base consolidata dei dipendenti diretti e di quelli in imprese correlate, come specificato in precedenza, nelle rendicontazioni da inviarsi a CDP ai sensi della Convenzione il Contraente il Finanziamento dovrà indicare soltanto il numero dei dipendenti diretti di ciascun Beneficiario.

<sup>25</sup> Nella maggior parte degli Stati membri dell'UE queste imprese sono chiamate per legge a tenere una contabilità consolidata ovvero sono pienamente consolidate nella contabilità di un'altra impresa.

<sup>26</sup> Cfr. l'articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato della Raccomandazione.

<sup>27</sup> [https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition\\_it](https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_it)

<http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations?locale=it>